VARIE CONCILIAZIONI

E

FUNZIONARJ MUNICIPALI

DELLE
VARIE CONCILIAZIONI
DELLE GIUSTIZIE, DEGLI ATTI,
E DEI FUNZIONARJ COMUNALI

IN MATERIE

CIVILI, PENALI, AMMINISTRATIVE, ECCLESIASTICHE, E MILITARI

DEL MAGISTRATO

DIONISIO CIRILLO

VOLUME PRIMO

CONCILIAZIONI E POLIZIA CIVILE

> Diffidiamoci della propria, come dell'altrui opinione— Una meditazione continua, una indifferenza vera, anche per giudizi emessi altra volta da noi medesimi, un pendio stabile ad accogliere argomenti migliori; così soltanto gli errori non si perpetuano, si rettifica la scienza, progrediscono i lumi.
>
> *Agresti, vol. 2, pag. 240.*

NAPOLI

DALLO STABILIMENTO DEL GUTTEMBERG

1846

PROEMIO

> Giustizia! — santissimo attributo di Dio— giustizia! — primo bisogno delle umane Società, deh! rischiara tu coloro, che sono. tuoi principali ministri, in guisa da salvarsi da questo abisso (*l'invidia*) coverto ordinariamente da fiori!
>
> CANTALUPO. Mass. giur. univ. p. 118.

L'esperienza di sedici anni, perdurata nell' esercizio della Magistratura Circondariale, mi fa dire francamente, che poco le sono conosciute le moltiplici leggi sulle sei svariate specie di Conciliazioni, e sulle Giustizie e funzioni Comunali, pei rami Civile, Penale, Amministrativo, Ecclesiastico, e Militare — Sicchè può dirsi col *Dante* Purg. 16, 32.

Le Leggi son, ma chi pon mano ad esse?

—Eppure il conciliarsi, è desiderio più o meno prossimo dei contendenti, è l'ardente meta cui aspira l'Ordine Sociale—Sendo ordinario impulso dell' uomo conversare sotto l'Olivo della Pace, anzicchè starsi bieco all'ombra delle tede della discordia.

Gli atti dello Stato civile non solo formano gli elementi statistici sovra cui calcola l'accorto Amministratore, ma garentiscono le famiglie nell' onore e nelle proprietà loro.

La fede delle contrattazioni, el soccorso agl'incapaci, vogliono essere regolate e vigilate.

La somma dei piati è per piccole contese, che anco con giustezza debbonsi risolvere — Sendo di pochi cittadini le grandi liti.

—Eppure, le prime scoverte dei Reati, e la parte generica, quella regina delle prove, sono affidate ad Agenti Comunali.

Essi puniscono quelle contravvenzioni moltiplici, che tanto interessano l'ordine pubblico e la prosperità della Nazione.

— Eppure, il colosso dell'Amministrazione pubblica è poggiato sur una saggia operosità degli Ufiziali Comunali.

La Religione, alma figlia del Cielo, conforto dei sventurati, sostegno principale dell'associazione degli uomini e degli Stati, richiede che siano prescelti a di lei sacri Ministri, persone fiduciate dagli Agenti Comunali: che il loro patrimonio sia guarentito, che i Parochi siano instrutti nelle chiesastiche e nelle civili faccende.

La Forza pubblica si Recluta, si Riserva, si Alloggia, nei Comuni — La tranquillità cittadina è riposta principalmente nelle Guardie Urbane — I Sindaci giudicano delle Servitù militari: — sono i Commessari di Guerra nella maggior parte delle bisogne.

— Eppure, un diligente Consigliere Provinciale o Distrettuale, i bisogni dei suoi paesani, ed i mezzi d'immegliamento, esterna e progetta.

Le Formole ed i Modelli di atti sono i mezzi agevolatori per lo sollecito andamento degli affari, e per l'uniformità nelle moltiplici congiunture.

Innestandovi i fatti-specie, non disgradiscono a chicchesiasi. E la chiarezza, e la semplicità, saranno le sicure conseguenze che si avranno.

— Laonde, evvi bisogno di un Opera, che tanto assembri: — el lavoro esponga nei quattro modi testè detti.

—Lavoro lieve, dirà qualcuno, abituato a grandi, ma rare occorrenze—immemore che il Ruccellai cantava.

Nei piccioli subbietti è gran fatica.
Ma qualunque gli esprime ornati e chiari.
Non piccol frutto del suo ingegno coglie.

Esso non bada che la somma dei casi di minor momento forma la cifra interessante nella bilancia della ragion Sociale.

— Indarno, qualcaltro, addurrà, di doversi lasciare nella loro semplicità, procedimenti e faccende di tal sorta; avvegnacchè questa è vera oscurità, che spesso feconda l'arbitrio il più periglioso alla giustizia.

D'altronde, le leggi son fatte, e si creano, pei bisogni d'ognuno.

El piccol numero, e la pretesa semplicità di esse, forma indizio sicuro di popolo poco affaroso, ed ignoto alla civilizzazione, all'industria, ed al commercio.

—Io poi non esito di palesare di essermi costata massima attenzione, questa intrapresa, che non avrei usata in quelli ordinari lavori, ove la via è aperta, e vi resta la perfezione soltanto.

Ed in ciò non ò creduto sparger le rose per nascondere le spine, sì perchè la severità della scienza non lo comporta, come pure per non accrescere i volumi dell'Opera, e farla così di trascurata lettura, e di raro acquisto — Userò per lo vece, quel laconismo, che tanto giova nelle comuni occupazioni, e che forma l'usato mio stile.

— E tanto dirò, per quanto ai Funzionari Comunali possa appartenere — Locchè, non ben riflettendovi potrebbe essere sconvenevole una critica inopportuna.

Volendo tali principi rendere popolari, ò creduto un dovere di unquemai frammistarvi frasi e motti di lingue straniere.

Di note non ne ò empite le pagini, a tortura degli occhi e della mente: sicuro, per me, che al lettore accorto non dispiace, ed a quello che consulta gli sta l'Indice per norma.

—La perfezione, essendo un attributo della Divinità, non può trovarsi in Opera qualesiasi, e specialmente in quella delle regole di giurisprudenza positiva.

L'ingegno non è dono a tutti concesso — Ma la diligenza e la fatica è il dovere precipuo di uno scrittore legale; ed in questa io mi spero il compatimento dei miei concittadini.

INDICE

DEL PRIMO VOLUME

Materie Civili.

Quella proprietà, che sarà sempre precaria, sempre incerta, sempre male appoggiata, finchè le armi che son destinate a difenderla, saranno superiori alle forze di coloro che debbono maneggiarle; finchè la moltiplicità delle leggi, la loro oscurità, ed il linguaggio nel quale sono scritte, le terrà nascoste al popolo; finchè gli Oracoli di Temi avranno bisogno di interpetri, e finchè non venghi una mano diligente ed ardita, la quale dopo d'aver colte quelle poche rose, che si ritrovano sparse tra bronchi innumerabili della presente giurisprudenza, ammucchi il resto in un rogo, per immolarlo al Dio della giustizia, e della civile concordia.

FILANGIERI, vol. 1 pag. 52.

PART. I. *Dello Sperimento Conciliativo.*

TIT. 1. Definizione, distinzione, e classazione dei Conciliamenti.

1. Definizione.
2. 3. Distinzione - preventrice o giudiziaria - nenessaria o volontaria.
4. È di sei diverse forme.

Tit. 2. Storia delle varie Conciliazioni, e dei funzionari chiamati a questo incarico.

5. 6. Romani.
7. 8. Goti, Normanni, Svevi, e successori.
9. 10. Inglesi e Francesi.
11. 19. Sistemi vigenti.

Tit. 3. Dello sperimento Conciliativo innanzi ai Conciliatori Comunali.

Cap. 1. Dei Conciliatori Comunali, loro doveri, e scopo.

20. Curano ad estinguere le nemicizie e gli odî.
21. A rappaciare i coniugi divisi, ed i stretti congiunti.
22. 25. Ad interporsi per le liti.
26. Non àn forza coattiva.
27. 28. Non debbono scambiare i contratti ordinari in quelli litigiosi.

Cap. 2. Delle persone che non possono devenire a tale sperimento.

29. Non vale la fatta Conciliazione contro chi non può obbligarsi.
30. 35. Della donna maritata.
36. Dell'individuo soggetto al Consulente.
37. Del minore emancipato.
38. Del maggiore sotto la potestà patria.
39. 40. Dell'erede dell'Assente.
41. Del minore, e dell'interdetto.

Cap. 3. Delle persone che possono conciliare l'interesse altrui.

42. 43. Del mandato di procura.
44. Del marito.
45. Del tutore.
46. Del padre.
47. Dell'erede apparente.
48. Dei vari Amministratori pubblici.

Cap. 4. Delle materie che non possono formare oggetto da conciliare.

49. Idea generica.
50. Ordine pubblico.
51. Eredità di persona vivente.
52. Rendiconto di tutela.
53. Persone tra loro incapaci.
54. Arresto personale di designate persone.
55. Capitoli matrimoniali.
56. Potestà patria, diritti successorii, e simili.
57. Vendita di frutti in erba.
58. Prescrizione non acquistata, e prescrizione contro la Chiesa.
59. Del dolo, della frode, e della usura.
60. Dell'azione penale.
61. Robe sacre, o pubbliche, o criminose, diritti sociali, e simili.

Cap. 5. Quali Conciliazioni àn bisogno di omologazione per esser valide, e da quali Autorità o persone.

62. Donazioni o legati alimentari.
63. 64. Beni dotali.

65. Falso incidente civile.
66. 67. Beni dei minori o interdetti.
68. Eredità beneficiata.
69. Eredità giacente.
70. Assenza - Curatela.
71. Separazione dei coniugi.
72. 75. Beni dello Stato, Comuni, Stabilimenti pubblici, e simili.

Cap. 6. Qual Conciliatore si deve o si può adire,

76. Quello ove si rinviene la controparte.
77. Domicilio eletto.
78. Cointeressati.
79. Acquiescenza.
80. Scelta volontaria di altro Conciliatore.
81. Acquiescenza non bisognevole di firma.
82. Scelta volontaria bisognevole di firma, o consenso notariale.

Cap. 7. Qual procedimento debbesi osservare innanzi ai Conciliatori.

83. 84. Cedola o avviso.
85. Forma loro.
86. 87. Termine a comparire.
88. 90. Rilascio e forma della copia.
91. 92. Giorno ed ora, e luogo dell'udienza.
93. 96. Doveri analoghi del Serviente e del Cancelliere.
97. Nuova chiamata del contumace.
98. Seconda contumacia - Desistenza.
99. 104. Udienza - Segreta, rispetto, irriverenze, insulti, e pene.

105. Trattativa svanita.
106.108. Trattativa a farsi.
109.112. Preliminari per la donna maritata.
113. E pel minore commerciante.
114. E per chi sta sotto Consulente o Curatela.
115.116. E pei beni degli Assenti.
117. E per l'eredità beneficiata, o giacente.
118. Inutilità dell'interrogatorio, e del giuramento.
119. Firma per qualsiasi verbale.
120.121. Patti da esprimersi. Firma, o lettura.
122. Penale.
123. Rifiuto di firma del mandatario.

Cap. 8. Quali effetti producono l'atto di Conciliazione, la trattativa, o l'avviso.

124.126. Quello di accordo non oltre i sei docati - Eccezione.
127. Gli altri verbali sono autentici.
128. Effetti di tale autenticità.
129.131. Mancanza di firme, o mendacio.
132. Tali verbali, però, àn forza di scrittura privata.
133. Erede - Avente causa - Terzo.
134. Conseguenza di tale promessa.
135. Non si può pretendere un vigore non pattuito.
136.137. Non valgono quelli fatti in frode del registro e del Notariato.
138. Effetti della semplice chiamata, o volontaria comparsa.
139. Chiamata di officio.

140. Prorogazione di termine.
141. Non abbisogna ottener sentenza a tempo.
142. Inefficacia della prescrizione nel mese.
143. La durata dell'azione non si estende.
144. Domanda riconvenzionale - Inefficacia.
145. Compromesso intermedio - Interrottivo di prescrizione.
146. Domanda d'interessi nella citazione giudiziaria.
147. Vi son compresi i frutti civili.
148. Turbativa di diritto.
149.150. Incapaci, profittano, ma non danno tali vantaggi.
151.153. Desistenza - Avviso nullo - Perenzione - Scrittura.
154.155. Confessioni nel verbale negativo - Loro effetti.
156. Lo sperimento conciliativo non ritarda il giudizio.

Cap. 9. Della eligibilità del Conciliatore Comunale dei suoi Subalterni, della immessione in possesso nella carica e del giuramento, della conferma, sospensione, e congedo. Della garentia. E promozione.

157. Scelta fatta dal Decurionato.
158. Proposta della Commissione, nomina Sovrana.
159. Conciliatore delle Saline di Barletta.
160. Età dell'eligibile.
161.162. Eligibile probo, comunque non proprietario, o cittadino.

163. Incompatibilità per parentela.
164.169. Incompatibilità per carica.
170.173. Durata della carica, e conferma.
174. Supplenza.
175. Rinunzia.
176.182. Giuramento, e possesso.
183.188. Cancelliere e Servienti Comunali.
189.194. Onorificenze, promozioni, e garentia.
195.198. Dipendenza e consigli.
199. Congedo.

Cap. 10. Dei registri, loro visita, e Statistica.

200.203. Primo foglio di udienza.
204. 206. Collezione delle minute e dei consensi.
207. Statistica personale, statistica degli atti, e verbali di visita.
208.209. Chiusura dei registri.

Cap. 11. Delle spese in materia di Conciliazione e compromesso.

210.211. Divieto del non tariffato, e registro analogo.
212.214. Verbale originale.
215. Spedizione o copia.
216.217. Atto di avviso, ed accesso.
218. Repertorio gratuito.
219. Enunciazione dell'esatto.

Cap. 12. Del Bollo, del Registro, e del Repertorio.

220. Verbali originali.
221.222. Avvisi, procure, e documenti.

223. Conciliazioni economiche.
224. 225. Quantità del dazio.
226. 232. Bisogno, e perentorio delle registrate.
233. 244. Tenuta, forma, ed obblighi del Repertorio.

Tit. 4. Dello Sperimento Conciliativo in via economica.

245. 247. Ricordo delle antiche disposizioni. Uso vigente.
248. 249. Verbali per ispese a credito-
250. Bollo e registro.
251. Forza di tali verbali.

Tit. 5. Dello sperimento necessario per ottener la separazione personale dei Coniugi, esperibile innanzi al Presidente del Tribunale.

252. 253. Storia Principî regolatori - Divorzio.
254. Legge canonica.
255. Legge civile Quattro motivi di separazione.
256. 258. Eccessi - Sevizie - Casi.
259. 274. Ingiurie gravi - Casi.
275. Provocazione negli eccessi, sevizie, o ingiurie.
276. Convenzione non omologata non dà diritto a star separato.
277. 287. Adulterio - Casi.
288. 299. Infamia - Casi.
300. 303. Compensamento, nei quattro casi sudetti - Casi.
304. 305. Separazione per reciproco consenso - Non è motivo differente.

306. 316. Riconciliazione - Reviviscenza - Casi vari.
317. 318. Il precedente giudicato non osta per ricongiungere i fatti.
319. Nulla importa la differenza di causale di separazione.
320. 321. Nulla inficia la domandata separazione di beni.
322. 324. Sperimento preliminare di conciliamento - È di ordine pubblico.
325. 327. Deve trattarsi in ogni circostanza.
328. 330. Forme della domanda - Cenno dei fatti - Documenti.
331. I fatti possono svilupparsi in seguito.
332. 334. Quando si possono aggiungere altri fatti.
335. 336. Innanzi a qual Presidente si fa lo sperimento.
337. 338. Autorizzazione per la moglie - O pel consorte minore.
339. Ordinanza negativa del Presidente - È soltanto opponibile.
340. 344. Cedola - Comparsa - Accesso - Delegazione. Udienza segreta.
345. 350. Verbale - Autorizzazione della moglie - Corredali. Dimora provvisoria. Rinvio al Tribunale.

Tit. 6. Dello sperimento conciliativo tra i clienti e loro Difensori o Notai.

351. 352. Sorveglianza delle Camere degli Avvocati e dei Notai.
353. Necessario sperimento conciliativo innanzi ad esse.

354. Eccezione per le cause di Giustizia Circondariale.
355.356. Eccezione per le cause civili delle Amministrazioni pubbliche.
357. E per quelle in materia Amministrativa.
358. E per quelle d' interesse dell' Orfanotrofio militare-
359. Lo sperimento à luogo anco nell' interesse degl'incapaci, salva la omologazione.
360. Autenticità del Verbale.
361. Pure interrompe la prescrizione—e fa decorrere gl'interessi.

TIT. 7. Dello sperimento conciliativo innanzi ai Consigli d'Intendenza.

362.363. Dell' autorizzazione o del preliminare sperimento.
364. Particolari per le Amministrazioni Finanziere.
365.366. Dubbi per le Amministrazioni Diocesane.
367. Eccezioni pei crediti liquidi ed inconcussi.
368. E per le cause delle Giustizie Commerciali, Circondariali, e Comunali.
369. Il difetto è una nullità assoluta.
370. Non vale quando l'azione cambia di aspetto
371.372. Non si perime.
373. Ha luogo quandanco siano più interessati.
374. Ma per le sole domande principali.
375. Non già per quelle ridotte dalla primordiale autorizzata.
376. Fra le principali, sono quelle introduttive d'istanza.

377. Ha luogo quandanco la causa sia urgente.
377. 381. Limiti del potere del Consiglio d' Intendenza.
382. Quando giudica non partorisce verbale di conciliamento.
383. L'incompetenza delle giustizie minori, non esonera lo sperimento.
384. Inutilità del secondo sperimento.
385. Cedola o comparsa volontaria.
386. Anco interrompe la prescrizione, e decorrono gl'interessi.
387. Nè la prematura citazione giudiziaria può farlo.
388. Quando bisogna il certificato negativo.

TIT. 8. Dello sperimento conciliativo pei piccoli reati.

389. 390. Legislazione Romana.
391. 392. Legislazione vigente.
393. L'azione civile può essere conciliata.
394. 395. Rinunzia all'istanza di punizione. Effetto civile.
396. 398. Conciliamento insinuato dal Rescritto — Sua estensione.
399. Forma e tempo da poterlo eseguire.
400. Atti a redigersi.

PARTE II. *Della Polizia giudiziaria Comunale in materia civile.*

Tit. 1. Nozioni generali.

401. Cosa sia — Scopo.
402. Funzionari che la compongono.
403.415. Materie che vi àn riguardo — Rinvio.

Tit. 2. Cenno sugli atti dello Stato Civile, in generale.

416.419. Definizione — classazione.
420.421. Scopo privato — scopo pubblico.
422.431. Ufiziali dello Stato Civile.
432. 434. Registri — loro numero — ed obietto.
435.441. Loro tenuta — e dei documenti.
442.443. Verbale di chiusura annuale — e loro deposito.
444.445. Atti nell'Estero.
446. Visita bimestrile dei registri.
447.448. Forma di ogni atto.
449.450. Persone che possono testimoniare - Stranieri.
451. Accesso dell'Ufiziale presso chi non può presentarsi.
452.455. Lettura dell'atto - firma - autenticità
456, Spontaneità delle dichiarazioni.
457. Distinzione tra il falso e la menzogna.
458.462. Dispersione o distruzione dei registri - Commessioni.
463. Rettifica di un atto omesso - erroneo - o falsato.
464.465. Tribunale competente.

466.468. Chi può domandarla - Ministero pubblico - Povero.
469.474. Quando, e come si procede - Atto di Notorietà - Registri.
475.479. Negligenza - Indennizzo - Pene.
480.486. Come si procede - Di ufizio - Senza garentia.
487.492. Certificati - Legalizzazione - Falsità - Forma.
493.500. Spese - accredito.

Tit. 3. Degli Atti di Nascita.

501.503. Chi deve dichiararla — Quando - Pene - Motivo.
504.505. Autenticità - Nullità.
506. Nascita nell'armata - In mare - termine.
507. Dichiarazioni spontanee di altri.
508. La donna può anco rivelarla.
509. Dichiarazione tardiva - rinvio.
510. Rinvenimento di Neonato.
511. Per l'esposto proiettato nelle ruote.
512. Ove si fa la dichiarazione di nascita.
513.517. Presentazione - Forma dell'atto - Accesso.
518.519. Riconoscimento.
520. Cognome ad assegnarsi all'esposto.
521. Nascita in mare - Nell'armata - Forma.
522. Requisito di Leva.
523. Battesimo - Certificati - Pene.
524. Cambiamento di cognomi.
525.527. Effetti della dichiarazione di nascita - Nome - Nullità.
528.529. Parto supposto - Occultato - Soppresso - Sostituito.

530. 533. Fanciullo abbandonato - Esposto - Pene.
534. Infanticidio.
535. Differenza tra'l tentativo dell'infanticidio e della esposizione, o abbandono - Soppressione di stato.
536. 537. Aborto - Scuse - Tentativi.

Tit. 4. Del matrimonio, e della sua promessa civile.

538. 539. Principî che lo determinano.
540. 542. Definizione - Classazione.
543. Promessa chiesastica - Bisogno di quella civile.
544. Particolari delle leggi civili - rinvio.

Cap. 1. Dell'età dei fidanzati.

545. Minimo dell'età - Pena al trasgressore.
546. Niun divieto pei vecchi.
547. 548. Dispensa Sovrana - forma.

Cap. 2. Degl'impedimenti civili a matrimoniare.

549. Divieto del secondo matrimonio.
550. Ascendenti e discendenti di ogni sorta.
551. 555. Lato senso di tal parentela, o affinità - Casi.
556. 559. Adozione - Casi.
560. Fratelli e sorelle - d'ogni sorta.
561. Voto solenne - Ordine sacro - divieto di dispense.
562. 565. Pene al bigamo - Ed allo scostumato - Tentativo.

566. Condannati - dispensa Sovrana.
567. Persone non cattoliche — dispensa.
568. 576. Militari — Ritirati — Reclute — Refrattari — Artiglieri littorali — Guardie d'Onore — Marinari Ascritti — Invalidi.
577. Componenti la Real famiglia.
578. Vedova di recente — Pene — Validità.
579. 581. Tutore, figli, e pupillo — Validità.
582. 586. Cognati — Zii — Fratelli per adozione — Dispense — Casi.
587. 592. Forme per tali dispense.

Cap. 3. Del consenso dei genitori.

593. 594. Minore di 21 anni—dell'uomo di 25 anni.
595. 598. Preferenza di consenso fra genitori dissenzienti.
599. Madre rimaritata.
600. Minore proietto — Tutore delegato.
601. Minore naturale — Tutore dativo dal Tribunale.
602. Consenso dell'ascendente defunto al tempo della promessa.
603. 604. Consiglio di famiglia.
605. Consenso pel figlio vedovato.
606. 607. Quando il consenso è irretrattabile.
608. 609. Impossibilità di ottenere il consenso.
610. 611. Consenso del condannato per misfatto, non bisogna.
612. Genitori inventati.
613. 617. Consenso suppletorio, per grazia Sovrana —forme.
618. 622. Pene per l' Ufiziale trasgressore — Persecuzione di officio.

Cap. 4. Dell'atto rispettoso.

623. Da chi — quando — e quanti atti debbono farsi.
624. Genitore lontano — Atto di Notorietà.
625. Interdetto civilmente, e criminalmente.
626. Sordo muto.
627. Devesi fare anco alla madre dissenziente.
628. Dispensa Sovrana.
629.649. Forma dell'atto rispettoso.
650. Pene per gli Ufiziali trasgressori—Rinvio.

Cap. 5. Delle notificazioni.

651.652. Affisso nelle Case Comunali—Villaggi riuniti.
653. Cosa deve contenere.
654. Senso della parola *domicilio*, qui usitata.
655. Affisso all'antico domicilio — domicilio legale.
656. Domicilio del girovago.
657. Tempo e durata dell'Affisso — verbale.
558. Rinnovamento d'affisso.
659. L'affisso à luogo anco pel successo matrimonio.
660. Dispensa Sovrana.
661. Dispensa per pericolo di vita—giuramento.
662. Inalterabilità dell'appuntamento.
663. Certificato del registro depositato in Tribunale — forma.
664. Pena del trasgressore —validità della promessa.

Cap. 6. Delle opposizioni al matrimonio.

665. Quattro specie di persone lo possono soltanto.
666. La civile promessa dà solo diritto ai danni interessi.
667. Quali siano questi danni-interessi.
668. Nullità delle pattuite penali.
669. Opposizioni del padre.
670. 671. Opposizioni della madre.
672. Sta ai giudici di accogliere qualunque motivo di questi.
673. Se possono opporsi l'avo materno, e le avole — e come.
674. Se lo possono i figli e discendenti.
675. La incapacità, de' più stretti congiunti, dà facoltà ai più remoti in grado di opporsi ad eseguirlo.
676. Nipote in terzo grado — preferenza.
677. Collaterale, in grado di opporsi lo può in due soli casi.
678. 679. Della demenza — casi.
680. Ministero pubblico.
681. Grazia Sovrana.
682. Rinunzia volontaria all'opposizione.
683. Termine a produrre l' opposizione.
684. 685. Forma dell' opposizione — Pene dell' Usciere.
686. 687. Tribunale competente — è di ordine pubblico.
688. 690. Termine a discuterla — Decadenze — Giudici.

691. 692. Facoltà del Tribunale — Demenza — Comparsa.
693. Rigetto per rito — cosa produce.
694. Pena della succumbenza.
695. Notata dell' opposizione—Divieto della promessa civile.
696. Pene al funzionario contravventore.

Cap. 7. Dei documenti a presentarsi.

697. Atti di nascita.
698. 699. Difetto dello stesso, come si corregge.
700. Impossibilità a presentarlo — Atto di Notorietà.
701. 703. Quando si compila l' Atto di Notorieta — Cosa contener debba — Omologazione del Tribunale.
704. 705. Fede di morte del coniuge predefunto — Assenza.
706. Consenso dei genitori — Consiglio di famiglia — Tutore.
707. Basta quello del padre, quando la madre non siasi opposta.
708. 709. Consenso generico — Procura generica.
710. Consenso del sordo-muto — forma.
711. Interdetto dai pubblici Ufizi — Estratto di condanna.
712. Può darsi il consenso nello stesso Atto solenne di promessa.
713. Falsità per chi si asserisce il padre.
714. Attestato degli avoli sulla morte dei figli.
715. Attestato del marito — Inutilità di quello della madre.

716. Attestato di morte, o assenza dell' Ascendente.
717. Simile per gli errori nelle fedi di morte loro
718. Atti rispettosi.
719. Figlio minore — Consiglio di famiglia
720. Certificato sulle Opposizioni.
721. Non vi bisognano altri documenti — Sospetti.
722. Procura per la promessa — forme.
723. 728. Franchigia di spese per tutti gli Atti da matrimonio.

Cap. 8. Della solenne promessa civile.

729, Qual funzionario può riceverla.
730. A chi debbonsi esibire i docnmenti
731. 733. Domicilio — Quistioni per lo stesso — Validità dell' Atto.
734. Divieto di ricever quella sussecutiva al matrimonio.
735. 736. In qual tempo si può solennizzarla.
737. 738. In qual luogo può riceversi — pubblicità — validità
739. Testimoni bisognevoli per la validità.
740. Discorso preliminare sugli obblighi e diritti coniugali.
741. Interrogazioni separate — ma pubbliche.
742. 746. Consenso—Demente—Sordo-muto—Violenza — Esplicito.
747. 748. Atto scritturale — sua forma.
749. Mancanza di firma dell' Ufiziale,
750. 752. Quando è valida — quando è invalida — Giudizio necessario.

Cap. 9. Del matrimonio eseguito.

753. Sponsali — matrimonio — Rinvio.
754. 756. Doveri civili del Parroco — pene.
757. Non produce effetti civili — nè dà lucri Nuziali o Vedovili.
758. Notameuto di quello preceduto dalla promessa civile.
759. 761. Notamento di quello contratto nell'Estero — Effetti civili.
762, Notamento di quello contratto nell'Armata fuori Regno.
763. Notamento nel Registro già depositato in Tribunale.
764. Notamento di quello fatto anteriormente alla promessa — Verbale a redigersi — Rapporto al Potere penale.

Tit. 5. Degli Atti di morte.

765. In qual tempo si deve dichiarar la morte.
766. 768, Da chi dev' esser fatta - Rapporti di funzionari.
769. 770. Morte nell' estero - Legalizzazione pel nazionale.
771. Cadavere non rinvenuto - Tribunale - Divieto di registrarla.
772. Eccezione per l' emergenza del morbo - Cholera.
773. Ispezione oculare del cadavere - Morte violenta - Pene.
774. Persona incognita - Rapporto.

775. Redazione dell'atto mortuario.
776. Divieto della dichiarazione di donna.
777. Non è di essenza la qualificazione dei genitori del morto.
778.779. Notizie risultanti dai rapporti.
780. Divieto di memorarvi i fatti obbrobriosi, e disgraziati.
781. Nato-morto ove si registra - effetti.
782.783. Ordini di sepellimento.
784, Non è vietato il trasporto in Chiesa.
785.787. Pene pel semplice sepellimento - e quando si conosca di essere avvenuta la morte per reità — Ufiziali pubblici.
788. Ecclesiastica sepoltura — Camposanti — Rinvio.
789.791. Estratto a mandarsi all'ultimo domicilio — Atti diversi.
792. Morte in mare — e nell'Armata fuori Regno.
793, Rapporto per gli Eredi minori, o assenti.
794. Rapporti per Eredità caducate o abbandonate.
795.796. Rapporto per depositarl pubblici — E per Notaio.
797. Rapporto per Commendatori, e Beneficiati Antoniani - Beuefici Ecclesiastici.

Tit. 6. Del Registro di Atti diversi.

798.800. Nozioni, e scopo.
801. Errore di notarvi la nascite per mare, o nell'Estero.
802. Ed i matrimoni nell'Estero.

803. E le morti per mare o fuori Regno.
804.805. Vi si notano i Riconoscimenti — quando.
806.809. E la legittimazione - forme.
810.811. E l' Adozione — sua essenza.
812. El cambiamento di cognome.
813. Ed i nati-morti.
814. Ed i morti fuori domicilio—ma nel regno.
815.816. Ed i naturalizzati esteri - giuramento.
817. E le dichiarazioni di Nazionalità, e domicilio.
818.819. E quello di cambiamento di domicilio.
820. E le sentenze di rettificazione di atti.

Tit. 7. Norme ed instruzioni per la visita bimestrile dei Registri Civili.

821.823. Riepologo delle cose attinenti.
824. La visita deve farsi in archivio.
825. Norma per la visita sovra ciascun registro.

Tit. 8. Della vigilanza sopra i Notai.

826. Nozioni.
827. I notai sono soggetti a residenza.
828. All'uopo vi abbisognano i certificati quadrimestrili.
829.830. Visti bisognevoli a tali certificati.
831.832. Congedo ai Notai - Pene ai trasgressori.
833. Il congedo sospende le funzioni notarili.
834. Invio dei certificati di residenza.
835. Visita dei Protocolli.
836.837. Sospensione del Notaio condannato o incarcerato.

838. Divieto d'immischiarsi in funzioni del potere penale.
839. 841. Compatibilità ed incompatibilità di carica Comunale.
842. Certificati che debbono rilasciarsi dai Cancellieri Comunali.
843. Rapporti a farsi per disposizioni pie.

Tit. 9. Delle suggellazioni e passaggio di schede.

844. 845. Doveri degli eredi di un notaio defunto — Pene.
846. 848. E dei Sindaci e Camere Notarili per morte, destituzioni, rinunzie, traslocazioni, ed imprigionamenti di Notai.
849. 850. Quando si fa la suggellazione di schede.
851. 853. Da quel funzionario si esegue - Rapporti - Surroga del Supplente.
854. Spese occorrevoli per le deliberazioni analoghe.
855. Spurgo di schede infette, prima di consegnarsi.
856. Assistenza indispensabile del Giudice o Supplente.
857. I Notai non possono rifiutarsi a divenirne conservatori.
858. Schede del Notaio traslocato.
859. 861. Facoltà degli eredi di un Notaio defunto.
862. Destinazione provisoria di un Notaio Amministratore.
863. 864. Norme per la formazione dell'inventario.
865. 866. Diritti di vacazioni pel Giudice e Cancelliere - Supplenti Comunali e Cancellieri.

867. Nulla al Notaio Conservatore.
868.870. Chi deve pagarle - Reclami per eccesso di tassa.
871.872. Pignoramento e vendita di schede.

Tit. 10. Dei Monti frumentari, e delle obbligazioni che si contraggono.

873.877. Origine dei Monti - Storia.
878. Attribuzione dei Conciliatori - Caso eccezionale.
879.880. Spese per le obbliganze - loro forza esecutiva.
881. Coazioni contro i morosi.
882. Ispezione del Conciliatore.
883.884. Esenzione dalla carica di Amministratore — Cessazione.

Tit. 11. Delle suggellazioni, disigillazioni, ed assistenza all'inventario

Cap. 1. Del sigillamento.

885. Definizione - essenza.
886. In quali casi à luogo.
887. Pretesto di assenza.
888. Tempo in cui può farsi.
889. Non osta la contraria volontà del defunto, in faccia ai riservatari.
890. Effetti pubblici - misti ai privati - verbale unico.
891. Non à luogo prima della morte.

892. 894. Non à luogo quando l'incapaci sono rappresentati.
895. Tutore minore.
896. 898. Inventario già fatto - faciendo - informe.
899. 911. Chi può domandarlo - Casi vari.
912. 918. Chi deve domandarlo - Locandieri - Amministrazioni Diocesane - Coeredi - Esecutori testamentari - Agenti del Ministero pubblico; e suoi rappresentanti.
919. Rapporti del Sindaco e Eletto — Sospensioni.
920. Erede beneficiato.
921. Ove possono apporsi i sigilli.
922. 926. Da qual funzionario si esegue - Supplenti.
927. Si esegue non ostante la ricusa.
928. Garentia.
929. Ordinanze dei Supplenti Comunali — Servienti - Incompatibilità degli Uscieri.
930. Come si procede nei Conservatori, e Ritiri.
931. 932. E negli Edifizi militari - Cavalieri Gerosolimitani.
933. 935. Per gli Esteri - Francesi - Austriaci-Ungheri - Lombardi - Veneziani.
936. 939. Difficoltà - Opposizioni - Presidente - Relazione.
940. Reclami della moglie di un fallito.
941. 946. Richiesta di testamento - Testamento rinvenuto - Forme.
947. 950. Pieghi sigillati appartenenti a terze persone.
951. Mancanza di oggetti - Verbale di carenza.
952. Oggetti bisognevoli - o insuscettivi di suggellazione.
953. 954. Atto pratico di sugellamento - Verbale.

955. Se la donna possa esser custode.
956. 959. Registro in Tribunale - Dichiarazione ad inviarsi.
960. Suggello da adoperarsi.
961. 965. Divieto ai funzionari di accedere nei luoghi sigillati - Eccezione - Pene.
966. Rapporto per successioni vacanti - Pene.
967. Registro - Repertorio.
968. Danni-interessi tra privati.
969. Presa a parte contro il funzionario.
970. 984. Vacazioni - Indennità - Spese - Giudice — Cancelliere - Supplente - Eredità vacanti - Anticipazione vietata - Controversie per tassa - Peso ereditario - Difensore

Cap. 2. Delle opposizioni alla rimozione dei sigilli.

985. Definizione.
986. Creditori.
987. Come si produce l'opposizione.
988. 992. Sua forma - Firma - Visto.
993. Nullità delle forme.
994. Deliberazione del Presidente.

Cap. 3 Della rimozione dei suggelli in generale.

995. 997. Definizione - Classazione.
998. 1006. Chi può domandarla - Casi.
1007. 1008. Minore - Parente - Ministero pubblico.
1009. Divieto ai domestici - famiiari - conviventi.
1010. 1011. A chi si fa la domanda - Firma.
1012. 1015. Ordinanza - Sua notifica.

1016. 1019. Chi dev'esservi chiamato.
1020. 1021. Tribunale della controversia.
1022. Opposizione tardiva non sospende.
1023. 1024. Tempo in cui la rimozione può aver luogo - Pene.
1025. Eccezione per urgenza.
1026. 1027. Rifiuto di rimuovere - Interesse del funzionario.
1028. 1031. Rimozione senza inventario - Consenso - Casi.
1032. 1037. Come si esegue - Assistenza - Scelta del mandatario.
1038. Forma del Processo Verbale.
1039. 1046. Suggelli alterati - rotti - Pene - Casi.

Cap. 4. Della rimozione dei suggelli, con inventario.

1047. Definizione dell'inventario.
1048. Quando deve aver luogo.
1049. Da chi può essere richiesto - Chi può assistervi.
1050. Necessità d'intervento.
1051. Scelta del Notajo.
1052. 1053. Scelta dei Periti - loro giuramento.
1054. Ordinanza del Presidente per tali nomine.
1055. 1057. Come si rimovono i sigilli - Risuggellazione.
1058. 1059. Effetti o carte estranee, appartenenti a terzi.
1060. Inventario di carte - rapporto al Presidente.
1061. Ove si scrivono le domande, deduzioni, Ordinanze, e proteste.

1062. Giuramento finale dei custodi, ed altri.
1063. Controversie sulla consegna degli effetti — ed amministrazione.
1064. Forma del verbale di rimozione - con inventario.

CAP. 5. Del suggellamento ed inventario in caso di fallimento.

1065. Funzionario che l'esegue.
1066. 1069. Quando à luogo - ed a cura di chi si dispone - Dove.
1070. 1071. Deve eseguirsi tanto per cessazione che per sospensione di pagamenti - Ma per debito commerciale.
1072. 1073. E per negoziante - che mancò di pagare in vita.
1074. Ove si manda il verbale di sigillazione,
1075. 1077. Reclami sull'oggetto - Competenza.
1078. Rimozione parziale di sigilli, per i titoli.
1079. 1080. Inventario - forme - Depositi di tali atti.

TIT. 12. Dell' offerta di pagamento, e del suo deposito.

1081. Definizione dell'offerta.
1082. E del deposito.
1083. Loro scopo.
1084. 1085. Essenza principale dell' offerta - Eccezione.
1086. Riserve nell'offerta.
1087. Persona che può offrire.
1088. Persona che può ricevere l'offerta.

1089. Somma esigibile — termine di pagamento.
1090. 1091. Frutti - interessi - spese liquide - spese illiquide.
1092. Eccedenza di offerta.
1093. Condizioni pel pagamento.
1094. 1095. Luogo dell'offerta - Caso.
1096. Creditore non rinvenuto in casa.
1097. Offerta in caso di esecuzione.
1098. Funzionario che può eseguirla.
1099. Inutilità di testimoni.
1100. Descrizione della cosa offerta.
1101. Risposta - firma - redazione del verbale.
1102. Ritiro del titolo creditorio.
1103. 1104. Rifiuto di offerta — Giudizio — Competenza.
1105. 1107. Deposito - sua forma, per le cause comunali.

Tit. 13. Della revindica, e suo sequestro conservatorio.

1108. 1110. Definizioni, e classazioni.
1111. 1115. Cosa contesa tra più individui - Casi.
1116. Cosa depositata.
1117. Frutti percepiti in buona fede.
1118. 1122. Cosa perduta - o rubata - Casi.
1123, 1128. Cosa venduta, e non pagata - Casi.
1129. 1136. Mobili ed effetti del conduttore e sottocondu tore - Casi.
1137. 1139. Pegno dato - staggina.
1136. 1142. Pegno pel locandiere - e pel vetturale - Distinzioni.

1143. 1146. Cosa venduta - conservata - o immegliata - Casi.

1147. 1148. Semenza - o lavoro sulla ricolta dell'anno - Caso.

1149. La revindica à luogo pure per carte e documenti.

1150. Il sequestro dev'essere autorizzato espressamente.

1151. E solo dal Magistrato ove stanno gli effetti.

1152. Magistrato che può rilasciare l'Ordinanza

1153. Si può permettere l'esecuzione in giorno di festa.

1154. Domanda specificata - Ordinanza.

1155. 1157. Ostacoli nell'esecuzione - Da chi si risolvono - e come.

1158. Forma del verbale di esecuzione.

1159. Giudice competente del definitivo.

Tit. 14. Del sequestro conservatorio, per crediti.

1160. 1161. Definizioni.

1162. 1165. Titolo per eseguirlo - Eccezioni per locazioni - e per Sicilia.

1166. 1168. Debitore forestiere - questioni.

1169. Se possa aver luogo per somma maturanda.

1170. 1171. Amministrazioni Diocesane.

1172. Censi, e canoni.

1173. Divieto di sequestrare in pendenza di causa inoltrata.

1174. Non è titolo la semplice domanda giudiziaria.
1175. Nè àn forza le sentenze o atti esteri, non esecutoriati.
1176. Se il cessato proprietario può agire contro il conduttore.
1177. Autorità facoltate ad ordinare sequestri.
1178. Chi può ordinare sequestro presso terzo.
1179. I Conciliatori non possono ordinarlo per frutti attaccati.
1180. Ma è difettoso il disposto che non possono ordinar sequestro senza scrittura.
1181. È difettoso il disposto che i Presidenti possono ordinare sequestri per pigioni o estagli.
1182. Sequestro per fondiaria.
1183. Sequestro sopra rendite di Beneficî Antoniani.
1184. Avvertimenti per divietare abusivi sequestri.
1185. Ordinanze per sequestri - forma.
1186. Forme pel sequestro conservatorio presso terzi.
1187. Forme per quello di mobili detenuti dal debitore.
1188. Differenza di questo con quello per revindica - Scassinazione.
1189. Sequestro presso le Officine dei Dazi-indiretti.
1190. 1191. Convalida di sequestro - quistione.
1192. 1193. Giudice competente per la convalida - o dissequestro.

Tit. 15. Delle spese giudiziarie a credito

1194. 1196. Spese gratuite - Spese a credito.
1197. Incumbenze delle camere degli Avvocati.
1198. Non appartiene nei giudizi penali.
1199. A chi si presenta la domanda - con quali documenti.
1200. Fede di povertà.
1201. Estratto fondiario.
1202. Sperimento conciliativo - Verbale.
1203. Rapporto al Ministro per la grazia Sovrana.
1204. Avvertimento ai Procuratori Regi.
1205. 1206. Sentenza su tali spese — Esecutorio — Spedizione.
1207. Spese compensate.
1208. Collitiganti.
1209. Parti concordate - ricupero di tali spese.
1210. Carcerati civili, infermi.
1211. Apposizione di sigilli, in officio.
1212. Giudizi contro la disciplina dei Notai e Sindaci.
1213. 1214. Quando si pagano tali spese - Registro corrispondente.

Tit. 16. Vigilanza, e direzione del Ministero pubblico.

1215. Vigilanza pei giuramenti dei funzionari - Registro.
1216. 1221. Vigilanza e dipendenza dei Conciliatori - Dubbi - Registri.

1222. Supplenti giudiziari Comunali.
1223. 1228. Atti e registri dello Stato civile - Funzionari.
1229. Giudizio contro gli Ufiziali civili - ed i Notai.
1230. Succumbenza - Spese.
1231. Difensòri dei Comuni - compenso di questi.
1232. 1233. Cause dei Comuni - dei Stabilimenti pubblici - delle fondazioni ecclesiastiche.
1234. Eredità giacenti.
1235. Carte estere - Ordinanza.

Tit. 17. Delle misure disciplinari contro i subalterni Comunali

1236. Funzionari che vi sono soggetti.
1237. Quali sono le pene ad infligersi.
1238. Autorità del Supplente Comunale.
1239. Autorità del Conciliatore.
1240. Ufiziale dello Stato civile.
1241. Rapporto al Procuratore Regio.
1242. Forma della deliberazione.
1243. La persecuzione è di ufizio - Contumacia.
1244. Possono aggiungersi altre pene alla già inflitta.

Tit. 18. Corrispondenza di lettere di Officio – e franchigia.

1245. Etichetta, e forma degli Offici.
1246. 1248. Modi da inviarli ed assicurarli alla posta.
1249. Ufizi particolari ad ogni oggetto diverso.
1250. Carte originali a respingersi.

Fine dell'indice.

PARTE PRIMA

DELLO SPERIMENTO CONCILIATIVO

> L'esperimento di conciliazione è la *igiene* de'diritti. Come la pronunzia del giudice n'è la *terapeutica*. Fia meglio, per lo bene dello Stato, comporre animi inaspriti, e ridestarvi placidi pensieri di pace e di fratellanza, che abbandonarli all'impeto di feroci passioni, e ad una serie incessante di amare sollecitudini, d'ire crescenti, di brevi e trepide gioie, e di tristi rimembranze, gravide di future vendette.
>
> LOMONACO *pag. 293.*

TITOLO PRIMO

DEFINIZIONE, DISTINZIONE, E CLASSAZIONE DEI CONCILIAMENTI.

1. Lo sperimento conciliativo è una trattativa che si fa, perloppiù innanzi ad un funzionario pubblico destinato dalla legge, onde supire le nemicizie o gli odî; o devenire a transazione sopra materia contesa, suscettibile di tanto, e tra persone che ne ànno la capacità dalla legge vigente: argomento degli articoli 19, 22 e 956 proc. civile.

2. Quando trattasi di spegnere gli odî, le nimicizie, di evitare lo introducimento di una lite, dicesi concilia-

zione preventrice. E dicesi conciliazione giudiziale quella che tende ad estinguere l'introdotto giudizio.

3. Dicesi sperimento necessario quando la legge lo richiede preliminarmente alla introduzione della lite. Ed è volontario, quando non si è obbligato a tanto. Della prima specie sono le cause, che vogliansi intentare dai difensori contro i loro clienti pei loro compensi, le separazioni dei coniugi, e le cause civili contro le Amministrazioni pubbliche: le altre cause sono Spedienti volontari.

4. Ve ne à di sei sorti. Quella appo i Conciliatori Comunali: quella sperimentabile economicamente innanzi a persone designate dalle Autorità Superiori:—quella da farsi innanzi al Presidente del Tribunale civile, pei coniugi che domandano separarsi di corpo:—quella da farsi dai Difensori per ottenere dai loro clienti i compensi delle difese già fatte:—quella da farsi innanzi ai Consigli d'Intendenza per cause che si vogliono intentare contro le Amministrazioni pubbliche: — e quelle relativamente a piccoli reati da farsi innanzi ai Giudici Regi e loro Supplenti.

TITOLO II.

STORIA DELLE VARIE CONCILIAZIONI, E DEI FUNZIONARI CHIAMATI A QUESTO INCARICO.

5. L' antico Processo civile dei Romani, principiava con un avviso stragiudiziale al convenuto. In forza del quale s'interponevano i comuni amici, detti *Domestici discettatori*, per devenire a conciliamento e transazione. Laddove ciò non riusciva, allora s'introduceva l'istanza giudiziale.

E quella mediazione amichevole doveva essere uno sperimento necessario, perchè vi eran dei casi, in cui se

ne facoltava la dispensa; con che il libello si chiamava convenzionale, a differenza dell'altro. Locchè può desumersi da quanto ne cenna Liberatore nella sua *introduzione* allo studio della Legislazione part. 3 pag. 13.

6. La Novella 15 di Giustiniano attribuisce ai Difensori delle città il dovere di procurare a sopir le liti.

7. Teodorico stabilì i comiti in ogni villaggio. Ed i Normanni vi surrogarono i Baiuli, ufiziali municipali addetti alle conciliazioni ancora:—carica distrutta in molti luoghi dal regime feudale, per lo stabilimento dei Governatori, in talaltri per quello dei Giudici civili e Sindaci; non che dei così detti *Compari* o *Ammezzatori*, a cui l'attribuzione conciliativa fu deferita.

8. La Costituzione *cum nova* di re Federico lo Svevo, vietò la interposizione di detti *Ammezzatori*. Ma sentendosi il bisogno di dar mediatori spesso il Sovrano o i suoi ministri li assegnavano, sotto nome di Economie, e Soprintendenze, sulle domande dei particolari, dando ai magistrati cotali incarichi.

9. L'Inghilterra, nel 1275 prendendo le nozioni dal sistema dei difensori delle città, serba l'uso delle Conciliazioni; sperimento che vuole si facci prima d'inoltrarsi il civile piato.

10. La Francia l'adottò. E nel 1809 il sistema Francese ebbe luogo in questa parte continentale del nostro Stato, con lo stabilimento dei Giudici di Pace. Locchè fu immegliato nel 1811. Tale sperimento si volle come atto preliminare ed indispensabile alla introduzione del giudizio, tranne alcuni tassativamente eccezionati.

11. Tosto si osservò che tra privati era una lungheria infruttuosa. E che nello interesse delle Amministrazioni pubbliche tornava conto, quando erano chiamate al disimpegno di obbligazioni, non già quando agivano da attori. Sarà altrove indicato la precipitanza di questa osservazione. El sistema Francese abortì nel suo nascere.

12. Dal complesso degli articoli 307 309 e 313 legge 12 dicembre 1816 e degli art. 4, 16 e 17 legge 21 marzo 1817 si à, che per le sole cause civili a farsi nei soli Tribunali Civili, le Amministrazioni collitiganti, e quelle che debbono essere tradotte in giudizio dai privati, sono prima soggette allo sperimento necessario di conciliazione.

Sotto nome di Amministrazioni pubbliche van compresi la real Casa, i Siti reali, i Stabilimenti d'ogni sorta, e simili — Le Amministrazioni Diocesane sono escluse.

13. Le leggi organiche dell'ordine giudiziario 29 maggio 1817 e 7 giugno 1819 mettono in facoltà dei privati che contender possono tra loro, di fare lo sperimento conciliativo innanzi al Magistrato locale, detto appositamente Conciliatore, senza che questo magistrato abbia facoltà di obbligare chicchesiasi a farne il tentativo. Locchè vien ripetuto dagli art. 20 e 31 proc. civile.

14. Fu emesso all'uopo il Regolamento dei 22 aprile 1818: — il quale fu tenuto presente nella compilazione delle leggi di procedura civile, e nella citata legge organica per la Sicilia, del giugno 1819 — E varie Ministeriali furonvi, che comunque anteriori alle leggi del civile procedimento, pure sono, col Regolamento di disciplina giudiziaria dei rispettivi regni di Napoli e Sicilia di spiega ai casi omessi.

15. È marcabile la Ministeriale della giustizia dei 16 gennaio 1819, la quale dice che lo sperimento conciliativo si debba fare dai soli Conciliatori Comunali; e che i Giudici Regi ne siano incompetenti. Nè fora inutile qui memorare il Decreto 10 aprile 1809 che abolì tutte le anticamente dette Economie e Soprintendenze, concedendosi un ultimo sperimento di conciliazione tra i debitori ed i loro creditori, fra lo spazio di tre mesi: — dichiarando incompatibili i Magistrati maggiori a fare da Conciliatori.

16. Non pertanto spesso avviene che il Re, ed i Mini-

stri di Giustizia, e di Polizia Generale, assegnano Conciliatori. Lo fanno anco i Regi Procuratori, specialmente quando trattasi di proporre l'accredenzamento delle spese per quei che non àn mezzi per litigare giustamente. Si richiedono all'uopo dei verbali.

17. E pria d'inoltrarsi il giudizio di separazione tra i coniugi, si è adottato il sistema della procedura francese, stabilendo gli art. 953 e seg. delle leggi di proc. civile, che essi siano tenuti a comparire personalmente innanzi al Presidente del Tribunale Civile, per tentare di conciliarsi, senza di che la donna non può stare in giudizio, e la causa non può trattarsi.

18. El Decreto 12 ottobre 1827 dispone il necessario sperimento conciliativo tra i difensori ed i loro clienti, pel compenso delle fatiche fatte nelle cause di questi ultimi.

19. Finalmente il Rescritto 19 ottobre 1844 disponendo osservarsi le instruzioni emesse dalla Commissione per le spese di giustizia, dà così ordine, che nei piccoli reati si procuri una conciliazione tra le parti, pria che si devenga a giudizio.

TITOLO III.

DELLO SPERIMENTO CONCILIATIVO INNANZI AI CONCILIATORI COMUNALI

CAPITOLO PRIMO.

Dei conciliatori comunali, loro doveri, e scopo.

20. Questi Conciliatori sono insinuati a procurare, non ostante che non siano richiesti, di spegnere le nimicizie, e le animosità, tra gli abitanti del comune, comunque siansi inoltrati in giudizi.

21. È loro obbligo di procurare il rappaciamento dei coniugi che siansi col fatto separati d'abitazione: — e delle inoltrate liti tra gli ascendenti e discendenti: — art. 21 proc. civile.

22. E quando trattasi di litigio incoato o da incoarsi, pel quale una parte voglia fare lo sperimento conciliativo, onde fruirne gli effetti quali siansi, son tenuti i Conciliatori a prestarvisi: — art. 19, 20 ivi.

23. Tal richiesta di conciliarsi non importa l'arbitramento forzoso, come alcuni scrittori desumono dall'articolo 12 legge Organica del 1817 perchè gli articoli 31, 36, 37 e 38 proc. civile additano chiaramente che se la parte non vuol devenire all'accordo, se ne redige semplice notata di rifiuto.

24. Ma se le parti prescelgono per Arbitro il Conciliatore, costui arbitrerà, nè può negarsi a tanto, sotto il pretesto di essere semplicemente chiamato a comporre: — arg. dagli art. 6 e 20 proc. civile.

25. Nè cape il divisamento di certuni, cioè che il Conciliatore non possa di officio chiamar le parti, dimoranti nel comune, a sperimentarsi in trattative, per le liti insorte o temute; facoltà che vuolsi ristretta soltanto per dileguar gli odî, per ricongiungere i malamente separati coniugi, e pei giudizi incominciati tra ascendenti e discendenti, solamente; avvegnacchè gli anzidetti articoli sono intesi a ricordare a tali funzionari la paterna loro missione, assegnatale dal Sovrano; specialmente al dovere indispensabile di assentire alle inchieste delle parti, e di supire le discordie domestiche, nè mica a farne vieto ai zelosi. Le liti naturalmente eccitano sdegno, e spesso sono il fomite di odî ereditari per lunga serie di anni.

26. E comecchè questo sperimento sta alla semplice volontà delle parti, così non si può dai Conciliatori far costringere il contumace a presentarsi innanzi a loro: — ma soltanto può farsene notamento di rifiuto, nel registro

corrispondente—Min. 3 marzo 1819—artic. 31 e 36 proc. civile.

27. Non bisogna, però, che i Conciliatori abusino del loro incarico, defraudando i necessarî dazi del bollo e del registro — e scapitando lo interesse Notarile — Per la qual cosa, a lagnanza degli Impiegati Finanzieri, sonosi emesse varie Ministeriali: fra le quali sono marcabili le diramate ai 6 agosto 1834 e 19 gennaio 1839.

28. Nè possono tramutare l'adita divisa di Conciliatore in quella di Giudice, quandanco in quest'ultima qualità fossero competenti nella specie controvertita — Cassazione di Parigi 21 messid. anno 5 in *Dalloz*, v. Concil. p. 148.

CAPITOLO II.

Delle persone che non possono devenire a tale sperimento.

29. Possono sperimentare la conciliazione, innanzi al detto Magistrato Comunale, tutti coloro che ànno la libera disposizione di quei diritti che formano oggetto della stessa — E viceversa, per chi à bisogno dell'altrui assistenza, per obbligarsi, può trattare soltanto quella che a suo vantaggio ritorna: — arg. dagli art. 295, 1077, 1078, 1079 e 1917 leg. civ. — 22 e 28 proc. civ.

30. Così, la donna maritata può conciliarsi negl'interessi relativi all'amministrazione dei beni parafernali — o negli affari di mercatura, da lei legalmente esercitata; — o sopra effetti mobiliari, se viva legalmente separata di corpo o di beni dal marito. — Ma in tutt'altro stato o materia à bisogno del consenso o intervento del consorte, o dell'autorizzazione del giudice competente, per obbligarsi: — arg. dagli art. 204, 209, 1389, 1413 leg. civ. e 23 pr. civile.

31. Ma la donna maritata, che sia stata provvisoria-

mente autorizzata a stare in giudizio, e non ancora divisa legalmente di persona o di beni dal marito, non à i vantaggi di colei che tale divisione si abbia ottenuta; in modo che gli avversari potessero obbligarla in quelle cose che formano amministrazione dei beni dotali o stabili parafernali — essa à bisogno dell'assentimento del consorte — L'autorizzazione summentovata contempla la sola causa contro al coniuge, non mica quella per transigersi coi conciliamenti: — arg. dagli art. 206 e 207 leggi civ: e 956 proc. civ.

32. *Dalloz*, V. *Transaction* p. 280 vorrebbe che la donna, legalmente separata di beni, sempre che di certa importanza di beni mobili si trattasse, avesse bisogno della debita autorizzazione per transigersi; perchè cotali beni mobiliari possono formare la somma della di lei proprietà.

Questa sua massima ne pare non contemplata in legge — anzi pericolosa, e di fomite ad infiniti litigi — Avvegnacchè la importanza dei beni mobiliari è relativa e variabile, a seconda della condizione finanziera dalle parti, e delle loro condizioni personali ancora.

33. La donna, vivente sotto il regime dotale, può transigere, e quindi conciliarsi, su quelle rendite che nei capitoli matrimoniali si à riservato per di lei particolar conto ed appannaggio. Dalloz ivi.

34. L'autorizzazione, in forma generica, data dal marito alla consorte, nei sensi dell'art. 212 leggi civili, vale pei soli atti di amministrazione, ossia esigere, pagare, e simili; ma non già che possa transigere sovra questi atti ancora — Dalloz, ivi.

35. La transazione tra coniugi, separati legalmente, à luogo nei soli casi contemplati nell'artic. 1440 leggi civili, relativamente alle vendite — Dalloz, ivi.

36. Così, pure il cittadino, provisto di Consulente giudiziario, à di bisogno del di costui intervento o assenti-

mento per devenire ad obbligarsi in conciliazione: — art. 422 e 436 leggi civili, ad art. 24 proc. civile.

37. Così il minore mancipato può obbligarsi, con tal veste, in affari di mercatura da lui esercitata legalmente, ed in affari di sua propria amministrazione. Ma in quelli ove à bisogno del Curatore che l'assista, o del Consiglio familiare che l'autorizza, vanamente si obbligherebbe senza tali formalità: —art. 404, 405, 406, 407, 410, 1262 leggi civili, 29 proc. civile, 6 e 7 leggi di ecc. comm.— Delvincourt, tom. 1 pag. 500.

38. Così il figlio maggiore, non mancipato mai, che non sia giunto agli anni venticinque compiti, non può obbligarsi senza l'assenso paterno nelle cose indicate dall'art. 295 leggi civili.

39. Così l'erede presuntivo dell'assente può conciliarsi in ciocchè forma godimento legale delle rendite; ma nei diritti immobiliari non acquistati da lui definitivamente, non può obbligarsi: —art. 131, 133, 134, 135, 138 leggi civili, ed art. 25 proc. civ. — malamente da alcuni scrittori interpetrato nelle nude parole tratte dalla procedura forzosa del Codice francese, e senza confrontarlo coi testè citati articoli e con lo spirito che regola la nostra conciliazione.

40. L'erede apparente, e l'immesso in possesso definitivo dei beni di un assente, validamente transigono. Dalloz, V. *Transaction*, pag. 232.

41. Così il minore, l'interdetto civilmente, e l'interdetto per pena, non potendo disporre dei propri diritti, non possono conciliarsi, che nei soli affari i quali immegliano la sorte loro: — art. 1077 1078 e 1079 pocanzi indicati, art. 31, 33, 34 e 35 leggi civili, art. 15 e 17 leggi penali — Locchè non è da confondersi con l'istanza giudiziaria.

CAPITOLO III.

Delle persone che possono conciliare l'interesse altrui.

42. I rappresentanti delle parti, e tra questi li obbligati a documentare l'autorizzazione, debbono avere gli atti speciali ed autentici ; i quali debbonsi alligare nei registri: —art. 1860, 1861, 1870, leggi civili: —ed art. 8, 10 e 26 proc. civile.

43. E quì pongasi mente, che la facoltà di transigere contiene implicitamente quella di conciliare ; ma non già quella di compromettere, art. 1861 leggi civili. Giacchè la conciliazione è una transazione ; ma questa non può essere surrogata dal compromesso, il quale mette la volontà altrui in luogo della propria.

44. Il marito rappresenta essenzialmente la moglie, nei beni della comunione, o in quelli dotali, fin quando non vi sia separazione legale. Ma nei beni parafernali à bisogno della di costei procura speciale per transigere, non bastando quella di amministrare ; e ciò tanto per gl'immobili, che pei mobili ; perciocchè pei mobili, e per le azioni possessorie, rappresenta tacitamente la moglie, fin quando questa non resista con atto contrario, ma per i soli atti di amministrazione, non già per la transazione in parola. Distinzioni che non sembrano fatte con esattezza da Carrè, quist. 221 e Dalloz v. *conciliation*, pag. 136: — e che possono desumersi dal senso degli artic. 1362, 1389, 1390, 1391, 1396, 1397, 1399, 1400, 1407 e 1861 leggi civili.

45. Il tutore è persona legittima a compromettere gl' interessi del pupillo nella sola parte delle rendite da esso lui amministrate : — avvegnacchè di queste è tenuto a renderne soltanto conto, e per esse contratta valevolmente con chicchesiasi — Per tuttaltro, potendo transi-

gere con l'autorizzazione del consiglio di famiglia, e debita omologazione, devesi stare a quanto la legge dispone per tener valida tale conciliazione: — art. 373, 380, 384, 387, 390, 392 leggi civili, ed art. 28 proc. civile.

46. Il padre può transigere in nome dei figli minori, con la forma stessa con cui possono farlo i tutori pei loro pupilli, cioè a norma dell'art. 390 leggi civili, dovendosi così applicare l'art. 292 delle stesse. Dice Agresti, vol. 5 pag. 295 — Dal che siegue di poter devenire a conciliazione con le forme stesse additate pei tutori.

47. L'erede legittimo, il quale non si fa conoscere se non dopo che l'erede apparente abbia transatto, deve rispettare il fatto di costui verso di quegli che vi contrattô in buona fede. Valendo ciò, quandanco fosse stato assente per causa pubblica, o fosse stato minore: — e quandanco l'erede apparente si trovasse insolvibile. Avvegnacchè, la sua negligenza, e fosse anco il suo infortunio, non possono arrecar danno a chi contrattovvi in buona fede, e che non poteva conoscere le pretensioni dell'erede legittimo. Il tutto però se la transazione non risulta a donazione, nel qual caso si risolve la stessa; e ciò a motivo che nulla perde l'acquirente, vero donatario, col retrocedere la cosa donata a chi spetta per proprio diritto, non per revoca. Chabot, sull'art. 756 Cod. franc. §. 12 13 e 16: — che cita Arresti della Cassazione di Parigi 11 frimale an. 9 : e 20 maggio 1806 : — e dice che tale fu la Romana giurisprudenza, e dell'antica Francia.

48. I rappresentanti dei Comuni, dei Stabilimenti pubblici, e di altro Corpo morale riconosciuto dal Governo, sono persone legittime, ad immegliare soltanto, le loro amministrazioni; e quindi ad obbligare altri, in conciliamento, a pro delle stesse : — ma non possono, e converso, obbligar queste a quelli, fin quando le trattative non vengono dal Sovrano autorizzate. In questo modo va inteso l'artic. 28 proc. civile, sempre che si combacia con

l'art. 1917 leggi civili; — di che se ne può trarre argomento dalle ministeriali 18 febb. e 12 aprile 1837 che parlano di bollo e di registro per conciliazioni di tal fatta.

CAPITOLO IV.

Delle materie che non possono formare oggetto da conciliare.

49. Sendo la conciliazione, generalmeute un contratto, e particolarmente una transazione, con la presenza di un funzionario pubblico prescelto dalla fiducia Sovrana, conseguita che se non si può contrattare sovra cosa illecita all'occhio della legge, o dei buoni costumi, o sovra cosa fuori commercio, maggiormente il conciliatore non darà ascolto a tali trattative: — art. 7, 10, 82, 1085, 1087 e 1125 leggi civili.

50. Anzi ad allontanare qualunque idea che offender potrebbe la pace pubblica, e la morale, si è disposto di non potersi trattar conciliazione sovra materie che l' ordine pubblico interessano: — fra quali sono noverate quelle relative alla presa a parte contro i Giudici, alla loro ricusa, alla disapprovazione dei Patrocinatori, allo stato delle persone, al conferimento delle tutele, alla effettuazione della separazione tra coniugi, e generalmente a quelle materie che per la risoluzione delle contese debbe intervenirvi il Ministero pubblico: — art. 21, 30, 177 e 1080 proc. civile.

51. Dal che conseguita, che non può trattarsi conciliazione sovra eredità di persona vivente, quandanco questa vi presta la sua adesione: — art. 1084 leggi civili.

52. Nè tra il tutore ed il minore divenuto maggiore, sopra i conti della tutela, se non sarà stata preceduta da un circostanziato rendimento di conto, e dalla consegna dei documenti giustificativi, comprovato da ricevo legal-

mente datato dieci giorni prima della conciliazione : — arg. dagli art. 395 e 1917 leggi civili, ed art. 22 e 28 proc. civile.

53. Nè possono contrattare, col mezzo del Conciliatore, le persone incapaci tra loro: — art. 1078 leggi civili: — ed arg. dall'art. 13 legge sul Notariato.

54. Nè si può pattuire l'obbligo, anco mediante l'arresto personale da eseguirsi contro gli ascendenti, i discendenti, i fratelli in secondo grado, i zii e nipoti in terzo grado, ed affini di tali parenti: — art. 1932 leggi civili, e detta legge notarile.

55. Nè si può trattare innovazione ai capitoli matrimoniali dopo il celebrato matrimonio: — art. 1349 leggi civili, e detta legge notarile.

56. Nè si può devenire a trattative elusive dei divieti prescritti negli articoli 1342 e 1344 leggi civili, sulla potestà maritale, o patria, o del coniuge superstite, o successioni, o modo da regolare gl'interessi coniugali. — Nel modo stesso che è proibito ai Notai in facende siffatte — Agresti. 5, 350.

57. Nè può esservi conciliazione sopra vendita fatta dei generi in erba e non ancora raccolti, con determinazione anticipata di prezzo, anzicchè riportarsi a quel prezzo che corre al tempo del ricolto: — art. 1446 leggi civili.

58. Nè può cadervi conciliazione sopra prescrizione non ancora acquistata: — art. 2126 leggi civili.

E per quella che potrebbe eccepirsi sulle domande delle Chiese fin quando il Sovrano non risolva l'occorrente: — arg. dal Rescritto 2 gennaio 1839 sospensivo della pronunzia di prescrizione siffatta.

59. Non può dirsi nulla la conciliazione avvenuta sopra atti affetti di dolo, frode, o usura — *Cassazione di Francia 29 maggio 1828* in Dalloz, v. *Transaction*. pag. 232.

60. Non può esservi conciliazione sopra l'azione penale sorgente da reato qualsiasi, comunque non sia esclusiva-

mente perseguibile di officio dal Ministero pubblico: — ma la stessa può però cadere sovra l'interesse dell'azion civile, senza che l'imputabilità possa esser desunta da tale trattativa civile: — art. 1918: ed arg. dagli art. 22 e 1080 proc. civile.

61. Nè può esservi conciliazione sopra robe sacre, o pubbliche, o criminose o diritti sociali, e simili: — non essendo unquemai commerciabili: art. 1082 leg. civ.

CAPITOLO V.

Quali conciliazioni ànno bisogno di omologazione per esser valide, e da quali autorità o persone.

62. Richiedesi la omologazione del Tribunale civile o del Giudice regio, secondo i limiti della rispettiva competenza, per render valide le conciliazioni che avvenir possono per donazioni o legati a titolo di alimenti: — perciocchè si dubita esser facile che nelle stesse il bisognoso sia stato costretto di cedere i suoi diritti alla soperchieria della controparte: — art. 27 e 1080 proc. civile.

63. E per quelle che riflettono la proprietà dei beni dotali, i quali non possono alterarsi che nel modo, e nei casi additati negli articoli 1367 leggi civili. Agresti, vol. 1° pag. 238.

64. Ma le transazioni sulle convenzioni matrimoniali sono valide nell' interesse dei transigenti: — art. 1349 1350 leggi civili. Decisione della Gran Corte civile di Napoli, 27 gennaio 1834 tra Campo luongo e Campoluongo. Agresti, vol. 6 pag. 153.

65. Anco la omologazione del Tribunale richiedesi, per quelle conciliazioni che tendono a supire il giudizio di falso incidente civile, onde non si occulti il reato di falso, laddove possa perseguirsi; — artic, 27 e 344 proc. civile, e 448 proc. penale.

66. La omologazione per una conciliazione fatta dal tutore sovra i beni del minore o interdetto, inalienabili da lui, si deve richiedere al Tribunale civile, e previa l'autorizzazione del Consiglio di famiglia, e dell'avviso di tre Giureconsulti destinati dal Procuratore regio ove si esercita la tutela:—artic. 390 e 1917 leggi civili, e 28 pr. civ.

Locchè va inteso puranco pel padre, amministratore dei beni del figlio minore. *Agresti*, 5, 295.

67. I Giureconsulti debbano essere laureati, ed indicare nel parere il numero e la data della laurea — Essi possono essere scelti fra i Magistrati, non giudici della causa — arg. dai dec. 27 dec. 1815—8 dec. 1833—2 nov. 1835—27 dec. 1841—1 ag. 1843—e dagli art. 147 181 e 470 proc. civ.

68. L'erede beneficiato, che vuol cautelarsi, à bisogno dell'omologazione del Presidente del Tribunale, nei conciliamenti sopra mobili; e di quella del Tribunale intero, se rifletta gl' immobili — art. 723 724 725 leg. civ. — 1062 a 1065 pr. civ.

Nondimeno Carrè, sull'art. 49 p. fran. non crede bisognevole l'omolagazione pei mobili, e cita Toullier, 4, 356 — In ciò veg. Agresti, 5, 310 — ed 8 70.

Anzi la Gran Corte civile di Napoli 23 marzo 1833 in causa dei creditori del Duca di Monteleone, decise che le progettazioni dell'erede beneficiato doveano esser vagliate da appositi deputati a nominarsi dai creditori — e non ostante che il Procurator generale Agresti concluse in contrario — Questo magistrato giustamente fa marcare che vi abbisogna il parere dei tre giureconsulti, per lo quale possa regolarsi sulla giustizia della omologazione ad impartirsi — Agresti, 5, 240.

69. Il Curatore della Eredità giacente non obbliga volevolmente la stessa, che serbando le formalità, pocanzi espresse per l'erede beneficiato: — art. 733 leg. civ. 28 e 1078 proc. civ. — Moccia, p. 123.

70. I beni dei presunti assenti, sono soltanto soggetti ad amministrazione durante i trenta anni, o fino alla dichiarazione definitiva dell'assenza: — e conseguentemente gli aggiustamenti si omologano come quelli di Curatele ed Eredità giacenti — Locchè non à che fare con le conciliazioni sulle rendite, di che si è fatto parola nei num. 39 e 40. Gli art. 25 e 28 proc. civ. difettano di compilazione sempre che si vogliano prendere alla lettera; locchè avvenne per non essersi riflettuto di non trattarsi dello antico sperimento necessario tra i privati.

Locchè vale ancora per le altre specie di curatele.

71. L'atto di conciliazione pel rappaciamento dei coniugi, è valido, senza altra formalità, e produce gli effetti additati negli art. 223 224 e 225 leg. civ. — Ma quello tende a separazione dev'essere omolagato dal Tribunale, dopo un'altro sperimento conciliativo trattato innanzi al Presidente dello stesso: — art. 222 leg. civ. 21 e 956 proc. civ.

72. Come i progetti di convenzioni o transazioni d'interessi patrimoniali dello Stato, del Demanio, dei comuni, stabilimenti pubblici, corporazioni religiose, e simili, ànno bisogno dell'autorizzazione Sovrana, per aver vigore, così l'è per le conciliazioni; sia che facciansi innanzi al funzionario locale, sia che succedono appo i Consigli d'Intendenza. — È questo il senso a darsi all'art. 28 proc. civ. confrontato con l'art. 1917 leg. civ. ed art. 298 307 e 313 leg. 12 dic. 1816.

Valendo sempre la regola, che la mancanza di autorizzazione si può eccepire da queste Amministrazioni, ed unquemai dai privati che ànno aggiustato: — potendo le prime immegliare il loro stato.

73. Il verbale di conciliazione, d'interesse comunale, deve passare alla cribrazione del corpo Decurionale, indi a quella del Consiglio d'Intendenza — e fatto le analoghe rassegne al Ministro dell'Interno, inteso la Consulta di

Stato, se ne fa la proposta al Sovrano, per ottenere l'omologamento: — art. 298 leg. 12 dec. 1816.

74. Quello che potrebbe succedere nell' interesse dei beni ecclesiastici, deve avere l'assenso del Patrono, qualora sia sottoposto a padronato, passare alla disamina del Corpo ecclesiastico da cui dipende, — il Vescovo deve dare il suo avviso. — El Tribunale civile, ove sono siti i beni, deve indicarne la espedienza. El Sovrano, previo l'avviso della Consulta di Stato, ne dà l'autorizzazione— Decreto 1. decem. 1833.

75. Il Tribunale, in ciò, non à bisogno del parere dei tre giureconsulti, nel modo che si richiede pei minori — Rescritto comunicato con Ministeriale del 27 giugno 1838.

CAPITOLO VI.

Qual Conciliatore si deve, o si può adire

76. La persona con cui si vuol tentare lo sperimento conciliativo deve citarsi innanzi al conciliatore del comune ove si trova abitualmente, o di residenza. Non avendo questa materia altra teorica, nè potendosi applicare ad essa l'altra sulla competenza giudiziale: — avvegnacchè tale sperimento, sendo personale, non avrebbe il suo scopo se al domicilio legale o a quello della situazione della cosa volesse attenersi. È questo il vero senso a darsi all'art. 32 proc. civile—Liberatore pag. 31 proc. civ. è di simile avviso — Moccia pag. 133 opina prescegliersi quello della residenza, senza ammettere la facoltà all'attore, di che si è fatta parola.

77. Laddove siasi eletto domicilio in un comune diverso dalla dimora, benissimo si può citare innanzi al Conciliatore di tal luogo elettivo. Non perchè lo sperimento conciliativo ridetto sia un mezzo introduttivo del giudizio, ma perchè devesi supporre che la parte chiamata vi si

possa rinvenire, del pari che negli atti giuridici. E l'anzidetto art. 32 proc. civ. con le sue idee generiche, par che coincide a questo pensamento.

78. L'art. 35 del regolamento provvisorio del 22 aprile 1818 permetteva citarsi una persona presso il conciliatore dell'altra parte citata, purchè la distanza del domicilio o della residenza non avesse oltrepassato le tre miglia. Le leggi di procedura non ànno ripetito tale articolo: — ma pei giudizi sta scolpito nell'art.52 delle stesse, che non si possa giudicare contro quel convenuto che non v'abbia domicilio o residenza, comunque correo del debito; e sol per lo garante si fa permesso citarlo innanzi al giudice della introdotta istanza — Or è a dedursi che se per giudizi non si vogliono molestare le parti ad escire dal loro paese, a maggior ragione ciò debba osservarsi per le conciliazioni — Val dire che comunque siano più gl'interessati,sempre ai rispettivi conciliatori fa bisogno chiamarli, e quandanco l'uno sia garante dell'altro.

Moccia, pag. 134, vorrebbe che si adisse il conciliatore il più vicino a tutte le parti, e trattarsi unica Conciliazione.

79. Che se la persona chiamata innanzi ad un conciliatore non suo, non eccepisca la di costui incompetenza, l'atto diventa valido, ossia la conciliazione che ne potrà succedere, non sarà mai oppugnabile per tal motivo, e la prescrizione resta interrotta nei modi indicati nell'art. 40 proc. civile, come gl'interessi decorreranno nel modo ivi menzionato: — arg. dagli articoli 33 e 267 proc. civile.

80. Le parti possono spontaneamente comparire innanzi al conciliatore proprio, o non proprio. Trattasi di una transazione che si vuol procurare col mezzo di un funzionario prescelto a tale mira.

E sol perchè la transazione ridetta può essere di qualche conseguenza, si richiede che il conciliatore si assi-

curi della identicità delle persone, sia col firmare, sia con esprimere il consenso in un atto autentico. Ciò è indispensabile, anco per fare isfuggire ogni idea di sorpresa che far potrebbe qualche conciliatore indegno di tal carattere: — art. 33 proc. civile.

81. Dal perchè le parti che adiscono un conciliatore incompetente debbono scrivere il loro assentimento, o presentare l' atto autentico che tal consenso n' addita, non ne consegue che il citato, il quale si zittisca su tale eccezione, debba ancora firmare l'atto, o presentare il suo consenso autentico — Perchè l' anzidetto artic. 33 non è per questo caso, il quale è regolato con l'avviso fatto a tempo alla parte, avviso che non può mai far supporre di essere stata ideata la comparsa.

82. È facile il desumere che se dei comparenti volontari innanzi al conciliatore incompetente, qualcuno solo non sappia scrivere, per questo solamente il conciliatore si farà assicurare della scelta, con atto notarile.

CAPITOLO VII.

Qual procedimento debbesi osservare innanzi ai Conciliatori Comunali.

83. Il conciliatore che agisce di officio, spedisce cedola corrispondente; val dire dà l'ordinanza di chiamata, al serviente comunale.

84. Quando lo sperimento conciliativo si premura da un privato, questi può richiedere la cedola al conciliatore, o può fare, direttamente, spiccare l' atto di avviso, pel mezzo del serviente ridetto: — l'art. 12 proc. civile niuna restrizione vi mette, e l' art. 34 della stessa, autorizza queste forme.

85. Nella *Cedola*, o *Avviso*, si deve indicare l' oggetto ed il giorno della comparsa; senza che siavi bisogno di

motivare documenti, o ragionare in qualche modo: — art. 12 proc. civile.

La mancanza, però, di tali circostanze, è una nullità sostanziale, che non dà efficacia all'atto.

86. L'intervallo dalla pervenienza dell'avviso a quello della comparsa esser deve di due giorni liberi; val dire, che non si conta il giorno della notifica, e quello della comparsa ridetta: — art. 35 e 1109 proc. civile.

87. Nei casi urgenti il conciliatore può abbreviare tal termine, indicando l'ora ed il giorno della comparsa: — art. 18 e 108 proc. civile.

88. Una copia della cedola o dell'avviso si rilascia alla persona o al domicilio di chi si notifica, firmata dal serviente comunale che la rilascia; e non sapendo questi scrivere, si firmerà dal Cancelliere Comunale, che attesta il cognome del serviente incaricato a tanto: — art. 13 proc. civile.

89. Se le persone familiari non vogliono riceversi la copia, basta lasciarla a vista loro nel detto domicilio. Qualora, poi, il domicilio è chiuso, e non vi sieno vicini che vogliono la copia riceversi, firmando l'originale, allora si rilascia la copia al Sindaco o Eletto, i quali son tenuti di vistare l'originale, e di consegnare le copie agl'interessati che le richieggono, senza spesa alcuna: — art. 18, 106 e 162 proc. civile.

E se il Sindaco o l'Eletto si rifiutano, allora lo fa il Giudice Regio del circondario, o il Procuratore Regio; e questo, di officio, provoca la pena dell'ammenda, contro il funzionario trasgressore: — a norma degli art. 164 e e 1115 proc. civile.

90. È facile il desumere, che nella copia, che si rilascia non è necessario l'attestare tuttocciò che è prescritto per le citazioni giudiziali: — sì perchè la legge soffre che il serviente non sappia scrivere, come perchè può questo funzionario non essere da tanto capace. E tranne i lievi

vantaggi di che ne sarà fatto parola, non vi può essere altro scapito da non far pervenire l'avviso. Ma nell'originale sarà tenuto il Cancelliere di supplirvi in nome del serviente: — art. 13 proc. civile.

91. La comparsa può stabilirsi nella fissata udienza ordinaria, che si tiene nella casa comunale: — abbisognandovi la cedola del conciliatore per chiamare la controparte di sera, o di festa, o nella casa del conciliatore istesso, poichè in ciò si deve conoscere la urgenza, o il bisogno della controparte o del conciliatore stesso: — articoli 1, 18 e 110 proc. civile.

92. Ma la conciliazione non si può trattare prima delle ore sei antimeridiane, e dopo le ore sei pomeridiane, dal primo ottobre a tutto marzo; e prima delle quattro antimeridiane o dopo le nove pomeridiane, dal primo aprile a tutto settembre:—arg. dall'art. 1114 proc. civile.

93. Nè il serviente può notificare l'avviso in tempo vietato dall'anzidetto articolo 1114: sebbene può spiccarlo in giorno di festa. Ministeriale del 3 nov. 1819.

94. L'atto di avviso, nullo, per difetto del serviente, va a scapito di chi l'à incaricato, salvo il rimborso, che dovrà fare tal funzionario, della spesa cagionata, dei danni-interessi, e delle misure disciplinari a cui può andare soggetto: — arg. degli art. 165 e 1107 proc. civ.

95. Il serviente non può prestare il proprio ufizio nè a prò, nè contro i propri congiunti o affini in linea retta, non che fratelli, sorelle, ed affini in secondo grado; sendo permesso agire contro gli altri, a differenza di quanto ne sta per la procedura dei tribunali; richiedendolo la fede pubblica, e la morale, che anco in materia di conciliazione potrebbero esser lesi: — art. 18, 106 e 160 proc. civile.

96. El cancelliere comunale, chiamato quì ad atti interessanti, e nel nome del serviente, soffre lo stesso divieto, per esservi la stessa ragion di legge.

97. Mancando qualcuno degl'interessati si spedisce nuovo avviso, o altra cedola: — e con lo stesso intervallo di due giorni liberi dall'avviso alla comparsa: — art. 35 proc. civile.

98. In caso di persistenza a non comparire, non ostante la seconda chiamata, non si adopera ulteriore tentativo: nè si può dal conciliatore forzar la comparsa, trattandosi di un volontario sperimento, come altra volta si è detto, ma se ne distende nota nel registro, per gli effetti che ne possono risultare: — art. 7, 31, 35 e 36 proc. civile.

99. Comparendo le parti possono udirsi in segreta udienza: — art. 2 proc. civile.

100. Esse debbono starsi a capo scoverto, e con rispetto ondunque si trovano innanzi al conciliatore: — arg. dall'art. 183 proc. civile.

101. Laddove una delle parti trascenda in irriverenze o insulti contro l'altra; o contro il conciliatore, questo può mandarla arrestata innanzi al Giudice di circondario, o del Supplente giudiziario del comune. E può farla arrestare anco fuori udienza, se siasi messa in fuga. Lo richiede la dignità della carica, quandanco stiasi in segreto uditorio — art. 10 e 9 dei rispettivi regolamenti disciplinari di Napoli e di Sicilia.

102. Il Conciliatore, nel mandare arrestato l'individuo irrispettoso, o colpevole di reità, deve redigerne verbale, firmato da due testimoni, da lui, e dal Cancelliere: — artic. 4, proc. civ. ed art. 548 proc. pen.

103. Il Regio Giudice, o Supplente comunale, applicheranno l'ammenda di polizia, o la detenzione fino a tre giorni, se trattasi di semplici irriverenze; ed applicheranno, per virtù propria, o delegata, le pene correzionali pei reati correzionali, che abbiano potuto succedere, e massimamente per quelli di che fan parola gli art. 174, 175 e 176 leggi penali: — art. 4, 18, 112, 113 e 114 proc. civile.

104. Se persona estranea si fosse quella che arrecasse il disturbo o la irriverenza, il conciliatore può farla espellere dal suo cospetto; e trascendendo nelle mancanze siffatte, può adottare le misure pocanzi dette per le parti principali: detti articoli.

105. Non riuscendo la conciliazione, se ne fa parola nel registro, senza che sia d'uopo additarne i particoiari. E vale lo stesso se una delle parti ricusa di firmare, tenendosi così per distolta la stessa. Vi si fa menzione soltanto di quanto sopra si è detto nel caso di non comparsa: — art. 36 e 38 proc. civile.

106. Nel caso che le parti si mostrano disposte alle trattative, eviterà il Conciliatore di mediarsi in quelle ove si vuole adoperare il suo ministero sol per defraudare i diritti di registro, di bollo, e dell'interesse Notarile, come si è altra volta cennato.

Sarà in seguito dettagliato sulla invalidità dell' atto fatto in frode di tal principio regolatore dell'attribuzione conciliativa.

107. Baderà poscia se le persone possono entrare in accordo, nel modo testè indicato, sia in quanto alle qualità personali, sia nella materia a trattarsi. E fra l'altro curerà alle seguenti circostanze.

108. Quando si tratta di fare obbligare una persona capace a pro del minore, o interdetto, o donna maritata, o corpo morale, vi deviene all' atto: perchè la incapacità di contrattare è sol relativa a non obbligarsi, non già ad immegliarsi, secondo che ne additano gli art. 1078, 1079 e 1917 leggi civili.

E gli artic. 27 e 28 proc. civile, in questo modo debbonsi adottare, non facendo peso le parole, che tuttaltro senso vorrebbero addimostrare; tantoppiù che tali articoli sono tratti dal codice abolito, il quale intendeva dire di non potersi fare lo sperimento forzoso con chi non poteva transigere prontamente.

109. In quanto alla donna che si presenta a conciliamento, evvi a badare, in prima, se sia o pur no maritata. Nel caso affermativo, se l'assista il marito, o tenga il di costui consenso speciale ed autentico; o se dal giudice venga autorizzata, oppure trattasi di beni di sua libera disposizione, sia perchè separata di beni, sia perchè separata di persona, sia perchè sono mobili parafernali, sia, infine, perchè è pubblica mercantessa: il tutto con le norme altrove cennate.

110. La prova che i beni, cui si voglia obbligare la donna maritata, siano parafernali, può sorgere dai capitoli matrimoniali, che non vincolano i beni di che è trattativa: ed in difetto di contratto nuziale, è mestieri di un attestato della Camera Notarile che non vi sono vincoli matrimoniali e simili.

111. La prova che la donna maritata sia legalmente separata di beni o di persona dal marito, onde potersi obbligare per la parte mobiliare, ai sensi del citato articolo 23 proc. civile, fa mestieri averla con la copia autentica del giudicato, che tanto permette, seguita da atto autentico che attesti la reale esecuzione del giudicato, o da istanze fatte fra quindici giorni dalla prolazione della sentenza, e continuate senza interruzione: non che di attestato di non esservi stato ristabilimento di comunione: — art. 1408, 1409, 1413 e 1415 leggi civili.

112. La donna maritata si reputa mercantessa pubblica quando negozia separatamente dal marito, e col di costui consenso tacito o presunto. Nel qual caso si obbliga in affari commerciali, ed obbliga anco il marito in caso di comunione di beni: — art. 209 leggi civili, ed art. 8 e 9 leggi di eccez: com.

113. Per provare che il minore sia commerciante, vi abbisogna l'assentimento autentico del padre; ed in caso d' impossibilità del padre, quello della madre; o del consiglio di famiglia omologato dal Tribunale Civile, in caso

di morte, interdizione, o assenza dei genitori: quale consenso in atto, registrato, deve constare di essere stato affisso, per due mesi, nella udienza del Tribunale di commercio del luogo ove il minore tiene il suo stabilimento di commercio. Nel quale caso, può il minore, per cagione dell'autorizzato commercio, obbligare, ipotecare, ed anche vendere i propri stabili, senza alcuna formalità prescritta dalle leggi civili: — artic. 6 e 7 leggi di eccez. comm.

114. Per chi tiene il consulente o Curatore è d'uopo la di costoro assistenza alla conciliazione, o ratifica, ed in quelle cose che non possono obbligarsi senza tale mezzo. Un atto autentico che supplisca a questo intervento, è pur valevole: — e fra questi si calcola l'atto fatto in Cancelleria: — art. 405, 422 e 436 leggi civili: — ed art. 24 e 29 proc. civile.

115. Quando la conciliazione si vuol far cadere sopra beni degli assenti, cioè di coloro che siano scomparsi senza che se abbiano più notizie, o di coloro che siano giudicati in contumacia per misfatto commesso, allora è di bisogno ricordare che in quanto ai proventi redditizî, coloro che ànno il legale e provisionale godimento, ne diventano essi padroni per quattro quinti, se l'assente da quindici anni manca; per nove decimi se sia scomparso da più tempo; e per la totalità, se siano scorsi i trenta anni. Pel dippiù, comunque ne debbano dar conto all'assente o suoi eredi, pure possono farne oggetto di conciliazione, ed obbligarne l'assente: — artic. 133 e 136 leggi civili, e 25 proc. civile.

116. Ma in quanto ai beni immobili, finchè dura il possesso provisionale nulla possono fare a scapito degli aventi diritto. Ottenuto la difinitiva immessione del possesso di tali beni, possono liberamente alienarli, e quindi devenire a transigere col mezzo del Conciliatore: — e qualunque evento succeda, in progresso di tempo, va sempre

rispettato l'anteatto: — art. 134, 135, 138 e 139 leggi civili, e 25 proc. civile.

117. Per gli eredi beneficiati, e pei curatori dell'eredità giacenti si è altrove detto ciocchè bisogna per omologar le conciliazioni.

118. Ed essendo volontario, questo sperimento, ne conseguita che indarno sarebbe quì quistionare se possa il conciliatore Comunale interrogar le parti, accogliere o deferir giuramento, come la legislazione francese in parte ammette, mà che appo noi è tutto straniero, nè si può segnarlo nel Registro: — art. 36 proc. civ.

119. Comunque l'anzidetto artic. 36 dica che il Cancelliere noterà nel Registro la non seguìta conciliazione, non ne doviene che nè il Conciliatore, nè le parti non lo firmeranno anchessi — Da tal notata ne risultano conseguenze pei giudizî analoghi, come son quelle pel non rappaciamento dei coniugi, per l'interruzione della prescrizione, e simili; atti che debbono essenzialmente notarsi dal Conciliatore e dalle parti, o almeno devesi menzionare il rifiuto di firmare dal canto di queste ultime.

120. Qualora le dispute si conciliano, il Verbale ne conterrà i patti precisi: — e si sottoscriverà dalle parti, o si farà menzione di essere analfabeti: — art. 8 e 37 proc. civile.

121. Dal che siegue che per la parte che non sa scrivere, la semplice lettura del Verbale è l'ultimo Atto suo, il quale non può essere annullato dal posteriore cambiamento di volontà.

122. Si può stabilire una penale, in caso d'inadempimento dei patti: — arg. dall'art. 1919 leggi civili.

123. Ritenendosi, come altrove si è detto, che il rifiuto di firmare si suppone come desistenza dalla trattativa, è facile il desumere, che il conciliatore non può disporre, che tal rifiuto dal canto del mandatario, sia supplito dalla parte rappresentata: — argom. dagli art. 26, 35, 36 e 38 proc. civ. Carrè, quist. 223.

CAPITOLO VIII.

Quali effetti producono l' Atto di Conciliazione, la trattativa, o l' avviso.

124. Il Verbale di Conciliazione, per somma non oltre i sei docati, è esecutivo contro le parti, ed i loro eredi nel tempo e modo determinato nell'art. 797 leggi civili. E se ne rilascia la spedizione esecutiva, nella stessa forma delle Sentenze: — art. 39 proc. civile: — e Ministeriale della Giustizia, 3 febbraio 1820.

125. E pongasi mente, che tali Verbali àn forza di Sentenza, non già di semplici Atti autentici: — in modo che ottengono la presunzione legale di verità, contro della quale è negata qualunque eccezione: — quandocchè pei semplici Atti autentici può esservi la querela di falso principale, o la eccezione di falso incidentale: — distinzioni che sorgono dalla natura degli articoli 1273,1304 e 1306 leggi civili, e citato art. 39 proc. civile.

Cosicchè, come Sentenze, sono suscettive d'ipoteca, giusta l' art. 2009 leggi civili.

Nondimeno il sagace Moccia, pag. 141 parla di oppugnamento di falso per tali Verbali ancora, i quali non àn che fare coi simili in somma maggiore.

126. Ma se tali verbali riflettono un falso incidente civile, o la proprietà di beni dotali, o donazioni e legati alimentari, o altre materie in cui corre l' interesse del Ministero pubblico, allora evvi prima bisogno della omologazione del Tribunale civile, per potersi lasciare la Spedizione esecutiva: — arg. dagli art. 27, 28 e 1080 proc. civile.

127. Quistionavasi in Francia, se i verbali di Conciliazione, in generale, avessero la forza di scrittura privata sì, ma la natura loro fosse, non pertanto, di titolo

autentico — Ed appo noi è ristretta la questione a tutti gli altri Verbali, fuori di quello testè indicato, cioè dei Verbali di somma maggiore dei sei docati, o di valore indeterminato, oppure eseguibili contra terze persone ancorchè abbiano cause dalle parti contraenti: — La quistione nasce dal perchè non si distingue la natura dell'atto, dalla forza che la legge intende accordarvi. Le conseguenze sono diverse.

Berriat-Saint-Prix, tom. 1 pag. 190 è l'antesignano degli opinatori di tenere come scritture private, anco nella sostanza, i Verbali di Conciliazione. Esso fondasi sopra Merlin, il quale non parla al proposito nel tom. 5 del suo Repertorio pag. 830 ed 863 4ª edizione, ma parla del divieto di ricevere atti volontari.

Sostenitori dell'antenticità degli stessi verbali, sono Pigeau, Levasseur, Favard, Toullier, Carrè, e Dalloz.

Appo noi, Cloridoro Nicolini, pag. 258 e seguenti, sostiene valevolmente l'affermativa. Esso fa osservare, che il primo comma dell'artic. 39 proc. civ. parla della forza esecutiva; e che il secondo comma, cominciando con le parole *se poi*, intende vietar questa esecuzione soltanto — ma che il complessivo senso dell'articolo ritiene l'autenticità dell'atto — Che un argomento maggiore lo dà l'art. 24 proc. civ. istessa, quando ritiene come autentici gli atti fatti in Cancelleria del conciliatore — Marca che l'art. 39 à dovuto esser viziato, almeno nella stampa, — e che doveva forse star compilato il secondo comma con le omesse parole *o si voglia eseguire* contra terzi.

Moccia, p. 142, riporta decisione della Gran Corte Civile di Abruzzo, del 28 giugno 1841 la quale riconobbe l'autenticità di simili verbali, in quanto alla forma — Essa fondossi sull'art. 1271 leg. civ.

128. Ed essendo autentici i Verbali di Conciliazione, ne consegue

a) — Che non abbisogna farne tanti originali per quan-

ti sono gl'interessati, come richiedesi nelle private scritture.

b) — Che indicata la causa impeditiva della firma di qualche contraente, se ne sta a quanto nel verbale è detto, quando in esso si è fatto menzione della data lettura, e del motivo per cui si è impossibilitato di firmare — e quando vi sono le firme dei funzionari sudetti.

c) — E che la esecuzione del verbale può essere domandata, senza che siavi bisogno di far riconoscere le firme apposte in esso le quali si tengono per riconosciute — Non competendo altro, che il solo oppugnamento di falso in atto autentico.

129. Laddove il verbale di conciliazione dica che le parti l'àn firmato, insieme col Conciliatore e Cancelliere, se manca la firma di qualcun dei funzionari ridetti, tanto nel verbale che nel Registro di Udienza, non può dirsi di esservi l'Atto autentico in parola, — ma una semplice scrittura privata, quando è firmata dalle parti: — art. 1273 leg. civ.

130. Mancandovi, all'incontro, la firma di una parte, nella esistenza di quelle dei funzionari, e dell'assertiva di essersi firmato da tutti, può dirsi che l'autenticità manca nell'interesse di chi non l'à firmato, mica di colui che si trova di avervi adempito — nulla d'inconveniente trovandosi che per l'uno sia vano, per l'altro autentico.

131. Ove poi la parte avesse mentito al conciliatore, asserendo di non saper firmare, non può convellere il Verbale di aggiustamento, redatto secondo la sua assertiva — L'art. 38 proc. civ. parla del rifiuto espresso di conciliare e firmare, mica della menzogna fatta ad un'Autorità costituita — *Moccia* p. 55.

L'opposto è per gli Atti Notarili, nei solo testamenti — *Dalloz*, Disp. ent. vifs. e test. pag. 1282.

132. Non ostante l'autenticità dei Verbali di Conciliazione, essi àn forza di scrittura privata, art. 39 ridetto, nei seguenti casi

a). Se l'atto oltrepassi il valore di docati sei, o sia indeterminato, o dubbio.

b). Se voglia eseguirsi contra terze persone.

c). E se si voglia ostentare contro gli aventi causa dai contraenti.

133. Dicesi *erede* colui che acquista per successione la cosa altrui.

Dicesi *avente causa* da una persona chi da questa acquista, a qualunque titolo, una data cosa, che si piatisce come soggetta a restituzione, per altrui diritto.

E dicesi *terzo* chi non à rapporto alcuno tra i suoi interessi e quelli che passano tra i contraenti.

134. Questa diminuzione di vigore alla loro autenticità si è fatta per riguardo dell'Uffizio Notariale, e dei Dazi di Registro. Da essa sorge.

1° Che tali Verbali non ànno il privilegio della pronta esecuzione. Nè possono rivestirsi della formola esecutoria.

2° Non sono capaci di costituire ipoteca—Pigeau, tom. 1 pag. 43. Carrè, quist. 231 — Dalloz. v. *Conciliation*, pag. 137.

3° Il contenuto in essi non forma confessione giudiziaria — Toullier, tom. 10, pag. 409.

135. La parte che si è conciliata non può pretendere, in progresso di tempo, che il Tribunale ordini di rogarsene atto innanzi Notaio, o di assegnarsi una ipoteca, pria della scadenza del pagamento. Era sua cura di pattuirlo nello stabilir la convenzione, el non averlo fatto, non gli dà diritti maggiori di quelli convenuti. Ma quando giunge la scadenza del pagamento, allora esercita i diritti di ogni chirografario, e può ottener Sentenza ed ipoteca: *Levasseur tom. 1 pag. 118, e Carrè quist. 232.* Sono presso a poco di tale pensamento — *Lepage* sostiene l'opposto.

136. Questi vantaggi però, vanno per quei verbali

fatti in occasione di lite insorta o temuta, o di altra materia suscettibile di tale sperimento; non già per quelli atti volontari fatti per defraudare i dazi dello Stato, o il Notariato, non potendosi mica fruire della propria colpa — Su di che Carrè, quist. 230 vorrebbe eccettuarne quelli atti firmati dalle parti, e che potrebbero rogarsi in privata scrittura : — al quale divisamento si uniforma Moccia, p. 102. Altrove si è detto che bastano a provare il riconciliamento dei coniugi.

137. Non può chiamarsi in frode quello dichiarativo di divisione, di permuta, affitto, cessione, o altro; sempre che ciò sia avvenuto in occasione di lite insorta o temuta. Questa quistione dibattuta in Francia tra Berriat-Saint-Prix, e Carrè, non può esser più dubbia tra noi, che non restringiamo il senso dell'art. 37 proced. civ. alla semplice dichiarazione della natura della convenzione. Infatti la Ministeriale di Giustizia, del 29 decembre 1832 emessa di accordo col Ministro delle Finanze, riconobbe tanto la validità di tale stipulazioni, per quanto fu disposto che il dazio di Registro si esigesse come l'ordinario di atto Conciliatorio, non già secondo il dazio degli Atti Notarili. E soltanto s'inculcò ai conciliatori di non frapporsi in tali trattative quando si accorgono che desse si fanno per defraudare la legge, non già per supire litigi.

138. La chiamata in conciliazione, o la volontaria comparsa innanzi ad un conciliatore, onde venire ad aggiustamento, producono, di per loro stessi, anco due piccoli vantaggi, quando, in difetto di accordo, siegua, fra un mese, la domanda giudiziaria; mese computando dalla non comparsa, o dalla non seguita conciliazione — Essi sono, l'interrompimento della prescrizione, el decorrimento degl'interessi. L'art. 40 proc. civile supplisce così al vuoto dell'art. 2151 leggi civili.

139. Che però gli effetti promessi dall'art. 40 ridetto non possono aver luogo per le trattative che fannosi di

officio, non accordando, la legge, vantaggio, alcuno a chi non è solerte a richiederlo, a scapito di chi non si vede avvisato dell'adempimento dei suoi obblighi.

140. Il termine del mese, di che l'anzidette art. 40 fa parola, è prorogabile di tanti giorni per quante quindici miglia di distanza vi à per andare a fare la citazione giudiziaria, ai sensi dell'artic. 1109 proc. civ. Non potendosi supporre, che la legge nel conoscere di esservi bisogno di certo tempo per ritirare le produzioni dall' officio di conciliazione, voglia poi non prendere interesse della posizione dell' attore, di non essere talvolta al caso di far succedere la citazione, nel mese, a persona o a domicilio lontano — Se l' anzidetto art. 1190 favorisce il citato, non vi è ragione alcuna perchè non voglia serbar la stessa equità per l'attore non solo, ma tra gli stessi attori favorire il più vicino, ed appesantire solo a coloro che debbano eseguirlo in luoghi lontani. L' opposto divisamento di *Carrè*, *quist. 248* e della Corte di Parigi, da lui citata, non sembra che incontra lo spirito della legge per tale prorogazione di termine che intende di vietare.

141. Basta di essersi introdotta la istanza giudiziaria, perchè si possa fruire dell'interrompimente di prescrizione e del decorrimento degli interessi, non già che siavi di bisogno di ottener la sentenza a tempo. *Cassaz, di Francia, 17 Nov. 1807*, in Sirey, tom. 8, pag. 1, e Carrè, nota all'art. 57 Cod. di proc. fran.

142. Anzi, se la prescrizione andasse a finire nel mese dato per la citazione in giudizio, essa resta interrotta, non ostante che la citazione stessa non trovavasi allora fatta, bastando che siasi nel mese adempito — *Corte di Parigi 20 Vent. an. 11 e 13, Vend. an. 10, in* Sirey, vol. 3, pag. 28, e vol. 3, pag.245; e Cassazione di Francia, 13 Vend. an. 10 — 12 luglio 1808 — e 6 Vend. an. 11, in Sirey, vol. 3, 28, 128—vol. 9, 275.

143. La citazione in conciliazione non estende la du-

rata dell'azione. Cosicchè nel caso di un'azione annale di sua natura, questa si prescrive se decorre un'anno tra l'avviso a conciliamento e la citazione in giudizio. —*Cassaz. di Francia 22 Messid.* an. 11 in causa Corneau — Sirey, vol. 3, 2, 467.

Carrè, nota 33 alla quist. 250 applica questa massima al caso dell' azione di nullità di che fa parola l'art. 1258 leggi civili.

144. Moccia, pag. 148 invocando due arresti della Cassazione di Francia, sostiene che la domanda riconvenzionale e quella di compensazione fatta dal convenuto in conciliazione, interrompono la prescrizione che al convenuto potrebbesi eccepire; perchè il verbale che si fa innanzi al Conciliatore è comune ad ambe le parti. Su di che pare doversi osservare che l'Arresto invocato dal Dalloz è lo stesso di quello citato dal Sirey: — val dire che à un solo, datato ai 30 Frimaio an. 11 in causa Descamps (Sirey, vol. 3, pag. 435). Essa potrà aver vigore in Francia, ove lo sperimento conciliativo è necessario, non già appo noi, che non può redigersi verbale delle deduzioni delle parti, renitenti all'accordo. Per noi il beneficio dato dall' art. 40 proc. civ. è per colui che spignesi, per la via pacifica, ad ottener le sue pretensioni, non già a chi non à vigilato ai suoi interessi, ed intanto procura profittare della solerzia e pieghevolezza dell'avversario — Dalloz, anzi, v. *Prescription*, p. 807 dice che la interruzione civile dalla prescrizione, non può essere invocata da colui contro del quale è diretta, riguardo alla domanda particolare che avesse ad esercitare contro l'autore della interruzione: — e riporta l'Arresto del 30 marzo 1808.

145. È facile il desumere, che se in seguito della chiamata o comparsa volontaria in conciliazione, si convenga un compromesso, e questo spira inutilmente, tutto il tempo che ne decorre produce la interruzione della prescrizione — Moccia p. 148.

146. In quanto agl'interessi. Per poter decorrere dall'avviso in conciliazione, o dalla volontaria comparsa, fa mestieri domandarli espressamente nel libello introduttivo del giudizio, non già che possono decorrere di diritto. Locchè si può rilevare dal confronto degli artic. 1107, leg. civ. e 40 proc. civ., i quali parlano di domanda e di citazione giudiziaria — *Merlin*, v. Interet. § 4 — *Toullier*, 6, 317 — *Carrè*, quist. 252.

Di opposto avviso sono Delvincourt e Levasseur, sostenendo, che ai termini dell'art. 1093, leg. civ. si può costituire in mora con una citazione o con altro atto equivalente — Ma questo articolo sembra inapplicabile alla specie, giacchè riflette alla tradizione della cosa, non mai del decorrimento degl'interessi.

147. Nè fora inutile quì mentovare, che sotto la voce *interessi*, nell'art. 40 in esame, s'intendono anco i frutti civili, non già le sole annate redditizie dei capitali: — non essendovi ragione alcuna che il senso di tale articolo potesse così restringere — arg. dall'art. 509, leg. civ.— *Pratico francese*, 1, 268 — *Carrè* quist. 253.

148. La semplice chiamata in Conciliazione può ritenersi come una turbativa di dritto — essa può dar così l'adito all'istanza in possessorio — Corte di Metz 14 nov. 1816 — *Dalloz*, Conciliation, p. 148.

149. I vantaggi di che fa parola l'art. 40 in disame, possono fruirsi ancora da chi intenta la trattativa, comunque di per se solo non possa obbligarsi, e conciliarsi — Cassaz. di Parigi, 9 nov. 1809 in causa Brudieu— Sirey, 10, 1, 77.

150. Ma se la persona citata a conciliamento sia incapace a potervi far trattativa, fia inutile presumere di avere i profitti in parola—*Dalloz*, v. Prescription, p.805 n.12.

151. La desistenza, da parte dell'attore stesso, non può farlo fruire di quanto l'articolo addita — *Dalloz*, ivi n. 13.

152. La semplice trattativa di conciliazione interrompe la perenzione ancora — Agresti 3, 131 — e 5, 186.

Ma non si può ammettere la prova testimoniale per dimostrare la trattativa in parola — Gran Corte Civ. Napoli 14 dic. 1832, Napolitano e di Mase—Agresti,5,186.

153. L'avviso nullo non può produrre i vantaggi del detto articolo. Tale sarebbe la chiamata fatta da tutt'altro Ufiziale, che non sia il serviente della Comune—sendo questi soltanto addetto a redigerne l'atto. Lo ricorda la Ministeriale 22 novembre 1837 emessa in occasione di sigilli. Ed in appresso, parlando di tali funzionari, si terrà proposito di altre notizie — Carrè, quist. 9 e 220 è di questo avviso, citando due Decisioni della Corte di Rennes, e l'uguale pensamento di Merlin, Delaporte, Thomines-Desmasures, e Levasseur.

Nondimeno ci fa sapere che la stessa Corte di Rennes diede altra decisione in senso opposto: — e che la Cassazione di Parigi implicitamente fu per questo principio, e lo fondò sul motivo che non vi stava applicata la nullità in atto di avviso per aggiustamento — principio che sembra ben futile.

Vale la stessa risoluzione se il serviente Comunale non è legalmente nominato dal Decurionato ed approvato dall' Intendente, a norma del disposto nell'art. 117 della Legge Amministrativa del 12 dic. 1816: — ma si fosse abusivamente fatto intrudere nella carica, per opera degli Amministratori Comunali, senza le forme sudette; come spesso succede in vari Comuni.

Il caso si verificò presso la Corte di Rennes, sul proposito di un Usciere che da molti anni era nel possesso di notificare atti per le Giustizie di Pace, come veniva attestato dai Giudici del tempo; e quella Corte fu non pertanto per la invalidità dell'atto: — a cui fece eco Carrè, quist. 220 ridetta.

154. Qualora avvenisse che le parti permettessero di

*

notarsi nel registro le rispettive deduzioni, non ostante il niuno accomodamento loro, confessandosi o negandosi i fatti analoghi, tuttocciò non produrrebbe effetto alcuno. Avvegnacchè la legge à inteso di scriversi nel registro o l' aggiustamento eseguito coi patti fissati, o la semplice notata della non seguita trattativa: onde così evitarsi le sorprese che possono avvenire per immaturi detti, o mal compilata scritta degli stessi. E ricordisi che quel che è nullo essenzialmente, non può produrre effetto alcuno :— arg. dagli art. 36 e 37 proc. civile.

155. Che se poi volesse adottarsi l'avviso di certuni, di potersi segnare nel registro i detti delle parti richiedenti, e che questi valer debbano come confessioni, non si può mai dire che cotali confessioni siano giudiziali; perchè l'art. 1310 leggi civili non equipara la procedura conciliativa a quella giudiziaria — Cotali confessioni, sarebbero, al più meramente stragiudiziali, ed allora potrebbero avere qualche efficacia, quando fossero dalle parti firmate, o dai loro mandatari speciali. Cosicchè le deduzioni stabilite in un verbale negativo del Conciliatore, per somma infra i docati cinquanta, quando non son firmate dalle parti, a nulla menano, ma debbono provarsi con testimonianze: — su della qual proposizione si è confusamente parlato dal Carrè, quist. 229 o almeno dai suoi traduttori — E Mosca, 2° 182 è caduto in simile confusione tra il verbale affermativo ed il negativo.

156. Ricordisi, finalmente, che lo sperimento conciliativo, di che si tratta, non ritarda il giudizio, a differenza dello sperimento necessario: — art. 31 proc. civ.

CAPITOLO IX.

Della eligibilità del Conciliatore Comunale, dei suoi subalterni, della immessione in possesso nella carica e giuramento, della conferma, della sospensione, e del congedo. Della garantia. Della promozione.

157. I Conciliatori Comunali si prescelgono, dai rispettivi Decurionati, tra i principali proprietari del rispettivo Comune,—abitanti, in essi—distinti per probità,—e potendosi scegliere qualche Decurione, o Ecclesiastico. Se ne fa una terna che s'invia all'Intendente.

158. L'Intendente ne dà partecipazione al Procuratore Regio, ed in Commissione censoria se ne fa la proposta al Ministro di Grazia e Giustizia, il quale la sommette al Sovrano, che nomina il Conciliatore rispettivo: — art. 8 e 13 di ciascuna legge Org. e Rescrit. del 17 giug. 1840.

159. Nelle Saline di Barletta, però, il Parroco è il naturale e perpetuo Conciliatore di quel luogo. Dec. 1 settembre 1828.

160. L'eligibile deve avere almeno 24 anni compiti:— arg. dall' art. 208 leg. org. Nap. — Min. della Giust. 4 agosto 1824 e 19 giugno 1833. Ma per grazia Sovrana si può far dispensa a chi abbia compito l' anno ventunesimo: — art. 221 detta leg. Org. Nella proposta si deve indicare tale età a meno che non si trattasse di un Prete — Min. 24 gen. 1824.

161. Non perchè la legge dice di scegliersi i proprietari, ne consegue che tale carica sia solo attribuibile a questa classe. Il legislatore à voluto insinuare di preferirsi nella proposta il probo proprietario; ma lascia tutto l'arbitrio di scegliersi l'onesto ed abile cittadino, comunque non avesse beni di fortuna — *Clor. Nicolini*, p. 1, pag. 31.

Nè à ristretto affatto la scelta fra la lista degli eligibili del Comune, da tanto che permette nominarsi gli Ecclesiastici. Cosicchè un Nazionale, dimorante nel Comune, quantunque non abbia ancora acquistato la qualità civica Comunale, può essere nominato Conciliatore—Clor. Nicolini, ivi pag. 55.

163. In una stessa officina non possono starvi a funzionare gli ascendenti, i discendenti, i fratelli, i zii, i nipoti, i cugini in primo grado, e gli affini di tali parenti:— art. 210 leg. org. giud. del 1817, art. 246 leg. org. giud. Sicil. — Min. 4 dic. 1818 e 27 giug. 1840. Cosicchè non può scegliersi un Conciliatore in tal relazione coi dipendenti: — nè questi possono essere in tali parentele tra loro.

164. Il Conciliatore non può rivestire altra carica, tranne quella di Decurione, Consigliere Provinciale, o Distrettuale, o Ecclesiastica, art. 97 leg. am. del 12 dic. 1816, art. 8, 211, leg. org. giud. Nap. art. 238 Sicil.

165. Ma può essere Cassiere Comunale, dice la Minist. 19 agosto 1818.

166. Per correlazione di che può essere Esattor Fondiario: — Clor. Nicolini, pag. 63, Moccia, pag. 14.

167. La carica sudetta è incompatibile con quella di Giudice Supplente al Circondario: — Minist. 3 ott. 1818 e 14 giug. 1823.

168. A più forte ragione deve dirsi pel divieto di cumularla a quella di Supplente giudiziario Comunale, carica più attiva del Supplente Circondariale, ed anco appartenente all'ordine giudiziario — Di opposto avviso è Clor. Nicolini, pag. 64.

169. La ugual ragione dovrebbe far divietare di cumularla a quella di Notaio: — arg. dagli art. 7 leg. 23 novembre 1819 sul Notariato: — art. 211 leg. org. del 1817, ed art. 238 leg. org. del 1819 — Non per tanto Clor. Nicolini, pag. 66 e Moccia pag. 15 sono di opposto

avviso, fondandosi dacchè la legge Notarile eccettua il Giudice di Circondario, senza far motto del Conciliatore: — locchè viene secondato dalla giurisprudenza, e dal costante procedere del Ministero.

170. La carica di Conciliatore è triennale, ma può essere confermato: — Dec. 3 nov. 1823 e 14 nov. 1826.

171. Il triennio si reputa incominciato al primo di gennaio, ancorchè la nomina fosse anteriore o posteriore:— e finisce ai 31 dicembre del terzo anno — Minist. 4 agosto 1824.

172. Ma se non si trova nominato il successore, si prosiegue nello esercizio della carica fino al rimpiazzo—Rescritto 25 genn. 1842.

173. La conferma del Conciliatore si discute in Commissione, al pari del modo usitato pei Supplenti: — Minist. di Giust. 21 aprile 1841 — La quale richiama l'altra del 30 sett. 1835.

174. Quando il Conciliatore è assente o impedito, vien supplito dal Sindaco. In mancanza di questo, vien rimpiazzato dal secondo Eletto. E questo si covre col surrogamento del Decurione più anziano, il quale, in caso di impedimento, vien sostituito da chi lo segue; e così di seguito:—art. 5, proc. civ. Dec. 21 nov. 1826—E Min. di Giust. 26 giug. 1830.

Quì non si è creduto applicabile il Dec. 16 dic. 1823.

175. La rinunzia alla carica si manda all'Intendente, il quale la sottomette al Ministro di Grazia e Giustizia— Minist. 12 ottobre 1822.

176. Il Conciliatore, pria d'incominciare l'esercizio di sua carica, deve giurare alla pubblica udienza, nei seguenti termini, stabiliti dal Decreto 17 luglio 1815, modificato dal Rescritto 25 giugno 1822.

» Io N. N. nominato Conciliatore di
» questo Comune di in forza di Decreto del
» prometto e giuro fedeltà ed ubbidienza al

» Re Ferdinando Secondo,—e pronta ed esatta esecuzio-
» ne agli ordini suoi.

» Prometto e giuro, che nell' esercizio delle funzioni
» che mi sono state affidate, io mi adopererò col maggio-
» re zelo, e con la maggiore probità ed onoratezza.

» Prometto e giuro di osservare e fare osservare le Leg-
» gi, i Decreti, ed i Regolamenti che per Sovrana disposi-
» zione di Sua Maestà si trovano in osservanza, e quelli
» che piacerà alla Maestà Sua di pubblicare in avvenire.

» Prometto e giuro di non appartenere a nessuna so-
» cietà segreta, di qualsivoglia titolo, oggetto, e denomi-
» nazione; e che non sarò per appartenervi giammai.

» Così Dio mi aiuti Firma N. N. Con-
» ciliatore.

177. Dalle cose predette è facile il rilevare, che comunque il Conciliatore sia d'una carica giudiziaria investito, cosicchè il suo giuramento e possesso dovrebbero aver luogo in conformità dei Regolamenti Disciplinari degli ordini giudiziari, pur tuttavolta si riceve dal Sindaco.

178. Il verbale si redige in doppio originale, restandone uno nella Cancelleria dell' officina di Conciliazione, e l'altro s'invia al Procuratore Regio, per farlo capitare nel Ministero di Grazia e Giustizia: — art. 1012, Reg. discipl. del 1828.

179. Si scrive sovra carta semplice, e si registra gratuitamente. Rescritto 21 ottobre 1818, art. n. 5. Legge 21 giug. 1819 sul registro, e Dec. 30 luglio 1823.

180. Senza la prestazione di tale giuramento, il Conciliatore nominato non può immettersi nel possesso della carica — Rescritto 4 nov. 1831.

181. Postosi nel possesso della carica, il Cancelliere deve far menzione, nel primo foglio di udienza, sia conciliativa sia giudiziaria, del prestato giuramento e preso possesso: — art. 1013 detto Regol. discipl.

182. I Cancellieri Comunali e Servienti Comunali non

giurano particolarmente pei loro incarichi nell' uffizio di Conciliazione, ma nel loro precipuo ramo amministrativo adempiono a tale dovere: — Min. 16 agosto 1815.

183. Perciocchè il Cancelliere ed i Servienti della Comune sono chiamati ad assistere il Conciliatore nella sua duplice funzione conciliativa e giudiziaria : — art. 11 leg. org. del 1817 — art. 14 leg. org. dell'ordine giudiziario di Sicilia — ed art. 3, 13 e 15, proc. civ.

184. In ogni ufizio di Conciliazione vi dev' essere un Cancelliere Sostituto per rimpiazzare il Cancelliere Comunale che non possa assistere il Conciliatore, sia per assenza, sia per altro impedimento — Minist. della Giustizia, 12 aprile 1820 — Sendosi già parlato del divieto di parentela.

185. In caso di mancanza o impedimento anche del Sostituto Cancelliere, pare che il Conciliatore possa servirsi di un Commesso giurato, provvisoriamente, non già starsi a quell'impiegato Comunale che l'Amministrazione Civile addita: — arg. dall'art. 857 Reg. discip. del 1828.

Non pertanto Amorosi. Man. giud. pag. 142 dice che si deve servire di colui che si presceglie dall'Amministrazione civile ridetta—Ed una Minist. 30 settembre 1826, diceva che l' art. 23 proc. pen. non si estende alle materie civili, in fatto di Commesso.

186. Quando siavi destinato un Sostituto Cancelliere al servizio della Cancelleria del Conciliatore, e non siasi fissato un compenso mensile, allora il Cancelliere Comunale rileva un terzo degli emolumenti, e gli altri due terzi vanno a profitto del Sostituto; rimanendo però sempre a peso del Cancelliere Comunale la direzione, la vigilanza, e la risponsabilità del buono andamento del servizio di Cancelleria Conciliatoria-giudiziaria — Minist. 27 nov. 1839 emessa di accordo col Ministro dell'Interno.

187. Il Cancelliere che rilascia copia o spedizione di un verbale o compromesso, non ancora firmato dal Conciliatore, è reo di falso: — art. 231 proc. civile.

188. Nella mancanza o impedimento del Serviente Comunale, supplisce quello del paese limitrofo: — Minist. della Giustizia, 2 febb. 1833.

189. La carica di Conciliatore è semplicemente onorifica, e serve di mezzo ad ottenere pubblici impieghi: — incaricandosi il Ministro di Grazia e Giustizia a raccomandarli agli altri Ministri per cariche che ne dipendono. Le Commessioni Censorie possono proporre i Conciliatori a Giudici di Circondario, quando accoppiano un esercizio di nove anni alla corrispondente abilità — Rescritto comunicato con Min. 18 luglio 1818 — Instruzione dei 23 nov. 1818 per le Commessioni Censorie e Ministeriale di Giustizia 23 nov. 1833.

190. Nelle funzioni pubbliche i Conciliatori prendon posto dopo il Sindaco, e del Procuratore Regio dell'Amministrazione Diocesana: — ma appartengono all'ordine giudiziario, checchè ne dica Clor. Nicolini, a pag. 90 e seg. — Anzi i Conciliatori della Città di Napoli prendono rango fra i Giudici di Circondario, secondo l'anzianità di servizio: — art. 1 e 9 leg. 29 mag. 1817 — Rescritti 22 marzo 1820 ed 8 nov. 1821.

191. Quando un Conciliatore à sottoposto a qualche giudizio penale, se ne deve far rapporto al Ministro di Giustizia. E se venga condannato a prigionia, confino, o esilio, non può riassumere le funzioni di suo carico, senza preventiva autorizzazione del Ministro ridetto — Rescritto 5 giugno 1837.

192. Il Conciliatore è coverto di garantia pei reati che potrà commettere in officio, e relativi alle proprie funzioni. Allora è giudicato dalla Corte Criminale. E per qualsivoglia reato comune ancora la sua causa si fa dalla Corte Criminale, non mai dal Giudice Circondariale o Supplente: — art. 520 a 537 proc. pen. — Rescritto 3 aprile 1820.

193. E pei reati relativi all'Officio di Conciliazione, o

di Supplentato giudiziario il Cancelliere Comunale è pure coverto di garantia. Rescrit. 15 marzo 1828.

194. I reati relativi alle proprie funzioni, pei quali alcuni funzionari tanto dell'ordine giudiziario che di altri ordini ancora sono coverti di garantia stanno limitativamente indicati nell'art. 5 legge 19 ottobre 1818: — ossia sono quei fatti criminosi, che il funzionario commette, violando i doveri che dalle leggi sono stati particolarmente alla sua carica annessi, per la regolare amministrazione del pubblico servizio, alle sue cure affidato. Quando si delinque per reato comune, comunque avvenuto in occasione dell'esercizio di pubbliche funzioni, non è il caso della garentia ridetta, nè deve arrestarsi il corso ordinario del procedimento penale. Ministeriale della Giustizia, 7 dicembre 1838.

195. Il Procuratore Regio della Provincia o Valle è lo immediato superiore di tutti cotesti funzionari, per tali attribuzioni. Può richiamare le copie degli atti, e delegar funzionari a riconoscere lo stato dei registri: — art. 17 proc. civ. e Min. 4 nov. 1818.

196. Anzi è tenuto ad istruirli nei dubbi, che possono proporli in tesi generali, e relativi alla carica: — art. 17 proc. civ. e Min. 25 luglio 1818.

197. Le risoluzioni del Procuratore Regio si debbono partecipare al Procurator Generale della Gran Corte Civile; e questi, con le sue osservazioni, le palesa al Ministro della Giustizia — Min. 4 nov. 1818 e 23 dic. detto anno, rifuse negli art. 754 e 755 Reg. discipl. del 1828; conformi agli art. 732 e 733 di quello Siciliano.

198. Che però, qualunque fosse la opinione spiegata dal Procuratore Regio, il Conciliatore non è tenuto a seguirla: — art. 756 e 734 dei rispettivi Regolamenti testè citati.

199. Il Procuratore Regio può accordare un mese di congedo al Conciliatore, che ne giustifica il bisogno: —ed

il Tribunale può dargliene tempo maggiore — Questa disposizione, sancita dal Regolamento 18 nov. 1817 non è stata alterata dal Decreto 22 gennaio 1833 — Ministeriale della Giustizia, del 17 dicembre 1834 diretta al Procuratore Regio di Molise, ed altra dei 21 giugno 1837, inviata a quello di Reggio.

CAPITOLO X.

Dei Registri per la Conciliazione, e loro visita, e Statistica.

200. Oltre dei Registri destinati in affari contenziosi, e di quelli che vi ànno relazione, per la sola parte conciliatoria vi sono.

1°) Il Registro delle Conciliazioni, e dei Compromessi disimpegnati. Il quale è in carta semplice, numerato in ogni foglio, e dal Giudice di Circondario cifrato in ognuno di questi, col dover mentovare il numero di questi nel primo e nell'ultimo, apponendovi la data di tal cifra, onde così non si possa antidatare l'atto che vi si scrive: — art. 6, 16 proc. civ. 18 leg. org. Sic. e 3 Regol. discipl. del 1828.

201. I verbali d'irriverenze o di reità successe, non si menzionano in tale registro, onde non tener memoria di ciocchè è di disdoro altrui: — art. 7 proc. civ.

202. In tale Registro basta segnarvi i patti stabiliti tra le parti; o la dispositiva del compromesso: — non essendovi più bisogno della trascrizione letterale, come prima si disponeva — Ministeriali della Giustizia 19 nov. 1834 e 30 aprile 1836.

203. Dal che, però, non si può omettere la rispettiva firma delle parti.

204. 2°) La collezione delle minute originali, ossia dei Processi verbali delle fatte Conciliazioni, e dei laudi pro-

ferti. E quando queste minute eccedono la somma di sei docati, si debbono scrivere in carta bollata, che le parti somministrano—Sovra queste minute si fa la registrazione dal Ricevitore Circondariale, della quale se ne prende nota nel Registro testè mentovato: — art. 4 e 5 citato Regolamento.

205. Del che siegue che se mai il lodo sia di somma maggiore di sei docati, la minuta resta nei registri del Conciliatore, e la copia si manda per la esecuzione, al Giudice competente.

Il laudo, poi, di somma minore di docati sei, pronunziato da chi non è Conciliatore, si deposita nella Cancelleria di questo, per farlo esecutoriare, e si alliga nel Registro giudiziario di che se ne farà parola nel dassezzo— art. 6, 16 e 1096 proc. civile.

206. I mandati di procura, ed i consensi autentici, è d'uopo alligarli nel mezzo dei rispettivi atti, come soglion fare i Notai nei loro rogiti; onde facilitarne la ricerca:— e copia di loro annessarla nelle spedizioni correlative:— arg. dall'art. 10 proc. civile.

207. 3°) Il registro della Statistica personale dei funzionari,—dei Stati semestrali delle Conciliazioni, e dei verbali trimestrali di visita di Cancelleria, i quali trimestrali di visita soglionsi colligare con quelli giudiziari, di che se ne terrà parola: — art. 920 e seg. del Reg. Napol. conformi agli art. 898 e seg. Siciliano. I modelli sono al 4° volume.

208. Il primo degli anzidetti registri, si chiude dal Conciliatore dismesso o promosso nel tempo di tale avvenimento, o da chi è chiamato a supplirlo interinamente:— indicandosi il numero degli atti, e la loro tenuta. Si riapre col possesso del successore: — art. 6 ad 11 proc. civ. ed art. 55 e 56 del Reg. discipl. Napol.

209. In fine di ogni anno, poi, è sempre obbligo di farsi il verbale di chiusura ridetta, dal Conciliatore del

tempo: — mentovandosi il numero degli atti, se vi esista o pur no rasatura, o viziatura alcuna: — ed ordinandosene il deposito all'Archivio Comunale: — detto articolo.

CAPITOLO XI.

Delle spese in materia di Conciliazione siffatta.

210. È vietato di esigere, o fare esigere, sotto qualsivoglia pretesto, anco di regalo o fatica straordinaria, diritti maggiori o diversi da quelli stabiliti in tariffa: sotto pena di concussione o estorsione, previste dagli art. 196 e 197 leggi penali: — oltre la restituzione dell'indebito esatto, e la rifazione de'danni-interessi: — art. 888 a 895 e 911 Reg. discipl. Nap.—866 ad 889 del Siciliano.

211. All'uopo si deve tenere un Registro dei diritti percepiti, con le indicazioni prescritte dall'art. 893 Reg. discipl. sudetto: — e di cui se ne terrà parola nel trattare la parte giudiziaria. I Conciliatori debbono verificarlo ogni giorno: — art. 894, ivi. E scovrendovi mancanza o abuso, lo rapportano al Procuratore Regio, incaricato ad agire di officio: — art. 896 ad 897, ivi.

212. Pel verbale di Conciliazione, il Cancelliere à diritto di esigere grana venti, ma da ciascuna parte la rispettiva rata, senza che vi sia solidanza: — art. 1, Tariffa del 31 agosto 1819.

213. L'ugual ragione può darsi pei fatti arbitramenti, essendo sempre una specie di transazione dipendente dal prudente arbitrio di un terzo: — ed una fatica pel Cancelliere.

214. Pei verbali di non seguita Conciliazione non si à diritto a compenso da parte del Cancelliere, perchè i rispettivi artic. 11 e 10 dei Regolamenti disciplinari giudiziari del Regno, dicono di non potersi esigere alcuna somma non indicata in tariffa, quantunque gli atti non siano quivi enunciati.

215. Per la spedizione di qualche originale, avvi il diritto di copia in grana dieci Napolitane: — avvertendosi che le parti non ànno obbligo di rilevare forzosamente la spedizione: — detto articolo della tariffa.

216. Il Serviente Comunale, per la chiamata in Conciliazione, esige grana cinque. E se lui, o il Cancelliere, fanno la copia di tale avviso, si esige grana tre: — art. 2 detta tariffa.

217. Qualora il Serviente è obbligato di uscire un miglio al di là dell'abitato, à diritto di percepire grana due per ogni miglio, sia di accesso sia di recesso: — Decreto 5 giugno 1820.

218. Nulla è dovuto per la trascrizione a Repertorio, sì perchè si forniscono dalle Comuni, sì perchè non sta indicato nella legge: — art. 13. Min. 25 gen. 1819: — ed arg. dalle Min. 26 luglio 1834 e 18 nov. 1843 divietativo per tali diritti in affari di ricusa.

219. Il Cancelliere ed il Serviente debbono enunciare in ciascun'atto le indennità percepite, e gli articoli della tariffa, che l'autorizzano: — sotto pena disciplinare per la semplice omissione, oltre i prenarrati casi della Concussione o Estorsione: — art. 15 proc. civ. 892 Regol. discipl. del 1828 ed 870 Siciliano.

CAPITOLO XII.

Del Bollo, del Registro, e del Repertorio in materia conciliativa.

220. I soli atti di Conciliazione o Compromesso, che rendono la somma di sei docati, sono soggetti ai dazi di bollo e di registro, nei fogli sciolti, non già nel foglio interno, ossia Registro di udienza: — art. 16 proc. civ. — Leg. 21 giugno 1819 e 2 genn. 1820.

221. Gli atti di avviso, o altri incidentali, non si bol-

lano, nè si registrano: — dette leggi, e Rescritto 18 gennaio 1834.

222. Le procure, ed i documenti bisognevoli per devenire a Conciliazione o Compromesso, minore di docati 6, sono esenti dalle formalità del bollo e del registro. Rescritto 3 mag. 1826.

223. Gli originali, le copie, e le spedizioni di quelle Conciliazioni economiche, fatte dai Magistrati o altri funzionari destinati dal Sovrano, sia tra privati, sia tra questi e le varie Amministrazioni pubbliche e Comunali, sono soggetti al bollo ed al registro — Ministeriali della Giustizia dei 18 febbraio e 12 aprile 1837.

Locchè non può intendersi per somme minori di docati sei.

Nè à luogo pei verbali negativi onde ottenere le spese a credito.

224. Il dazio del registro per gli originali di Conciliazione o Compromesso, eccedenti i docati sei, è di grana venti. Lo stesso si paga per le copie — Ministeriali della Giustizia e delle Finanze dei 19 gennaio 1839.

Locchè à luogo anche per le Conciliazioni economiche.

225. E qui cade in taglio memorare la Ministeriale di Giustizia dei 29 dicembre 1832 emessa di accordo col Ministro delle Finanze, e riportata da Moccia, dittante che se in una Conciliazione si parlasse di cessione e traslazione di beni stabili, si pagasse il registro di un carlino, non già quello di otto carlini, tenendosi sempre come atto Conciliativo: — ma s'inculcò ai Conciliatori di non iscambiare il loro ministero, quantevolte non si trattasse di lite insorta o temuta.

226. Non si possono dare, nè in copia, nè in originale, alcun atto soggetto al Registro, nè fare alcun atto successivo prima che non siasi adempito alla formalità del medesimo: — anche quando il termine, fra cui dovrebbe presentarsi l'atto alla registratura, non fosse spirato, sot-

to pena di docati dodici Napoletani, oltre il diritto principale: — art. 23 legge 21 giugno 1819.

227. Cotal disposizione, però, non può applicarsi, quando siasi ordinata dal Magistrato, la esecuzione pria del Registro, o quando sia in continuazione di altro atto che à rapporto immediato e prossimo col seguente, o non abbia potuto adempirsi al preventivo registro per circostanza del tempo o altra simile: — nei quali casi si farà la registrata, contemporaneamente, di tutti gli atti; sempre però nei termini utili assegnati all'adempimento: — Decreto 2 agosto 1830.

228. Nelle copie si deve mentovare il registro dell'originale, sotto pena di docati dodici Napoletani, di ammenda, pel Cancelliere.

Ed uguale ammenda si dà pure, se si manca in tutti gli atti di mentovare le corrispondenti registrate: — detto art. 23 ivi, ed art. 16 proc. civile.

229. Per gli atti e le sentenze del Conciliatore non vi è più termine di rigore a registramento: — art. 45 e 46 legge 21 giugno 1819.

230. I Cancellieri debbono registrare fra dieci giorni i loro atti, ivi.

231. I Servienti, per quelli atti soggetti al registro, ànno due giorni di tempo, se sono nel Capoluogo del Circondario, e quattro giorni, se stanno fuori il Comune ove il registro si trova, ivi.

232. La spesa occorrevole, per lo invio al registro, dagli atti bisognevoli di tali formalità, cede a tutto carico dei rispettivi Cancellieri e Servienti; senza poter nulla pretendere dalle parti — Ministeriale della Giustizia, 20 febbraio 1836.

233. Il Cancelliere deve avere il Repertorio pei registramenti in materia di Conciliazione e Compromessi: — ove devesi segnare il numero progressivo degli atti, la loro data, la loro natura, il nome cognome e domicilio

delle parti, l'indicazione dei beni immobili che possono formarne oggetto, e la mentovazione della registrata intera dell'atto.

Il Serviente, per gli atti coattivi, è pur tenuto a tale Repertorio, che si scrive dal Cancelliere, qualora detto Serviente n'è incapace: — art. 33 legge 21 giugno 1819 sul Registro.

Locchè à luogo pei soli atti soggetti al registro e che siano a pagamento: — scopo del Repertorio, che è il Controllo del Ricevitore, per gli introiti che fa di tale dazio: — Minist. 8 marzo 1820 e 26 gen. 1821.

234. Questi Repertori debbono essere di cinque fogli, della consueta carta di grana dodici, con le colonne simili a quelle degli altri Repertori: — art. 36 leg. 21 giugno 1819 — e Minist. 5 luglio 1831.

235. Essi debbono essere cifrati dai rispettivi Conciliatori: art. 958 Reg. discipl. di Nap. art. 936 di quello di Sicilia — Min. 22 nov. 1828.

236. In tali Repertori si scrivono gli atti contenziosi dei Conciliatori, e dei Supplenti Comunali. Ed i Servienti possono adoperarvi anco gli affari Amministrativi: — Decreto 18 ottobre 1829 — Ministeriali di Giustizia e delle Finanze, dei 20 luglio 1839.

237. In essi non si possono scrivere più di sei articoli, nè più di trentacinque linee, in ciascuna facciata: — tutto a carattere chiaro, intelligibile, distinto, e per esteso; e senza confondere la cosa di una rubrica in quelle di altre — Ogni mancanza è punita con ammenda di trenta carlini — Decreto 26 marzo 1827.

238. I numeri d'ordine, e di domicilio, possono scriversi in cifre numeriche — Ministeriali 7 luglio 1827 — 29 dic. 1832.

239. Sono facoltate le abbreviature nelle copie, nei certificati, ed estratti, che sieguono immediatamente gli originali; potendosi dire *copia, certifi cato, o estratto del-*

l'atto segnato nel precedente articolo — Minist. 22 nov. 1834 e 7 mag. 1836.

240. Nella colonna dei nomi e cognomi delle parti, quando un atto sia di seguito ad altrò precedente, tra le stesse persone, si può adoperare la parola *i medesimi* — Minist. 12 settembre 1835.

241. Mancandosi di trascrivere nel Repertorio qualche articolo, sia nel termine, sia nel modo designato, si pagano carlini trenta per ogni atto: — art. 45 e 46 leg. 21 giugno 1819.

242. I Cancellieri debbono esibire, nei primi dieci giorni di ciascun mese, al Ricevitore del registro, il Repertorio degli atti registrati nel mese precedente, con una copia consimile in carta semplice, e da loro firmata. Il Ricevitore vi oppone il visto a data corrente, indicandovi il numero degli articoli registrati, e fa menzione ancora della ricevuta copia in carta semplice: — di tuttocciò ne prende registro, senza spese, nel libro correlativo. Ogni mancanza, ed ogni ritardo di dieci giorni, si puniscono con trenta carlini di ammenda: — art. 37 legge 21 giugno 1819.

243. I Servienti Comunali ànno uguale dovere; ma in ogni sei mesi: — ed anco sotto pena di sospensione fino a quanto non si adempisce a tale vidimazione, da ordinarsi dal Conciliatore. Decreti 18 luglio 1827 e 18 ottobre 1829.

244. Le copie che si rilasciano al Ricevitore debbono contenere le stesse forme degli originali, sotto pena delle stesse ammende — Decreto 27 marzo 1828.

TITOLO IV.

DELLO SPERIMENTO CONCILIATIVO IN VIA ECONOMICA.

245. Altrove si è detto che il Decreto 10 aprile 1809 abolì tutte le antiche Economie e Soprintendenze, che solevansi assegnare per accordare le vertenze tra i privati.

246. E che la Ministeriale di Giustizia, datata ai 16 gennaio 1819 ricordò la legge organica dei Conciliatori Comunali, e conseguentemente il divieto di altro funzionario, e specialmente dei Giudici di Circondario di mischiarsi in funzioni siffatte.

247. Ma non tardò tempo ed il Sovrano ed i suoi Ministri ànno spesso destinati dei funzionari diversi onde conciliare le liti sia tra privati, sia tra le Amministrazioni ancora.

248. Datosi la facoltà agli Agenti del Ministero pubblico presso i Tribunali Civili di accogliere le domande per ottenere le spese a credito, in forza delle Ministeriali 7 settembre 1816 e 2 giugno 1832: — ed avendo il Rescritto dei 17 dicembre 1831 insinuato ai Procuratori Regi di non esser facili a riferire sulle grazie delle spese ridette a credito, dovendo accuratamente versarsi sugli estremi della giustizia della causa e della positiva povertà del petizionario, ne venne la Ministeriale di Giustizia del 6 marzo 1833, dittante che pria di farsi tale proposta si ordinasse uno sperimento Conciliativo tra gl'interessati, onde così evitarsi molte liti, o almeno conoscer meglio lo stato della quistione, per le deduzioni che rispettivamente potranno svilupparsi in modo siffatto — Il verbale, quindi, deve enunciare i titoli sovra cui ognuno si sostiene, e tuttocciò che serve a chiarire la bisogna.

249. Questi verbali soglionsi richiedere, per lo più, dai Giudici Regi, a cui si dirigono i Procuratori del Re:

e quando son negativi di aggiustamento, si fanno sovra carta semplice e senza registro; servendo unicamente acciò il Ministero pubblico conosca lo stato della contesa, el rifiuto dell'accordo — Moccia, pag. 92.

I Conciliatori possono essere anco essi adibiti a questo sperimento — Citata Min. 6 marzo 1833.

250. I verbali di accordo poi, che fannosi in queste economiche conciliazioni, sono soggetti al Bollo, ed al Registro, a somiglianza di quelli dei Conciliatori Comunali. E lo stesso vale per le loro copie o spedizioni — Ministeriali 18 febbraio, e 12 aprile 1837.

251. Che però non pare che tali verbali avessero tutti gli effetti additati per consimili verbali fatti dai Conciliatori Comunali: — nè i fatti avvisi, o le comparse, producono l'interrompimento di prescrizione e decorrimento d'interessi, di che si è fatto quivi parola: e comunque l'uguale formalità di bollo e di registro vi venisse dettata dalle predette Ministeriali — Non avendovi provveduto in modo alcuno il legislatore, non si può creare un diritto, a scapito altrui, per equipollenza di casi: — dovendosi intendere che siffatti Agenti, quantunque Magistrati giudiziari, quantunque destinati dal Sovrano, fossero limitati soltanto a mediarsi per l'accordo: — e d'insinuare alle parti di passare a scrittura i loro convegni, specialmente quando sono analfabeti.

TITOLO V.

DELLO SPERIMENTO NECESSARIO DEI CONIUGI, INNANZI AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE, PER OTTENERE LA SEPARAZIONE PERSONALE.

252. La discordia coniugale, flagello della famiglia e peste dell'ordine sociale, richiama l'attenzione maggiore della Religione e della Legge.

Il Divorzio, aborrito dai Sacri Canoni, ed abolito dal Decreto 13 giugno 1815 nella sua breve durata che ebbe in questa parte continentale del Regno, à dato maggior materia a trattàre della separazione personale, riconosciuta dalla Chiesa, nei Canoni 4 e 6 Cap. 32, 9, 1 e Cap. 8 e 15 de rest. spoliat. — Conc. Trid. Sass. 24. De Matrim. Can. VIII — E le nostre leggi civili, negli articoli 217 e seg. ne fanno dettagliata menzione.

253. Se il Divorzio frange la fede data di reciproco soccorso, di assistenza, e di fedeltà, tra i consorti; di cure e di educazione alla prole, e di stabilire le famiglie; aprendo largo campo alle passioni di sfogare la loro incontinenza, a scapito del costume sociale; non è men lieve lo sconcio che la separazione personale produce.

Ed è perciò che la legge à tassato i motivi per devenirvi, restringendoli nei giusti limiti: — ed à demandato la disamina ad un Collegio di magistrati, più accorti dall'esperienza delle vicende della vita. E lo sperimento Conciliativo, accuratamente dal Presidente fa trattare.

254. La legge della Chiesa, allora la separazione permette, quando il coniuge sia in periglio di vita. E tra i casi di grave ingiuria per un consorte, novera la sodomia, la bestialità, l'eresia, l'apostasia. Non è adultero quello prostituito dall'altro, o da cui ebbe acconsentimento nel violar la fede; o che sia passato a seconde nozze in buona fede, credendo morto il coniuge: — o che credendo giacere col consorte, sia stato con frode da altri avvinto: — o che sia stato violentato: — o che siavi successa la pace tra i coniugi dopo il conosciuto adulterio: — o che sia passato ad altre nozze per conversione nella Religione, quando l'altro non si era neppure convertito — *Salzano*, vol. 3, pag. 178.

255. Ma gli articoli 217 a 222 leggi civili, ànno molcito questo rigore religioso, ove slargando, ove restringendo i precetti designati, lasciando intatti i doveri dalla stessa imposti.

E può dirsi che la separazione permette per quattro motivi, cioè per eccessi e sevizie, per gravi ingiurie, per adulterio, e per civico degradamento — Voci che meritano spiega d'assai maggiore di quella usitata, onde restringere, per quanto si puote, la facoltà dei giudicanti.

256. Per eccessi s'intendono gli attentati alla vita, o il pericolo di essa. E per sevizie quelli atti che se non la rendono periclitante, addolorano il corpo con offese tali che i maltrattamenti sarebbero punibili dalle leggi penali. *Dalloz*, v. *Separation*, pag. 444 e Torelli, vol. 1, p. 250, limitano le sevizie a qualunque atto di crudeltà, senza precisare questa idea di crudeltà.

257. Le sevizie ed i cattivi trattamenti debbono essere abituali, e di qualche gravezza, da rendere insopportabile la vita comune, non già che siano avvenuti qualche due volte — Corte di Besanzone, 13 Piovoso an. 13, in causa Faivre e moglie — e 16 Germile detto anno, in causa Roy, contro il marito. Dalloz, v. *Separation par corps*, pag. 447 e 448.

258. Il fatto di avere attentato alla libertà individuale del consorte, col farlo rinchiudere in un Ritiro destinato per persone di mala condotta, ancorchè ciò si eseguisse per ordine carpito all' autorità competente, non solo è una ingiuria grave, ma sevizia capace a far pronunziare la separazione personale—Corte di Rouen, 8 aprile 1824 in causa De Cairon e Consorte — Dalloz, ivi pag. 449.

259. L'ingiuria è definita dall'art. 365 leggi penali, per quella offesa al morale, espressa pubblicamente o privatamente, sia con parole, sia con gesti, sia con iscritti, sia in altro modo qualunque, purchè sia pronunziata o fatta per diminuire la stima della persona contro cui è diretta.

Essa, dunque, è poggiata sul sentimento della stima, ossia quella opinione pregievole che si gode nella Società; — nel mentre che la sevizia è la violenza al corpo.

Essa è distinta dalle leggi penali in ingiuria determinata, o vaga, secondocchè si designa un determinato vizio, o si esprime vagamente sul genere.

Essa si punisce con più o meno gravezza tanto per la distinzione sudetta, quanto per la qualità della persona contro cui è diretta, o pel tempo e luogo in cui si proferisce, o per le conseguenze che produce: — art. 366 e 367 leggi penali.

260. Con queste idee vuolsi vagliare la ingiuria grave, di che fa motto l'art. 220 leggi civili: — ritenendosi per grave, quella punita severamente dalla legge penale. E precisamente quella che affligge, secondo Locrè sull'articolo corrispondente a questo, un anima tenera ed onesta, o siane testimone la città intera, o un numero ristretto di persone — E più accuratamente, può dirsi col Canonista Salzano, quella ingiuria che fa sentire perpetua avversione pel coniuge offensore, e che ne macera il cuore.

261. Il raccontare, in seguito di domanda, un fatto che direttamente attacca la stima della persona, costituisce la ingiuria imputabile; avvegnacchè la legge non mette differenza tra quella profferita spontaneamente e l'altra che succede per effetto di richiesta. Locchè à maggiormente luogo quando il contegno che si mostra sia tale da spingere ad interrogarsi cosa sul proposito di tale andamento—Corte Suprema di Napoli 29 marzo 1824 in causa Marcantonio — *Armellini* v. *Ingiuria*, pag. 355.

262. La nuda proprietà non è suscettiva nè d'ingiuria nè di offesa, Corte Suprema di Napoli, 5 agosto 1833 Angelo Maria Roberto — Giaccari, vol. 2, pag. 140.

263. Lettere scritte replicatamente al consorte, comunque senza pubblicità, tacciandolo di adulterio e d'incesto, sono bastanti a costituire le ingiurie gravi, e da far domandare la separazione personale : — sendo pericoloso di forzare a vivere unito a chi tanto lo degrada — Così di-

ceva Merlin v. *Separation par corps*, § 1, art. 4, ed evocava una Decisione del Parlamento di Rouen — Così pur decise la Corte di Poitiers, nel 29 luglio 1806 in causa Garreau e Consorte:— e così in causa Sombal fu risolùto nel 1830 a difesa del Dalloz, v. *Separation par Corps*, pag. 446.

264. Le accuse contro del consorte, riserbate in lettere confidenziali indiritte al genitore, comunque ingiurianti, furono tenute come insufficienti a produrre la separazione. La Corte di appello di Metz, nel 20 Piovoso an. 12 in causa H. . . . . disse che non bisognava perscrutare gl'interni segreti delle famiglie, ed abusare di una lettera scritta confidenzialmente, comunque altra simile si fosse alla consorte anco mandata, e comunque nella specie si addebitava la morte del genitore dal dispiacere della ricevuta lettera — *Armellini*, Separ. pers. pag. 193.

E così pure ragionava la Corte di Limoges nel 17 giugno 1824 in causa De Toty — *Dalloz, separ. par Corps* 456: — il quale, a pag. 445 fa delle distinzioni pericolose, senza toccare la presente tesi, in dove a genitori furon le lettere vergate — E Giordano, vol. 1, pag. 370, nemmeno à fatto questa osservazione sul testo delle invocate Decisioni.

265. Non contradisse, poi, tal massima, la Corte di appello di Digione, ai 30 Piovoso an. 13 in causa Beam e Consorte: — perchè essa decise che le lettere scritte a diverse persone accusavano il consorte di sregolatezze di costumi, e moltiplici: — che se ne erano scritte anco al coniuge oltraggiato: — che la moltiplicità di tali lettere avevan reso pubblica la diffamazione e che altri particolari, ivi additati, davano a dire di essere stato il coniuge colui che aveva così propalato delle gravi ingiurie al consorte; perlocchè ne fu pronunziata la separazione — Dalloz, ivi, pag. 457.

266. Allorchè i fatti, senza essere eccessivamente gravi, stabiliscono un sistema costante di vessazione di disprezzo, possono autorizzare la separazione—perciocchè rendesi insopportabile di coabitare con chi esterna odio quotidiano. Corte di appello di Parigi, 7 agosto 1810 in causa Joubert. *Dalloz, ivi*. pag. 448.

267. L'inosservanza dei doveri imposti ai coniugi dall'art. 203, leggi civili, sono fatti ingiuriosi e gravi da potersi separare. La moglie che si rifiuta di coabitare col marito; il rifiuto di costui di ricevere la moglie, di proteggerla, di somministrarle i bisognevoli alla vita ed alla condizione coniugale, sono quelle infrazioni alla promessa matrimoniale, di che se ne intese lettura dall'ufiziale dello Stato civile — Anzi la Corte di Brusselles, nel dì 8 fruttid. an. 13 diceva che questo sia uno stato permanente di eccessi e di sevizie. Duranton tom. 2 pag. 385 — Dalloz, ivi pag. 447 — Agresti: vol. 4 pag. 245.

268. La semplice comunicazione del mal venereo non è tanto ingiuriosa alla donna da potersi separare dal marito — ma se altri fatti vi concorrono da abborrire il talamo cotanto appestato, è forza di accogliere la domanda: — Corte di Besanzone, 1 feb. 1806 in causa Lanni, Corte di Cassazione di Parigi, ai 16 feb. 1808, in causa Labrouche, Corte di Leone 4 aprile 1818, Corte di Tolosa 30 gennaio 1812, Dalloz, ivi pag. 445, 451, e seg. Duranton, tom. 2, pag. 289 — Giordano, vol. 1 pag. 370.

269. Commette ingiuria grave quel marito che ammette nel suo letto un figlio illegittimo, mentre la moglie è costretta a dormire sulle scheggie di legna, Dalloz, ivi, pag. 517 che dice di essersi così deciso in appello, di cui ne riporta le considerazioni, senza dire da qual Corte fu emessa, causa Roy e consorte. Forse sarà quella di Besanzone riportata da Sirey, 5, 2, 284.

270. Un'accusa di furto, calunniosamente diretta dal marito contro la moglie, è una ingiuria grave, che dà

luogo alla separazione, ancorchè l'azione sia stata solamente avanzata in via civile, non già al Potere penale. Corte di appello di Besanzone, 1. febb. 1806, in causa Lanni — Sirey, 6, 2, 401.

271. L'accusa di adulterio, sia che si presenti come base di una dimanda di separazione, sia come semplice eccezione a respingere una domanda di tal fatta, è una ingiuria grave quando l'accusa non si prova, ed in cambio può dare adito all' accusato di ottenere la separazione. Corte di appello di Metz, 7 maggio 1807 e Corte di appello di Parigi, 17 marzo 1826 in Dalloz, ivi pag. 455.

272. Ma accortamente esso Dalloz, ivi, pag. 445, fa distinzione tra siffatte accuse calcolate freddamente, per calunniare, e quelle che nascono nel calore di una giudiziaria discussione: citando all'uopo una Decisione della Corte di Torino, 3 Germile anno 13.

273. Far rinchiudere il consorte in uno stabilimento sanitario, come affetto da demenza, non è motivo di separazione purchè il male esisteva, e quandanco non se ne sia fatta prevenzione al potere giudiziario civile. Corte di appello di Parigi, 10 gennaio 1807, in causa V.ncent contro il consorte — Dalloz, ivi, pag. 449.

274. Il disprezzo, e gl'insulti dei domestici verso il coniuge, eccitati o tollerati dal compagno, formano grave inguria imputabile a questo ultimo, capace a dar luogo alla separazione — Corte di appello di Burdò 19 aprile 1825 — Sirey, 25, 1, 413.

275. Gli eccessi, le sevizie, e le ingiurie gravi, possono non dar campo alla separazione, quando siano provocate. Corte di appello di Metz, 7 maggio 1807 in causa P.... e Corte di appello di Tolosa, 9 gennaio 1807, in causa B.... esposte dal Dalloz, ivi, pag. 454, e 466. El Toullier, tom. 2, n. 744, riporta simile avviso, e cita l'autorità di Merlin, e di quella Cassazione, che ai 14 pratile, an. 13, così decise.

276. Non può la moglie ricusarsi a coabitare col marito, sul fondamento unico di una convenzione non omologata dal Tribunale art. 7, 203, 222, e 1342, leggi civili — Corte Suprema di Giustizia di Napoli del 26 aprile 1833, annullativa di quella della Gran Corte, in causa Cafagna e di Giorgio — *Agresti*, vol. 5 pag. 349.

277. L'adulterio, quella violazione della giurata fede al consorte, offende la più possente passione, qual si è quella dell'amor proprio: — e sotto questo oggetto vien classato come la ingiuria la più grave che possa farsi al compagno.

Quello della donna è di somma conseguenza, perchè può introdurre in famiglia dei figli stranieri al marito.

278. Esso può dar campo a dimandar la separazione. Ma perchè l'uomo è più nel bisogno di corrispondere con qualesiasi gente, perchè la donna è facile ad eccedere nella gelosia, e credula si abbandona alla immaginazione del tradito talamo: — così è disposto che l'uomo dà mezzo alla separazione, se mantenga la concubina nella casa maritale, o se due parenti più prossimi assicurano della pubblica voce di tenerla altrove: — art. 217, 218, e 219, leggi civili.

279. Per casa coniugale, nei sensi dell'art. 218, ridetto, deve intendersi quella in cui convivono i coniugi, sia di transito, di villeggiatura, o altro; perchè si riguarda l'onta che si è fatta al talamo. La giurisprudenza di Francia, e Torelli, vol. 1, pag. 250, formano avviso opposto, ritenendo soltanto per quella del domicilio stabile.

280. Il domicilio del marito è quella casa di rispetto per la moglie, quantunque costei non vi abbia mai dimorata; perciocchè se l'abitazione non è simultanea, può sempre la moglie andarvi, e può sempre il marito quivi richiederla: — Cassazione di Francia, 9 maggio 1821, in causa Ladareau, e sua moglie — Dalloz, ivi, pag. 460.

281. L'adulterio del marito è un motivo di separazio-

ne per la moglie, la quale, comunque non abiti più con lo stesso, non può entrare in casa a cagione della concubina che vi si tiene, come sorge dal complesso degli articoli 113 e 203 confrontati con l'altro 218 leggi civili— Cassazione di Francia 21 dicembre 1818 in causa Dupuis. Corte di appello di Agen 27 genn. 1824 in causa S..... Altra Decisione della Cassazione, datata ai 17 agosto 1825 ed altra della Corte di Bordò, 19 mag. 1828 — *Dalloz*, ivi, pag. 457.

Simile di quella Cassazione, 27 gennaio 1819 in causa Peignard, contro la moglie — *Dalloz*, ivi, pag. 469.

282. L'incesto, nella casa coniugale, con la propria figlia naturale, è anzi una circostanza più grave del semplice adulterio; perlocchè si può benissimo domandare la separazione, nulla ostando la particolarità di dover essere comune la dimora — Cassaz. di Francia 26 luglio 1813 in causa Montarcher e Consorte—Dalloz, ivi p. 460.

283. Non è sempre indispensabile che la concubina siasi stabilita nella casa coniugale : — ma la separazione può aver luogo eziandio, quando vi concorrano circostanze tali da tenere il semplice adulterio come un onta grave alla moglie, colmandola d'incessanti umiliazioni —Cassazione di Parigi, 14 giugno 1836 in causa S. . . . . e B. . . . *Giordano* vol. 1 pag. 374.

284. Quandanco la concubina fosse stata dalla moglie introdotta in casa, sia pure in qualità di domestica, non è motivo da legittimare il concubinato; e la separazione si può pronunziare. Dalloz, ivi, pag. 448 — Corte di Amiens 13 Frut. an. 11 in causa Leclerc.

285. Non è necessario che il coniuge colpevole sia sorpreso nella flagranza dell'adulterio: — ma bastano all'oggetto le prove, e le presunzioni. Corte di appello di Bordò, 27 febb. 1807 in causa B. . . : C. . . . L. . . . *Lebret-Saint-Martin*, tom. 20, 25.

286. Il marito non può domandare la separazione per

causa d'adulterio della moglie, se à rimasto la stessa in un luogo periglioso ai costumi. Corte di Parigi 6 aprile 1811 in causa C. . . . *Sirey*, 12, 2, 14 — *Lebret-Saint-Martin*, 30, 153.

287. I più prossimi congiunti, di che fa parola l'art.219 leggi civili, si debbono intendere esclusivamente dalla moglie, ed in difetto di congiunti possono adoperarsi gli amici: — non potendosi supporre che sia permesso ai parenti del marito di procurare il mezzo a turbare la pace domestica, deponendo contro al proprio parente: — nè potendosi obbligare la moglie a seguire i loro voleri, in mancanza di parenti propri di lei. Locchè è argomentabile dagli art. 363 e 378 proc. civile. Nicolini p. 3, § 717. Nondimeno *Armellini Separazione di coniug.* pag. 190, l'Annotatore al Delvincourt, vol. 2, pag. 157 el di lui allievo signor Giordano vol. 1, pag. 368 dicono di potersi, coi parenti del consorte, avanzar tale domanda; e mostrano che ciò sarebbe indispensabile se parenti propri non ve ne fossero.

288. L'infamia, quella perdita della buona opinione appo la gente dabbene, fu dall'Editto Pretoriano, e dalle Leggi, e Costituzioni Imperatorie, notata per certi mestieri, e per buona parte dei reati: — e produceva significanti scapiti nella ragion civile e penale. *Heinneccio* ad Pandect. lib. 3 tit. 2 — *Lauria* Espos. part. 2, cap. 1, not. quarta.

289. L'art. 57 del Codice Leopoldino bandì da essa tutte quelle perigliose conseguenze del Codice Romano.

290. L'art. 61 della nostra legge dei 20 maggio 1808 definì la stima e l'infamia, classò questa, e dichiarò che tutte le pene temporanee bruttassero la persona del condannato, e quelle perpetue fossero produttrici anco d'infamia civica e di dettagliate perdite di diritti cittadini. Il seguente articolo specificò che i gradi d'infamia sono personali, e non feriscono in alcun modo i congiunti.

291. Il Codice penale dei Francesi, negli art. 7 ed 8, stabilisce quali pene sono afflittive ed infamanti, quali semplicemente infamanti. L'uno ritiene per tali tutte le pene criminali, l'altro marca semplicemente di infamia chi soffre la berlina, l'esilio dal Regno, o la privazione dai publici ufizi, val dire il civico degradamento: — artic. 28 e 35 di quel Codice. *Merlin* Rep. v. Témoin inst. § 2 n. 6 considera per infami solamente le persone indicate negli art. 25 Cod. civ. e 28 citato Codice penale, ai quali corrispondono gli artic. 16 e 17 Leggi penali. El *Dalloz*, v. Disp. ant. viff. e test. pag. 1324 vi si uniforma.

292. Gli art. 210 221 e 366 delle nostre leggi civili, el 378 proc. civile, parlano delle pene afflittive o infamanti: — nel mentre che l'art. 2 delle nostre leggi penali à seguito il Codice Leopoldino, sanzionando che nessuna pena sia infamante, e benchè taluni reati siano di per loro natura infami questa marca non si estenda al di là della persona del condannato.

293. Di qui i nostri Giureconsulti trovano anomalie inconciliabili. *Santo Roberti*, tuttocchè occupato al Diritto penale, nel vol. 1, pag. 59 detta modificarsi gli articoli civili, e rimettersi al Giudice civile di vagliare la pubblica opinione del quando il reato sia infamante.

Nicolini part. 2, § 405 rimette ai civilisti il disame loro, e dice che il querelar per la moglie non è pubblico ufizio ma privato diritto, con che ogni condannato può esercitare cotal facoltà, per la offesa consorte.

Armellini, v. Separazione dei coniugi pag. 195 ritiene per reato infamante, capace a permettere la separazione qualesiasi furto, falsità, o calunnia, unici reati, e per quanta lieve si fosse la pena.

L'Osservatore sul Delvincourt, vol. 2 pag. 163 rimette alla prudenza del Giudice il dire quando il reato sia infamante. E così evasivamente si esprime il suo allievo signor Giordano, vol. 1, pag. 371.

Arrogesi a tanta dubianza di pensare il Decreto 25 gennaio 1842 che chiama infame quel militare condannato a morte, il quale uccise il suó Superiore Militare.

E ricordisi il Rescritto 9 aprile 1832 che permette il matrimonio dei condannati a qualesiasi pena, proibendo gli atti dello Stato civile al condannato all' Ergastolo, senzá una special grazia Sovrana — Restando tutti soggetti, peraltro, alla corrispondente disciplina additata per la loro pena.

294. No. Il nostro legislatore non à lasciato tanta esitanza ad indagare i suoi dettami: — nè à arbitrato il Giudice a dichiarare quando vuol credere infamante un reato, e quando immune da tal marca. Esso modificò gli articoli del Codice relativi alla perdita dei diritti civili inseguito di condanna giudiziale. Il suo art. 28 dichiara che la perdita dei diritti civici è per quelle tali condanne di che fa parola nelle leggi penali. Là, negli articoli 16 e 17, à stanziato che i condannati a pena di reclusione o altra maggiore siano perpetuamente privi di uffizi pubblici. I relegati o esiliati soffrono pene temporanee, interdizione temporanea, e per reità che non allarmano la onestà e pace pubblica. Pieno dei sentimenti del Codice francese dovette ritenere per reati infamanti quelli che erano accompagnati dal civico degradamento, ossia dalla perpetua interdizione dai pubblici ufizi — Lo esprime nella Legge 19 luglio 1845 circa la estradizione dei rei tra il regno e la Francia, quando equipara i nostri dettami con quelli.

Molcì tale idea a pro dei suoi condannati a relegazione o pena minore. Nè mai dettò il pensiere di ritenere, come pena infamante il furto semplice, punibile con pena correzionale, da tanto che l'art. 283 del Codice di Procedura francese, corrispondente al 378 di quello che ci regola, ne fanno apposita distinzione — Così pel falsario o calunniatore, se sono puniti di lievi pene correzionali—

In somma intese parlare dei condannati a reclusione o pena maggiore, o perpetuamente interdetti dai pubblici ufizi — Consultisi Agresti 7° 240 ed 8° 156.

295. Per questi trova che un coniuge onorato non sempre à virtù di umiliarsi a convivere insieme, sia perchè bruttato di sangue umano, sia perchè insozzito dal meditar furti e falsità, sia perchè avvinto da ceppi e miasmato da luoghi di pena. Ed è perciò che ne permette la separazione: — art. 221 leggi civili.

296. Ma se il matrimonio sia successo quando il reato del consorte era notorio, comunque non ancora giudicato, non sembra che tal separazione potesse domandarsi; mancandovi il fine per cui si dirige, quandocchè la condotta era riconosciuta precedentemente. Questo vale, precipuamente, per quelli che trovansi ad espiare la pena, o che siano nella interdizione dei pubblici ufizi — *Toullier* e *Favard* sono più rigorosi, volendo che l'ignoranza della macchia del coniuge non si debba ammettere, e che si debbe attribuire a se stesso la negligenza di non essersi a tempo preso le notizie necessarie — *Duranton*, loro resiste con fondata ragione, e *Dalloz*, v. *Separat. par corps*, pag. 447 ne sviluppa il ragionare, dicendo, in somma, che allora bisognerebbe cancellare ogni azione per frode o errore.

297. Contro al condannato in contumacia può darsi luogo alla separazione: — avvegnacchè i suoi diritti sono sospesi, giusta gli art. 31 leggi civili, e 466 proc. penale: — e la natura stessa della separazione si deve intendere come un mezzo provvisionale — *Duranton*, t. 2 pag. 507 e *Dalloz*, ivi pag. 446 vorrebbero che ciò possa darsi dopo il quinquennio, senza additare una positiva ragione: — e quantunque gli artic. 28 Cod. civ. e 465, Cod. d'inst. crimin. siano conformi ai nostri: — essi citano in appoggio un arresto di quella Cassazione 17 giugno 1813, che Sirey, tom. 1, 293 ci annunzia essere per divorzio.

298. La commutazione di una pena ragionevolmente da tali autori si tiene come inefficace a sospendere tale domanda. El nostro Sovrano con Rescritto 13 ottobre 1834 dichiarò espressamente che il condannato ai ferri resta sempre interdetto dai pubblici ufizi, sia che la sua pena di ferri si condona, sia che si commuti: — ma che la riabilitazione, potendo domandarsi, è capace a reintegrare lo stesso da siffatti ufizi civici.

299. La riabilitazione per cancellare la interdizione dai pubblici ufizi, sia perpetua sia temporanea, dev'essere espressamente dichiarata efficace di tanto: — ma è sempre una grazia Sovrana: — art. 633 proc. penale. Dalla grazia però non si può credere la macchia d'infamia mondata a segno da pretendersi che il coniuge separato debba ricongiungersi, — sono effetti civili che non vanno contemplati : — el cuore di un coniuge non si acquista con la grazia altrui — Il Rescritto summentovato non intende parlare della separazione dei coniugi, e degli effetti civili — E la contraria opinione del *Daltoz*, ivi pag. 447 potrà essere del se mai la separazione si volesse domandare dopo la grazia sudetta, non già se antecedentemente a questa sia avvenuta.

300. La separazione per eccessi, sevizie, ingiurie gravi, adulterio, o reato infamante non può aver luogo quando si può tacciare di uguale rimprovero quel coniuge che la domanda. Avvi una specie di compensazione dei reciproci torti, la quale molcisce il rispettivo rancore, e può un giorno abituarli a buona vita comune.—Nè la separazione è un beneficio per chi è colpevole, ancor lui, di domestiche sconcezze. Locchè avrà luogo indubitatamente quando si volesse da un coniuge bruttato di reato domandare, per reità grave, la separazione dall'altro.

In fatto di reciproco adulterio così ragiona Voet, lib. 24 tit. 2, § 6, de divort. et repud. Al quale resiste Giordano, vol. 1, pag. 371.

Dalloz, ivi, pag. 461 par che ragioni della provocazione, anzicchè della compensazione di reciproci torti. E quest'ultima non ammette tra torti di differente natura. La giurisprudenza à dato i seguenti casi.

301. Il coniuge citato per separarsi può opporre all'attore la cattiva condotta da parte sua ancora. Giacchè il contratto di matrimonio impone una reciproca obbligazione di buoni costumi — Cassazione di Parigi, 7 Nevoso an. 7, in causa Deshommais — *Dalloz*, ivi pag. 523.

Simile arresto, di pari data, riporta Sirey in causa Pinson nel vol. 1, 188 — Ed altro della Corte di Torino, 25 Messid. an. 12 in causa Buniva.

302. Nondimeno, gli eccessi, le sevizie, e le ingiurie, di cui si duole una moglie di cattiva condotta possono essere vagliati quando eccedono la giusta misura. Cassaz. di Francia, 14 Pratile an. 13 in causa Chevè — Dalloz, ivi, pag. 523.

Simile del 16 nov. 1825, ivi, nota.

303. Si può domandare la separazione per sevizie e cattivi trattamenti, quandanco siansi provocati per ingiurie proferte: — giacchè non vi può esistere compensamento tra le sevizie e le ingiurie — Corte di Poitiers, 10 Ventoso an. 11, *Dalloz*, ivi, pag. 523 — Sirey, 3, 2, 486 cita la stessa decisione sotto il nome di Dilage.

304. Per reciproco consenso può domandarsi al Tribunale che omologhi la separazione, senza di che si può sempre richiedere dall'un coniuge di voler convivere con l'altro. Tale è il disposto dell'art. 222 leggi civili. E di sopra si è cennato l'arresto della nostra Corte Suprema di Napoli del 26 aprile 1833 in causa Cafagna e Di Giorgio, riportata da Agresti, vol. 5, pag. 349.

Altro consimile, arresto aveva precedentemente emesso ai 3 sett. 1825 in causa D. V. . . . V. e D. G. . . M. . . . *Armellini*, Sep. dei coniugi pag. 196.

305. Questa specie di separazione non è differente dal-

le quattro cagioni testè notate, che solo nel procedimento; dovendo essa basarsi sovra uno dei motivi sudetti: — motivi che bisogna almeno adombrare al Tribunale, il quale altrimenti non può devenire ad omologamento alcuno — I coniugi non ànno l' arbitrio di separarsi, ed i tribunali non sono strumenti passivi dei loro capricci, quantunque si volessero fondare sopra avversioni ed antipatie. E l'abitudine, ed il tempo, e la vita comune sono stati sempre dei farmachi possenti contro questi dispetti di cuore, nati probabilmente dopo del matrimonio — El Tribunale, dice Pothier, n. 519 non deve starsi alle semplici assertive dei coniugi, quantunque additassero gravissime cause — ma deve ordinarne la prova. Prova che può essere stragiudiziale.

306. La riconciliazione sopisce i dissapori coniugali; e la vita comune si rende sopportabile, fin quando novelli motivi non reviviscono i passati :—art. 223 e 224 leggi civ.

307. Ciò vale tanto dopo i fatti che avrebbero potuto autorizzarla, quando dopo la domanda della separazione: — non che dopo dell'ottenuto giudicato: — in modo che la riconciliazione non solo sosta l'azione, ma il giudicato di separazione annienta, da tanto che ve ne abbisogna altro, quando sorgano fatti ulteriori: — detti articoli: — e decisione della Corte di Parigi, 16 aprile 1817 in causa Charpy — Dalloz, ivi pag. 461 e 462.

308. La riconciliazione può risultare da atti, può essere ancora presunta da certi fatti che son rimessi totalmente alla prudenza del Magistrato di vagliare — Il verbale redatto dal Conciliatore Comunale, o dal Presidente, di seguita Conciliazione, sono atti autentici; uno scritto qualunque da parte del coniuge, forma titolo privato, se pure si fosse additato da Notaio, ufiziale non chiamato a tale attestazione.

309. Il semplice silenzio sovra i ricevuti torti non è indizio di riconciliazione se non quando sia decorso un

anno: — arg. dall'art. 882 leggi civili. Toullier, t. 2, n. 761 — Armellini, ivi, pag. 199.

210. Che se i cattivi trattamenti, o la mala condotta, fossero continui, non si può eccepire il silenzio serbato per un motivo antico — Toullier, ed Armellini, ivi.

311. La domanda notificata al consorte di voler ritornare nella casa coniugale, da cui si appartò per motivi capaci a produrre la separazione, non è sufficiente argomento di riconciliazione: — nè è tale quando fu fatta con riserve, e non fu accettata dall'intimato—Corte di appello di Torino, 14 febb. 1810 in causa Mannati — Dalloz, ivi pag. 463.

312. Non è necessario che i fatti posteriori alla riconciliazione siano gravi per ottenere la separazione. Quando congiunti a quelli antecedenti ciò può sembrare convincente, la separazione può ordinarsi. Cassazione di Francia, 2 marzo 1808, in causa Decordey — *Sirey*, 8, 1, 202. — *Denevers*, 6, 1, 116.

313. La sopravvenienza di un figlio, durante l'istanza sull'appello, è un segno di riconciliazione, che forclude la domanda della moglie. Corte di Grenoble, 23 agosto 1822, in causa Laurent — *Dalloz*, ivi, pag. 464.

314. Ma non è sufficiente argomento pel marito, che voglia separarsi, cotale sopravvegnenza — *Duranton*, tom. 2, pag. 519 — *Dalloz*, ivi, ivi.

315. Che però la gravidanza avvenuta durante la coabitazione forzata della moglie, non è segno di riconciliazione — Corte di Nimes, 25 febb. 1808 in causa Guiran. *Dalloz*, ivi.

316. Nè induce riconciliazione la conoscenza dell'adulterio, e la coabitazione, quando la pace non siasi vista tra i coniugi, anzi si esternano progetti di vendetta—Corte di appello di Bordò, 9 frutt. an. 12 in causa Laclotte — *Dalloz*, ivi, pag. 527.

317. Non osta il precedente giudicato dichiarativo che

alcuni fatti non sono da tanto da poter produrre la separazione. Questi possono ricongiungersi ai nuovi, ed influire a farla pronunziare: — Cassazione di Francia, 28 giugno 1815 — Sirey, 15, 1, 380.

318. Anzi vi si possono aggiungere fatti antichi ed anteriori al precedente giudicato, che allora non furono esposti — Cassazione di Francia, 2 marzo 1808 — 8 luglio 1813, in causa Vergnes—Corte di appello di Parigi, 28 gennaio 1822 in càusa T.....*Dalloz*, ivi, pag. 472.

319. La causa di separazione personale, anteriore alla riconciliazione, può essere invocata quandanco non sia della stessa natura e per lo stesso fatto della nuova causale — Giordano, vol. 1, pag. 380.

320. Non perchè siasi precedentemente domandata ed ottenuta la separazione dei beni, ne viene che sia vietato di domandare la separazione personale: — avvegnacchè questa, se porta di conseguenza l'altra, produce ancora il fatto di menar vita separata, senza la correlazione del consorte — *Dalloz*, ivi pag. 462.

321. Anzi se la moglie fosse stata succumbente a potere ottenere la separazione dei beni, può sempre domandare quella di persona, la quale di conseguenza produce l'altra — Cassazione di Francia 23 agosto 1809 — *Sirey* 9, 434 — *Carrè*, pag. 359 vol. 10. Trad.

322. Per potersi devenire alla separazione personale è forza sperimentare una trattativa di Conciliazione innanzi al Presidente del Tribunale Civile:—art. 954, proc. civ.

323. Anzi il coniuge convenuto nel giudizio di separazione, non può riconvenzionalmente domandarla lui, senza il preliminare di altro sperimento, avvegnacchè la comparsa innanzi al Presidente, se non operava un ravvicinamento, poteva almeno indurre il coniuge a non propalare fatti dispiacevoli pel pubblico costume, e di disdoro alla società coniugale — Corte di appello di Rennes, 26 dic. 1820, in causa Secilion — *Dalloz*, ivi, pag. 470.

324. Siffatto sperimento è tanto necessario, per quanto i coniugi stessi non possono convenire di trasandarlo. El Tribunale non può dispensarlo. È questa una nullità di ordine pubblico, che deve il giudice di officio dichiararla: —art. 7 leggi civili:—ed arg. dagli art. 953, 955, 956 e 957 proc. civile.

Merlin, Quist. v. Appel. e *Pigeau*, tom. 1, pag. 145 la tennero financo nello sperimento delle altre cause, secondo le leggi francesi.

El Dalloz, ivi pag. 462 dice che la convenzione con la quale si formasse l'obbligo di non appellare dalla sentenza di separazione personale — o la rinunzia fatta alle vie di nullità contro la sentenza che l'abbia proferta, sarebbero inefficaci, ed inattendibili, non comportandole il buon andamento pubblico.

325. E desso à luogo quandanco per reato infamante, o per reciproco consenso si volesse devenire a separazione — Che se il condannato a pena non si può sicuramente presentare, nè altri può surrogarlo, à tutto il diritto d'indirizzar suppliche al Presidente, e fargli rilevare dei motivi atti a poter distogliere la intrapresa della separazione: — el Presidente istesso, al solo coniuge comparente può fargli analoghe insinuazioni: —memore che le leggi nostre autorizzano i matrimoni con condannati, giusta il già citato Rescritto, 9 aprile 1832 — Che se l'artic. 261 dell'abolito Codice civile ne faceva dispensa, in caso di divorzio, è anzi motivo a credersi di non essersi abbracciato con la procedura vigente, di cui l'art. 954, non fa distinzione alcuna: — e Pigeau t. 2 pag. 521 e Carrè quist. 2968 e Duranton, t. 2 p. 557 e Dalloz, ivi, pag. 474 non solo argomentarono da tale articolo sul divorzio, ma anco dal 307 che diee doversi instruire la domanda di separazione nel modo consimile che pel divorzio ridetto: — articolo che non è così modellato nelle leggi vigenti—Toullier, t. 2 pag. 98 non riconosce que-

sta similitudine di principio che i suoi concittadini applicano nella sogetta specie: — similitudine, si replica, che non puotesi ritrovar nelle leggi nostre — Non pertanto, Torelli, vol. 1, pag. 255, ed altri autori nostri, seguono l'avviso dei primi, non già di Toullier.

Ognuno converrà che lo sperimento conciliativo deve aver luogo quandanco la separazione si voglia fare di comun consenso.

326. Che se efficace sia stato lo sperimento conciliativo, e poscia nuovi motivi di doglianza vi siano, da ritornare alla domanda, evvi bisogno di altro tentativo di conciliamento: — sì perchè la legge non ne fa eccezione alcuna, sì perchè la speranza di efficaci insinuazioni di degno Magistrato lo inculca.

Per gli sperimenti nelle cause private, che àn luogo necessariamente in Francia, pensano differentemente Delaporte, t. 1, pag. 52 e Carrè quist. 233, pei quali sperimenti il loro principio è giusto: — ma il loro silenzio pel caso presente fa credere piuttosto che non trovano dubbio a concludere che il secondo tentativo debba sperimentarsi: — tantoppiù che la domanda dovrebbe essere appoggiata a nuove cause.

327. Fatto lo sperimento, se il giudizio non s'inoltra nell'anno, ne pare che debbiasi ritornare al tentativo, per argom. dell'art. 882 leggi civili che in tal frattempo riconosce il diritto a potere agire lo sdegnato donante— Deve supporsi che trattative amichevoli abbiano arrestato il giudizio, o che lo sdegno sia stato molcito da altro motivo che sia giovevole a conciliamento —Quì non può aver luogo la teorica della perenzione d'istanza, che per gli altri sperimenti tiene i giureconsulti francesi in dubia lance: — di che veggasi Carrè, quist. 250 che cita vari autori, e l'opposto avviso di Lepage, el *Dalloz*, v. *Conciliation*.

328. Questo sperimento devesi fare previa domauda in-

diritta al Presidente, cennandovi i fatti, ed alligandovi i documenti che vi possono essere: — art. 953 proc. civ.

329. Nè può trasandarsi il cenno dei fatti e l'appoggio dei documenti, perchè l'articolo si serve di termini imperativi, el richiede l'officio che deve disimpegnare il Presidente, e la ragione del coniuge chiamato a difendersi innanzi a tale Magistrato.

330 Ed appo noi che si permette con due parenti più prossimi domandar la separazione dal marito che mantenga la concubina, vi abbisogna tal documento di adesione: — art. 219 leggi civili.

331. Bastandovi il cenno dei fatti, non è divietato spiegarli in progresso di tempo — Corte di appello di Parigi, 28 luglio 1809 in causa Dadon — *Dalloz,* ivi, p. 478.

332. Anzi possono aggiungersi altri fatti non cennati nella domanda, e prodursi con semplici conclusioni motivate all'udienza del Tribunale, Corte di appello di Poitiers, 15 gennaio 1817, in causa Martin — *Dalloz*, ivi, pag. 479 — El Carrè, quist. 2966 cita altre decisioni antiche.

333. Ma se siano decorsi i termini prescritti per l'esame, non si può fare altra aggiunta — *Dalloz,* ivi, p. 474.

334. Nè questa si può fare in appello — Corte di appello di Parigi, 23 aprile 1810, in causa Mandonnet — Carrè, quist. 2967, Dalloz, ivi, pag. 478.

L'Annotatore al Carrè si divisa in contrario senza fondato motivo.

335. La domanda si fa al Presidente del Tribunale del domicilio del marito. Ivi è il domicilio della moglie, secondo l'art. 113 leggi civili. E se dubbio vi era per le parole con cui è compilato l'art. 875 del Codice di procedura francese, appo noi non abbiamo le stesse dubbie parole nell'art. 953 proc. nostra, il quale ritiene la massima che si debbe seguire il domicilio del convenuto, e che la moglie dimora appo il consorte—Carrè istesso q. 2965

non trova difficoltà di così pensarla col Codice di proc. franc.—e tale si è quella giurisprudenza.

336. Che se il marito, pochi giorni prima della domanda di separazione personale, cambia il domicilio, obbliga con ciò, sua moglie ad intentare la stessa domanda innanzi al Tribunale del nuovo domicilio: — art. 108 e 109 leg. civ.—Corte di appello di Colmar, 12 dicem. 1816, causa Klein — *Dalloz*, ivi, p. 475.

337. La semplice Ordinanza del Presidente relativa al preliminare in esame, porta virtualmente l'autorizzazione alla moglie a stare in giudizio — Detta decisione — *Dalloz*, ivi — Simile ne riporta Sirey, 6, 1, 111.

338. El consorte di età minore non à bisogno di autorizzazione del Consiglio di famiglia, e dell'assistenza del Curatore, per avanzar la domanda di separazione — non comportandolo la natura della causa, relativa ad ottenere un mezzo di sicurezza personale, una protezione dalla giustizia — Corte di Bordò, 1 lugl. 1806. S... *Carrè*, q. 2964 — *Dalloz*, ivi, p. 476, Sirey, 6, 2, 182.

339. Il Presidente, se non trova cennato qualche fatto di uno di quelli che la legge addita, per devenire a separazione, può emettere Ordinanza di Rifiuto: — la quale è opponibile innanzi al Tribunale, non già semplicemente appellabile, come qualcuno si divisa — All'uopo *Agresti*, 7, 386 dice che non bisogna confondere siffatta Ordinanza con quella dei giudizi in via di Sommaria esposizione — con la quale confusione si occupano contemporaneamante la Corte ed il Tribunale, e si snatura l'indole del giudizio di separazione.

340. Quando poi il Presidente trova cennati i fatti, e pertinenti, emette Ordinanza sulla stessa domanda, con cui destina il luogo, e l'ora, per devenirsi allo sperimento — ed incarica un usciere di sua fiducia, per notificarla all'altro coniuge: — art. 891 e 954 pr. civ. 31 n. 59 della tariffa 31 ag. 1819.

341. La parte istante è nel dovere di comparire alla trattativa, altrimenti si presume aver desistito dalla stessa domanda—Per la parte chiamata non vi à mezzo coattivo a farla presentare: — ma la sua contumacia dà adito al Presidente di provvedere a pro dell'istante sulle misure di urgenza, senza esser soggetta ad opposizione — I comparenti non debbono farsi assistere da persona alcuna, dovendo rispondere secondo i sentimenti del proprio quore: — art. 955 e 956 proc. civ. — *Delvincourt*, t. 1, 438 — Carrè, quist. 2970.

342. Se uno dei coniugi fosse impossibilitato di comparire innanzi al Presidente, questo magistrato accede appo lui, in unione dell'altro consorte: — o delega al Giudice del Circondario locale di eseguire il trattativo, e farne verbale: — locchè può trarsi ad argomento dagli artic.420 e 1112 proc. civ.—non potendosi pretendere l'impossibile, sia per la spesa di accesso, sia per la salute o preoccupazione del Presidente — Carrè, q. 2969 citando *Pigeau* e *Delaporte*, non fa motto alcuno della delegazione, perchè non ne contempla il caso preciso.

343. Pongasi mente, però, che se si tratta di doversi eseguire lo sperimento nello stesso Comune ove il Presidente si ritrova, allora la delegazione non può aver luogo — perchè questo incarico interessante è dalla legge affidato a Magistrato più autorevole, e che si suppone di maggiore esperienza ed abilità. Ed in proposito di esame testimoniale la Corte Suprema di Napoli, con Arresto del 29 settembre 1840 annullò due sentenze di Tribunali Civili che avevano delegati gli esamini ai giudici della stessa loro residenza, dicendo che tali delegazioni possono aver luogo soltanto se siavi disimpegno fuori il Comune, a ragione di lontananza dei testimoni—*Vaselli*, n.826 vol. 5.

344. Se a porte chiuse trattavansi i giudizi di divorzio giusta l'art. 241 del Codice civile francese, non si capi-

sce perchè i giudizi di separazione si volevano trattare nelle udienze che si chiamavano solenni, secondo il loro costume: — e meritamente la giurisprudenza à bandito questo errore.

Ma non è da supporsi che la trattativa di conciliazione si possa pretendere di farsi in pubblico — non potendosi sicuramente sperare una confessione di torti al cospetto del pubblico, o un aggiustamento. Gli autori non si sono in ciò occupati; el loro silenzio ne sembra indizio di non dubiare che dessa si voglia sempre fatta a porte chiuse.

345. Il Presidente fa alle parti comparenti tutte le possibili premure per rappaciarli. Redige verbale della comparsa o contumacia loro, e del risultato delle sue insinuazioni. L'art. 956 proc. civile, non parla di verbale, e Carrè, quist. 2971 forte specialmente dacchè il correlativo articolo di procedura francese richiede che la seconda ordinanza debba scriversi in piedi di quella con cui si dispose la chiamata, si proferisce negativamente — Ma ne pare che vigge lo stesso motivo per cui l'art. 239 del Codice civile francese, lo richiedeva pel divorzio, e dallo stesso si può comprovare il successone rappaciamento.

346. Anzi ne pare che nel verbale debbansi consacrare le deduzioni e confessioni delle parti: — con che si semplicizza la causa, e si evitano pubblicità sempre disdicevoli al costume pubblico — Agresti, vol. 7, p. 386, par che inclina a questo divisamento.

347. Laddove il verbale non fosse di rappaciamento, le parti debbono convenire dal luogo ove provisoriamente la donna andrà a dimorare:—altrimenti lo destinerà il Presidente. E questo Magistrato autorizzerà la stessa a sostenere il giudizio; ed ingiungerà al marito di rilasciarle quelli oggetti che esso Presidente stima bisognevoli per gli usi giornalieri — In quanto agli alimenti, e tuttaltro è ingiunto di adire il Tribunale:—terminando qui la materia conciliativa, di che è disamina; — art. 956 proc. civile.

348. Dal che siegue che non vi à opposizione a questa provvidenza del Presidente. E molto meno appello. Ma al Tribunale va demandata la conoscenza della causa tutta, e delle disposizioni provvisorie date dal Presidente ridetto.

349. Il Presidente deve espressamente enunciare nella sua ordinanza l'autorizzazione da lui accordata alla moglie d'intentare la sua separazione. Non è sufficiente che l'abbia autorizzata a ritirarsi in una casa terza, e prendere dal domicilio coniugale gli effetti necessari al suo uso personale — Corte d'Orleans 20 gen. 1809 N. . . . N. . . . *Dalloz*, ivi, pag. 477.

350. Il Presidente non può assegnare alla donna una dimora fuori del luogo ove il marito può sorvegliarla — Carrè, quist. 294 così si esprime, e cita la decisione della Corte di appello di Parigi, del 4 dicembre 1810.

Questa decisione riguarda la causa Jovenue, ed è riportata da Sirey, vol. 11, 2, 435—Denevers, 10, 2, 27, e Dalloz, ivi, pag. 472.

Da essa pare che fuori la giurisdizione del Tribunale, sia soltanto divietato.

TITOLO VI

DELLO SPERIMENTO CONCILIATIVO TRA I CLIENTI E LORO DIFENSORI E NOTAI

351. Le importanti ed onorevoli professioni della Difesa, del Consiglio, e dell' Attestazione del vero, elevate a funzioni pubbliche, sono sorvegliate dal Governo, massimamente col mezzo delle Camere di Disciplina degli Avvocati, e dei Notai : — di che fan parola i Decreti 22 luglio 1817, e 2 dicembre 1841; e la Legge 23 nov. 1819. sul Notariato.

352. Massima cura ivi è imposta alle Camere sudette, onde procurare di prevenire e conciliare le controversie

sia tra Colleghi, sia tra il professore ed il cliente. Esse dan parere ancora sulle stesse, quantevolte si abbia il dispiacere di adire i tribunali: — e se manca, in Provincia, la Camera degli Avvocati, i tribunali possono richiedere il parere di tre Avvocati — *Minist. 30 marzo 1811. Rescritto 3 marzo 1319, e Decreto* 12 *ottobre* 1827.

353. Lo sperimento conciliativo deve procurarsi preventivamente innanzi al Presidente della Camera: — e, dove questa non esiste, innanzi al Presidente del Tribunale Civile, competente pel giudizio di tassa: — art. 33 e 34 dell'anzidetto Decreto 12 ottobre 1827.

354. È facile il desumere, dal senso degli artic. 152, proc. civ. ed art. 35, dell'anzidetto Decreto di ottobre 1827, che per le spese, compensi e palmari, per cause di Giustizia Circondariale, è questi il Giudice competente, ed è frustraneo lo sperimento Conciliativo.

355. I compensi dovuti ai Difensori dei comuni, e Stabilimenti pubblici, si liquida dall'Intendente, sul parere del Procuratore Regio del Tribunal Civile in cui il giudizio à avuto luogo: — art. 314, legge 12 Dec. 1816, ed art. 15, legge 21 marzo 1817.

Nè questa disposizione è stata alterata dal Decreto 12 ottobre 1827, su i compensi degli Avvocati: — avvegnacchè questo fissa solamente le norme a tenersi presenti pel compenso, non già che scambia l'attribuzione dei poteri — Minist. 15 marzo 1828. Rescritto 29 decembre dello stesso anno. Ed altra Minist. 7 genn. 1829.

356. Per quelli a cagione di liti innanzi alle Giustizie Circondariali, il parere si dà dal rispettivo Giudice ove la causa fu attitata.

357. Per le cause in materia Amministrativa si dà il parere dal Procurator Generale del Re presso la Gran Corte dei Conti. Decreti 18 ottobre 1815, e 12 aprile 1823.

358. I compensi dovuti ai difensori dell'Orfanotrofio

militare, per le cause da essi loro sostenute, debbono definirsi dall' Agente del Ministero pubblico presso la Gran Corte dei Conti, e quindi risolversi irretrattabilmente dal Ministro di Stato di Guerra e Marina. Rescritto, 11 maggio 1842.

359. Lo sperimento Conciliativo deve aver luogo ancora contro gl'incapaci; salvo le debite omologazioni, di che si è fatto parola nelle Conciliazioni Comunali: — perchè la legge non ne fa eccezione: — e perchè l'Ordine pubblico, el decoro di tali cariche, richiedono che si supiscano, al più possibile, liti di tal fatta.

360. L'aggiustamento che possa succedere, chiuso nel corrispondente Verbale, è un titolo autentico, perchè fatto da un Funzionario pubblico, chiamato a tale fortunato incarico — sebbene non può meritare esecuzione.

In somma il Presidente fa le veci del Conciliatore Comunale; — e quanto sta detto nei numeri 127, a 131, è applicabile nella soggetta specie — Senza che, però, potesse aver vigore di Sentenza, o di Titolo esecutivo, il Verbale di somma infra i docati sei,—perchè l'art. 39 proc. è eccezionale pei soli Conciliatori Comunali, giudici in tali faccende.

361. E l'interrompimento della prescrizione, ed il decorrimento degli interessi, debbono avere gli stessi effetti additati dall'art. 40, proc. civ.

Agresti, 4, 382, meritamente disse che dal giorno della prima citazione innanzi alla Camera di disciplina, decorrevano gl' interessi, comunque illiquido il diritto — fondandosi dacchè gli art. 1093, 1107, e 1776, leg. civ. non restringono alle sole somme liquide il diritto in parola — che un atto interrottivo, e d'interpellazione, sia la domanda di sperimento, domanda che non può essere preceduta da altro qualesiasi atto — Nondimeno, la Gran Corte Civ. di Napoli, 6 aprile 1832. Piombino, Parrillo, ed Avellino, non attese alla conclusione di questo Procu,

rator Generale, in tutta la suà estensione, e decise che gl'interessi decorrevano dal giorno del pronunziato avviso della Camera di disciplina.

TITOLO VII.

DELLO SPERIMENTO CONCILIATIVO INNANZI AI CONSIGLI D'INTENDENZA.

362. Gli artic. 16 e 17 leg. 21 marzo 1817 danno le norme per le debite autorizzazioni a litigare, da parte delle Amministrazioni pubbliche.

363. E conformemente al dettame dell'art. 304 leg. 12 dic. 1816 dichiarano che quando tali Amministrazioni debbono essere convenute in qualche giudizio, qualunque siasi la parte attrice, fosse mestieri trattarsi uno sperimento conciliativo innanzi al Consiglio d'Intendenza.

364. Per le Amministrazioni finanziere, il Regolamento 21 aprile 1820 appositamente à dettato norme speciali, e più sbrigative, per agire nei loro giudizî, e trattarvi le correlative conciliazioni.

365. Comunque i decreti 9 sett. 1828—29 ag. 1830—e 12 nov. 1831 diano privilegi tali alle Amministrazioni Diocesane, da farle tenere quali pubbliche Amministrazioni, pur tuttavolta le Ministeriali della Giustizia 21 feb. 1820 e 7 luglio 1836 non le danno tal carattere, e dicono che non vi abbisogna sperimento conciliativo a trattarsi con le stesse.

366. Forse queste proposizioni meritano miglior riflessione — Esse curano a proprietà dello stato, applicate ad opere della Religione dello Stato, e delle Beneficenze pubbliche decreto 1 dic. 1833—Ed *Amorosi*, Repert. v. *Conciliazione*, dice bisognarvi lo sperimento conciliativo nelle quistioni sulla natura dei benefici di Patronato particolare, sequestrati dalle Amministrazioni sudette—Non

che nelle quistioni di reddizione di conti dei beni dei Seminari, e di ogni altro Luogo pio ed ecclesiastico — locchè dovette fondarlo sulla Ministeriale 22 ag. 1821.

367. Generalmente, poi, le Amministrazioni pubbliche non ànno bisogno di autorizzazione, per domandare in giudizio i loro crediti fissati — Perchè l'art. 16 sudetto, richiede la venia negli atti dominicali, dubbi—e pei quali l'Amministratore deve averne particolar commessa:—ma non già per semplici esazioni poste nello Stato discusso, le quali, anzi, possono domandarsi con le coazioni ancora — Dal che siegue, che fora inutile domandare lo sperimento conciliativo, per arrestare pagamenti di tal fatta — Corte Suprema di Napoli, 21 gen. 1830, in causa Nugent, e la Cassa di Ammortizzazione—Agresti, vol. 6 pag. 51.

368. Nelle cause a farsi appo le Giustizie Circondariali o Comunali, o nelle semplici materie Commerciali, non avvi bisogno del preliminare sperimento conciliativo: — argom. dagli art. 309 legge 12 dicembre 1816— art. 619 leggi di eccez. comm. ed art. 48 e 49 abolito Codice di proc. civile. La Corte Suprema di Napoli, 5 feb. 1829, in causa Ottajano ed Orfanatrofio militare, l'applicò per le cause innanzi ai Giudici Regi—Mosca, 2, 103.

369. In qualunque stato del procedimento può opporsi il difetto di Conciliazione o di autorizzazione, nelle cause delle Amministrazioni pubbliche: — ed il giudice deve pronunziar di officio su tale difetto. Poichè non è permesso agli Amministratori di inutilizzare le provvide mire della legge nelle forme additate a tale uopo, onde devenire ad immegliare la condizione del Corpo morale; col farsi arbitri del modo come asseguire alle liti attive o passive delle loro Amministrazioni, senza la vigilanza delle Autorità superiori da cui dipendono. E quando il danno della inesecuzione di una legge rifletta l'interesse generale o una persona incapace a farsi sentire, allora è ob-

bligo del Giudice di elevar di uficio la voce della stessa — Nulla valendo la obiezione che se l'interesse generale o la persona incapace ne vantaggino da tale trasgressione non si può di tal vantaggio privarli, comecchè sanzione fatta a loro beneficio : perchè si può dare benissimo che tal vantaggio non sia reale per l'Amministrazione, o che il giudizio non sia ultimato ed irretrattabile : — E poi sta al giudice di risolvere in prima le eccezioni di rito, le quali allora possono far discendere a quistionar del merito, quando esse vengono rigettate : — Infine, sta alla sola Autorità amministrativa il vagliare se il preteso profitto torni a vantaggio dell'amministrazione che l'abbia ottenuta — Decisioni della Gran Corte Civile di Napoli emesse ai 20 giugno 1827 nelle due cause tra Girardi e Barbieri, e tra Ricciardi e l'Amministrazione del Real Sito di Portici — *Agresti vol.* 1 *pag*. 285.

Questo dotto Magistrato riporta altra Decisione di altra Camera, del 9 agosto 1826 che disse di potersi tale eccezione proporre soltanto nella incipienza del giudizio — Ed accenna la varia giurisprudenza di Francia sulla quistione.

Dalloz, V. *Communes*, pag. 438, cita una infinità di Arresti della Francia, che ritennero come nullità assoluta la mancanza in esame — Sviluppa, anch'esso la dottrina di Merlin, tendente a forcludere la eccezione, quando la Comune vi à vantaggiato, per essere assimilata al minore. E riportando la metafisica distinzione di Henrion, che rigetta, si appiglia al sentimento di questo e di Merlin, circa alla forclusione in parola.

Sembra che anco questa distinzione di Merlin, Henrion, e Dalloz, del quando abbia o pur no vantaggiato il Comune, non debba attendersi, giusta la giurisprudenza succitata e la dottrina di Agresti, per le succinte ragioni prenarrate, e dal nostro scrittore lungamente sviluppata — ivi.

370. Un' autorizzazione data da un Comune per procedere avanti ad un tribunale, è insufficiente per procedere davanti ad un altro che gli è sostituito, se l'azione cambia di aspetto — Cassazione di Francia, 19 Piovoso an. 7 in causa Clairon e Comune di Virming. — *Dalloz*, ivi, pag. 444.

Locchè è applicabile anco in caso di bisognarvi lo sperimento Conciliativo — *Dalloz*, V. *Conciliation*, pag. 138, *Carrè*, quist. 210.

371. Fatto lo sperimento, se passa un triennio, non si può affacciar la perenzione di esso, in modo che si debba ricominciare: — avvegnacchè la perenzione à luogo per le istanze giudiziali, non già per le misure di prudenza. E trattandosi di decadenza di diritti, non si può estendere il caso della perenzione, al caso omesso — Tali, in fatto di sperimento necessario tra privvati, sono i divisamenti di Pigeau, tom. 1, pag. 46 — Dumoulin, Crouzilhac, citati da Carrè quist. 250: che cita l'opposto avviso di Lepage, pag. 99.

372. Che se la introdotta istanza giudiziale si perime, succede lo stesso del preliminare di Conciliazione: — disse Carrè nella stessa quistione sovra citata, senza addurne motivo alcuno.

E la Cassazione di Francia, nel 16 Pratile anno 12, in causa Lamotte e Comune di Lusigny, spiegava questo principio in affari di Comuni ancora: — sebbene nella causa vi stava la potentissima circostanza, che nuove leggi sopraggiunte in tal tempo, potevano far cambiare la ragione del contendere — Ed in tal causa si tenne pure il principio che le formalità in esame possono servire anco a vantaggio dei privati, onde non essere ingiustamente turbati.

Del che fatto tesoro delle ragioni esposte nel numero precedente, pare che non vi possa essere questa divergenza di pensare, e che nulla vi sia di correlazio-

ne tra la istanza giudiziale e lo sperimento conciliativo.

373. Lo sperimento conciliativo, in esame, à luogo quandanco siano più interessati, o convenuti : — ed in diverse Provincie; nel qual caso si sperimenta nei rispettivi Consigli d'Intendenza. Non potendo qui aver luogo i principî della legislazione francese, per lo sperimento necessario tra privati che ne fa dispensa : — perchè l'interesse dell'Amministrazione richiede di non gettarsi inconsideratamente in litigio.

374. Per le sole domande principali si deve tentare la conciliazione, non già per le incidenti, ossia quelle che sono un semplice accessorio surto nella durata della causa, val dire che serve di eccezione o di difesa all'azion principale — Così la Francia si regola per gli sperimenti necessari di Conciliazione — *Dalloz,* V. *Conciliation.* pag. 133, e v. *Communes,* riporta alcuni Arresti analoghi.

375. È facile il desumere che per le domande ridotte non v'abbisogna di un secondo sperimento conciliativo, supponendosi che in esso siasi fatta ogni trattativa anco per la riduzione in parola, nè comportando la sospensione del giudizio, per modifica cotanta.

376. Non tutte le domande principali, poi, àn bisogno del preliminare sperimento di conciliazione; ma soltanto quelle che sono introduttive d'istanza di differente natura — Cosicchè chi vien chiamato a far parte di un giudizio già introdotto, reagisce senza bisogno d'intentar conciliamento. Lo stesso vale per l'interventi in causa ; perciocchè questi aumentano il numero dei contendenti, ma lasciano nella sua integrità la contestazione inoltrata—Così vien regolato lo sperimento necessario dei Francesi, di che veg.*Dalloz*, v. *Conciliation*, pag. 134,e 141, che riporta analoghi Arresti di quella Cassazione — Veggasi pure Carrè-quist. 206, che cita il Pigeau.

377. Quandanco la causa sia urgente, non può trasan-

darsi lo sperimento in parola, perchè la legge non ne à fatto eccezione, come nelle cause tra privati sta permesso nel Codice di procedura francese — Dovendosi tener mente che l'interesse pubblico impone di non gettar le pubbliche Amministrazioni in giudizî inconsiderati.

378. Il Consiglio d'Intendenza non à facoltà di obbligare, le parti a comparire di persona, perchè l'art. 213 proc. civ. dà questo potere soltanto in occasione di giudizio contestato — *Carrè* 1, 107 — e *Dalloz* Conc. p. 136 lo dicono pei sperimenti necessari della Francia.

379. Non può far domande alle parti, che degenerano in interrogatorio. Cassazione di Parigi, 2 marzo 1807, — *Dalloz*, ivi p. 136.

380. Non vi sarà a dubitare di non potersi deferire giuramento, sia di officio, sia a richiesta di parte. Non potendosi applicare l'articolo dell'abolita procedura civile, che lo permetteva nei sperimenti necessari.

381. Il consiglio d'Intendenza, adito per conciliamento, se trova che la causa sia di sua ordinaria attribuzione, non può giudicarvi di proposito, scambiando così il suo ministero di pace in quello di giudice — Ma la causa devesi, con tutte le sue istanze e forme, trattare — Negli sperimenti necessari del Codice francese, così si disse, tra privati, in occasione della scambiata via conciliatoria innanzi ad un Giudice di Pace. Cassaz. di Parigi, 21 Messid. an. 5, in causa Michel e Dumesnil — *Dalloz*, v. Conciliation, p. 148 — Sirey, 20, 474 — Carrè 2, 7.

382. Lorquando il Consiglio d'Intendenza, adito in qualità contenziosa nella causa, dichiara la propria incompetenza, e rinvia la causa al Potere giudiziario; questa sua Deliberazione non può essere paragonata ad un Processo verbale negativo di Conciliazione; — ma abbisogna indispensabilmente di tale sperimento: — perciocchè, il Consiglio, prima esercitava un ministero di rigore, e da giudice, il quale non à le predisposizioni di

pacificamento: — e non si giungerebbe allo scopo della legge nella imposta trattativa. Corte di Brusselle, 27 fior. an. 9, in causa Bruges, e Dagman — *Dalloz*, Concil. p. 138.

383. Quando un tribunale civile annulla, a motivo d'incompetenza, una Sentenza pronunziata dal Giudice Circondariale, o Comunale, nell'interesse di qualche amministrazione pubblica, e dica che la causa sia di sua attribuzione in prima istanza, è forza di tentarsi prima lo sperimento conciliativo, e poscia introdursi il giudizio innanzi al tribunale. — Non già andarsi di proposito al giudizio istesso, trasandandosi il preliminare di conciliamento — Argomentasi dal Carrè, 1, 94 — *Dalloz*, Concil. 137 che riporta analogo arresto della Cassaz. Parigi, 6 Germile an. 2, in causa Provost, e Duchesne.

384. Fatto una volta lo sperimento conciliativo, laddove la parte vi contravvenga, non è più di essenza di ritornare a tanta trattativa; — perchè la trasgressione mette le cose nello stato in cui sarebbesi trovato, se la conciliazione non avesse avuto luogo — non potendosi presumere un secondo aggiustamento con chi è stato trasgressore del primo — *Delaporte*, 1, 52 — *Carrè*, quist. 233 — *Levasseur*, pag. 97 — *Dalloz*, Conc. p. 135.

385. La domanda di conciliazione si deve fondare sopra i documenti che si credono invocare, — dei quali abbisogna farne speciale menzione, — senza che siavi d'uopo comunicarne copia. Essa, d'altronde, deve spiegare i principî di legge, da cui si crede partire — Rescritto 14 Gen. 1832.

Ma non è necessaria una citazione regolare — potendo bastare la cedola spedita dall'Intendente, e notificata, con le notizie testè dette, dal Serviente Comunale, o dall'Usciere del Consiglio d'Intendenza — Non debbonsi omettere le altre particolarità, di che si è fatto parola al num. 85, sudetto.

386. La citazione, o la volontaria comparsa innanzi al Consiglio, produce il decorrimento degl'interessi, e la interruzione di prescrizione, indicati dall'art. 40, proc. civ; — per le ragioni di che il Num. 361, fa parola.

387. D'altronde, poi, la citazione in giudizio, non preceduta dal preliminare necessario di conciliamento, non interrompe la prescrizione — Cassazione di Francia, in causa De Fargés e de Pontcarrè, contro Lagrange 30 maggio 1814 — *Dalloz*, V. *Prescription*, pag. 805 e 813.

388. Qualora la conciliazione non succede, si deve rilasciare, fral termine di un mese, il certificato negativo, onde l'interessato possa agire in giustizia. E decorso il mese si può non più essere nel bisogno di giustificarne l'adempimento — art. 17, legge 21 marzo 1817.

TITOLO VIII.

DELLO SPERIMENTO CONCILIATIVO PEI PICCOLI REATI.

389. L'antica Roma faceva distinzione tra Reati pubblici e privati: — tenendo questi ultimi per quelli che non ledevano la ragion pubblica, ma soltanto il privato interesse, noverandovi tra essi il ladroneccio e la ingiuria nel suo lato senso.

390. Le leggi 7 e 27 *de pact.* e *la* 18. *Cod. de transact.* ammettevano potersi transigere sulle azioni penali di reati privati, e di alcuni pubblici ancora.

391. Queste idee non reggono nel sistema vigente della nostra legislazione penale; il quale tiene tutti i reati di ragion pubblica: — art. 2 proc. pen.

392. Ma però per alcuni misfatti che attaccano isolatamente il pudore delle persone, e per la maggior parte dei delitti e delle contravvenzioni, l'azion penale non si può esercitare dai Funzionari del Governo se prima non ne venga fatta istanza di punizione dalle persone offe-

se: —e talvolta queste possono arrestarne il già inoltrato giudizio: — art. 38, 39, 40, 43, e 47, proc. civile: 330, leggi penali, e 227, leggi civili.

393. In quanto ai danni interessi che le parti private àn potuto soffrire, può cadervi conciliamento, senza che l'azion pubblica ne venga all'uopo intrattenuta, giusta quanto si è già fatto ricordo nei num. 60, e 65.

394. La rinunzia all'istanza di punizione non può essere fatta sotto condizione risolutiva: — e deve essere accettata dall'imputato — *Nicolini*, parte 1ª, num. 952, e part. 2, num. 465, e 466.

395. Quando può aver luogo, e venga accettata o transatta, riduce la causa tutta di ragion civile, e l'imputato si reputa confesso nell'azione civile — Nicolini, ivi, num. 951.

396. L'art. 7, delle Instruzioni finanziere annesse al Rescritto 19 ottobre 1844, dispone che — *Nei giudizi correzionali per accuse di lieve interesse procurarsi* (dall'Ufiziale di Polizia giudiziaria) *la conciliazione delle parti.*

397. Questa insinuazione, tutta finanziera, non deve intendersi fino a malignare la mente del Sovrano, il quale per non accaricare di altri tributi i popoli, insiste perchè la spesa in materia di giustizia non sia eccessiva, curando a reati minimi, che poco turbano l'ordine pubblico.

Essa è fatta per quei soli Reati che possono essere sopiti con la rinunzia all'istanza di punizione — Anzi é ristretta a quelli che alla sola proprietà àn recato piccolo scapito.

398. Adunque se danno alla proprietà avvenga, e sia minimo: — e se l'imputato può godere il perdono dell'offesa, allora è d'uopo mediarsi a conciliamento.

399. Proposto il dubbio del come devenire a tanto, ed in quale epoca doversi eseguire, fu riposto che prima di

riceversi la querela si chiamasse l'imputato in via economica: — e qualora a conciliamento non si deviene, se ne facci la espressa menzione nel riceversi la stessa.

400. Ma dovendosi tenere per perdonato l'imputato siffatto, è forza di redigerne i corrispondenti atti, di che ne sarà tenuto parola nel secondo volume.

FINE DELLA PRIMA PARTE.

PARTE SECONDA

DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA COMUNALE IN MATERIA CIVILE.

Certamente, per chi sia abituato a meditar su le cose, vi scorgerà, che ogni infrazione alle regole del procedimento è già una garantia di meno ai diritti di proprietà, a quelli su la persona, e su l'onore.

Minist. della Giustizia, 30 ott. 1839.

TITOLO PRIMO

NOZIONI GENERALI.

401. La Polizia giudiziaria civile è la guida dei funzionari, per ben dirigere gli affari relativi alla proprietà ed alle persone che vi ànno interesse.

Essa ha per iscopo la vigilanza, ed il mantenimento degli ordini civili.

402. I principali Agenti ne sono il Presidente ed il Procuratore Regio del Tribunale.

Nel mentre che i Sindaci, i Conciliatori, ed i Supplenti Comunali ànno precipue attribuzioni civili nei Comuni— Infatti.

403. I registri attestanti le nascite — le adozioni — i riconoscimenti dei figli — quello dei matrimoni — l'altro

delle morti — I cambiamenti di domicilio, e simili, sono a cura dei Sindaci; per questa parte dipendenti dal Potere giudiziario civile.

404. E per sorvegliarne la tenuta, può il Procuratore Regio far visitare gli Atti dal Conciliatore, o Supplente giudiziario Comunale — Minist. 28 marzo 1840.

405. I notai, comunque esercitano in tutta la Provincia il loro interessante ufizio, pur tuttavolta sono soggetti a residenza nelle assegnate Comuni, onde non privare gli abitanti del loro ministero: — all'uopo sono vigilati dai Sindaci — Le loro schede vengono assicurate dai Supplenti ridetti.

406. I Conciliatori, non solo esercitano la principal cura della civile polizia, che riflette i rappaciamenti, di che se n'è fatto proposito nella prima parte; — ma fanno le funzioni di Notai nel ricevere essi le obbliganze dei debitori dei monti frumentari.

407. Le suggellazioni e disigillazioni, per assicurare gli effetti creditari, sono incarichi dati ai Supplenti Comunali — Per quelle sugli effetti del debitor fallito, può darsi che per ugual ragione ne sia di essi l'attribuzione.

408. La offerta di pagamento al creditore di valuta non oltre i sei docati, ed il modo come depositare il debito, onde esimersi dagli obblighi, è materia ancora atta a prevenire i giudizi Comunali; e la forma non può risultare dalla ordinaria procedura delle cause maggiori.

409. Per revindicare l'oggetto proprio, o costituito in pegno, di simile valuta, è forza additarne la maniera.

410. Vale lo stesso per far conservare, con sequestro, gli effetti del debitore, sia cittadino sia forestiere.

411. Per ottener le spese a credito v'abbisognano atti e cure dei funzionari Comunali, che debbonsi sempre attentamente applicare.

Esse riflettono alla classe la più infelice del paese.

412. Il Ministero pubblico; come si è detto, è un princi-

pale funzionario di siffatta polizia — È forza vagliarne il potere sugli Agenti Comunali.

413. Le misure disciplinari debbonsi conoscere in quali casi possono applicarsi, — contra quali persone — da quale autorità — e per quale di esse àn luogo.

414. La corrispondenza postale à le sue norme per lo regolare andamento del servizio pubblico — serba le sue etichette — è la parte vitale dell'Amministrazione pubblica — La Finanza dello Stato richiede degli obblighi a disimpegnarsi nella bisogna.

415. E tutte queste svariate materie, bisognando sapersi dagli Agenti Comunali formeranno obietto di altrettanti titoli.

TITOLO II.

CENNO SUGLI ATTI DELLO STATO CIVILE, IN GENERALE.

416. Ogni qualità distintiva dell'individuo dicesi Stato.

417. Quella conceduta dalla natura dinota lo Stato naturale — l'altra assegnata dalla legge civile, denominasi Stato civile.

Così le qualità di maschio, di pubere, di padre, costituiscono lo stato naturale: — e quelle di cittadino, di funzionario, e simili, formano lo stato civile.

418. Or comecchè la Società spesso modifica gli attributi dello Stato naturale, adattandolo ai suoi bisogni, così è che sotto la denominazione di Stato civile va spesso compreso lo stato naturale.

419. Lo stato civile distinguesi in pubblico ed in particolare.

Le qualità atte a far godere pubblici benefizi determinano il primo: — el secondo, nel godimento delle altre consiste.

420. Interessa, quindi, ad ognuno di assicurarsi il suo

stato — ossia — l'epoca della sua nascita — il luogo ove ebbe luce—la notizia del genitore che gli diede vita — la fermezza del matrimonio, da cui sorge l'origine delle famiglie: — e la morte di colui da cui dipende la successione dei beni.

421. El pubblico Amministratore, dalla quantità di tali avvenimenti, rileva il bisogno del Sociale andamemto, e provvede per la conservazione, riproduzione, ed immegliamento che convenga.

422. Dond' è che ai Sindaci, funzionari del tutto Amministrativi, questa parte di pubblica e privata bisogna affidata ne viene: — art. 56, leg. Ammin. 12. Dec. 1816 e Dec. 14 sett. 1819.

423. Nella Città di Napoli evvi l'Eletto in ogni Quartiere, che ne esercita l'incumbenza — il quale è supplito dagli Aggiunti, ivi.

424. I Sindaci sono suppliti dai Secondi Eletti — E nei Comuni riuniti vi sono particolari Eletti, ivi.

In tali supplenze non vi abbisogna particolar delegazione — Corte di Angers, 25 maggio 1822. Guesnerie ed Hamon — *Dalloz*, actes et civ. p. 232.

425 Nella Colonia di S. Leucio il primo tra i Seniori disimpegna le funzioni di Ufiziale dello Stato civile — Dec. 10 apr. 1820.

426. Nelle Isole Eolie, i Cappellani o Curati di ciascuna popolazione sono Ufiziali dello Stato civile, dipendenti da quello di Lipari — Dec. 11 ag. 1825.

4277. Il Direttore delle Saline di Barletta deputa un Ufiziale pel disimpegno degli atti in soggetto — Dec. 1 sett. 1828.

428. Gli Agenti diplomatici, o i Consoli, possono rogare gli Atti dello Stato civile che riflettono esclusivamente ai soli Nazionali, art. 80, leg. civ — Di che veggansi i seg. Num. 444, e 445.

429. In mare, gli Atti di urgenza si fanno a norma degli art. 63, e seg. leg. civ.

430. Pel militare che si rattrova in istato di guerra, o fuori il territorio del Regno, gli art. 94, e 102, leg. civ. proveggono analogamente — Sono militari quelli additati negli art. 74, e 75. Statuto penale militare.

431. Gli Atti dello Stato civile della famiglia Reale, dipendono dalla Soprintendenza della Casa — Si annunziano con apposito Decreto, indicativo della forma e dei funzionari — Ma poscia s' inscrivono nei corrispondenti Registri — Decreto 20, giug. 1821 : — ed altri moltiplici, pei casi particolari.

432. Le notizie di tali Atti si segnano in libri, chiamati Registri dello Stato civile.

433. Questi Registri debbono essere di cinque sorti differenti — cioè — di nascite — di notificazioni per matrimonio — di promesse matrimoniali — delle morti — e di quello degli Atti diversi : — Min. 10 giug. 1811.

434. Quest' ultimo è fatto per racchiudere tutte le notizie, non registrate altrove, sulle nascite sui matrimoni e sulle morti — il riconoscimento, o la legittimazione dei figli — le Adozioni — i Neonati senza vita — dei cambiamenti di cognome — Dei stranieri naturalizzati — e dei Cambiamenti di domicilio — Avvegnacchè le Nascite per mare, o nell' armata, o nell' Estero — i Matrimoni nell' Estero — le Morti fuori il territorio Nazionale, vogliono essere registrate nei libri correnti, e marcate nelle pagini ove dovevano segnarsi, — affinchè lo Stato abbia nota esatta del numero completo di tali avvenimenti — Le rettificazioni, poi, si notano in questo Registro, e si memorano nell' atto rettificato — I cambiamenti di domicilio, se non riflettono la qualità personale, sono al certo Atti civili; ed i Sindaci vi disimpegnano funzioni meramente civili — La naturalizzazione non deve solamente formar cura del Capo della Provincia, ma dando un cittadino al Municipio che l' accoglie, deve formar notizia nei Registri civili. E del morto fuori domicilio non se ne

deve distendere altro Atto nel Registro dei morti nel Comune, sì bene nel Registro di atti diversi è dovere allogarlo, a memoria cittadina, onde non duplicarsi la morte nella Statistica dello Stato.

435. L'importanza degli Atti à fatto disporre che i Registri sudetti siano tenuti in doppio; eccetto quello delle Notificazioni — onde in caso di perdita dell'uno, si ritrova l'altro: — art. 42, e 68, leg. civ.

436. Le Procure ed altre carte, incluse le dispense ottenute, si cifrano dal producente e dall'Ufiziale civile — formandosene corrispondente volume al correlativo Registro: — art. 46, leg. civ.

Qualora l'esibitore non sappia scrivere, v'abbisogna un Verbale di presentata innanzi all'Ufiziale, firmato da due testimoni.

437. I Registri anzidetti debbono, nelle pagini, contener la numerazione a stampa, — senza bisognarvi più quella della mano dell'autorità che li cifra — Decr. 29 dec. 1838.

438. Ed anco a stampa vi sono i modelli correlativi — da riempiersi soltanto in quelle parti, ove vi sono le divergenze personali degl'interessati.

Ma in quello degli Atti diversi non è mestieri stamparvi tante formole quanti sono i differenti Atti che vi si debbono riportare — i quali si debbono scrivere successivamente, e senza distinzione alcuna, — bastando nell'Indice farvi le differenti categorie degli Atti che vi son conteuuti — Min. 5 giug. 1844.

439. Ogni Registro, poi, prima di essere posto in opera, e tuttocchè si abbia la numerazione a stampa, deve essere cifrato dal Presidente del Tribunale Civile — Il quale può delegarne la cifra ai Giudici del Tribunale istesso — La delegazione si fa nel primo foglio di ogni Registro: — art. 43, leg. civ. Dec. 8 ap. 1809. e 10 ag. 1819.

440. I Presidenti, a cui gl'Intendenti rimetter debbono i Registri stampati in ogni mese di settembre, a norma delle Min. 8 marz. ed 8 ag. 1810, appena adempiti di cifra, debbono respingerli all'Intendente, in modo che per la fine di decembre ogni Comune ne sia munito : — e debbono avanzar rapporto, al Ministro di Giustizia, del giorno in cui furono a loro rimessi i Registri, di quello della restituzione, — e del numero di essi — Il Ministro lo partecipa a quello degli affari Interni — Minist. della Giustizia 11 apr. ed 11 ag. 1818.

441. I Supplementi debbono anco cifrarsi prima—Ma in caso di necessità, si cifrano ancora, dopo di essere stati adoperati, facendosi menzione di tal circostanza. Rescritti 19 ag. 1837, e 16 mag. 1838.

442. Alla fine dell' Anno, l'Ufiziale dello Stato civile vi forma, in ogni Registro, il Verbale di chiusura — alligandovi una tavola alfabetica: — la quale sarà in ogni decennio rifusa nella tavola decennale, venendo questa alligata uell' ultimo Registro — E tanto il Registro delle Notificazioni, che le Procure ed altre Carte, ed uno dei doppi degli altri Registri, si depositano nella Cancelleria del Tribunale Civile: — art. 45 e 46 leg. civ. 21 e 24. Dec. 29 ott. 1808. Min. 2 set. 1815.

443. All'uopo i Regi Procuratori debbono, nei primi giorni di gennaio, avvisare i Sindaci del pronto ed esatto invio dei Registri — Quale invio dee essere accompagnato da un notamento in triplice spedizione, firmato dal Sindaco, e contenente il numero dei Registri, l'oggetto specifico di ciascuno di essi, il numero degli atti compresi in ciascun Registro, il numero dei fogli che vi si trovano scritti, delle carte o documenti sistenti nei correlativi volumi — Una spedizione si respinge al Sindaco vistata dal Procuratore Regio — un'altra si alliga ai Registri — e la terza resta in Procura — Il Cancelliere del Tribunale fa Verbale della ricezione di quanto vi è nota-

ta, e ne dà copia al Procuratore Regio — Min. 12 settembre 1838.

444. Nè fora inutile quì mentovare, che gli Atti dello Stato civile, redatti nell' Estero, sono validi anche presso di noi: — art. 49, leg. civ.

Ma, pei Nazionali, non debbono derogare alle leggi che regolano lo stato e la capacità loro:—art. 6, leggi stesse.

445. Che gli Agenti Diplomatici, o i Consoli, possono essere adoperati dai Nazionali per Ufiziali dello Stato civile, redigendone gli Atti, giusta quanto si è detto al Numero 428 — Ma se trattasi di esservi l'interesse di qualche straniero, come sarebbe il matrimonio tra un Nazionale con l'Estera, allora cessa l'attribuzione di tali Agenti, dovendosi adire le autorità di quella Nazione ove si ritrovano — Cassaz. di Parigi, 10 ag. 1819 in causa Sommaripa e Gaudin — Simile Arresto del 16 Giug. 1829 — *Sirey*, 19, 1, 492 — *Denevers*, 17, 1, 478 — *Dalloz*, actes. etat. civ. p. 223, e Mariage, p. 1016 — *Merlin*, Etat civ. p. 275.

446. E che, oltre delle quali tutte cose, i Regi Procuratori debbono verificare, in ogni bimestre, lo stato dei Regis'ri, — potendone delegare i Regi Giudici o altri funzionari — Dec. 14 set. 1819, e Min. 22 nov. 1823.

447. Ogni Atto dello Stato civile deve menzionare l'ora il mese, e l'anno, in cui si redige — I nomi, i cognomi, la paternità, la età, la professione, ed il domicilio di tutti coloro che vi sono nominati — E le pure dichiarazioni che la legge richiede per la sua sostanza: — senza farvi annotazioni o proposizioni estranie: — artic. 36 e 37, leg. civ.

448. In esso non vi deve stare spazio in bianco, — abbreviazione di parola, — o data numerica — Le cancellature non debbono essere radiate — ed insieme con le postille debbono essere approvate e sottoscritte dagl' interessati: — art. 44, leg. civ.

449. I soli Nazionali — maschi — di età maggiore — godentino i diritti civili, possono far le dichiarazioni in luogo di chi è tenuto a farle all'Ufiziale di tali Registri: — ma deve consegnarsegli il mandato in forma speciale ed autentica, per alligarlo nel volume dei documenti: — art. 38, ivi.

450. Essi sono i soli chiamati a testimoniare negli atti tutti — Gli stranieri non possono adempirvi: — perchè non si può avere sicura guarentia di loro fede; e spesso possono restare impuniti delle loro false assertive — Se l'art. 39, leg. civ. non ne esprime chiaramente il divieto, fa conoscere, dal suo spirito, che lo richiede, sempre che tanta importanza v'appone, che ne esclude le donne ed i minori — Altro argomento si à dall'art. 63, delle medesime leggi, che per le nascite in mare dispone che i testimoni siano gli Ufiziali del bastimento, ed in loro deficienza, le persone che ne formano l'equipaggio — E se l'art. 906, leg. civ. richiede, pei testamenti, la fede dei Nazionali, non è da credersi che per Atti più importanti si accontentasse, la legge, della dichiarazione di chi può essere, per lo manco, ignaro dei fatti, e delle legislative sanzioni — Nè questo articolo può dirsi di eccezione alla regola; perchè la regola appunto è pei testimoni Nazionali, giusta l'art. 9, della Legge Notarile dei 23 nov. 1819— Nè si presuma dire che tal disposizione sul Notariato è fatta pel bisogno della firma, locchè non è richiesto negli Atti civili, perchè sarebbe anzi un motivo più convincente per la quistione a così risolversi, onde aversi, in ogni tempo, persone che assicurar potranno della veridicità dell'atto — e poi è un assurdo il supporre nel Legislatore una precavenza maggiore sulla roba che sulla persona — È questo l'avviso di Dufour, — degli autori delle Pandette Francesi — di Prisco e Tortora — di Magliano e Carrillo — E così decise la Corte di Caen, 13 giug. 1819, in causa Danneville — Sirey, 19, 2, 225. Denevers, 17, 2, 37.

Nondimeno seguono l'apposta opinione Duranton — Delvincourt—Rogron—gli Annotatori del Toullier—quelli del Pailliet — Torelli — e Giordano, vol. 1, p. 128.

451. L' Ufiziale dello Stato civile deve trasferirsi ove dimora la persona per la quale deve redigersi la dichiarazione, o l'atto, qualora questa sia inabilitata a presentarsi innanzi a lui. Tali sono l'infermità del neonato, o del fidanzato impossibilitato a far procura: — arg. dagli art. 82, ed 85, leg. civ. *Maleville*, sull' art. 55, Cod. franc. *Locrè*, t. 3 — Instruzioni Ministeriali 10 giug. 1811, e Min. 2 lug. 1828.

452. Rogato l' atto, si deve leggere ai dichiaranti in presenza dei testimoni — Vi si deve menzionare siffatta lettura — E si sottoscrive da tutti, incluso il Sindaco e Cancelliere, oppure si fa menzione del motivo per cui non si sottoscrive, e da chi non si adempia a tanto — Non è di necessità assoluta che i testimoni debbano sapere scrivere—Min. 24 giug. 1809: — ed art. 40, e 41, leg. civ.

453. La mancanza della firma del funzionario non può essere supplita — Tale omissione non produce autenticità dell'atto — ma questo può essere un elemento di prova scritturale — Min. 6 agosto 1819.

454. Gli atti dello Stato civile non possono essere arguiti di nullità, per la mancanza delle forme dalla legge prescritte — Corte di Brusselle, 4 luglio 1811 — altra della Corte di Angers, 25 maggio 1822 tra Guesnerie ed Hamou — *Dalloz*, actes et civ. p. 232. Toullier, n. 253.

Locchè pare troppo generico, dovendosi dire differentemente di quelle che danno essenza all'atto.

455. Ciocchè attesta l'uffiziale, di aver visto o inteso, forma fede pubblica — Ma quel che si dichiara dalle parti è soggetto a prova contraria — Cassaz. di Parigi, 12 giugno 1823, Caron, in Sirey, 23, 1 394.

456. In occasione di tali atti sullo Stato civile, l'Ufiziale non può costringere l'interessato a far la dichiarazione

analoga — ma deve ricevere la sola spontanea, e nelle forme additate dalla legge — Dissero gli Oratori del Corpo legislativo di Francia. *Sirey* sull'art.35, Cod. fran.— art. 10 del decembre 29 ottobre 1808 — art. 37 leg. civ. — *Amorosi*, Man. giud. p. 13.

457. Bisogna, in tali dichiarazioni, distinguere il falso dalla menzogna — L'uno scambia il vero in pregiudizio altrui — l'altro nulla mette in essere alla sostanza e prova dell'atto — Così, nell'atto di Nascita, lo scopo suo è di attestare chi ne sia il genitore e la genitrice — che se costoro siano o pur no coniugati, non è di essenza a tale atto, perchè si può provare in altro modo — ma se si dica esser figlio a chi non l'appartiene, allora evvi il falso—La Cassazione di Parigi applicò tali principî, quando nel 10 messid. an. 12 causa Houel, dichiarò reo di falso quel padre, il quale aveva asserito di esser nato un fanciullo da esso e dalla propria consorte, quandocchè fu sgravato dalla concubina:—ed, e converso, ai 18 Brum. dello stesso anno, causa Huret, disse che di semplice menzogna era colpevole un altro, che nel rivelar la nascita di un neonato, qualificò per propria moglie, colei che lo diede in luce, nel mentre che era scevra del legame coniugale— Appo noi, la Gran Corte Criminale di Napoli, ai 18 febbraio 1832, in causa Colucci, appunto decise, che non conteneva falsità la dichiarazione di nascita, nella quale si diceva moglie chi fu concubina—*Giordano* 1, 146 e 147.

Sirey 9, 1, 88 riporta altro arresto di quella Cassaz. 5 febbraio 1808 in causa Franck conforme a quella trattata per Huret.

E solo potrebbe osservarsi, sull'Arresto della dinotata Cassazione, che il dare per figlio alla moglie quello nato dalla concubina, non è reato di falso, — ma di supposizione di parto, previsto dall'art. 346 leg. pen: — sendovi gran differenza tra l'un reato e l'altro, per la pena e per l'opinione.

458. Avvenendo il caso di dispersione o distruzione dei registri, à luogo il rimpiazzo col mezzo di una Commessione, e con le forme additate dal decreto 16 agosto 1815, richiamato in osservanza per la Sicilia, coll'altro Decreto, 12 marzo 1832—All'uopo veggansi pure i Decr. 18 ottobre 1815 e 26 novembre 1837.

459. Nel caso di non trovarsi convocata la Commessione, si può far la prova bisognevole per l'atto. tanto con documenti che con testimoni, innanzi al Tribunal civile: — il quale può far compilare la prova testimoniale dal Giudice Circondariale del luogo, quando si tratta di testimoni fuori il comune di sua residenza: —art. 48 leg. civ. — 350 e 1112 proc. civ.

460. I Supplenti Comunali non possono rimpiazzare i Giudici di Circondario, come il può fare il Giudice Supplente Circondariale, in occasione di convocarsi tal commessione — Rescrit. 6 aprile 1833.

Dal che siegue che nemmeno il Tribunale può delegarli all'esame di giudizi di questa natura.

461. I registri e le carte di famiglia sono valevoli documenti nella soggetta specie: — art. 48 leg. civ.

462. L'affissione delle liste, destinate a supplire i registri mancanti, si fa dal Cancelliere Comunale, nel rispettivo Comune — e dal Cancelliere del Tribunale, nella Cancelleria dello stesso — Min. 30 ottobre 1841.

463. Oltre della dispersione o distruzione di un intero registro, pei quali si convoca la Commissione ridetta, può darsi che un atto solo sia omesso, — o scritto erroneamente, — o falsato — Allora è mestieri domandarsi, dal privato, la rettifica.

464. Il Tribunale competente per la rettifica degli atti, è quello ove questi si trovano — non già ove le parti interessate domiciliano: — perchè tale rettifica deve succedere sopra atti di sorveglianza ed ispezione del mentovato tribunale, il quale può aver conoscenza più pronta

e sicura dei fatti — Vi è stato, nondimeno, qualche Arresto contrario — *Merlin*, Rep. supp. v. Emigration, §. 18 — *Additore* al Dalloz. actes. et civ. pag. 264 — *Delvincourt*, sull'art. 99 Cod. franc. — *Giordano* 1, 214.

465. Questa competenza ; essendo di ordine pubblico, non può tramandarsi, neanco per cause incidentali , ad altro Giudice.

466. La rettificazione degli atti in parola si può fare soltanto a richiesta degl' interessati, — non mai di officio da qualesiasi Autorità, e quandanco vi si rinvenissero errori, difformità, omissioni, o falsificazioni — Sta solo al ministero pubblico di provocar le pene per le incorse mancanze. Così disse il consiglio di Stato di Francia nel 13 novembre anno 10 giusta il Sirey, 3, 2, 36 — E le Minister. 9 ottobre 1811 — 12 aprile 1817 e 30 settembre 1818 lo dichiararono appo noi.

467. Ma si deve domandare di officio la rettifica degli Atti, quando si tratta della inclusione di un individuo negli Allistamenti di Reclutazione: — e le spese si anticipano dall' Amministrazione del Registro e Bollo: — Min. 18 mag. 1839, e 22 set. 1841.

E sembra che nei casi di semplice omissione di un Atto si possa domandare dal Min. pub. che vi si supplisca, — per essere interesse dello Stato lo aver nota esatta dei nati, dei matrimoniati, e dei morti: — al solo privato interessando la rettifica, l'errore, la falsazione o omissione di qualche particolare dell' atto.

468. Occorrendo la rettifica degli Atti, pel bisogno di persone povere, se ne può fare di ufizio la domanda dal Procuratore Regio, sulla inchiesta fatta dal povero interessato — La petizione può spingersi pel mezzo del Giudice di Circondario, o dell' Ufiziale dello Stato civile del proprio Comune: — alligandovisi il documento di povertà rilasciato dal Parroco, certificato dal Sindaco, e verificato dall'Intendente — Rescrit. 28 feb. 1828, e 24 giugno 1833.

469. La omissione di un Atto qualunque, nei Registri, dà diritto a domandare la rettifica — Min. 27 marz. 1816.

470. Gli errori nei nomi si rettificano con le regole ortografiche: — a differenza di quelli nei cognomi, pei quali vi abbisogna l' opera del Magistrato — Min. 20 febb. 1811.

471. L' errore nel cognome di un Coniuge predefunto, non si rettifica con le norme del Dec. 24 gen. 1811: — ma coi Regolamenti in vigore — E se questo riesca impossibile, vi provvede il Tribunale, nel modo il più prudente, non potendo esser mai sufficiente un semplice Atto di Notorietà — Min. 20 feb. 1836.

472. Fin dal 1824, si disse che i Tribunali Civili sono i soli competenti a dichiarare la rettifica del cognome di un Militare, sopra i Ruoli di Allistamento dell'Armata: — Min. 20 sett. 1837.

473. In occasione di rettifica, gli atti di Notorietà si debbono prima ordinare dal Tribunale, — non già farsi di proposito dal Giudice Circondariale: — altrimenti è nullo l'operato — Corte di Torino, 19 gen. 1807. Weberlings — *Sirey*, 7, 2, 766 — *Dalloz*, actes, et. civ. p. 219.

474. Quando un atto si deve rettificare, si distende nel registro corrente degli atti diversi il nuovo atto di rettifica, — se ne fa menzione in quello a rettificarsi, — si sottoscrive dalla parte interessata, in presenza di due testimoni idonei e dell'uffiziale civile, — e se il duplicato Registro si trova nell' Archivio del Tribunale, si manda una nota conforme al Cancelliere di questo, fra il termine di tre giorni, onde segua l'uguale annotamento: — art. 51, e 106, leg. civ. 935, proc. civ. Regol. 29 sett. 1818, e Rescrit. 30 giug. 1824.

475. Ogni Depositario di Registri è tenuto, indistintamente dell'indennizzo agl'interessati, per le alterazioni che vi sono — salvo a farsi rimborsare da chi n'è stato

autore—E ciò indipendentemente dalle condegne pene:— art. 53, e 54, leg. civ.

476. La semplice negligenza — ed i casi previsti dalle leggi civili, si puniscono in via civile, con multe additate dall'artic. 52, leg. civ. L'art. 244, leg. pen. contempla il caso di manifesto dolo — Min. 14 apr. 1838.

477. Questa Ministeriale dichiara espressamente che la mancanza di depositare a tempo i Registri, è punibile in via civile, nella quale si trattano i casi dinotati negli art. 36, a 52 — 170, e 171, leg. civ. e Dec, 4 feb. 1828, e 13 gen. 1832.

Locchè non vieta la facoltà di pronunziare l'arresto personale contro il renitente, ai termini dell'art. 1934, leg. civ. Minist. 30 sett. 1818.

478. Per le contravvenzioni nel redigere gli Atti — e tenere in regola i Registri , vi à la multa non oltre i doc. 25, applicabile agli Ufiziali dello Stato civile, loro Cancellieri, e Cancelliere del Tribunale civile, giusta l' art. 52, leg. civ. ed il Dec. 3 giug. 1818.

Pensano Tortora e Prisco 1, 110, e Torelli 1, 69, invocando l' autorità di Maleville, che il Procuratore Regio sia anco soggettito alla multa — Ma, a prescindere che le penali si applicano per testi precisi di legge, pare che il Legislatore non abbia mai esternato, ondunque, di punire la pretesa poca vigilanza del Maestrato.

479. I Decreti 3 giug. 1818, e 4 feb. 1828, dicono che la multa si deve ripartire, nella Sentenza di condanna, tra il Sindaco e Cancelliere, a prudenza del Tribunale— Tuttocciò è stato esteso anco per simili Ufiziali della Sicilia, col Decret. 1 ag. 1843.

480. Il Regio Procuratore Civile provoca le disposizioni sancite negli art. 52, 170, e 171 , leg. civ. innanzi al Tribunale civile: — e rapporta al Potere giudiziario penale le reità che vi scovre: — art. 55, leg. civ. e 24, proc. pen.

Ma la Min. 21 gen. 1843, per la pena corporale, demanda al Giudice correzionale la disamina.

481. Le multe civili, e le pene correzionali, debbono infligersi, quandanco non vi sia istanza di parte privata, o rinunzia ancora di punizione : — trattandosi di mancanze di pubblico funzionario, commesse in occasione dell'ufizio: — art.39 pr. pen. — Così concluse il Procurator Generale Agresti in Gran Corte Civile di Napoli nel 14 e 16 giug. 1841 nelle due cause di Mele e Francione — e di Rago, Santoro e Rollo — Ma la Corte decise in contrario — Epperò il Ministro autorizzò il Pubblico Accusatore a produrne ricorso per annullamento — *Agresti*, 9, 264. — Sarà trattato della specie al num.

482. Pel giudizio civile, in occasione di tali contravvenzioni, è dettato un particolar procedimento nei dec. 5 marz. 1831 e 13 gen. 1832 — In breve è il seguente.

Le citazioni si fanno sempre a giorno fisso.

Il termine a comparire è di giorni dieci in prima istanza, e di quindici in appello.

I documenti si depositano rispettivamente in Cancelleria, anzicchè comunicarsi.

Non si mette a ruolo la causa.

Non vi abbisogna ministero di Patrocinatore: ma il convenuto può farsi rappresentare da un Procuratore speciale, scrivendone la commessa in piede della copia di citazione.

Non si dà luogo a contumacia o riunione di contumacia.

Fra un mese si può appellare, o ricorrere in Corte Suprema — L'appello dev'essere motivato.

Il Ricorso per annullamento può essere sottoscritto da Patrocinatore del Tribunale che à proferito la sentenza o decisione.

Per questo rimedio non vi ha deposito di multa.

Il termine a comparire in Corte Suprema è di giorni venti.

I giudizi sono trattati come urgenti.

E l'arresto personale si esegue come quello di sentenze correzionali.

483. Il Ministero pubblico agisce di per se stesso, senza che abbia bisogno di persona che lo rappresenti — Rescritto 11 ag. 1819.

484. Le narrative delle sentenze e decisioni si redigono dal Giudice Commessario, senza che si debbano alla parte notificare per presumere di poterle opporre — Min. 21 lugl. 1832.

485. Le sentenze si notificano egualmente sulla istanza del Ministero pubblico — E quando àn fatto passaggio in cosa giudicata se ne rimettono gli estratti per la esecuzione.

486. Gli Ufiziali dello Stato civile non sono coverti di garentia, per le mancanze di cui vanno a subire qualesiasi giudizio — Non dovendosi confondere questa qualità con quella di Amministratori Comunali, pei quali evvi il privilegio — Rescritto 21 settemb. 1825.

487. Qualunque persona può farsi rilasciare gli Estratti dai registri dello Stato civile — Questi Estratti debbono vistarsi, per la verità della firma, dal Presidente del Tribunale — E così faranno fede della verità del fatto del funzionario : — art. 47 leg. civ.

488. Questa legalizzazione degli Estratti si appartiene esclusivamente al Presidente, sia che riguardino i Registri dell'anno corrente, o degli anni decorsi, — sia che vengano rilasciati dai Sindaci, dai Cancellieri Comunali o dal Cancelliere del Tribunale — Ma qualora il Presidente possa avere alcun dubbio su la veracità della firma di colui che à rilasciato il certificato, è nella sua prudenza di adoperare quei mezzi che stimerà opportuni, per evitare ogni frode o sorpresa — Minist. 18 nov. 1834.

Dal che siegue che il visto del Regio Giudizio non è più di essenza, come prescrivevano, pei registri non ancora

depositati, il dec. 29 ott. 1808 e le Min. 6 marz. 1811 e 16 giug. 1813 — Ma resta in facoltà del Presidente richiederlo, per sua norma.

489. Che però, la firma del Sindaco, apposta alle fedi di un Parroco, per accertarne l'autenticità, non va legalizzata dal Presidente sudetto, sì bene dall' Intendente o Sottintendente: — perchè, in tali casi, i Sindaci van considerati come Autorità Amministrative locali; non già come Ufiziali dello Stato civ.—Min. 28 giug. 1836.

490. La legalizzazione di un atto pubblico non è mica costitutivo di sua autenticità, ma serve a corroborarla, sendo perfetto l'atto con la firma del redattore — Cosicchè fu dichiarato falsità in iscrittura autentica l' attestato di nascita rilasciato da un ufiziale civile, contro al vero —quantunque l' atto sudetto non si trovava ancora legalizzato dal Presidente—Cassaz. di Parigi 22 ott. 1812 in causa Boschi — *Sirey*, 13, 1, 185 — *Lebret*, 36, 600.

491. Si possono rilasciar certificati di non esservi notati atti nei registri sul conto di una persona Min. 26 lugl. 1826 e 16 dec. 1829.

492. Quelli poi, che sono affermativi, non debbono semplicemente contenere il sunto — ma debbono essere Estratti conformi all'originale — Minist. 13 apr. 1842.

493. Nulla si paga per la compilazione degli atti dello Stato civile — Ma se si voglia qualche Certificato o Estratto, può esigersi grana cinque, dal cancelliere che lo rilascia; purchè il richiedente non sia povero — La povertà viene attestata dal proprio Parroco — Minist. 17 giug. 1826 — dec. 17 ott. 1832.

494. La legalizzazione del Presidente del Tribunale Civile, sovra gli Estratti di tali atti, richiesti dalle Autorità costituite per ragion di Ufizio si fa gratuitamente — Min. di Giustizia comunicata nel giornale d'Intendenza di Avellino ai 14 ott. 1843.

495. La spesa per supplirsi ai Registri dispersi o invo-

lati, — e per l'occorrente delle dinotate Commissioni, è a carico dei comuni — dec. 19 nov. 1824.

496. La rettificazione degli atti, per lo bisogno delle persone povere, si fa gratuitamente — Rescrit. 28 giug. 1833, e 28 feb. 1828.

497. Tutti gli atti di Notorietà, bisognevoli per rettifica dello Stato civile, sono esenti da qualunque pagamento — Decr. 10 decem. 1810.

498. Ma dalla formalità del Registro, comunque bisognevoli per matrimonio, non sono esenti gli atti e documenti occorrevoli alla rettifica — Rescrit. 30 nov. 1831.

499. Gli atti giudiziari contro gli Ufiziali dello Stato civile, convenuti in via civile, per le contravvenzioni loro, si vistano per bollo, e si registrano a credito — La condanna delle spese si pronunzia a favore dell'Amministrazione del Registro e Bollo; ed a cura della stessa si esegue. Dec. 5 marzo 1821.

500. I Diritti di citazioni, di spese per documenti, e di Sentenze occorrevoli, pel Ministero pubblico, si pagano dall'Amministrazione sudetta, alla fine del giudizio, a norma della tariffa civile; e dietro specifiche, e corrispondenti mandati, calcolate come spese non urgenti — art. 62, del Dec. 13 gen. 1817, Min. 22 nov. 1817, Min. 11 apr. 1818. Leg. 21 giug. 1819. Min. 11 sett. 1819. Leg. 2 gen. 1820. Min. 19 ap. 1820. Dec. 19 dec. 1832 e Resc. 13 Dec. 1834.

TITOLO III.

DEGLI ATTI DI NASCITA.

501. La nascita deve dichiararsi dal padre legittimo — In assenza sua è imposto tal dovere agli Ufiziali di sanità, levatrici, o altre persone che ànno assistito al parto — Che se la donna siasi sgravata fuori il domicilio suo, al-

lora corre tal debito in persona di chi l'à ritenuta in casa — art. 58, leg. civ.

502. Siffatta dichiarazione deve farsi fra tre giorni, — altrimenti si va soggetto alla prigionia di uno a sei mesi, insieme con l' ammenda da tre a cento docati; quale ammenda non è minore di sei docati se la mancanza avvenga nelle Città di Napoli, Palermo, e Messina, e loro Villaggi riuniti: — art. 57, leg. civ. 26, 30, e 347, leg. pen.

503. Questo dovere è imposto nel pubblico interesse, per conoscersi gl'individui che lo Stato à diritto di richiamare ai varj disimpegni cittadini, — e pei dati statistici di pubblica economia — Nondimeno *Giordano*, 1, 152, dice che solo per dolo, connivenza, o danno cagionato, sia applicabile l'art. 347 ridetto.

504. L'atto di nascita, non fa fede dell'età, o del giorno della nascita del fanciullo, se non è redatto nei tre giorni dal parto — Corte di Parigi, 9 ag. 1813, in causa Alstorphius — *Sirey*, 13, 2, 310.

505. Ma non può dirsi nullo per questa sola tardanza, — o perchè non sia stato presentato il fanciullo innanzi all'Ufiziale civile — Corte di Angers, 25 mag. 1822, in causa Guesnerie ed Hamon — *Sirey*, 23, 2, 105 — *Denevers*, 21, 2, 76 — *Lebret*, 64, 519 — *Dalloz*, Actes. et. civ. p. 232.

506. Le nascite nell'Armata fuori Regno, debbono dichiararsi fra dieci giorni — Quelle in mare, fra ventiquattrore: — art. 63 e 97, leg. civ.

507. Gli altri possono fare queste dichiarazioni, senza risponsabilità alcuna.

508. Una donna può dichiarar la nascita, comunque non può far da testimone negli Atti tutti: — arg. dagli art. 39, 58, e 61, leg. civ. *Giordano*, 1, 128.

509. Torelli, vol. 1, p. 80. Not. 16, dice che in Francia, sul parere di quel Consiglio di Stato, seguito dalla Corte Reale di Parigi, e dal Duranton, si tenga che l'Ufi-

ziale dello Stato civile non possa ricevere la dichiarazione tardiva, senza preventivamente esserne autorizzato — E che, appo noi, sia stato così Sovranamente, ordinato — Riporta l'avviso contrario di Maleville, a cui fa eco — È questo uno dei casi di quanto si è esposto nei Num. 466, e 469.

510. Per un neonato, che si trova esposto, è dovere di umanità e di penale giustizia, presentarlo all'Ufiziale dello Stato civile — il quale ne fa Verbale — indicandovi le dichiarazioni del come e quando siasi il fanciullo ritrovato, — con quali vesti o altri oggetti, — e quali marche apparenti si abbia; — onde aversi, un giorno, speranza di riconoscimento da parte di chi gli diede vita — Nel Registro dei Nati s'inscrive il bisognevole, rilevato da tal Verbale — e questo si alliga nel volume dei documenti — art. 61 e 62, leg. civ.

511. Che se nelle Ruote dei proietti giunga un fanciullo ; non rivelato , e ne redige il Verbale dall'Amministratore. — il quale si invia all'Ufiziale civile, fra le 24 ore — che ne redige l'Atto corrispondente, — el Verbale alliga nel volume dei documenti: — art. 7. Dec. 29 ott. 1808 — Instruzion. Min. 10 giug. 1811, art. 62, ivi.

512. La dichiarazione di nascita si deve fare alla Municipalità ove è successo lo sgravo: — art. 57, ivi.

513. E si deve presentare il neonato, — acciocchè si conosca la vera nascita, — ed in qual tempo successa, — ed il vero sesso: — sendo circostanze cotanto interessanti alle vicende sociali, ed agl' interessi delle famiglie: — art. 57, detto.

514. La presentazione e rassegna si fa alla presenza di due testimoni, nel modo additato al titolo precendente — E si deve aver cura di indicarvi il giorno, l'ora il luogo di nascita, il sesso del neonato, ed assegnarvi il nome e cognome — Mentovarvi chi lo riconosca per figlio, — o se appartenga a coniugi, — nulla dicendosi se manca il

riconoscimento di genitori non coniugati — E vi si menzionano i nomi, — i cognomi, — domicilio, e professione dei testimoni: — art. 59, 60, leg. civ.

515. Se i testimoni sono ignoti all' Ufiziale dello Stato Civile, e sospica di qualche intrigo, può sospendere la redazione dell' atto, ed accertarsi — Così diceva il Console *Cambacérès* al Consesso di Legislazione di Francia: *Giordano*. 1, 152.

Ciò vale, però, in quanto all'appartenza di figliazione: non avendo facoltà di rifiutare le semplici dichiarazioni di nascita—o scrutinare la qualità delle persone che gli presentano il fanciullo — ivi.

516. Ove il pargolo non gli si presenta vivo, si deve inscrivere la dichiarazione nel quinto Registro, — come nato-morto: — salvo alle parti far riconoscere in giustizia, se il fanciullo nacque vitale, o abortivo — Minist. 27 feb. 1814.

517. Al num. 451 si è detto, che, in caso d'impossibilità a presentarsi, accede l'Ufiziale dello Stato civile, sul luogo, a farne l'atto — La Min. di Giustizia 2 lugl. 1828 dichiara che per tale accesso non si à diritto ad indennità alcuna.

518. Pel figlio fuori matrimonio, la filiazione deve riconoscersi espressamente dal padre naturale, — e dalla madre naturale, la quale può non acconsentire a dichiararsi il suo cognome: — art. 60, 263 e 264 leg. civ. — Instruz. Min. 10 giugno 1811.

519. E per chi nasce da adulterio, o incesto d'ogni sorta, è divietato dargli la filiazione: — art. 258 leg.civ.

520. Ai fanciulli d' ignoto genitore si assegna un cognome rispettivo, — non mai più quello di Esposito, che ricordava ai posteri la passata sventura. Dec. 15 ag.1810 e 3 giug. 1811.

511. L'atto di nascita in mare, — o nell'armata fuori Regno — si spedisce all'Ufiziale dell'ultimo domicilio del

padre del fanciullo: — e se è di padre ignoto, si manda a quello della madre — Si scrive a data corrente nel registro ordinario, — e se ne fa nota in dorso a quello ove sarebbe stato notato, se si riceveva a tempo: — art. 65, 98, e 103, leg. civ.

522. La ministeriale 18 mag. 1839, avverte, che per un Requisito di Leva non si può supplire alla mancanza del suo Atto di Nascita col mezzo di Atto di Notorietà,— o con Lista suppletoria: — perchè il primo si fa soltanto in occasione di matrimonio, e l'altro è pel caso di una mancanza totale di Registri — Conseguentemente il Tribunale soltanto deve agire per l' oggetto, sia a richiesta dell'interessato, sia del Ministero pubblico — E questo un'applicazione di quanto sta detto nei Num. 467, e 469.

523. Un Estratto della dichiarazione di nascita si deve inviare, fra le ore 24 al Parroco del neonato — Il quale, notato in esteso il giorno del battesimo apprestato, respinge l'appuntamento al Sindaco — Chi ne fa menzione al margine della ricevuta dichiarazione di nascita, — e ne soscrive ancora — Se il battesimo non succeda, per sopraggiunta morte, se ne deve fare apposita dichiarazione al margine ridetto — Questo sacramento può prestarsi anco prima di adempirsi alla dichiarazione di nascita, quando siavi pericolo di vita — Negli Estratti che si rilasclano alle parti richiedenti, si deve far menzione delle circostanze del battesimo — L'Ufiziale dello Stato civile, che trasgredisce a qualcuno di tali adempimenti, è punito con multa non oltre i 25 docati, e può essere ancora destituito — Il Parroco, non essendo Ufiziale dello Stato civile, non è soggetto a tali misure — Dec. 28 giug. 1815, e 4 feb. 1828. Rescr. 29 lugl. 1815, e 24 marz. 1829. E Min. 9 sett. 1815.

524. Il cognome non si può cambiare senza Sovrana autorizzazione — e le forme sono indicate nel Regolamento annesso al Dec. 29 sett. 1818. Con esso è prescrit-

to che l'autorizzazione si nota al margine dell'Atto di Nascita: — ed altre particolarità che se ne terrà proposito nel dassezzo.

525. Le dichiarazioni di nascita provano la legittimità dei figli, nel modo palesato — Cassaz. Parigi, 25 marz. 1793, in *Sirey*, 1, 23.

526. Il vero nome di un individuo è il primo imposto nell' atto di nascita, — e non già gli altri che soglionsi aggiungere. Min. 22 Mag. 1811.

527. Non è nullo un Atto di nascita dal perchè vi manca la menzione dell'età dei genitori, — o dei testimoni. — o del luogo di nascita, — o della presentazione del fanciullo all'Ufiziale dello Stato civile — Corte di Bruselle 4 lugl. 1811, Vanwiemersch. Sirey, 12, 2, 774.

528. Il giudizio penale di parto supposto non può espletarsi, se prima il Potere civile non pronunzia sulla quistione di stato civile — È questa una eccezione alla regola sancita nell'art. 5. proc. pen: — ed emerge dal disposto negli art. 248, e 249, leg. civ. — *Cassaz.* di Napoli, 12 gen. 1815, in causa Feoli e Police—*Giaccari*, 2, 51.

I motivi di questo principio legislativo, sono esposti da Agresti, 4, 205.

529. I reati di occultazione, soppressione, supposizione, o sostituzione di un fanciullo, si puniscono di reclusione: — art. 346, leg. pen.

I quali non àn che fare col delitto di tardiva dichiarazione di nascita, previsto dall'art. 347, testè esposto.

530. I reati di abbandono o esposizione di un fanciullo, al di sotto di sette anni compiti, si punisce da un mese a due anni di prigionia: — art. 403, leg. pen.

El reo è tenuto anco per le conseguenze più gravi: — art. 404, ivi.

531. L'abbandono o esposizione, — per salvare l'onore della donna, — è scusabile; — per argomento degli art. 387, 395, e 399, leg. pen. ove per cagion di onore

si scusano l'infanticidio e l'aborto. Corte Suprema di Napoli, 20 sett. 1820, in causa Teresa Fava-Giaccari, 2, 171.

532. Chi trova un fanciullo di recente nato, — e non lo presenta all'Ufiziale dello Stato civile, come si è detto al Num. 510, è punito con uno a sei mesi di prigionia, e con ammenda ancora, non minore di carlini trenta, nè maggiore di docati cinquanta: — ma in Napoli, Palermo, Messina; e loro villaggi riuniti, l'ammenda ridetta non può essere minore di sei docati art. 26, 30, e 406, leg. pen.

533. Che se il fanciullo sia grandetto, — e non oltre i sette anni compiti. — si punisce il rinvenitore indolente con pene di polizia: — art. 462, e 464, leg. pen. confrontati col 403, testè citato.

534. L'infanticidio è punito con la morte, — a meno che non fosse stato diretto ad occultare, per cagion di onore, la illegittimità del parto; — art. 352, e 387, leg. pen.

535. Le circostanze, che accompagnano l'avvenimento, possono mostrare la differenza tra l'infanticidio e la esposizione del fanciullo, e dei loro Conati — Così la esposizione di notte — in una stagione rigida — in un luogo recondito — inaccessibile — deserto — pericoloso — sono estremi della intenzione dell'infanticidio — Al contrario, la esposizione in luogo di facile rinvenimento — da non poter pericolare, mostra disegno di abbandono, non già di torre la vita — La semplice esposizione può essere ancora nella mira di sopprimere lo stato civile del fanciullo; ed allora è reato di questa fatta, mica dei sopradetti. *Agresti*, 4, 165.

536. L'aborto, successo con mezzi procurati, si punisce con Rilegazione — Ma se fu determinato per cagion di serbarsi l'onore, allora discende alla prigionia o confino: — art. 55, 395, e 399, leg. pen.

537. I tentativi di aborto si puniscono di prigionia —

E si diminuiscono di un grado, se avvennero per salvar l' onore: — art. 398, e 399, leg. pen.

TITOLO IV.

DEL MATRIMONIO E DELLA SUA PROMESSA CIVILE.

538. Quel Potere incomprensibile , che regola le leggi di natura, à dapertutto fissato i mezzi di riproduzione: — per supplire a quel che si distrugge.

La specie umana, abusando talvolta di quella ragione che la sublima, ne altera i più santi dettami, a scapito del proprio interesse, e del benessere delle assembrate famiglie.

Ed è perciò, che tutte le leggi Religiose, e le Sociali, ànno sempre tenuto di mira a questo bisogno della natura, e della Politica Associazione.

L'Istoria Ecclesiastica fa conoscere, che la Divinità regolava l' Unione dell'Uomo e della Donna, fin dal tempo dei Patriarchi — Tutte le altre Religioni son piene di simili norme, — comunque non con quella purità dell'Evangelo — E le leggi di tutti i popoli o àn fatto rispettare quelle dei rispettivi Culti, o ne ànno emesse delle proprie.

539. Nel sistema presente che ci governa, sendo riconosciuta la sola religione del Nazareno, vien questa tenuta per legge del matrimonio, con le forme del Concilio Tridentino — Ma in quanto agli effetti di tal vincolo, fra i privati , e verso lo Stato, sono richiesti alcuni adempimenti, per fruire i beneficì della Legge sociale: — art. 150, 151, e 189, leg. civ.

Questi adempimenti non si assomigliano all'intutto a quelli delle leggi Francesi, che per le tolleranze religiose, riguarda il matrimonio sol nelle forme civili — Loc-

chè produce di esser periglioso l'abbandonarsi ciecamente a quella giurisprudenza.

540. Laonde, il matrimonio, è un vincolo religioso, — protetto dalle leggi dello Stato, — con cui un Uomo ed una Donna ànno stabilito di associarsi, — per tutta la vita simultanea di essi: — e procreando dei figli, educarli secondo i doveri della Religione e del Governo: — art. 67, e 151, leg. civ.

541. Distinguesi il matrimonjo legittimo, — dal rato, — e dal consumato — Sendo il primo, quello seguito a norma della chiesastica legge, quantunque avvenuto tra persone infedeli alla Cristiana religione: — l'altro succede, quando siasi celebrato solamente il Sacramento, senza essersi ancora consumato l'atto carnale: — el terzo avviene, quando ancora la unione carnale sia seguita.

542. Dicesi matrimonio civile, o semplicemente matrimonio, quando sia accompagnato dalle ritualità dello Stato civile.

Matrimonio di coscienza, si appella quello celebrato segretamente dalla sola Autorità ecclesiastica, senza le previe pubblicazioni; nei casi e nei modi additati dalla Bolla dei 17 nov. 1741, da Papa Benedetto XIV:

Matrimonio clandestino è chiamato quello, che non è accompagnato da tutte le debite forme prescritte dal Concilio di Trento.

E matrimonio putativo si denomina quell'Atto, che solennemente e di buona fede, si credeva matrimonio — Esso produce effetti legittimi a pro dei figli, e della persona ingannata, — fino al tempo dello scoverto inganno.

543. La semplice promessa di volersi celebrar matrimonio, è capace di produrre certi effetti religiosi: — di che se ne terrà proposito nel terzo Volume.

La Politica dello Stato à richiesto di adempirsi preliminarmente la promessa solenne innanzi a Pubblico funzionario, che assegna, onde fruirsi i civili vantaggi che

ne determina: — ma se non è seguita dal matrimonio, non induce obbligo alcuno di adempirvi, come sarà indicato nel dassezzo: — art. 148, leg. civ.

544. A nove circostanze le leggi civili mirano, per permettere e riconoscere il matrimonio, in quanto agli effetti civili e politici — ossia — all'età dei fidanzati — alle loro relazioni civiche e personali, detti impedimenti — al consenso dei genitori — all'atto rispettoso per i genitori dissenzienti — alle notificazioni — alle opposizioni che si possono dare — all'esibizione dei documenti a presentarsi — alla solenne promessa dei sposi — ed agli atti sussecutivi a questa — Per le quali non sempre s'appone la nullità dell'atto civile, contentandosi di infligere certe pene agli Ufiziali, ed agl'interessati — Di che importa classare la materia nei nove Capitoli seguenti.

CAPITOLO I.

Dell'età dei fidanzati.

545. Non si può devenire alla promessa di matrimonio prima degli anni quattordici compiti, per l'uomo — e prima degli anni dodici compiti, dalla donna — Altrimenti l'Ufiziale dello Stato civile potrà essere condannato alla prigionia ed ammenda: art. 152, leg. civ. e 244 leggi pen.

546. Niuna legge proibitiva vi à, per divietarsi la promessa di matrimonio nella vecchiezza — El Canone *Nuptiarum*, 27; ne permette il matrimonio, per alleggiamento dell' umanità.

547. Il Re può dispensare all'età minore. Rescrit. 22 set. 1810.

Ed un caso è avvenuto di recente, con Dec. 1845.

548. I Procuratori Regi sono autorizzati di ricevere le domande per dispensa di età, onde devenire a matrimo-

nio: — e, col loro parere, e l'acclusa fede di nascita, le inviano al Ministro di Grazia e Giustizia, per ottenersi la Sovrana autorizzazione — detto Rescrit. e Min. 5 gen. 1811.

CAPITOLO II.

Degl' impedimenti civili a matrimoniare.

549. Conformemente ai Sacri Canoni, non si può contrarre matrimonio, — e conseguentemente altra civile promessa, — per la seconda volta, — durante la vita del Consorte: — a meno che la Chiesa non isciolga il primo vincolo: — art. 155, e 216, leg. civ.

550. Nè può devenirsi a civile promessa tra ascendenti e discendenti, — legittimi, — naturali, — o per affinità. — art. 158, ivi.

551. Questa parentela naturale, o per affinità, s'intende in tutta la sua estensione dell' idea, e della morale: — non già limitata alla ristretta delle leggi civili — Sebbene l' Ordine pubblico richiede prove ineluttabili di tal ligame, — senza entrare in disamine più scandalose del ligame istesso.

552. Così, lo sposo, chè abbia riconosciuto il figlio naturale avuto da una donna; non potrà mai sposare la figlia di costei, comunque con altri procreata: — *Corte di Parigi*, 20 ag. 1664, citata da *Pothier*, n. 162, e da *Giordano*, 1, 298.

Dalloz, Mariage, p. 990, non bene è addentrato nell' oppugnar questo caso: — e nell' invocar la Decisione della Corte di Nimes — Sirey, 12, 2, 438, e Lebret, 34, 533, ci dicono che questa Decisione, del 3 Dec. 1811, in causa R... parlava di non bastare la semplice assertiva di esservi stato commercio illecito tra un fidanzato e l'ascendente dell' altro, — nè di convenire una prova più scandalosa del fatto stesso.

553. Così il figlio naturale, incestuoso, o adulterino della moglie, è affine al marito — *Cassaz. di Parigi*, 6 ap. 1809, in causa Ferrante — *Sirey*, 9, 1, 136 — *Denevers*, 7, 1, 177 — *Lebret*. 23, 52.

554. Così il figlio non può sposar la concubina di suo padre. — E viceversa — *Conc. Trid.* cap. 4. Sess. 24 — *Delvincourt*. Not. 66.

555. Così il Vedovo, o la Vedova, non possono sposare mai l'ascendente o il discendente del consorte predefunto, — a qualunque grado, siano legittimi, naturali, adulterini, o incestuosi — *Delvincourt*. N. 70. *Duranton*, 2, 120, 160. *Dalloz*, Mar. p. 991.

556. Ed abomina tanto, la legge, legami di questa fatta, che vieta financo il matrimonio tra l'adottante e l'adottato, o di costui discendenti — E tra l'uno ed il Consorte dell'altro: — art. 159 ivi.

557. Non si può sposare la persona vedovata col figlio adottivo del Consorte predefunto — Ma bensì lo si può col figlio di tal figlio adottivo: — arg. dall'art. 158 leg. civ. — *Delvincourt* not. 72.

558. Si può sposare la figlia della vedova del figlio adottivo: — arg. dall'art. 159 leg. civ. — Delvincourt, Not. 72.

559. Non essendovi alcun ligame tra gli ascendenti dell'adottante, con l'adottato, ai sensi dell'art. 272 leg. civ: il di loro matrimonio non può dirsi proibito — Delvincourt. Not. 57 e 66.

Ma giustamente il suo Annotatore Napolitano lo trova contrario al senso dell'art. 160 leg. civ. — Sendosi detto, pocanzi, che in fatto d'impedimento la parentela si prende in senso lato.

Che però sembra potersi dal Re far dispensa, come lo può tra l'adottato ed i figli dell'adottante.

560. Vien detestata parimenti la promissione tra i fratelli e sorelle — siano legittimi siano illegittimi — consa-

guinei o uterini — Bastandovi una forte presunzione della parentela illegittima: — art. 160 leg. civ. — *Chabot.* sull'art. 756 Cod. fr. §. 43.

561. Protettrice della Religion di Cristo, la legge rispetta il dettame del Concilio Tridentino: e vieta il matrimonio a chi di voto solenne, o di sacro Ordine dalla stessa è stato avvinto: art. 162 ivi.

562. Anzi ad allontanare qualunque speranza di poterne aver dispensa, se n'è fatto divieto di grazia siffatta: — arg. dall'art. 161 ivi.

563. E puniscesi di reclusione il fatto del secondo matrimonio successo — E di prigionia da un mese a due anni — o di ugual confine — o esilio, — chi frange tali leggi di pubblico costume: — art. 331 e 345 leg. pen.

564. La bigamia ammette il tentativo: — ma questo si à quando il colpevole siasi presentato innanzi all'Ufiziale dello Stato civile, per adempire alla promessa di matrimonio, e che per circostanze fortuite ed indipendenti da lui non si adempie all'atto solenne — Gli atti preliminari a tale presentazione, come sarebbe il cortèo, non costituiscono il conato punibile—Disse la Cassazione di Napoli 25 gen. 1814 in causa Vincenzo Croce — *Giaccari* 2, 32.

Ma pare, per le leggi vigenti, che la celebrazione innanzi al Parroco costituisce la bigamia — e che la stessa promessa civile non sia capace di tanto; sibbene punibile ai sensi di offesa al costume pubblico, ai termini del citato art. 345 leg. pen. confrontato con gli art. 67 148 e 189 leg. civ.

565. La celebrazione del secondo contratto nuziale — non già il congiungimento fisico con la seconda moglie, è sufficiente per dichiarare il reato di bigamia, essersi consumato — Cassazione di Napoli 27 feb. 1812 in causa Taroni o Conti — *Giaccari*. 2, 31.

E qui cape l'istessa osservazione, che per le leggi vigenti, non la promessa civile; ma il matrimonio rato e non consumato, — costituisce la bigamia.

566. Il rescritto 9 aprile 1832 nel permettere il matrimonio dei condannati, e la promessa civile, vi esclude quelli condannati all'ergastolo, senza la Sovrana grazia,— per la promessa civile — comunque anco costoro possono celebrare il sacramento — Senza però alterarsi in nulla la disciplina del luogo di pena.

567. Non può riceversi la promessa di matrimonio tra persone che non sono ugualmente cattoliche, se prima non si documenta la dispensa ecclesiastica — Ciò vale anche pei Svizzeri Protestanti, che miliziano nel Regno, — e pei quali il permesso militare non può accordarsi senza tale venia della chiesa—Rescritti 13 apr. ed 11 dec. 1839.

568. Vi abbisogna il debito permesso dell'autorità militare per potersi ricevere la promessa di matrimonio di un militare — I casi ne sono indicati dai Dec. 17 gen. e 9 marz. 1825 — El Decreto 13 apl. 1828, ne fa la modifica circa le rendite del fondo dotale.

569. Sono reputati militari, gl'Impiegati dell'Intendenza Generale dell'Esercito — della Vice-Intendenza — dei Commessariati di Guerra — gli Amministrativi ed i Sanitari degli Ospedali Militari — gli Ufiziali di Sanità dei vari Corpi dell'Armata — le Guardie del Genio — il Corpo politico di Artiglieria — e gl'Impiegati del Reale officio Topografico — Rescritto, 28 ag. 1833.

570. I Sotto-Ufiziali e Soldati, che vogliono ammogliarsi, debbono rinunciare agli ascensi — Dec. 7 marz. 1832.

571. I Militari ritirati non possono contrarre matrimonio, senza permesso — Non così per quelli che ànno un sussidio gratuito, e che non fanno più parte dell'Armata — Min. 26 lugl. 1830.

572. I primi sorteggiati della Leva, corrispondenti al numero della quota, — e quelli di numeri sussecutivi, durante i due mesi dalla data dal sorteggio: — non che i Refrattari, fin quando non abbiano adempito al servigio

militare, non possono ammogliarsi — Decr. 19 marzo 1834.

573. Gli Artiglieri Littorali non sono divietati di ammogliarsi; e perciò non àn bisogno di permesso del superiore — Min. 6 febb. 1833.

574. Non è vietata la celebrazione delle nozze agl' individui ammessi fra le Guardie di Onore — sia come volontari, sia in applicazione dei dettami del Decreto organico dell' Arma — Ma i Requisiti di Leva, i quali commutano il servizio nell' Armata con quello nel Corpo di tali guardie, quandanco somministrino un cambio, àn bisogno del regolare permesso del loro Ispettore, per ammogliarsi — Min. 31 ott. 1840.

575. I Marinari stabiliti con Dec. 20 gen. 1840, sull' Ascrizione marittima, àn bisogno del permesso del Maggiore-Generale della Real Marina — Il quale permesso si documenta con Certificato del Consiglio di Amministrazione del Corpo; in cui si deve esprimere il nome della sposa, per la quale si è accordato il permesso — Min. 13 feb. 1841.

Epperò tal permesso è richiesto soltanto se tali Marinari prestano un servizio attivo — Min. 5 mag. 1841.

576. Gl' Invalidi, siano che dimorano in famiglia, o stieno al Corpo, fanno parte dell' Armata; — e quindi àn bisogno sempre del permesso superiore, per prendere mogliera. Min. 3 ag. 1842.

577. I componenti la Real famiglia àn bisogno del permesso Sovrano, per coniugarsi — Leg. 7 apr. 1829 — e 12 marz. 1836.

578. Non si può ricevere la promessa civile di matrimonio, da quella donna che è vedovata da non più di dieci mesi, — a meno che non abbia partorito in questo intervallo di tempo: — art. 156, leg. civ. Rescr. 21 giug. 1820.

È questo un precetto all' Ufiziale dello Stato civile, la

trasgressione del quale lo fa punire ai termini dell'art. 244, leg. pen. ma non è già che rende nulla la promessa — come la Chiesa non rende nulla la celebrazione: — cap. 4 et. seg. Ext. de secund. nupt.

Il Legislatore Francese, non ostante le premure fattegli da varie Corti di Appello, per applicarvi una pena ai coniugi, pure disse di essere un semplice precetto di precauzione, il suo dettame. *Locrè* e *Merlin*. V. Noces, §. 2, n. 1, citati da Toullier, n. 664.

Così pur decisero la Corte di Colmar, 7 lugl. 1808. Sirey, 1809, 2, 168. E la Cassaz. di Parigi, 29 ott. 1811. Sirey, 1812, 46.

Tortora e Prisco, 1, 270, propendano per la validità della promessa.

Di opposto avviso sono Delvincourt. Not. 51, Liberatore 2, 131, e Giordano, 1, 289.

579. A prescindere dal consenso del Consiglio di famiglia, bisognevole per l'Orfano, finchè dura la tutela o il rendiconto della sua amministrazione, non si può ricevere promessa di matrimonio tra il tutore o i suoi figli, col giovinetto o giovanetta che a tutela ne sono, o in credito di tal conto, — a meno che il Tribunale non ne impartisca il permesso, dietro cognita ragionevolezza: — art. 157, leg. civ.

580. E ciò quandanco il padre del minore lo avesse disposto col testamento; potendo darsi che per circostanze cambiate, il Tribunale non creda rispettare la volontà del defunto — *Magliano* e *Carrillo*, p. 296. *Liberatore*, p. 102.

581. E quì pur cade l'osservazione testè detta, di non potersi dir nulla la promessa, che se ne potesse fare in divieto di tal dettame: — sebbene l Ufiziale civile vada assoggettito alle dinotate pene — L'additore al Delvincourt, 2, 146, piega con qualche esitazione, alla validità di tal promessa.

Di opposto avviso è *Giordano* 1, 202.

582. Vi abbisogna il permesso del Re, per riceversi la promessa civile di matrimonio tra i cognati, — tra i fratelli o sorelle legittime del genitore coi loro Nipoti, — e tra l'adottato ed i figli dell' adottante, ancorchè adottivi essi pure: — art. 160, e 161, leg. civ.

583. Non è proibito il matrimonio tra un individuo e la vedova del fratello della sua prima moglie; perchè l'affinità non produce altra affinità — Così disse il Ministro della Giustizia di Francia — *Sirey*, sull'art. 162. Cod. fran. El divisa ancora l'Additore al Delvincourt. p. 99.

584. È permesso il matrimonio tra zii e Nipoti naturali; perchè l'articolo quando à voluto parlare dei naturali lo à espressato — *Maleville* 1, 199, *Delvincourt*. Not. 67. *Torelli* 1, 167.

585. Non è vietato il matrimonio tra zio e nipote per affinità — *Min*. di Francia, in Sirey, sull'art. 163. Cod. fran. — *Delvincourt*. Not. 71. *Additore di questo* p. 99, *Dalloz*, mariage. pag. 993. *E Rescritti* 16 ag. 1809, e 25 ap. 1818.

586. È permesso il matrimonio tra Prozio e pronipote — Così disse il Consiglio di Stato di Francia nel 23 ap. 1808, ma il Capo di quel Governo dispose di bisognarvi la dispensa — Tanto ne accerta *Dalloz*, mariage, 993, che dice di essersi in ciò errato da Merlin, Toullier, Proudhon, e Duranton. Ed in questo errore son caduti l'Additore al *Delvincourt*, p. 98, e *Giordano*, 1, 297 — E converso *Torelli*, 1, 167, citando vari autori, senza l'attestazione del Dalloz, si appiglia al ragionevole avviso affermativo.

587. I Procuratori Regi sono autorizzati a ricevere domande per dispensa dai gradi di parentela, — le quali, appoggiate al loro parere, le dirigono al Ministro di Grazia e Giustizia. Min. 3 gen. 1811.

588. Quando nelle domande, per dispense siffatte, manca la indicazione della patria dei postulanti, questi deb-

bono rivelarla al Procuratore Regio, onde se ne possa prender notizie appo l' Ufiziale dello Stato civile — Min. 8 lugl. 1818, e 29 ag. 1822.

589. Cotali domande debbono provocarsi per cause gravi, e legittime, — per le quali non abbia motivo di arrossirne chi le ottiene, e chi le accorda — Min. 21 ag. 1811.

590. Quì cade in taglio di ricordare, che se il Rescritto 21 giugno 1820, dispose di doversi alla dimanda alligarvi la già ottenuta dispensa chiesastica, ne venne tosto rivocato con Resc. 19 lug. 1820.

591. Il Ministro di Grazia e Giustizia, in nome del Re, è facoltato ad accordare tali dispense: — Rescrit. 25 apr. 1818.

592. Le quali si comunicano all' Ufiziale dello Stato civile, pel mezzo del Regio Procuratore del Tribunale — Detto. Resc.

CAPITOLO III.

Del consenso dei genitori.

593. Chi non à compito gli anni ventuno, à bisogno del consenso dei genitori, per fare la promessa di matrimonio — Se manca il padre, o pure si trovi impossibilitato a dichiarare la sua volontà, vi sopperisce l' Avo paterno, pel figlio legittimo — Se mancano costoro, tutti quanti, vi adempie l' assemblea familiare: — e pel figlio naturale vi fa d' uopo di un tutore in luogo dell' assemblea sudetta art. 163, 164, 173, e 174, leg. civ.

594. Anzi, se trattasi dell' Uomo, il consenso abbisogna fino agli anni venticinque compiti, quando vivano i genitori, o il legittimo avo paterno: — non così pel consenso della famiglia, o del tutore del figlio naturale — art. 163, 164, e 172, leg. civ.

595. Nè basta il consenso del padre, o dell'Avo, quando la madre voglia dissentire:—art. 163, e 164, leg.civ.

596. Il consenso del padre è sufficiente, quandanco fosse separato di corpo dalla moglie, che ne à ottenuto il permesso: — perchè s'ffatta preferenza viene accordata al sesso, ed alla qualità di padre, non già a quella di coniuge — Delvincourt. Not. 7.

597. L'ascendente, sottoposto a giudizio d'interdizione o di Consulente giudiziario, validamente può dar consenso — Non così quando il giudizio è pronunziato: — Rescr. 7 feb. 1844.

598. Non può il Tribunale, sul parere del Consiglio di famiglia, supplire al consenso del genitore, dementato per malattia violenta, ma non ancora interdetto, — quandanco si adducesse il pretesto dell' urgenza del matrimonio — *Dalloz*, Mariage, 977. Di opposto avviso è Vazeille, p. 164.

599. La madre rimaritata, e privata della tutela, conserva sempre il suo diritto di consentire al matrimonio dei figli minori delle sue prime nozze, — o di dar loro il consiglio previi gli atti rispettosi — Salvo a chi di diritto il regolare le convenzioni matrimoniali — Resc. 20 ag. 1840.

600. Il delegato alle funzioni di tutore, dalla Commessione Amministrativa dei Proietti, presta il consenso al matrimonio del minore a lui affidato, senza bisogno di altro. Dec. 15 Ag. 1810, e Min. 25 mag. 1811.

601. E pongasi mente a quanto si è detto nel Num. 593, di non esservi mestieri, pel figlio naturale, di convocarsi l'adunanza familiare o di amici, per destinarsi un tutore speciale a questo minore, onde assentire al matrimonio — Sarebbe, la legge, più provida pel figlio naturale, che pel legittimo: — richiederebbe una convocazione di parenti o amici, che non esistono — e nel fatti-specie del numero precedente ne sta un argomento

decisivo per la non necessità dell' adunanza — Tutto è del Tribunale.

Nondimeno parlarono, dell' assemblea di Amici *Delvincourt*, Not. 27, *Dalloz*, Mariage, p. 979, ed altri — In ultimo *Giordano*, 1, 315.

602. Opina Delvincourt. Not. 7, che ottenuto il consenso del genitore, se avvenga la di costui morte o interdizione, prima della celebrazione della promessa, non abbisogna altro consenso di chi è surrogato a tal potere di acconsentire — dicendo, che l' artic. 856, leg. civ. non può formare argomento in contrario, sendo una sanzione di rigore, quandocchè la causa matrimoniale è favorevole.

Ma giustamente lo contrasta Dalloz, Mariage, p. 979: perchè il consenso dovendo valere nel momento della solenizzazione matrimoniale, allora è cessato il potere di chi lo diede, — e rientra quello del superstite: — altrimenti, con un testamento, potrebbesi eludere la potestà della madre, o dell'avo, o del Consiglio familiare.

603. È quistione tra Delvincourt, N. 9, e Toullier n. 492, se il consiglio di famiglia sia tenuto ad assegnare i motivi del suo rifiuto che possa fare, pel matrimonio del minore: — affermativamente pronunziandosi quest' ultimo, a cui fa eco il Traduttore Napoletano — Ma la opinione negativa di Delvincourt, è seguita dal Duranton, 2, 84, 102, e dal Dalloz, Mariage, p. 979: — e pare accolta dal Rescritto del nostro Sovrano, dei 21 giugno 1820, che dettò la via di domandarsi all' uopo il suo aggraziamento.

604. I membri dell'Adunanza familiare, i quali àn dato voto affermativo pel matrimonio del minore, di cui la maggioranza è stata negativa, possono dal tribunale ottenere l'annullamento di tale Deliberazione, e l'autorizzamento a matrimoniare — L' art. 960, pr. civ. dà questa facoltà ad ogni componente: — e la legge fa arbitro

il tribunale, in preferenza della famiglia del minore, in tutti gli atti di questo — Il caso è ben diverso dal pocanzi esposto — La Corte di Liegi 30 apr. 1811, così decise virtualmente.

Nondimeno si divisano all'opposto, *Duranton*, 2, 84, 101 — *Vazeille*, 1, 197, 129 — e *Dalloz*, mar. 979.

605. Quantunque il figlio abbia avuto il consenso per altro matrimonio, di cui sia vedovato, à bisogno di altro consenso o atto rispettoso, per devenire al secondo imeneo — Min. 1 lugl. 1809.

606. Dato una volta il consenso, per designato matrimonio, non si può più ritrattare, nè produrvi opposizione: — avvegnacchè la legge non à dato questo potere al padre, per capricciarne.

E se la promessa matrimoniale non può annullarsi, per le non trovate qualità personali, ai sensi dell'art. 154, leg. civ.; è questo un argomento positivo per lo presente disame.

Di opposto divisamento, senza addurne motivo, è *Dalloz*, v. *Mariage*, p. 978.

607. Ma se il consenso sia dato in termini generali, per qualesiasi persona, allora vale l'opinione di Dalloz, — perchè non si conosceva la persona, e si fidava sulla buona scelta da parte del figlio.

608. Quando il domicilio degli ascendenti sia in luogo, ove riesce difficile l'aver comunicazione, sia per guerra, o per altro, il figlio maggiore degli anni ventuno, giustificata tale impossibilità, può passare a matrimonio, senza bisogno di tale consenso, o atto rispettoso — Min. 11 marz. 1809.

609. La prova dell'assenza dell'ascendente, di un figlio minore, che vuole contrarre matrimonio, è nell'atto stesso del Consiglio di famiglia chiamato a dargli il consenso — Le regole degli art. 1 e 2 dec. 22 apr. 1809 si applicano ai figli minori ed i figli maggiori — Min. 25 mag. 1814.

610. Il condannato a pena portante la interdizione dai pubblici ufizi, — presente o contumace — non avendo patria potestà, non è al caso di dar consenso o ricevere atto rispettoso — E soltanto pel contumace come cessa la condanna con la sua presentazione , così ripiglia il suo potere, sospeso per la contumacia ridetta — All'uopo basta la esibizione dell'Estratto della condanna; e della esecuzione della stessa — Min. 24 feb. 1813 — art. 30, 31 e 32 leg. civ. e 14 leg. pen. — *Pothier* 331 — *Duranton*, 2, 64, 81 — *Vazeille* 1, 162, 125 citati dal *Dalloz*. Mariag. 977.

Al contrario , *Toullier* , n. 488. *Tortora e Prisco*, 1, 235 opinano, che il condannato in contumacia debba dare il consenso, nei cinque anni di grazia — e conseguentemente debbe ricevere gli atti rispettosi.

611. Il condannato, correzionalmente, all'interdizione temporanea, non perde la patria potestà, quand'anco fosse privato espressamente dalla tutela — Dal che siegue che deve assentire al matrimonio dei suoi figli e ricevere gli atti rispettosi — L'art. 27 leg. pen., combaciato col susseguente, e coi testi che la pena applicano nelle varie occorrenze, fa chiaro desumere , che non fu mai mente del Legislatore, di slargare i vincoli di famiglia, per pena cotanto lieve — e nella quale non sta testualmente divietata la patria potestà, a differenza della tutela —L'opposto pensamento di *Tortora* e *Prisco*, 1, 235 e di *Amososi*. Manual. giud. p. 32, non indica verun motivo della soggetta specie.

612. Per colui che viene additato nell'atto di nascita di avere dei genitori, verificandosi che tali nomi sono inventati, si deve stare, in fatto, che non sia riconosciuto ; — e quindi si applicano tutte le disposizioni relative al figlio naturale non riconosciuto—Min. 23 marz. 1816.

613. Al dissenso dei genitori può supplirvi il Re, quando gli sembra che sia ingiusto e ripugnante al bene dei figli. — art. 165, leg. civ.

614. A maggior ragione vi supplisce a quello della famiglia, o del tutore speciale degli Orfani naturali — Rescr. 21 giug. 1820.

. 615. Il Luogotenente di Sicilia può ivi farlo in nome del Sovrano — Dec. 22 agost. 1821.

616. La domanda, coi documenti bisognevoli, si presenta al Procuratore Regio del Tribunale ove domicilia l'ascendente — Il quale, di accordo col Presidente, esaminano i documenti, — e sentono le parti, economicamente; — di tutto ne elevano verbale; — e con le loro osservazioni, ed i documenti, lo inviano al Ministro di Grazia e Giustizia, per lo Sovrano aggraziamento — Rescrit. 6 Mag. 1820, per Napoli, e 21 giug. 1820, per la Sicilia.

617. Si raccomanda la massima circospezione nel proporre permesso di questa fatta — avendosi a calcolare l'età dei figli — la quale si deve far rilevare nel Verbale: — non che alle convenienze delle persone — Rescr. 13 sett. 1835, e 25 ag. 1838.

618. L'Ufiziale civile, che riceve la promessa di matrimonio senza curare ad avere il consenso di che si è fatto parola, pei minori sudetti, puniscesi di multa non oltre i sessanta docati, insieme al carcere per un tempo non minore di sei mesi, nè maggiore di due anni: — art. 170, leg. civ. e 244, leg. pen.

La qual pena è comune al Cancelliere: — Dec. 3 giug. 1818.

619. Molti autori, — tra quali *Delvincourt*, Not. 17 e 18, e *Dalloz*, Mariage, p. 979 — dicono che la pena s'incorre per la sola mancanza di enunziazione del consenso, quandanco si fosse ottenuto e presentato all'Ufiziale dello Stato civile — E comunque le parole degli art. 170, e 171, siano per l'applicazione delle pene, sulla sola mancanza di enunciazione sudetta nelle copie che si rilasciano, pur tuttavia questo rigorismo non pare che

stia nello spirito della legge, specialmente nostra, che non annulla il matrimonio, e la promessa civile, per la sola mancanza del consenso del genitore; sul quale motivo si fondano i detti scrittori.

620. I Regi Procuratori civili, nei casi degli art. 170, e 171, leg. civ. debbono scrivere di officio al Giudice di Circondario, per l'applicazione della pena in linea correzionale; e nel contempo debbono avvisarne il Procurator Generale presso la Gran Corte Criminale — Min. 21 gen. 1843.

621. *Giordano,* 1, 312, sostiene che nei casi degli art. sudetti vi siano doppie pene contro gli Ufiziali dello Stato civile, l'una applicabile dal Tribunale per lo disposto di tali articoli, l'altra dal Giudice penale, in virtù dell'art. 244, leg. pen: — invoca l'autorità di *Liberatore* — Ma ne pare che non sia giustizia punire doppiamente per un fallo medesimo.

622. Nel Num. 481, si è detto che le mancanze degli Ufiziali dello Stato civile si perseguitano di ufizio — Le Decisioni colà invocate riflettano alla soggetta specie.

Arrogesi, che la Corte di Appello di Torino, nel 6 aprile 1808 causa Barrelli, non solo dichiarò perseguibile di ufizio cotali mancanze, ma fu rigorosa quandanco l'Ufiziale dello Stato civile aveva incartato il consenso ricevuto isolatamente da ciascun componente del Consiglio di famiglia, ed anteriormente all'atto solenne: — essa disse di bisognarvi il formale atto in Assemblea, tenuta legalmente, non potendosi addurre, unquemai, scusa d'ignoranza — *Sirey*, 10, 2, 65 — *Denevers*, 8, 2, 22, *Dalloz*, Mariage, p. 230 — Delvincourt, Not. 17:

CAPITOLO IV.

Dell' Atto rispettoso.

623. Tuttocchè la donna abbia compito gli anni ventuno, e l'uomo i venticinque, sempre àn bisogno del consenso degli ascendenti, nel modo ridetto, per devenire alla promessa — Altrimenti sono costretti a domandarne il consiglio — con tre atti rispettosi — uno per mese — E scaduto un mese dall'ultimo atto, allora possono devenire, di per loro, alla promessa, dai genitori o avo non assentita: — art. 166, 167, e 172, leg. civ.

624. Che se l'Ascendente sia lontano, sicchè rendesi impossibile di farne l'atto rispettoso, ne basta documentarne l'assenza, sia con la esibizione della Sentenza dichiarativa della stessa, o con quella che n' abbia disposto le informazioni, — sia con atto di Notorietà rilasciato dal Giudice del Circondario ove l'ultima volta dimorava lo genitore: — art. 169, leg. civ.

625. Quando il genitore sia sottoposto a giudizio d'interdizione, o di consolente giudiziario, — quantunque abbia avuto un Amministratore giudiziario, — pur tuttavolta deve avere gli atti rispettosi dal figlio — Locchè non abbisogna, quando la interdizione sia pronunziata — Rescr. 7 feb. 1844.

626. Pel sordo-muto vi abbisogna l'interpetre destinato dal Presidente, per rispondere all'atto rispettoso, nei casi e con le forme dinotate nel Dec. 19 mag. 1841.

627. Comunque il padre, o l'avo, abbiano voto preponderante, pel matrimonio del dipendente, pur tuttavolta si deve fare l'atto rispettoso alla madre dissenziente — *Corte di Appello* degli Abruzzi, 7 mag. 1814. *Corte di Riom*, 30 giug. 1817, in *Sirey*, 18, 2, 41. *Delvincourt*, Not. 19, cita altre antiche Decisioni.

628. Non vi sarà a dubitare, che potendo il Sovrano supplire lui al consenso degli Ascendenti, possa parimenti dispensare agli atti rispettosi.

629. Ogni atto rispettoso si produce col mezzo di due Notai — o di un Notaio con due testimoni — Nel verbale si deve far menzione della risposta ottenuta: — art. 168, leg. civ.

630. In Ponza, gli atti rispettosi si notificano dal Cancelliere di quella Giustizia di Circondario, finchè non vi si trova un Notaio — Dec. 3 ag. 1822.

631. In Ventotene lo adempie l'Eletto col Cancelliere Comunale: — Dec. 16 apr. 1832.

632. È nullo quello fatto pel mezzo di un Usciere, — comunque accompagnato da due testimoni: — tenendosi piuttosto per una irriverenza l'agire con Ufiziali del contenzioso — *Delvincourt*, Not. 20 — *Dalloz*, Mar. p. 980.

633. È quistione se il figlio debba accompagnarsi al Notaio, e sentire le risposte all'atto rispettoso: — affermativamente divisando Delvincourt. Not. 21, che dice esser tale l'antico rito di quella Nazione — e così decise la Corte di Caen, nel 12 Dec. 1812. *Sirey*, sull'art. 154. Cod. fran. — Per la negativa furono quelle di Rouen, Bordò, Douai, nel 22 apr. 1819, e la Cassaz. di Parigi, nel 4 nov. 1807 — *Dalloz*, Mar. p. 981, e 983, riporta altre Decisioni e sviluppa le ragioni.

La patria giurisprudenza tiene per uso la negativa — Infatti se è vero che la non comparsa del figlio può far degenerare a mera ritualità l'atto in parola, è probabile del pari che la comparsa personale può eccitar collera, irriverenza, e scapiti maggiori.

634. Si può incaricar persona a far produrre gli Atti rispettosi. Corte di Appello di Amiens, 17 Frim. an. 12, in causa Driencourt. Sirey, 4, 2, 86.

635. Ma la procura fatta ad un Notaio di notificar tutti e tre gli atti rispettosi, fu dichiarata illegale, dal per-

chè mostrava un' anticipata ostinazione a non sentire i consigli, ed una positiva irriverenza al genitore ed alla legge — Corte di Brusselle, 3 apr. 1825, in Sirey, 25, 2, 375.

Dalloz, Mariage, p. 985, comunque riporta altre Decisioni più recenti, pure si avvisa, giustamente, in contrario: — e dice che anco così pensa Merlin, sviluppandone i motivi.

636. Ogni atto rispettoso si deve fare parlando alla persona del genitore, — dal quale si deve avere la risposta, da notarsi nel Verbale — E sol quando questi facci di tutto per non incontrarsi col Notaio, allora è di necessità lasciarne la copia al domicilio, — o ai vicini — o al Sindaco — Corte degli Abruzzi, 7 mag. 1813 — Corte Suprema di Napoli, 1 lugl. 1828, in causa De Rosa e De Rosa — *Vegliante,* 1, 431, e *Giordano,* 1, 309.

Tale è pure la giurisprudenza francese — *Corte di Caen,* 12 Dec. 1812, in causa Bouqueret — Sirey, 13, 2, 157 — Lebret. 37, 283 Corte di Brusselle 30 gen. 1813, altra del 14 Dec. 1816, in causa Vandormael — in *Dalloz*, Mariage p. 980, e 981, che cita Merlin, ed altre Decisioni ancora.

637. L'atto rispettoso non può essere espresso in forma Curiale; — comunque si possa usare la parola *intimazione,* sempre che si accompagna a termini rispettosi — *Cassaz.* di Parigi, 4 nov. 1807, in causa Morel — Sirey; 8, 1, 57, *Denevers,* 5, 1, 524, *Favard,* act. resp. 81 — *Dalloz,* Mariage, pag. 983, 984.

638. Non vi à nullità dell'Atto rispettoso, dal perchè in esso sta indicato di domandarsi il consenso, anzicchè richiedersi il consiglio — Corte di Tolosa, 27 giug. 1821, in causa Pouderoux — Altra del 21 lugl. detto anno, in causa Mercier. *Sirey*, 22, 2, 98 e 99 — *Denevers*, 20, 2, 69, e 70.

639. Nè vi è nullità del secondo atto rispettoso, sol

perchè ivi si dice che il figlio è nel fermo proposito di non desistere dal progettato matrimonio—Cassaz. di Parigi 24 dec. 1807 in causa Dalbiat — *Sirey*, 7, 2, 1049. *Denevers*, 6, 1, 42 — *Dalloz*, v. Mariage, 985.

640. L'ascendente non può pretendere che il figlio si rechi in altra casa, per ricevere il consiglio — Corte di Brusselle 18 lugl. 1808 Neylens — Sirey, 9, 2, 85—Denevers, 6, 2, 171.

641. La Cassaz. di Parigi 21 marz. 1809 causa Folignier, disse di non potersi forzar la figlia, disertata dalla casa paterna,—e di già ritirata appo l'amante, a portarsi in altra casa per ricevere il consiglio degli ascendenti — Sirey, 9, 1, 199.

Con miglior consiglio decise all' opposto la Corte di Mompellieri, nel 31 dec. 1821 in causa L. . . . fondata sulla dubbiezza di non potere essere libera la volontà della sedotta fanciulla — E la stessa Cassazione di Parigi, 12 feb. 1825 adottò questa massima.

Non pertanto, *Dalloz*, Mariage, p. 984 ritiene il primiero divisato della Cassazione — produce altre Decisioni in appoggio — e cita Merlin e Vazeille.

642. L'atto rispettoso può essere in unico contesto, sì pel padre, che per la madre — Corte degli Abruzzi, 7 mar. 1814 *Giordano* 1, 309.

643. Ma deve contenere la risposta tanto del padre, che della madre — nulla bastando che il padre dica di rispondere tanto per lui, che per la madre — E tale nullità è di ordine pubblico—Corte di Douai 25 gen. 1815 in causa Boidard — Sirey, 16, 2, 114 — Denevers 21, 2 91 — Lebret, 41, 363 *Dalloz*, Mariage 986 — *Merlin*, Actes resp. p. 12.

644. Nel computo dei termini non si deve stare al rigorismo degli atti giuridici, che non contano i giorni di notifica e di scadenza — Corte di Parigi, 19 ott. 1809 in causa Minot — *Sirey* 10, 2, 271 — *Denevers* 8, 2, 66—

Corte di Brusselle 29 marz. 1820 in *Dalloz*, Mariage p. 985 — *Merlin* act. resp. 59.

Solo *Delvincourt*, Not. 23 è di opposto pensamento.

645. Se in uno degli atti rispettosi siasi mancato di enunciare la dimora di qualche testimone, questa mancanza non induce nullità, sempre che i stessi testimoni ànno assistito agli altri atti, nei quali tal dimora è dinotata— Corte di Brusselle 11 apr. 1810 causa Moucheron — *Sirey*, 10, 2, 304 — *Lebret*, 27, 2, 86 — Merlin, p. 69.

Nondimeno *Dalloz*, Mariage, p. 982 rifiuta questo principio, per essere atti separati.

646. Il verbale dell'atto rispettoso deve essenzialmente contenere le firme del notaio — dei testimoni — e delle parti, — o il motivo per cui queste ultime non vi adempiono—Corte di Bordò 12 frut. an. 13 causa Plantier — *Sirey* 7, 2, 769 — *Lebret*. 13, 248 — *Merlin* act. resp. — *Dalloz* Mariage p. 982.

647. Non è necessario che i testimoni sottoscrivano la copia del verbale, bastandone l'adempimento nell' originale - - Ma però essi debbono assistere il notaio — Corte di Mompellieri 31 Decembre 1821 causa L.... *Sirey* 22, 2, 247.

Decisero per la necessità della soscritta le Corti di Bordò 12 frut. an. 13 — e di Parigi, 12 feb. 1811 in causa Hennequin.

648. Nè è uecessario che l'originale dica di essersene lasciato copia all'ascendente, quando vi sono prove che tal copia fu realmente rilasciata — Corte di Brusselle, causa Neylens, 18 lugl. 1808. *Sirey*, 9, 2, 85. *Denevers*, 6, 2, 171.

Anzi la Corte di Besanzone, 24 mag. 1808, causa Barcot, disse, che non è nullo l'atto dal perchè non se n'è lasciata copia al genitore: — non potendosi creare una nullità dalla legge non disposta — *Dalloz*, Mariage, p. 980 — Ad oppugnare il quale principio basterebbe dire

che non si avrebbe il pezzo d'appoggio per adire in giustizia contro l'operato nell'atto.

649. È quistione se debba lasciarsi copia ad ognuno dei genitori, oppure una sola esser sufficiente pel marito e moglie — Decise, per la unicità della copia, la Corte di Bruselle, con due Decisioni 29 marz. 1820, e 3 gen. 1824—Opinano per le rispettive copie *Merlin*, act. resp. p. 63, Vazeille 1, 174, 134, e *Dalloz*. Mariage, p. 981, il quale riporta giudicato di questa opinione, della stessa Corte di Brusselle 11 lugl. 1821, di quella di Douai 12 dec. 1812, e della Corte di Poitiers, 2 marz. 1825: — esso dice che essendo distinti gl'interessi dei coniugi, distinte debbono essere le copie a rilasciarseli, comunque coniugi tra loro, giusta la massima adottata da quella Cassazione, con vari Arresti, ed in ultimo, con quello del 23 gen. 1826.

Invero questa massima sembra applicabile agl'interessi pecuniari, che possono produrre liti in tutti i tempi, anco tra coniugi — Ma l'atto rispettoso è un affare tutto personale e di famiglia — è una convenienza che presto finisce.

650. L'Ufiziale dello Stato civile, che riceve la promessa di matrimonio, di colui che dovea fare l'atto rispettoso e l'à trasgredito, si punisce di multa non oltre i docati sessanta, non che di carcere tra un mese a due anni: — art. 171, leg. civ. e 244, leg. pen.

Locchè è comune al Cancelliere Comunale. Dec. 3 giug. 1818.

E quì sono applicabili le nozioni esposte per gli Atti in generale, e per quelli sul consenso.

CAPITOLO V.

Delle Notificazioni.

651. Affinchè si possono sapere gl' impedimenti che non permettono di farsi la promessa civile di matrimonio; — ed ognuno conosca la legittimità di tale promessa, laddove avvenga, — è disposto che si facci noto al pubblico, col mezzo di un affisso posto alla entrata della Casa Comunale, ove ciascuno degli interessati risiede: — art. 68, e 176, leg. civ.

652. Nei villaggi riuniti alle Sezioni di Napoli e Palermo, ove sonovi destinati gli Aggiunti municipali, l'affissione in parola si fa nella Casa Comunale del Villaggio — Dec. 1 ott. 1840.

653. Nell'affisso vi si devono indicare i nomi, cognomi, domicili, e professioni dei futuri sposi — la loro età: — ed i nomi, cognomi, domicili, e professioni dei rispettivi genitori: — art. 68, leg. civ.

654. In materia di matrimonio, le usate parole di domicilio, indicate negli art. 76, 175; ed altri, — tranne quelle dell'art. 177, si debbono intendere dell'abitazione di tre mesi, continua, quantnnque non si abbia la idea di fissarvi il proprio principale stabilimento: —unquemai il senso legale di domicilio, espressato negli art. 107, e seg. leg. civ. —Così il militare, acquartierato da tre mesi in un Comune, vi può matrimoniarsi, se abbia avuto il debito permesso — *Tortora* e *Prisco*, 1, 285, e 286.

655. Se la dimora attuale di qualcuno dei sposi sia successa da tre mesi, è forza di aggiugnere un'altro affisso all' antico domicilio: — art. 177, leg. civ.

Pongasi mente al pocanzi detto, che qui s' intende di doversi fare l'affisso al domicilio di stabilimento, mica a quello di passato transito.

E riflettisi, che per luogo di principale stabilimento, — atto a costituire il domicilio legale, — s'intende quello ove la persona à famiglia, o à quelli interessi che preoccupano le sue cure, e gli affari della sua vita — Cosicchè il cittadino chiamato ad impiego pubblico permanentemente in un dato Comune, s'intende che là abbia trasferito i suoi affari: — ma quello che vi può essere traslocato non potrà mai colà restarvi, contro al proprio incarico — La donna maritata ritiene il domicilio del marito — Il minore e l'interdetto stanno presso il tutore o curatore — Il servo abituale sta presso chi gli dà i mezzi da vivere — art. 107, e seg. leg. civ.

656. Per chi non à domicilio fisso, si fa la notificazione in quello di nascita — Min. 30 ag. 1817.

657. L'affisso rispettivo si deve mettere in giorno di Domenica, — e deve durare per quindici giornate — Finito il quale tempo, si fa un Verbale del successo, nel Registro delle Notificazioni: — art. 68, leg. civ.

658. Ove mai il matrimonio non succeda fra l'anno dalla scadenza di tale termine, è forza di rinnovarne la notificazione, per la stessa durata di tempo: — art. 68, leg. civ. Dec. 17 nov. 1839.

659. Avvenendo la grazia Sovrana di segnarsi nei Registri civili il già successo matrimonio ecclesiastico, è sempre un dovere di farsi le Notificazioni; — e succedendo delle opposizioni, se ne fa rapporto al Procuratore Regio, dalla risposta del quale si regolerà se il notamento della grazia possa avere esecuzione — Min. 2 ott. 1844.

660. Il termine delle Notificazioni può essere dal Re dispensato, in tutto o in parte — Ed in Sicilia lo può fare il Luogotenente dell'Isola — art. 178, leg. civ. e Dec. 22 ag. 1821.

661. Se uno dei fidanzati fosse in pericolo imminente di vita, può trasandarsi la notificazione in esame, e devenirsi alla promessa solenne, — ma però amendui deb-

bono giurare di non esservi alcun legittimo impedimento al matrimonio: — art. 179, leg. civ.

Qualche scrittore, per isvista avrà potuto dire che ciò à luogo anco in occasione di partenza — senza badare che allora può solo il Sovrano dispensarvi.

Ed una Ministeriale 30 apr. 1844, inculca di farsi preliminarmente esibire gli Atti di nascita, ed i consensi dei genitori, o atti rispettosi: — la quale non sempre può applicarsi in siffatte emergenze.

662. L'appuntamento preso nel Registro di Notificazioni non può sopprimersi — Min. 23 sett. 1820.

663. Quando tale Registro si trova di già depositato nella Cancelleria del Tribunale — ed occorre aversi l'attestato della seguita notificazione, e della esistenza o inesistenza di opposizioni alla futura promessa di matrimonio — l'Ufiziale dello Stato civile si rivolge al Procurator Regio, per farlo rilasciare dal Cancelliere del Tribunale — Questo certificato si trascive a data corrente sul correlativo registro di notificazioni, nel quale si fanno gli altri adempimenti della bisogna — Min. 22 nov. 1837.

664. Ove mai si ricevesse la promessa di matrimonio, senza l'adempimento delle notificazioni, l'ufiziale civile si punisce a norma dell'art. 244 leg. pen. — Ma il matrimonio è valido, civilmente ancora — Corte di Grenoble, 27 feb. 1817, in causa Blache — *Sirey*, 18, 2, 103 — *Lebret*, 49, 502 — Toullier, ivi — e Delvincourt, not. 79.

CAPITOLO VI.

Delle Opposizioni al matrimonio.

665. Quattro specie di persone possono fare opposizione alla promessa civile di matrimonio, cioè il coniuge — gli Ascendenti — i collaterali fino al quarto grado civile,

e per designati casi — ed il Ministero pubblico: art. 181, 182, 183, leg. civ. ed arg. dall'art. 177, proc. civ.

Sendocchè quella del tutore o Curatore, di che fa parola l'art. 184, leg. civ., si deve intendere implicita nella categoria degli ascendenti, di cui fanno le veci; o almeno di spinta al Ministero pubblico — Consultisi all'uopo, *Dalloz*, Mariage, p. 1001, e 1002.

666. La civile promessa di matrimonio non dà diritto all'opposizione, per altra promessa che si voglia fare ad altri: — ma ai soli danni-interessi: — art. 148, e 181, leg. civ. — Corte di Torino 14, Fior. an. 13, tra Sanino e Ratti — *Dalloz*, Mariage, p. 971. *Duranton*, 2, 137, 187.

667 E per danni-interessi, nella soggetta specie, si debbono intendere le perdite reali sofferte nella proprietà — non già gli utili che si potevano sperare dal matrimonio — Corte di Agen, 2 apr. 1810, tra Rouchi e Lagelèe — *Sirey*, 11, 2, 118 — Denevers, 8, 2, 133 — *Dalloz*, Mariage, p 973 — Altra della Corte di Metz, 18 giug. 1818, in causa Mahler — *Sirey*, 19, 2 108 — Denevers, 17, 2, 12.

668. La legge non dà nemmeno diritto a ripetere le penali, che si potrebbero promettere in caso d'inadempimento — sendo contrario ai buoni costumi, ed alla libertà del matrimonio: arg. dagli art. 148, e 149, leg. civ. Cassazione di Parigi, 17 agost. e 21 dec. 1814 in causa Deverilè ed Elluin — *Sirey*, 15, 1, pag. 81, e 159 — Altra della stessa Cassazione, 6 giugn. 1821, tra Cheneveau e Champagny — *Sirey*, 23, 1, 41 — *Denevers*, 21, 1, 104 — *Dalloz*, Mariage, p. 971, 974, e 975.

669. Il padre può fondare benissimo la opposizione, dal che non si è fatto il debito atto rispettoso alla moglie — Corte di Caen, 7 genn. 1814, D'epinay — *Dalloz*, Mariage, p. 986.

670. Comunque il padre, o l'avo, abbiano assentito al

matrimonio, — e vi sia la preferenza di tal voto, a quello dissenziente della madre, — pure tuttavolta costei può valevolmente produrre le opposizioni: — ed in ispecie se non siasi a lei domandato il consiglio con gli atti rispettosi — Corte di Riom, 30 giug. 1817, causa De Volongat — *Sirey*, 18, 2, 41 — *Delvincourt*, Not. 4, *Duranton*, 2, 62, 77 — *Vazeille*, p. 152 — *Dalloz*, Mar. p. 976.

671. Si deve ordinare che possa la madre liberamente aver colloquio con la figlia, per la quale dissente al matrimonio, dal padre permesso — Il padre, poi, à facoltà di domandare il rigetto dell'opposizione prodotto dalla madre al matrimonio del comun figlio minore — perchè n'è il di costui legittimo rappresentante — Detta Corte di Riom. 30 giug. 1817, Volongat, c. sua moglie — *Dalloz*, Mar. p. 976.

672. I giudici possono accogliere le opposizioni dell'ascendente, ad impedire il matrimonio, — quandanco non vi fosse verun motivo dirimente dello stesso; — sendo tutto rimesso alla loro prudenza — Questo motivo fu applicato in occasione di una figlia che voleva impalmare un già servo di pena criminale, dalla Corte di Bourges, 30 marz. 1813, in causa Moupou — *Sirey*, 13, 2, 169. — *Denevers*, 11, 2, 81.

Così pure decise la Corte di Caen, 9 giug. 1813, tra Dubois e Tesselin — *Sirey*, 13, 2 377 — Così pur pensa Delvincourt, Not. 37.

Anche la Gran Corte Civile di Napoli, ai 18 lugl. 1832, in causa Santoro e De Marco, disse lo stesso principio: — e l'applicò, in ispecie, sul motivo della mancanza dei mezzi di sussistenza — Alla quale Decisione fece opposta requisitoria il Procurator Generale *Agresti*, 5, 73: dicendo che gli art. 182, e 185, leg. civ. dispensano dall'addurre i motivi nell'atto di opposizione del genitore, ma non già dal frapporre ostacoli non riconosciuti dalla legge: e che il divieto o permesso dall'esercizio di un di-

ritto lo determina unicamente la legge istessa, onde non avvenga l'abuso antisociale, che a circostanze uguali, tra individui regolati da uno stesso Codice, sia vietato taluno quello che ad altri resti concesso.

E quest'opposto divisamento di Agresti potrebbe anco appoggiarsi, dal che la Cassazione di Parigi annullò, nel 7 novem. 1814, la citata Decisione dalla Corte di Bourges — Sirey, 15, 1, 245 — *Denevers*, 12, 1, 631 — E dal che *Dalloz*, Mar. p. 980, 1000 è 1004, riporta Decisioni della Corte di Bordò, 22 mag. 1806. La Crouzeille — di Grenoble, 10 feb. 1806. Lambert — di Besanzone, 24 mag. 1808. Barcot — e di Parigi, 21 sett. 1815. La Vegny — dichiarantino, che la ineguaglianza di condizioni, la differenza di colore, di nascita, di fortuna, di età, o di stato, non possono essere ammesse dai tribunali, per interdire un matrimonio, senza estendere la legge e cadere in un abuso di potere.

Ma ne pare più accettevole la massima di esser rimessivo al tribunale quello che il genitore adduce — stando a lui di valutare le convenienze di famiglia — altrimenti sarebbe elusoria la facoltà dell'opposizione degli ascendenti.

673. L'avo materno, e le avole, in mancanza di ascendenti più prossimi, sicuramente possono opporsi: — anzi van preferiti ai collaterali: — perchè di parentezza più stretta ne sono. Il Codice francese li chiama a dar consenso: — e se il nostro non richiede tanto, non è certamente che loro rimuove dall'opporsi, quando ne dà il potere a più larghi parenti. Non li contemplò nelle parole dell'art. 182, perchè il caso sarà raro a succedere — ma lo spirito che l'à regolato, sicuramente ve li comprende, anzicchè nell'altro 183, delle medesime: — e consegnentemente non ànno obbligo di motivare nemmeno le opposizioni.

674. Li discendenti — nella mancanza o impossibilità degli ascendenti — si debbono credere nell'ugual diritto

di costoro a potersi opporre a tale atto — Non vi à mancanza di rispetto verso l'ascendente: ma la cura del suo benessere — Vi à per essi uguale reciprocanza di affetti — E dicasi pure che potrebbe spingere l'interesse, anzicchè l'affetto, questo non lorda al certo il sentimento dell'onesto, in colui che ne à ricevuto l'essere, e quindi l'obbligo di sorreggere la donata vita — massimamente se si tratta del retaggio degli antenati — argomento ne porge l'art. 413, leg. civ.

Di opposto pensamente ne sono — la corte di Brusselles, che nel 22 apr. 1806, in causa di Goethals, dichiarò inammessibile la opposizione delle figlie e dei generi, al matrimonio del rispettivo padre e suocero, (*Sirey*, 6, 2, 157 — *Denevers*, 4, 2, 157 — *Lebret*. 15, 190) — altra del 25 sett. 1812, Veraghen, in *Dalloz*, Mar. p. 1002 — la Corte di Aix, 16 marz. 1813, in causa P.... in Sirey, 14, 2, 10 — il *Merlin*, oppos. 772 — *Vazeille*, 1, 224, 165 — *Dalloz*, ivi — E *Giordano*, 1, 328.

675. Che se gli Ascendenti siano impossibilitati ad esternare la loro volontà, non pare che gli altri facoltati ad opporsi ne fossero divietati per la semplice esistenza dei primi — *Giordano*, ivi.

676. Per le stesse ragioni pocanzi esposte, per l'opposizione che possono fare i discendenti, deve dirsi che il nipote, in terzo grado, non solo sia facoltato ad opporsi, ma debba essere preferito al cugino — Opina all'opposto Delvincourt. Not. 31.

677. Il colleterale, poi, in due soli casi può opporsi, cioè — che il parente, minore o interdetto, non è legalmente autorizzato dal Consiglio di famiglia, o che l'autorizzazione non è regolare, — e che lo stesso è demente, per lo quale oggetto si offre ottenerne la interdizione dal Tribunale competente — art. 183, leg. civ.

678. Dal quale articolo chiaro desumesi, che dello stato di demenza del proprio parente si parla, — mica della

persona a cui questi vuol fidanzare — Sembrando strano il presumere che si debba domandare la interdizione dello estraneo — e che altri si facci vigile sulla volontà libera del congionto — Nondimeno *Giordano*, 1, 327, è di opposto avviso.

679. In caso di opposizione fondata sullo stato di demenza, la ricerca della prova non può aver luogo senza un giudicato preliminare di autorizzazione, e fra termine fissato — Nè i parenti, a cui la legge non faculta formare opposizione al matrimonio, possono unquemai impedirlo— anco sotto pretesto di avervi introdotto domanda d'interdizione — Corte di Brusselle, 13 term. an. 11, causa Verulst — *Sirey*, 4, 2, 513.

680. È cura del Ministero pubblico fare osservare le leggi del pudore, — di vegliare per gl'imbecilli ed interdetti, — e perchè quelle persone, che non possono matrimoniarsi senza permesso, non eludano la legge—*Duranton*. 2 148, 201.

Al contrario *Dalloz*, Mariage, p. 1002, con poco solido ragionamento — vorrebbe, soltanto nei casi dirimenti, fare entrare in lotta l'Ufiziale civile con l'interessato, per le denunzie fatte dal Ministero pubblico: — e dice che così pensano *Toullier*, e *Merlin* — *Tortora* e *Prisco*, 1, 256, sono anco per la negativa.

681. Il Re, facoltato a dispensare all'età, al consenso paterno, ed alle notificazioni, è sicuramente nel potere di far trasandare le opposizioni — Anzi di far succedere la promessa matrimoniale , non ostante che siavi corso un giudicato che la divietasse.

682. L'opposizione si può togliere volontariamente, — sia con l'intervento dell'opponente alla celebrazione della promessa — sia con pari atto d'Usciere, firmato da chi si oppose — sia con atto Notariale.

Nondimeno *Dalloz*, Mar. 1009, *Tortora* e Prisco, 1, 255, ed altri ancora, si limitano a consigliarla pel solo atto di Notaio.

683. L'opposizione si può produrre fra i quindici giorni in cui dura lo affisso delle notificazioni, e fra i tre giorni seguenti alla scadenza di tale termine.

Laddove non siegua immediatamente la promessa, si può produrla pei soli motivi posteriori ai giorni ridetti, e vi abbisogna l'appoggio di documenti — Dec. 10 gen. 1827, e 6 marz. 1845.

684. Essa deve esprimere la qualità della persona che la produce, in forza di uno dei casi testè additati; — i motivi sovra cui è fondata, a meno che non fosse fatta sulla istanza di un ascendente o *discendente*, — la citazione a comparire fra il termine di un mese, oltre quello delle distanze, innanzi al Tribunale Civile, — la elezione di domicilio nel luogo ove il matrimonio si dovrà celebrare — la costituzione di patrocinatore da parte dell'opponente: — vi si deve lasciar copia della procura, la quale dev'essere speciale ed autentica, qualora l'opponente sia rappresentato da un procuratore — e la parte, o il detto procuratore, debbono firmare tanto l'originale che le copie — ognuna delle quali si lascia a ciascuno dei fidanzati personalmente o al loro domicilio, onde conoscano ciocchè loro può convenire, ed un'altra si dà ad uno degli ufiziali dello Stato civile, appo cui succedono le notificazioni, il quale appone il visto nell'originale — Il tutto sotto pena di nullità — art. 69, e 185, leg. civ. e Dec. 6 marz. 1845 — Consultisi all'uopo *Delvincourt*, Not. 39, e 40, *Dalloz*, Mariage, p. 1009, e *Tortora* e *Prisco*, 1, 246.

685. Che se l'Usciere ne facci un atto, sfornito di qualcun di tali requisiti, viene interdetto dalla carica: — artic. 185, ivi.

686. Il Tribunale civile del luogo ove il parente opposto dimora è competente alla discussione delle opposizioni — non già quello dell'opponente: — stando il Registro in quella dipendenza — appo la quale si richiede la indicata elezione di domicilio, argomento decisivo nel a specie

— Corte Reale di Parigi, 19 ott. 1809, in causa Iuliard. *Delvincourt*, Not. 36 — *Merlin*, Opp. p. 779 — *Duranton*. 2, 157, 212 — *Vazeille*, 1, 233, 174 — *Dalloz*, Mariage. p. 988.

Nondimeno, la stessa Corte di Parigi, 23 marz. 1829, risolvette differentemente da quel principio suo — a cui si oppugna il detto *Dalloz*, ivi p. 1010 — E *Giordano*, 1, 330, opina per questo pensiero.

687. Il medesimo *Dalloz*, ivi, crede che la parte opposta potrebbe citare l'opponente nel di costui tribunale, per far rigettare l'opposizione — Ma ne pare che tale competenza sia di pubblico interesse, richiedente che i Registri siano sotto la esclusiva dipendenza del tribunale del luogo: — arg. dall'art 74, leg. civ.

688. La parte opponente deve, fra i dieci giorni dalla scadenza del termine dato nella citazione, ossia fra i quaranta giorni dalla prodotta opposizione, portarla all' Udienza del Tribunale — Locchè non facendo, si può procedere alla solenne promessa, sul semplice Certificato del Cancelliere del Tribunale di non essersi tal causa introitata — detto. Dec.

689. Per l'Appello, e pel Ricorso d'Annullamento si deve usare lo stesso metodo circa alla notifica — ed al termine a discutere il gravame, — ed a diligenza dell'opponente — detto Dec.

Il Ricorso per Annullamento dev'essere vistato, fra tre giorni, dal Cancelliere del Giudice di Circondario della parte opposta: — altrimenti sul Certificato negativo di tale funzionario si può passare alla promessa, sospesa per lo prodotto Ricorso — Dec. 7 apr. 1828, e 6 marz. 1845.

690. È raccomandato ai Giudici di ultimare questi giudizi in preferenza di ogni causa urgente: art. 186, e 187, leg. civ.

691. Il Tribunale può puramente e semplicemente to-

gliere la opposizione sulla pretesa demenze, ai termini dell'art. 183, leg. civ. se è prodotta dai collaterali — Ma si vuole, che se è fatta dall' Ascendente, non può dispensarsi dall'ordinar la Convegna familiare, e procedere al giudizio di interdizione, — giusta la Decisione della Corte di Brusselle, 15 dec. 1812, causa Courrouble — *Sirey*, 13, 2, 238.

Ma giustamente, *Dalloz*, Mariage, p. 1001, riportando l'uniforme avviso di *Merlin*, si oppugna al detto principio, e dice che tutto è rimesso alla prudenza del tribunale, come decisero la Corte di Parigi, ai 21 feb. 1825, e la Cassazione istessa, nel 6 gen. 1829.

692. Disse la Corte di Rouen, nel 17 gen. 1820, in causa Semichen, che nn Tribunale non può, senza eccedere i suoi poteri, ordinare che le parti compariscano in persona al suo cospetto, onde sentirsi, a porte chiuse, le proposizioni ed i consigli dell'opponente, — e vedersi se l'atto rispettoso sia di libera volontà del producente — *Dalloz*, Mariage, p. 984.

Questa Decisione, cotanto accolta, sembra d'assai contraria alla giustizia — nulla essendovi di più a proposito, nel servirsi delle facoltà dettate dagli art. 213, e 418, proc. civ, — non vien lesa, ondunque, la libertà di matrimoniarsi — e la santità dell' affezione familiare può trovarvi utili vantaggi in circostanze di questa fatta.

693. Se l'opposizione si rigetta, per vizio di forma, può essere rinnovata, dicono Delvincourt, Duranton, e Vazeille.

All'opposto si avvisa Dalloz, Mariage, 1010, ed invoca una Decisione della Corte di Brusselle, e l'autorità di Merlin. Opp. p. 776 — Su di che pare doversi preferire il primo divisamanto, fin quando si è nel termine: — nè potersi creare una eccezione, privativa di una facoltà che la legge addita.

Conviene però, esso Dalloz, che se l'opposizione ri-

flette all'Ordine pubblico, o alla mancanza di consenso, il Tribunale deve discendere nel merito.

694. L'opponente, che succumba, se non sia della linea retta, può essere condannato a risarcire i danni-interessi, e le spese: — art. 188, leg. civ.

695. Nel margine delle successe Notificazioni si deve notare quanto succede nella soggetta bisogna — E toltone il caso di presunto abbandono delle opposizioni — provato con l'anzidetto Certificato del Cancelliere — non si può devenire alla promessa civile, se l'opposizioni non vengano o rinunziate, o dal Giudice annullate — art. 69, 70, e 71, leg. civ. — e Dec. 6 marz. 1845.

696. Laddove si contravvenga a tal dettame, si puniscono il Sindaco e Cancelliere, ad ammenda di docati sessanta, oltre i danni-interessi che si possono pretendere dall'interessati: — art. 70, leg. civ: — e Dec. 3 giug. 1818.

Ma la promessa gode gli effetti civili — *Dalloz*, Mar. p. 1009.

CAPITOLO VII.

Dei documenti a presentarsi.

697. Ad oggetto di comprovarsi la età legittima — e la identità tra le persone promittenti — richiedesi la esibizione dei loro Atti di nascita, vidimati nel modo altra volta detto: — art. 72, leg. civ.

698. Nel caso in cui il cognome di uno dei futuri sposi non fosse adequatamente scritto nel proprio atto di nascita — o si fosse omesso alcuno dei nomi dei parenti loro — basta a supplirvi la testimonianza dell'ascendente chiamato a dare il consenso, che ne additerà il difetto o la omissione — locchè può farsi o nell'atto stesso della solenne promessa, o in quello contenente il consenso al

matrimonio — Pei minori, privi di tali Ascendenti, vi adempie il Consiglio di famiglia, o il Tutore del figlio naturale — E pei maggiori, privati di tali genitori, vi si supplisce con la loro dichiarazione giurata e di quella di quattro testimoni — Le quali tutte cose sono applicabili e servibili pel solo bisogno del matrimonio, non già per altri atti — Dec. 24 gen. 1811.

699. Tuttocciò à luogo viemaggiormente negli errori relativamente ai nomi delle persone sudette — Min. 27 sett. 1818.

700. Qualora riesca impossibile di presentare l'Atto di nascita — sia per omissione nel Registro — sia per distruzione o dispersione di questo — sia per altro evento — vi si supplisce con Atto di Notorietà rilasciato o dal Giudice di Circondario ove si nacque, o da quello ove si domicilia — art. 72, leg. civ.

701. Quale Atto di Notorietà può compilarsi solo in occasione di matrimonio — non già per altra bisogna — Min. 18 mag. 1839.

702. Quest'Atto contiene la dichiarazione di sette testimoni — uditi l'uno separatamente dall'altro — e col rispettivo giuramento — i quali possono essere dell'uno o dell'altro sesso — parenti o estranei: — e deve indicare le loro personalità e qualità — non che quelle indicative del soggetto che dinotano, e delli genitori suoi, qualora si fossero conosciuti: — attestantino il luogo e l'epoca della nascita; ed il motivo per cui l'atto non si può produrre — Di tali dichiarazioni se ne fa unico Verbale, sottoscritte, però, ognuna, dal rispettivo deponente, o mentovandosi il motivo per cui non vi si adempie: — e viene segnato dal Giudice e suo cancelliere — art. 73 leg. civ. — e resc. 6 mag. 1844.

703. Esso deve presentarsi al Tribunale del luogo ove si vuol celebrare la promessa: — il quale, se trova plausibili i motivi, l'omologa. — Ed allora supplisce all'atto di nascita in parola art. 74 leg. civ.

704. Lo sposo vedovo deve esibire la fede di morte del coniuge trapassato — onde evitarsi la bigamia — o il matrimonio della vedova, prima dei dieci mesi — Se costei si è sgravata in tal frattempo deve aggiungere l'atto di nascita del neonato, o del seguito aborto.

705. La morte del Coniuge, che si dice avvenuta in luoghi lontani o privi di registri, non si può provare con atto di Notorietà, documento estraneo nella soggetta specie: — ma vi abbisogna apposita sentenza del Tribunale civile — Nulla valgono le presunzioni di avanzata età, o di lunga assenza, scevri di altri elementi capaci a persuadere della effettiva decessione — Min. 13 giug. e 10 ag. 1810.

706. Vi abbisogna l' atto autentico del consenso del padre e della madre — o dell' avo paterno e della madre nel modo altra volta additato, per ciascuno dei sposi: — oppure del Consiglio di famiglia, — o del tutore speciale pel figlio naturale — Esso deve contenere i nomi, cognomi, professioni, e domicilio, tanto dei consentienti che dei sposi — e le relazioni di parentela — art. 75 leg. civ.

707. L'uffiziale dello Stato civile, può facoltarsi a celebrare la promessa, non ostante la mancanza del consenso materno; — quantevolte, però, vi sia il consenso del genitore o dell'avo: — e purchè non vi siano opposizioni prodotte dalla madre — perchè si deve presumere che vi abbia assentito: — arg. dagli art. 163 e 164, leg. civ. — *Duranton*, 2, 62, 77 e *Dalloz*, Mariage, p. 977.

708. Il consenso dell'ascendente, di potersi il discendente congiungere in matrimonio con chi gli piace, — senza specificare la persona — è valido: — supponendo la legge che l'ascendente abbia avuto sufficiente sperienza della scelta e condotta del discendente — Locchè può essere talvolta indispensabile, in occasione di qualche lungo viaggio, o altro — L'art. 1342 leg. civ. in nulla vien leso — avvegnacchè la patria potestà sviluppa tutto il

suo impero: — essa poi, non è più la erile dei tempi andati, ma di consiglio, e di direzione.

Nondimeno opinano al contrario, *Delvincourt*, not. 80 *Duranton*, 2 76 31 — *Vazeille*, 1, 480, 116 — *Dalloz*, Mariage, 970 — e *Giordano*, 1, 302.

E la Min. 14 marz. 1846, impone ai Notai di esprimere, nell'Atto, il nome dell'altro sposo, per lo quale gli ascendenti acconsentiscono, del pari che il Comune di sua nascita — E fa vieto di riceversi quella che sia sfornita di tali notizie.

709. Nè pare sconcioso di dare amplo mandato ad un terzo ad acconsentire a quel matrimonio del figlio, che al mandatario sembra conducente — La legge 34 *Dig. de ritu nuptiarum*, appartiene ad una legislazione abolita, ed a tempi in cui la patria potestà era un diritto dominicale: — essa si oppugna alla moderna civilizzazione.

Non pertanto *Dalloz*, Mariage, p. 978, si attiene al sentimento opposto.

710. Se l'ascendente sia un sordo-muto, affin di potersi esibire il documento del suo assenso, o degli atti rispettosi praticatigli, si deve far la domanda al Presidente del Tribunale Civile, perchè destinisi un interpetre, quando il sordo-muto non sappia scrivere; — E l'atto di consentimento avrà luogo con la intelligenza dell'interpetre; — dietro autorizzazione del tribunale — la quale deve alligarsi al documento in esame — dec. 19 mag. 1841.

711. Pel condannato a pena portante la interdizione dai pubblici ufizî, — presente o contumace — comecchè privo di patria potestà e quindi inabilitato a dar consenso, o atto rispettoso ricevere, ne basta la esibizione dell'Estratto della condanna divenuta esecutiva — Min. 24 feb. 1813.

712. Gli ascendenti possono dare il consenso nello stesso atto della solenne promessa innanzi all' Ufiziale dello Stato civile — Min. 6 feb. 1811, e 27 mag. 1820.

713. Colui che si annunzia come il padre dello sposo, prestando il consenso al matrimonio di un estraneo, è reo di falso in atto pubblico — Cassazione di Francia, 6 ag. 1807 — *Sirey*, 19, 1, 86 — *Delvincourt* not. 80 — *Giordano*, 1, 182.

714. Gli avoli possono attestare la morte dei genitori degli sposi, dispensando così alla esibizione degli atti della di costoro morte — Decret. 22 apr. 1809.

715. Il padre può attestar la morte della madre del fidanzato, quantunque questi fosse minore, — perchè il consenso di costei non è necessario assolutamente — durante la vita del padre ridetto, — Come si è cennato al num. 707 — Ma la madre, all'opposto, non può tanto eseguire — Min. 7 feb. 1824.

716. Non potendosi esibire gli atti di morte di qualche ascendente — o la prova della di lui assenza; — e si tratta di sposo di età maggiore — ne basta la di costui dichiarazione giurata, e di quella di quattro testimoni, attestantino d'ignorarsi il luogo della morte, o del soggiorno degli ascendenti — Gli Ufiziali civili debbono avvertire cotali dichiaranti, che laddove mentiscano si assoggettano alla pena di falso — Dec. 22 apr. 1809, e Min. 7 feb. 1824.

717. Che se sia incorso qualche errore nei nomi o cognomi degli ascendenti, nei rispettivi atti di morte, può essere attestato dall'ascendente che dà il consenso — Nella mancanza di questo ne basta la dichiarazione giurata della persona che vuol promettere il matrimonio, e di quattro testimoni, che ne indicano lo errore o la omissione — dec. 24 gen. 1811, e Min. 27 set. 1818.

718. Vi fa mestieri di esibire i tre atti rispettosi fatti al padre o avo, e alla madre, pel figlio maggiore che non esibisce il loro consenso, siccome si è detto altrove.

719. Per lo sposo minore non vi à bisogno della esibizione degli atti di morte degli ascendenti, o dell' assen-

za: — sendo tutto implicito nell' atto di deliberazione del Consiglio di famiglia. Min. 8 feb. 1824.

720. Se le notificazioni ânsi dovute fare in più Comuni, fa mestieri esibire i Certificati rispettivi sulla inesistenza di opposizioni, che abbiano mai potute succedere; art. 71, leg. civ.

Il quale certificato si rilascia dopo spirato il termine a produrle, nei tempi altra volta additato — Min. 12 marz. 1820.

721. Nè altro documento si richiede, oltre gli enunciati, posti in veduta nell'art. 79 leg. civ. — Nè si può domandare la esibizione di altro attestato, o atto di notorietà, o dichiarazione di ascendenti, relativi a stato libero dei fidanzati — Ma però se l'Ufiziale dello Stato civile abbia fondamento a sospicare di qualche sconcio — specialmente per la qualità militare o di recluta — può domandare i debiti chiaramenti per via di corrispondenza officiosa — Min. 17 apr. 1839.

722. Ove mai la promessa voglia farsi per Procura, è a rogarsi con atto Notarile — in Brevetto: — e deve distintamente indicare la persona che la fa distendere, — a chi si dà il mandato — se il mandatario abbia facoltà di destinare altra persona a rappresentarlo: — e chi sia precisamente il soggetto a cui si intende fare tale promessa solenne — Innanzi all'Ufiziale dello Stato civile si deve sentire la lettura dei dritti e doveri dei coniugi — E nell'atto della solenne promessa vi si debbono indicare queste particolarità tutte — Rescrit. 1. lugl. 1809 — Instruz. Min. 10 giug. 1811 — art. 34 leg. Notarile del 1819 — Dec. 15 giug. 1829 — e Min. 15 lugl. 1829.

723. Tutti gli atti, ad uso di matrimonio, sono esenti da registro—Resc. 10 marz. 1819 e leg. 21 giug. 1819.

724. Lo sono anche dal dazio sul Bollo — Leg. 2 gen. 1820:

725. Sono esenti eziandio dal pagamento di vacazioni

o diritti di Cancelleria. — Ma, la spedizione di qualche atto si paga in un carlino, purchè la parte non sia povera — Dec. 14 sett. 1819 — e 29 nov. 1824 — e Min. 17 giug. 1826:

726. Gli Estratti da qualche Archivio, bisognevoli per uso matrimoniale, sono esenti dal Bollo e dal registro — Minister. 25 mag. 1825.

727. Ed anche dal diritto di archivio. Minister. 16 lug. 1825.

728. Gli atti notarili, per consenso a matrimonio, sono esenti dal diritto per la camera Notariale — Min. 12 giug. 1838.

CAPITOLO VIII.

Della solenne promessa civile.

729. La solenne promessa può riceversi dall' Ufiziale dello Stato civile del domicilio della sposa — oppure di quello dello sposo — art. 175 leg. civ.

730. Al quale debbono consegnarsi i documenti dianzi additati — e di cui se ne debbe far lettura nell' atto della solennizzazione — art. 76, 77, 79, 175 leg. civ. — *Locrè* 4, 344.

Non essendo abbracciabile l'opinione di *Tortora* e *Prisco*, 1, 295 e di *Torelli*, 1, 179 — che le sole copie si debbono consegnare a quello dello sposò, e gli originali sempre esibirsi a quello della sposa — Comunque siegue questo consiglio l'Additore del Delvincourt, pag. 80, il quale evoca l'autorità di Magliano, Carrillo, ed Apruzzese.

731. Il domicilio, di che è parola, s'intende costituito con tre mesi di abitazione continua nel paese: art. 76, e 177, leg. civ.

Dalloz, Mariage, p. 1013 riporta il dibattito nel Consiglio Legislativo di Francia, se mai si poteva sposare in-

differentemente nell' antico domicilio, o in quello recentemente costituito, ossia di sei mesi in Francia, di trẹ fra noi — Senza mettere a tortura quel vario dire, in cui lo stesso Dalloz par che sia caduto, sembra preferibile l' opinione di Maleville, Delvincourt, e Duranton — e tenersi che là, dove si è dimorato per tre mesi continuamente, si debba celebrar la promessa: — arg. dagli art. 76, 175, a 177, leg. civ.

732. E pare strano il ritener per valida la promessa fatta innanzi all'Ufiziale civile che non dimora nel Comune — Che se è vero di non trattarsi di materia contenziosa, è vero puranco che il rispettivo potere è assegnato ancora per ciascun territorio — fuori del quale non si può esercitare quella facoltà demandata al funzionario locale— Diversamente pensandosi, scambiansi, i funzionari, le rispettive commesse — el cittadino non più conosce chi lo governa — *Proudhon* 1, 200, e *Duranton*, 2, 300, 341, sono di questo sentimento.

Di opposto avviso è *Dalloz*, Mariage, 1036, che cita *Merlin, Vazeille*, ed alcune Decisioni ed Arresti, fondati sul motivo di non trattarsi di contenzioso.

733. In soggiunta, poi, di quanto si è detto pocanzi, non può dirsi però nulla la promessa che persone non domiciliate nel Comune facessero innanzi al Sindaco del luogo — Non si potrebbe, con la contraria massima, ricevere la promessa, negli estremi di vita, tra persone che a caso possono trovarsi fuori domicilio — *Dalloz*, ivi, — il quale dice di essere diverso il sentimento di Merlin.

Che però l' Ufiziale civile è assoggettito alle pene correzionali, qnando tale urgenza non sia corsa.

734. Non si può ricevere la promessa, quando dai documenti esibiti risulta di essersi preventivamente celebrato il matrimonio innanzi alla Chiesa: — a meno che non vi sia Sovrana autorizzazione — Min. 3 marz. 1830.

735. La promessa non può riceversi prima del quarto giorno che siegue la chiusura del verbale delle notificazioni: — art. 68, e 77, leg. civ.

736. Nè dopo la scadenza di un'anno da tale chiusura, senza il rinnovamento altrove espressato: art. 68, detto Dec. 17 nov. 1839.

737. Deve farsi nella Casa comunale: — Ed in circostanze di essere impossibile la presenza di qualche promittente, ed averne prontamente la procura, si può procedere in casa dell' infermo: — ma pubblicamente — Sempre, poi, deve eseguirsi innanzi a quattro testimoni, i quali possono essere ancora parenti; — art. 77, e 175, leg. civ.

738. Che però non può dirsi nulla quella che non si sia fatta nella casa Comunale: — comunque l'Ufiziale civile si assoggettisca alle pene correzionali — Cassaz. di Parigi 22 lugl. 1807 causa Thèmines — altra del 21, giug. 1814, causa Sabouès — Corte di Bourges 23 mag. 1822 causa Millereau — Cassazione di Napoli 22 aprile 1812 tra Conti e Giovine — *Sirey*, 7, 1, 320 — e 14 1, 291 — e 22 2 315 — *Tortora e Prisco* 1, 301 — *Vegliante*, 1, 424, — *Giordano* 1, 318 — El *Dalloz*, Mariage, 1035, cita altre decisioni, e le autorità di Merlin, Toullier, Duranton, Vazeille, e Favard.

Nondimeno divisano all' opposto Maleville, Portalis, Delvincourt, ed i nostri primi scrittori *Magliano* e *Carrillo*, p. 310 e 312.

739. Si è deciso di non potersi dir nulla la promessa di matrimonio fatta in presenza di due soli testimoni — Cassazione di Parigi, 21 giug. 1814 in cansa Sabonès — Corte di Grenoble, 27 feb. 1817 causa Blache — Corte di Bourges, 23 mag. 1822 causa Millereau — Sirey, 14 1, 291 — 18, 2 103 — 22, 2, 315, *Dalloz*, Mariage, p. 1035.

Ma queste decisioni par che urtano alla forma pro-

bante stabilita dalla legge, per l'obietto: --- e perciò la nullità è sostanziale.

740. Fatta lettura dei documenti bisognevoli , sopra espressati, si deve far conoscere ai sposi quali saranno i loro diritti — ed a quali obbligazioni si assoggettiscono— La semplice lettura degli articoli delle leggi non solo è monca ed imperfetta --- ma è una sterile e precipitosa locuzione di un Commesso dell' Ufiziale, che non raggiunge sicuramente lo scopo della legge.

Napoleone Bonaparte ne fece rimostranza nel Consiglio Legislativo: e *Dalloz,* Mariage, p. 1014, tuttora ne porta lagnanza.

Un lungo discorso, che potrebbe fare un abile Sindaco, urterebbe alla noia, in ricorrenze siffatte — I meno abili potrebbero restringersi in questi termini laconici, per eseguire il disposto nell' art. 77, leggi civili.

Signori,

» È il matrimonio un patto tra voi di reciprocamente
» soccorrervi, assistervi, e tenervi fedeli all' amore che
» vi promettete : — art. 201, leg. civ.

» Comecchè la natura — e spesso l' educazione — à
» fatto l' uomo più attivo agli andamenti del civile con-
» sorzio: — ed in ogni associazione v' abbisogna che uno
» sia capo e direttore — così la legge ne dà la suprema-
» zia al marito: — ricordando però a questi, che tal pre-
» ferenza è di protezione, — non già opprimente per la
» compagna — Questa potestà di capo della famiglia non
» può essere rimossa da qualesiasi convenzione: — art.
» 202, e 1342, ivi.

» Quindi il marito può fissar la Casa coniugale ondun-
» que egli crede:—e quivi la moglie deve seguirlo—non
» ostante qualunque patto contrario si pensi da voi rite-
» nere—Ed in questa è tenuto il marito di ricever la mo-

» glie, e somministrarle tuttocciò che alla vita bisogna, in
» proporzione delle possidenze che avete:—art. 203, ivi.

» È il marito che amministra i beni dotali, e della co-
» munione — Può la moglie tollerare quella dei parafer-
» nali — art. 1362, 1391, e 1396, ivi.

» E non solo perchè le sostanze della famiglia siano
» bene avviate, — ma quanto perchè la direzione del
» marito — e le sorveglianze sulla condotta della Con-
» sorte non restino in modo alcuno adombrate, è legge
» che la donna non possa attitar giudizio, — o contrat-
» tare, senza l'assistenza o assentimento dello stesso —
» Alla ingiusta riluttanza di lui — o ad altro impedimen-
» to, — vi supplisce l'autorità del Giudice: — art. 204,
» 206, 207, 208, 210, 211, e 213, ivi.

» Anzi, dovendo la moglie esser convenuta in giustizia,
» è forza citarla unitamente al coniuge : — a meno che
» non si trattasse di giudizio penale contro la stessa —
» sendo incompatibile che il marito si disdecora per le
» colpe della Consorte—e che il pubblico esempio venga
» ritardato — art. 205, ivi.

» Soltanto alla moglie che mercanteggia — per profes-
» sione autorizzata dal marito, con negozio tutto proprio
» e separato dallo stesso, è lecito di contrattare in fac-
» cende del negoziato, senza la vegghianza di esso — il
» quale resta obbligato ancor lui, se à comunione d' in-
» teressi: — art. 209, leg. civ. — 8, ed 11, leg. ecc.
» comm.

» E la moglie può, invito il Consorte, donare ai figli
» tanto del presente matrimonio, che di quelli anteceden-
» temente avuti: — salvo gl' interessi del marito sulle
» rendite dotali: — art. 206, e 1368, leg. civ.

» E può testare ancora, senza che il marito persuma
» di frastornarne la volontà: — art. 215, ivi.

» Che però la moglie può la di lei fortuna immegliare—
» o cautelare — senza che possa qualcuno pretendere di

» mancarvi l' assentimento del marito: — art. 214, e
» 1079, ivi.

» Cosicchè può far notifiche — proteste — può far
» trascrivere le ricevute donazioni — può prendere in-
» scrizioni contro al marito ancora — e simili — art.
» 864, e 2026, ivi.

» Pei figli, avrete l'obbligo di nutrirli — mantener-
» li ed educarli: — come, reciprocamente, costoro vi
» controcambieranno tali cure, vi onoreranno e vi ri-
» spetteranno: — art. 193, 195, 196, 287, e 288, ivi.

» Avrete sopra essi la potestà patria — regolatrice del-
» le loro persone e delle loro sostanze: — art. 288, e
» seg. ivi — e Dec, 21 luglio 1838.

» Nel di costoro matrimonio siete chiamati a regolar-
» li: — art. 163, ivi.

» Alle figlie, che un matrimonio affacente si opportu-
» na, vi starà il dovere di dotarle: — art., 194, ivi.

» Questi doveri e diritti vi accompagnano per tutta
» la vita — non potendo pensare di conoscere altro ma-
» trimonio durante la stessa: — art. 216, ivi.

» E comecchè la Provvidenza Divina à mescolato i ma-
» li ai beni di questo mondo, così, se qualche contrarietà
» tra voi n'avvenga, sappiatevi sopportare: — Sendo il
» vostro coniugio la partecipazione delle prosperità, e
» delle sventure, — godendo, così, doppiamente le pri-
» me, — e molcendo, dalle seconde, il rigore — I figli
» saranno memori delle sollecitudini a loro usate — e
» cresciuti nella buona educazione, formeranno la vostra
» gaiezza fino ai periodi estremi della vita: — saranno
» le dolci speranze, ed i valevoli appoggi della patria —
» i buoni sudditi del Sovrano, — gli esseri prediletti
» dell'Eterno Benefattore.

» La legge è lontana dal credere, in voi, la mancanza
» qualesiasi da tali suoi dettami — Essa, però, à preve-
» duto che qualcuno potrebbe aberrare dalla ricevuta e-

» ducazione ; potrebbe essere sopraffatto da qualche in-
» doverosa passione— Guai per questo sciagurato! — Nè
» solo la Religione l'aborre — ma vien punito di prigio-
» nia l'adultero, — di maggior pena l'offensore del Con-
» sorte, — di morte chi anco inconsideratamente l'altro
» priva di vita: — art. 226, leg. civ. — 326, 328, 331,
» 357; 359, 361, e 383, leg. pen.

» Queste tristi rimembranze non son dettate per voi,
» o Signori, che di religiosità, e di condotta intemerata
» vivete:—ma sono ricordi che dovete tenere nella edu-
» cazione dei vostri figli — Pei quali, se sarete sventurati
» da non vederli secondare i vostri onesti sentimenti, po-
» trete domandare al Presidente del Tribunale Civile una
» repressione del discolo: — art. 302, e seg. leg. civ.

» Voglia, il Sommo Dispensatore dei beni, asseguire le
» vostre buone speranze; e profondere in voi tutte le sue
» grazie.

741. Il Sindaco, avuta ovazione di tali avvertimenti, procurerà di sapere dai fidanzati se intendono di voler contrarre matrimonio, secondo il disposto nei Sacri Canoni, ed innanzi a qual Parroco:—e la risposta di tale promessa deve riceverla da ciascuna delle parti, — una dopo l'altra — in loro presenza — e dei quattro testimoni summenzionati: — art 77, leg. civ.

742. Non potendovi esser matrimonio, quando non vi è consenso, è da badarsi che questo sia libero, e proveniente dalla propria volontà: — art. 153, ivi.

743. Dal che siegue, che fora inutile ricevere quella del demente: — art. 153, 183, e 184, leg. civ.

744, Che il sordo-muto, il quale sa scrivere, farà la sua risposta in iscritto, e firmerà l'atto.

Ma quello che non sa scrivere, à bisogno che il Tribunale gli assegni un interpetre, il quale deve assisterlo — E negli atti vi si deve alligare la Copia della Deliberazione del Tribunale — Dec. 19 mag. 1841.

745. Che non si può ricevere la promessa emergente dalla violenza — o dal timore: legg. 116, Dig. de reg. jur — art. 1066, leg. civ.

Però di violenza o timore attuale — positivo — e non provocato, si deve intendere: — *leg.* 9, *Dig. quod metus caus* — *Cap.* 28, *Can. de spons. et matrim.* — art. 1068, leg. civ.

746. Che si deve prettamente dichiarare a quale individuo si intende fare la promessa, — onde non provocarsene la nullità — Badando a far marcare, in qualche bisogna, che l'errore sulle qualità e condizioni della persona, non vizia il consenso: — art. 154, ivi.

747. Ricevuta la spontanea libera promessa orale, se ne deve distendere immediatamente l'atto — alla stessa presenza dei testimoni: — art. 77, ivi.

748. Il quale Atto deve contenere — La data dell'anno, del mese, e dell'ora — i nomi, cognomi, e qualità dei funzionari che lo ricevono — i nomi, cognomi, l'età, le professioni, i luoghi di Nascita e di domicilio dei promittenti — i nomi, cognomi, professioni, e domicili dei rispettivi genitori di questi, se siano conosciuti: — la menzione del rispettivo consenso avuto, o degli Atti rispettosi successi, indicandosi i documenti o l'assistenza all'atto — quella delle fatte Notificazioni ai rispettivi domicili, delle opposizioni che abbiano potuto succedere, e loro risultato: — le Dispense Sovrane, forse ottenute, per l'età, per lo dissenso degli Ascendenti, per le notificazioni, e simili: — la menzione della Sentenza del Tribunale per la destinazione dell'interpetre al sordo-muto illetterato — la lettura dei documenti, e quali siano — la lettura dei diritti e doveri dei coniugi — la libera promessa, fatta con tutta ravvedutezza, dell'uno dopo l'altro — i nomi, cognomi, l'età, la professione, ed il domicilio di ciascun testimone che alla promessa è intervenuto : — le firme delle parti, dei testimoni, e degli Ufiziali addetti a solenniz-

zarla — le due copie rilasciate ai fidanzati per esibirle al Parroco — e la menzione che queste valgono per un solo anno, passato il quale si deve rinnovare la promessa: — art. 36, 78, e 79, leg. civ. — Dec. 17 novem. 1839, e 19 mag. 1841.

749. La mancanza di firma dell' Ufiziale civile non induce la nullità dell' Atto: — disse la Corte di Grenoble. 5 apr. 1824, *Sirey*, 25, 2, 150.

Ma fia meglio starsi a quanto ne dice la Ministeriale, 6 agosto 1819, esposta al Num. 453, sulle Nozioni generali.

750. La promessa ricevuta — senza le debite Notificazioni, — o in disprezzo delle opposizioni fatte — o senza il documento dell' atto di Nascita — o del Consenso o Atto rispettoso da parte degli Ascendenti, del Consiglio di famiglia, del Tutore speciale, o de' Superiori Militari— non può dirsi nulla; e quindi priva degli effetti civili, siccome nei luoghi particolari si è dettagliato — L' art. 67, leg. civ. se dice che gli Atti dello Stato civile sono *essenzialmente* necessari per lo godimento degli effetti civili, vuole intendere appunto l' Atto della solenne promessa, di che fa motto l'art. 79, delle medesime — Ed in questo modo vuole applicarsi il correlativo art. 189, di esse — quando parla di *Atti necessari enunciati dall' art.* 68, *all' art.* 81: — altrimenti, ogni piccola omissione di qualche particolarità ivi additata, porterebbe la nullità, — rigorismo unquemai applicato — In questa tesi è periglioso starsi stretto alla Legislazione e giurisprudenza francese — lontana dai nostri principi legislativi — Son queste, presso a poco, le sparse idee, dell'Annotatore di Toullier, di *Tortora* e *Prisco*, 1, 290.

L' opposto avviso di *Magliano* e *Carrillo*, p. 244, di *Apruzzese*, 2, p. 41, e 46 — e di *Liberatore*, p. 113, 127, e 139: — non sembra aver vagliato tutte queste particolarità.

*

751. Al contrario, poi, quella ricevuta da persona non dell'età definita o dispensata — tra congiunti pei quali, almeno, vi abbisogna l'autorizzazione civile — tra persone ligate da altro vincolo coniugale — o da voto religioso — non può partorire veruno effetto — quandanco in seguito sia sventato l'impedimento: — perchè la legge si esprime in termini proibitivi, comunque tali dettami non trovansi allogati nei detti art. 67, e 189, leg. civ.

752. Di qualunque peso, però, sia la nullità della promessa, abbisogna che sia pronunziata dal Tribunale Civile, — come la invalidità del matrimonio o dei sponsali debbe esserlo dal Potere ecclesiastico: — sendovi un Titolo che bisogna vagliarsi: — art. 151, 189, e 191, leg. civ. — art. 50, Concordato Pontificio: — *Toullier*, n. 601, *Pothier*, 6, 1, 3, *Liberatore*, 2, 150.

CAPITOLO IX.

Del matrimonio eseguito.

753. In quanto ai Sponsali — ed al Matrimonio — se ne ferrà proposito nel terzo Volume, ove è trattata la parte ecclesiastica.

754. Ma il Paroco deve ricusarsi a celebrare il matrimonio, senza che sia preceduta la promessa civile: — altrimenti vien punito da sette mesi a due anni di esilio correzionale, oltre l'ammenda da trenta carlini a cento docati: — la quale, pei Parrochi di Napoli, Palermo, Messina, e loro Villaggi riuniti, non può essere minore di sei docati: — art. 81, leg. civ. — 26, 30, 245, leg. pen.

755. Locchè non à che fare pei matrimoni di Coscienza. Resc. 1 apr. 1822.

756. E pei matrimoni clandestini ànno l'obbligo di rapportarli all'Autorità di Polizia giudiziaria — sotto pe-

na di ammenda da uno a dieci docati : — art. 24, proc. pen. Min. 14 ag. 1831.

757. Nè contenta, la legge, di replicare nell'art. 189, leg. civ, che il matrimonio, non preceduto dalle formalità della civile promessa, non produce qualesiasi effetto civile, — severa in ciò, dispone che la mancanza di essa non dà neanco diritto ai lucri Nuziali e Vedovili, — quantunque siavi successo detto Sacramento — Dec. 11 marzo 1839.

758. Quando, poi, viene esibito il doppio Attestato della data civile promessa — e non sia oltrepassato l'anno, dalla stessa, conformemente all' enunciato Decreto 17 nov. 1939: — e possa il Parroco adempire al Sacramento — fatto che avrà gli adempimenti tutti — ritenendosi una delle indicate copie — segnerà nell'altra il seguito matrimonio — indicandovi l'ora, il giorno, il mese l'anno, ed i testimoni: — e la respinge all'Ufiziale dello Stato civile — Il quale ne prende nota in Margine dell'Atto originale — art, 80, leg. civ.

759. Volendosi fare trascrivere, nei Registri dello Stato civile, un matrimonio contratto nell'Estero, devesi prima far legalizzare l'Atto dal Procuratore Regio presso il Tribunale Civile — ed in caso di negativa dal Tribunale, ai termini dell'art. 161, legge Org. giud. Nap. — E poscia si debbono fare le consuete Notificazioni, — e debbono esibirsi gli stessi documenti bisognevoli nel Regno — Dopo di che si può eseguire il Notamento di tale matrimonio nel Registro pubblico dal domicilio dell'interessato: — art. 180, leg. civ. modificato dal Decreto 24 feb. 1843.

La trasgressione rende punibili i funzionari pubblici coi stessi dettami già mentovati:—art. 170, e 171, leg. civ.

760. Che se decorrono i tre mesi dal ritorno del Nazionale in Regno, vi abbisogna che il Tribunale anco lo disponga. Min. 4 giug. 1828, e 4 giug. 1830.

761. Il matrimonio contratto in paese straniero — comunque tardivamente trascritto nel Regno — è non pertanto produttivo degli effetti civili dal giorno della celebrazione eseguita nell'Estero — Gran Corte Civile di Napoli, 27 nov. 1839. *Giordano*. 1, 325.

Delvincourt. Not. 94, crede che gli effetti civili possano aver luogo dal giorno della trascrizione nei Registri Nazionali: — ma tanto il suo Traduttore ed Annotatore, che *Magliano*, *Carrillo* — *Tortora* e Prisco, 1, 316, la pensano diversamente da lui.

Invero, l'art. 180, non impone termine di rigore per tale trascrizione — ma dà una semplice avvertenza — E *Dalloz*, V. Mariage, p. 1016; ad oppugnare il Delvinconrt, espone quel che fu discusso nel Consiglio Legislativo — nel quale fu rimossa ogni idea di nullità — ma il termine fu indicato per applicarlo in fatto di registramento — riporta, all'uopo, due Arresti di quella Cassazione, datati 8 mag. 1824. e 16 giug. 1829, una Decisione della Corte di Rouen. 11 lugl. 1827; e l'autorità di *Toullier*, *Favard*, *Duranton*, e *Vazeille*.

762. Pel ma.rimonio, però, fatto nelle Armate fuori il territorio del Regno, non valgono le prescrizioni dell'enunciato Decreto del 1843: — arg. dagli art. 99, 100, e 103, leg. civili.

763. Quando la celebrazione del matrimonio si deve far segnare nei Registri già depositati, se ne fa nota in quello della Comune, — e copia di questa si spedisce al Regio Procuratore, per farla trascrivere nel Registro inviato nella Cancelleria del Tribunale Civile — Min. 11 feb. 1818.

764. Che se nel presentarsi la Nota del già fatto matrimonio, all'Ufiziale dello Stato Civile, questi si avvegga che lo stesso fu celebrato prima della promessa civile, allora non ne fa il notamento nel Registro: — ma ne redige Verbale a parte, che menzionerà in esso, e lo invia

al Regio Procurator Civile — Min. 6 settemb. 1826 e 3 marzo 1830.

Ed à pur debito rapportarlo all' Autorità di Polizia giudiziaria penale, per la delittuosità del Parroco: — art. 24, proc. pen.

TITOLO V.

DEGLI ATTI DI MORTE.

765. Deve dichiararsi fra le ore ventiquattro, l'avvenuta morte negli ospedali, militari o civili, — o in altre Case pubbliche — o per condanna eseguita — o nelle Case di arresto o trattenimento, — o in mare: — art. 85, 88, 89, e 91, leg. civ.

Pei privati non vi è insinuato termine — perchè il fatto della inumazione assorbisce la reità che mai possa darsi.

766. La dichiarazione — nei casi ordinari, — si desidera che venga fatta da due più prossimi parenti, o vicini, o da quello in casa di cui è avvenuta — Onde così risulta più accertata la vera persona trapassata — e si evitino i fatti criminosi: — art. 83, leg. civ.

767. I Superiori degli Ospedali — i Cancellieri delle Corti Criminali — I Commessari del Re — ed i Custodi delle Prigioni, son tenuti a farne semplice rapporto all'Ufiziale dello Stato civile del luogo; indicandovi le notizie analoghe —: art. 85, 88, ed 89, leg. civ. e Min. 13 mag. 1812, e 21 ag. 1839.

Ed i detti Carcerieri possono farlo verbalmente — Inst. Min. dei 10 giug. 1811.

768. Le morti in mare—e nelle Armate fuori Regno—si descrivono in appositi Atti—i quali s' inviano all'Ufiziale dello Stato civile dell'ultimo domicilio del defunto:— art. 91, 92, 101, 102, e 103, leg. civ.

769. Pel trapassato nell'Estero non può farsi dichiarazione in Regno: — mancandovi l'elemento essenziale, quale è il corpo cadaverico ad inumarsi — Pei bisogni della vita, fa mestieri dell'Attestato delle Autorità estere ove la morte è successa.

770. Ma l'attestato mortuario di un Nazionale, trapassato nell'Estero, non può aver fede in giudizio senza la legalizzazione dell'Agente del Governo, stabilito in quel luogo ove l'Attestato si rilascia — Cassazione di Parigi, 3, Vent. an. 11, in causa Flossac — *Lebret-Saint-Martin* 4, 516, citato dal Sirey, sull'art. 47. Cod. franc.

771. Avvenendo morte in occasione d'incendio — o simile sinistro — e non rinvenendosi il cadavere — si deve agire in Tribunale perchè se ne riconosca la effettiva disgrazia del soggetto; — non già che l'Ufiziale dello Stato civile possa arbitrarsi di redigere di per se l'atto mortuario — *Maleville,* citato da *Torelli*, 1, 92, *Tortora e Prisco*, I. p. 39, e 99.

772. E solo in occasione del Morbo-*cholera*, fu indicata una particolar norma per supplire agli Atti di morte — alle omesse firme dei Sindaci — divietandosi, non pertanto, il semplice Attestato Parrocchiale: — Dec. 26 nov. 1837 — e Rescritti, 3 feb. ed 11 giug. 1838.

773. Quando poi vi esiste il cadavere l'ufiziale dello Stato Civile deve assicurarsene ocularmente — E se vi ritrova segni e indizi di morte violenta, deve subito rapportarlo all'Ufiziale di Polizia giudiziaria penale: — art. 82, ed 86, leg. civ.

Per la semplice trasgressione delle quali cose si punisce ai sensi del più volte citato art. 244, leg. pen. — salvo i casi di reati maggiori.

Esso non à diritto di assistere l'Autorità penale nelle sezioni cadaveriche: — ma soltanto di avere le notizie bisognevoli per distendere l'atto mortuario. Min. 9 nov. 1844.

774. In caso di morte di persona incognita debbe farsi lo stesso rapporto al Potere penale — quandanco non vi siano segni esterni di morte violenta — E gli Ufiziali della giustizia punitrice debbono prendere tutte le indagini personali ancora — e farle conoscere all'Ufiziale dello Stato civile, ed al Regio Procurator Civile — Rescr. 20 apr. 1832.

775. L'Atto mortuario si deve distendere conforme alle dichiarazioni dei due testimoni pocanzi dinotati : — deve contenere l'ora del decesso , onde potersi sapere in quale ora si può ordinare il sepellimento , e chi sia morto prima, tra persone che trasmettono diritti dipendenti dalla premorienza : — deve contenere il nome, cognome, età, professione, e domicilio del defunto — il nome e cognome del coniuge, quando sia conosciuto, e quandanco sia stato vedovo — i nomi, cognomi, età, professioni, e domicilî dei dichiaranti, e gradi di parentela che mai potessero avere col defunto: — e, se fia possibile, il nome, cognome, professione, e domicilio dei genitori — e suo luogo di nascita: — art. 36, 83, ed 84, leg.civ.

776. Una donna, comunque parente, non può dichiarare la morte: — la legge la esclude dal testimoniare nelle contrattazioni, e massime negli Atti dello Stato civile: — art. 39, ed 83, leg. civ.

Di opposto divisamento è *Giordano*, 1, 128.

777. Non è sostanziale, per l'atto di morte, la enunciazione dei nomi e cognomi dei genitori del trapassato — Dal che siegue di non potersi perseguitare per falso la scritta fatta posteriormente in tale Atto, sulle particolarità in soggetto — Cassaz. Parigi, 28 lugl. 1808, in causa Bertheret — *Sirey*, 12, 1, 176.

778. Le notizie bisognevoli per gli Atti di morti avvenute nelle circostanze dinotate nei Num. 767, e 768, si ricavano dai rapporti, ed Atti ivi esposti — o da informazioni prese: — art. 85, 88, 91, e 103, leg. civ.

779. Il potere penale, somministra quelle per incogniti trapassati, art. 87, leg. civ. e Rescr. succitato dei 20 apr. 1832.

780. L'art. 90, leg. civ. testualmente dichiara di non volere che negli Atti di morte si facci apparire di essere successa per nequizia, — o nelle prigioni e case di Arresto — o per effetto di condanna a morte: — ma che si distendano con le particolarità soltanto additate nel Num. 775, e con tali forme precisamente — Conseguentemente l'Ufiziale civile procurerà di aver testimoni, e fare un Atto conforme agli usuali: — senza far tralucere elemento alcuno delle dispiacevoli particolarità di tali trapassamenti.

Nondimeno *Tortora* e *Prisco*, 2, pag. 21, e 256, e *Giordano*, 1, pag. 202, divisano che non vi abbisogna l'assistenza di testimoni: ma bastare segnarvi le notizie, dai rapporti emergentino.

781. Presentandosi allo Stato civile un fanciullo morto — non registrato al Libro dei nati — si segna nel Registro degli Atti diversi: come presentato senza vita — Salvo agl' interessati far le prove giudiziarie che credono convenienti — Min. 4 feb. 1824.

782. E perchè la esperienza addit' avvenimenti spaventevoli di persone sepellite vive, nel mentre che credevansi spente, così è disposto che l'interro, prima delle ore 24, dal decesso, non possa eseguirsi: art. 82 leg. civ.

Tortora e *Prisco*, 2, 3, riportano tristi esempi di persone credute morti.

783. Che però se Regolamenti di Polizia — sia per salubrità — o per altra emergenza — dispongano diversamente — allora la inumazione può aver luogo prima di tal periodo di tempo: — art. 82, ivi.

784. Ma soltanto l'interro non può aver luogo senza permesso dell' Ufiziale Civile — Potendosi benissimo eseguire, il trasporto del cadavere, in Chiesa, appena seguita la morte — Min. 6 marz. 1813.

785. La semplice trasgressione — da parte del Parroco — o di altri — dai dettami sudetti relativi al sepellimento, o da altri Regolamenti che si possono disporre— si punisce di prigionia o confino da uno a sei mesi, non che di ammenda da trenta carlini a dieci docati; la quale, pei casi avvenuti in Napoli, Palermo, Messina, e loro villaggi riuniti, non è minore di sei docati : — art. 26, 30, e 393, leg. pen.

786. Che se si abbia voluto semplicemente nascondere il cadavere di persona morta per effetto di un reato — comunque non si abbia avuto parte in questo si va soggetto alla prigionia da un mese a due anni, art. 26, e 394. leg. pen.

787. Ma se tali reità si commettono dagli Ufiziali dello Stato civile, essi van soggetti a pene maggiori, indicate nel ripetuto art. 244, leg. pen.

788. Pongasi mente, però, che in quanto a sepellimento vanno applicate le pene sudette — Ma per la sepoltura ecclesiastica, e le leggi relative al Camposanto, se ne terrà discorso nel terzo Volume, nel quale sta detto che i Parrochi possono negar questa ai Suicidi, o morti da impenitenti, secondo il Dec. 10 ott. 1826, e che i morti vaiolati siano privati di questa per ordine del Sindaco istesso.

789. Un Estratto del segnato Atto di morte di persona trapassata fuori il proprio domicilio, si manda all'Ufiziale di questo luogo, chi lo Registra nel Libro degli Atti diversi — e ne fa nota in dorso all'Atto mortuario ove sarebbesi allogato, se la morte nella patria succedeva: art. 85, 86, leg. civ. Min: 3 lugl. 1819.

790. Se l'ultimo domicilio s'ignorasse, allora si manda a quello della nascita — o dove si possa conoscere che ebbe origine. Min. 2 ott. 1824, e 28 mag. 1831.

791. Tale invio si fa pel mezzo del Regio Procurator Civile — dopo che il Certificato si è legalizzato dal Pre-

sidente del Tribunale — Non vi prendono parte alcuna gl'Intendenti, come veniva anticamente disposto — locchè sorge chiaro dai Dec. 2 mag. 1817, e 14 sett. 1819, Min. 17 ag. 1842.

792. Ma non si confonda l'Estratto mortuario già segnato in altri luoghi, con quello degli Atti successi in mare, o nell'Armata fuori Regno : — avvegnacchè tali Atti si debbono segnare nei Registri correnti, e notiziarsi ove dovevano essere allogati.

793. Si deve rapportare al Giudice di Circondario, — ed al Supplente Comunale, la morte di chi lascia eredi minori, o assenti, sotto pena di sospensione degli Ufiziali civili, art. 9 Dec. 29 ott. 1808: richiamato in osservanza dalla Min. 15 apr. 1840.

El rescritto 20 febb. 1846 à disposto di punirsi, in via disciplinare, con le forme dinotate nel Dec. 13 gen. 1832 fino a sei mesi di sospensione, quell'Ufiziale civile, che non fa tali rapporti nello interesse di minori privi di genitori, o di tutela legittima.

794. I Sindaci, i Percettori, gli Esattori Comunali delle Contribuzioni fondiarie, ed i Cancellieri dei Tribunali e delle Giustizie Circondariali, fra otto giorni dalla notizia avuta di beni vacati o caducati, ne debbono dare avviso agli Ispettori del Demanio pubblico — Ogni Contravvenzione si punisce di multa da dieci a cento docati, oltre i danni, interessi. Dec. 18 ott. 1819.

Locchè può sorgere dalle notizie delle morti.

795. La morte di un Depositario di cose pubbliche, meritevoli ad essere assicurate, devesi rapportare al Giudice di Circondario, o Supplente Comunale, onde assicurare tali interessi pubblici, pel mezzo delle suggellazioni: art. 988, proc. civ.

796. La morte di un Notaio dà ancora tal dovere affinchè si assicurino le Schede: art. 98, leg. 23 nov. 1819, sul Notariato, e Dec. 30 marz. 1833.

797. La morte di coloro che godono Commende o Benefizi Antoniani si deve dai Sindaci subito rapportare all'Intendente o Sottintendente del Distretto — ed al Giudice o Supplente locale, ed i beni si debbono porre sotto suggello o sequestro: Rescr. 14 feb. 1829.

Fra otto giorni dalla morte di un godente il beneficio ecclesiastico, i Parochi, ed i Sindaci debbono rapportarlo all'Amministrazione Diocesana, sotto pena di due annate di rendita del beneficio non rivelato. Dec. 11 gen. 1820.

TITOLO VI.

DEL REGISTRO DI ATTI DIVERSI.

798. Giova sviluppare quanto sta detto al Num. 434, sugli atti a segnarsi in questo Registro: — e pei quali non v'à ancora Regolamento alcuno che ne avesse fatto dettaglio preciso: sendo imperfette le Instruzioni del 10 giug. 1811.

799. Ciocchè si è scritto, in un luogo, in uno dei tre Registri di Nascita, matrimonio, e Morte, non si deve replicare in altro — Sendocchè nell' Ordine Sociale una è la qualità civile, ed uguale in tutti i punti del territorio del Regno.

800. Ma talvolta fia opportuno ritener certe notizie, che ne modificano le circostanze personali — E queste notizie, appunto, nel quinto Registro si voglion notare.

801. Le Nascite per mare, o nell'Armata fuori Regno, o nell'Estero, se si distendono nei correlativi Atti civili dell'Equipaggio, dell'Armata, o del Consolato; questi Atti però servono solo ad indicarne l'autenticità: — ma fa mestieri trascriverne l'Estratto nel Registro corrente dei Nati, e marcarlo in quello ove avrebbe dovuto segnarsi: arg. dagli art. 12, 50, 64, 65, 98, e 103, leg. civ.

802. Per le forme, ed altre particolarità di matrimo-

nio successo fuori Regno, se n' è fatto discorso al luogo proprio — Giova ricordare che si deve segnare nel registro corrente dei matrimoni = gli art. 103, e 180, leg. civ. sembrano testuali — Le stesse succitate Instruzioni Ministeriali del 10 giug. 1811 non li disegnano come atti al registro quinto.

803. Le morti per mare—o nelle armate fuori Regno o nell' Estero — dichiarate ai funzionari pubblici rispettivi, e segnate nei loro Registri — ricevono l'autenticità conveniente: — ma poscia vanno a registrarsi nel corrente Registro dei morti, e si fa nota al luogo ove dovevano corrispondere — Le medesime Instruzioni Ministeriali del 10 giuguo 1811 non le noverano fra gli atti del quinto Registro, ma parlan di quelle morti già segnate nei registri degli altri Comuni :—arg. dagli art. 50, 92, e 103 leg. civ.

804. Ma il semplice riconoscimento che voglia farsi in occasione di nascita, si segna nel registro degli atti diversi — e si menziona in margine dell'atto di nascita — art. 66 e 257 leg. civ.

805. Può farsi ancora prima della nascita — *Giordano* 1, 164.

806. Parimenti, la legittimazione, comunque sorga di conseguenza al matrimonio, può esser dichiarata, e segnata nel Registro degli atti diversi — Locchè è indispensabile per quella di mera grazia : — art. 253, e 256 leg. civ.

807. Per ottenere la legittimazione di grazia fa mestieri che la domanda sia poggiata da parere del Procuratore Regio presso il Tribunale Civile, e debita proposta del Ministro di Grazia e Giustizia. Rescr. 21 giugno 1820.

808. La legittimazione può aver luogo quando i coniugi erano al caso di potersi tra loro congiungere in tempo del concepimento, in modo che possa dirsi il figlio essere stato il frutto di unione anticipata.

Cosicchè se all'epoca del concepimento esisteva un impedimento al matrimonio, il figlio non può legittimarsi, quandanco l'impedimento posteriormente si trova tolto e legittimamente siegua il matrimonio — Tale è il caso di un figlio nato tra zio e Nipote, anteriormente al permesso avuto di coniugarsi. *Delvincourt.* Not: 260 e 261.

Non pertanto, la Corte di Bourges, 14 marz. 1809 dichiarò legittimato il figlio nato da un Prete, poscia autorizzato ad ammogliarsi, invocando la *Decretale 6 qui flii sint legittimi.* Sirey, 1809, 2, 206.

809. La nullità della legittimazione può essere pronunziata sulla domanda del figlio — Corte Reale di Parigi, 28 dec. 1811, *Sirey*, 1812, 2, 67,

810. La decisione della Gran Corte Civile, permettente l'adozione di una persona, deve trascriversi fra tre mesi dalla sua prolazione, nel registro degli atti diversi — Qual termine elasso, resta di niun effetto l'adozione suddetta. Art. 283 leg. civ. Se ne deve far nota al correlativo atto di nascita: art. 271, ivi.

811. L'adozione è un contratto, anzicchè giudicato. Ed è perciò che può essere attaccata con azione principale, senza che la Decisione, che l'à confermata, possa essere ostentata come cosa giudicata. Essa à un carattere di amministrazione più che di giustizia. Corte di Colmar, 28 lugl. 1821 causa Sander. *Sirey* 21, 2, 288 *Lebret*, 62, 409.

812. Affine all'adozione è l'autorizzazione per cambiamento di cognome, che la grazia Sovrana può impartire. Il decreto si trascrive nel registro degli atti diversi, e se ne fa marca al margine dell'atto di Nascita, dec. 29 sett. 1818.

813. Come altra volta si è detto, è forza qui replicare che presentandosi un fanciullo morto, non mai segnato fra i Nati — si fa la dichiarazione nel Registro degli Atti diversi, come presentato senza vita: salvo alle parti il li-

tigare tra loro se mai il fanciullo fu vivente — Min. 4 feb. 1824.

814. I morti fuori domicilio, segnati nei Registri di altro Comune, si notano nel quinto Registro corrente del proprio domicilio, affinchè si possano regolare le ragioni civiche e personali derivanti dalla circostanza di morte — E queste morti van computate là, dove successero, non già in quelle della statistica della patria — secondo si è detto al Num. 789 pocanzi esposto. Se ne fa memoria nel luogo ove poteva correre di data, se succedevano nel domicilio.

E ricordisi che non bisogna confondere queste con quelle segnate nei Registri di Mare, dell'Armata fuori Regno, e dei Consolati Esteri, di che se n'è, al Num. 803; tenuto parola.

815. I Decreti 17 decembre 1817, e 18 mag. 1818, parlano della Naturalizzazione dei Stranieri, e di ciò che bisogna farsi all'uopo — Ottenutane la grazia Sovrana, e prestato il giuramento innanzi all'Intendente, è forza che si trascriva negli Atti diversi del Comune in cui si vuol far parte. tanto il Decreto di grazia, che il prestato giuramento.

816. Quando non vi è tale Registro, o altro Atto capace a comprovare il prestato giuramento dello Straniero Naturalizzato — oppure si fosse perduto, la prova di questo adempimento si può fare tanto con titoli, che con testimoni: arg. dall'art. 48, leg. civ. Cassaz. di Parigi, 4 feb. 1822, in causa Patrik-Macdermott — *Sirey*, 22, 1, 242, *Denevers*, 20, 1, 213—*Dalloz*, Act. et civ. p.217.

817. La dichiarazione di volersi fissare in regno il figlio di uno straniero — nato fra noi — O di chi fu Nazionale — necessariamente vuole essere segnata nei registri dello Stato civile, che sicuramente è quello racchiudente gli Atti diversi: argom. dagli artic. 11, e 13, leg. civ.

818. Affine a queste è la dichiarazione di cambiamento di domicilio da un Comune all' altro: di che fa parola l' art. 109, leg. civ. Poichè se non cambia lo stato personale, esonera dalle civiche obbligazioni del primiero luogo, e si tramutano in quelle del Comune prescelto.

819. Questa dichiarazione si fa in presenza di due testimoni — Va soggetta al pagamento di Registro di grana ottanta, per l' atto Originale, e di grana venti sul Registro della Spedizione che si possa richiedere — Min. 8 apr. 1829.

Ma non pare potersi trasandare farne la trascrizione sul quinto Registro in subietto.

820. Non si può dubiare che le sentenze di Rettificazioni sugli Atti dello Stato Civile si trascrivono in questo Registro degli Atti diversi — e se ne fa semplice menzione sul margine dell' Atto riformato: art. 106, leg. civ. 935, proc. civ. e Rescr. 30 giug. 1824.

TITOLO VII.

NORME ED INSTRUZIONI PER LA VISITA BIMESTRILE DEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE.

821. Si è detto altrove che in ogni due mesi abbisogna farsi la visita dei Registri risguardanti lo Stato civile delle persone — Visita da farsi dal Giudice Circondariale, o altro funzionario delegato dal Procuratore Regio.

822. Pervenuti i Registri per conservarsi negli Archivi dei Tribunali, cade altro bisogno di revisione — onde mantenersi pura la disciplina sovra questo interessante ramo di civica Amministrazione.

823. Nè debbesi trascurare la visita degli altri Registri civili — comunque non interessano lo stato delle persone: — avvegnacchè è delle ordinarie regole disciplinari

la vigilanza sull'operato dei funzionari, e sul modo ed uniformità dei Registri tutti.

Tali sono i Registri di corrispondenza civile — e di riscontro ai rapporti per gli Eredi minori — o assenti — o eredità caducate al Demanio — o per le morti dei Depositari pubblici — o di quelle dei Notai — o Commendatori e Beneficiati Antoniani — dei forestieri morti nel Comune — I volumi delle Notifiche a consegnarsi agl'interessati — delle denunzie di pignoramento di frutti attaccati al suolo — di quelle delle rendite costituite — e delle spropriazioni immobiliari

824. Ma tanto i Registri dello Stato civile, che quei testè dinotati, non possono amuoversi dalla Cancelleria Comunale, dovendosi in essa eseguire la visita — Min. 7 feb. 1816.

825. Ad agevolare la non tanto facile visita ridetta, è mestieri tener presenti i dati che sieguono.

Ogni Registro — oltre le regole proprie — deve contenere le seguenti cose.

1°. La cifra del Presidente del Tribunale Civile, o del Giudice da lui delegato, in ogni foglio — La quale dev'essere anteriore all'Atto che vi è disteso: — badandosi specialmente se ciò sia avvenuto nei Supplementi: — art. 43, leg. civ.

E se l'urgenza non abbia permesso di attendersi al ricapito di tali Supplementi, si debbe fare uso di appositi quinternuoli, vidimati dal Giudice di Circondario — Che saranno così allogati al principio dei Registri tardivamente pervenuti.

2°. La foliazione, in istampa, di ciascun Registro, — con esatto e consecutivo numero d'Ordine — Dovendosi indicare il motivo per cui siavi stata trasposizione in alro numero del Registro. Dec. 29 dec. 1838.

3°. Se ciascun' Atto contiene l'anno, il giorno, e l'ora, in cui si è ricevuto — distesi in iscrittura, non in numero o abbreviatura art. 36, e 44, leg. civ.

4°. Se vi sono indicati i nomi, i cognomi, la età, la professione, ed il domicilio di tutti coloro che vi stanno nominati nel rispettivo atto: art. 36 detto.

5°. Se i testimoni che si sono adoperati siano maschi, dell'età almeno di anni ventuno compiti, e nazionali godenti i diritti civili: art. 39, leg. civ.

6°. Se in qualche Atto vi sia annotazione o inserzione di cosa estranea al suo oggetto — e divietata dalla legge: artic. 37, leg. civ.

7°. Se sia comparso un procuratore in luogo di un interessato, in divieto della legge: — e se la procura sia speciale ed autentica: — e stia alligata nel corrispondente Volume dei documenti, con la cifra della persona che la produsse: artic. 38, e 58, ivi.

8°. Se siavi fatta menzione di essersi data lettura dell'Atto alle parti, procuratori legittimi, e testimoni, — in unico contesto, e presenza simultanea: — art. 40, ivi.

9°. Se ciascun'atto sia munito di firma delle parti, dei testimoni, dell' Ufiziale dello Stato civile, e del Cancelliere — oppure vi stia la menzione del motivo legittimo per cui manca qualche firma: art. 41, ivi.

10°. Se ciascun'atto comparisca scritto immediato — senza spazio in bianco — senza cancellatura, abbreviatura, o postilla, o cifra numerica — Ove siavi postilla o cancellatura, se queste si trovano approvate e sottoscritte dalle parti, dai testimoni, e dai funzionari — La cancellatura non è abrasura, ma parola non approvata, o scorsa inavvertitamente: artic. 44, ivi.

11°. Se mai vi sia abrasura, cassatura; soprapposizione di lettera o parola, o altro particolare che inficia all'atto stesso: — massimamente se può portare a falsità o contravvenzione — Di che se ne deve far dettaglio nel Verbale: art. 53, e 54, ivi.

*

12°. Se ciascun Registro sia munito del Verbale di chiusura, e sia fatto nel primo giorno del nuovo anno: art. 45, ivi.

13°. Se ciascun Registro sia munito della tavola alfabetica, — ed in questa vi siano riportati esattamente i cognomi e nomi delle parti — ed il numero in dove l'atto sta disteso.

14°. E se vi sia il doppio Registro, eccetto quello delle Notificazioni, — l'uno corrispondente all'altro, con tutta esattezza: — oppure vi si trova qualche differenza — e quale di quelle sopra indicate: art. 42, ivi.

In quanto al Registro dei Nati bisogna rilevare.

1°. Se vi sia qualche dichiarazione di nascita fatta dopo i tre giorni, e per qual motivo: art. 57, ivi.

2°. Se la dichiarazione stessa venga fatta da tutt'altra persona che da quella del padre, — e sia persona legittima a farla in luogo dello stesso, — e per qual motivo: art. 58, ivi.

3°. Se stia indicato il luogo della nascita — il sesso del neonato — ed il nome assegnatogli: art. 61, ivi.

4°. Se pel fanciullo d'ignoto genitore siasi destinato un cognome fuori quello di Esposito.

5°. Se pel Neonato, rinvenuto esposto, siasi indicato in apposito Verbale, inserito nel Volume dei documenti, tuttocciò che serve a farlo un giorno riconoscere: — e precisamente in qual tempo e luogo siasi ritrovato — con quali vesti ed effetti — di quale marca fosse stato dalla natura o dall'uomo segnata — da quanto tempo pare che sia nato — e simili — E ciò oltre la indicazione solita del sesso, e dell'assegnatogli nome e cognome: — artic. 61, ivi.

6°. Se nel caso siavi stata susseculiva ricognizione di un fanciullo, di questa se ne sia fatta menzione in margi-

ne dell'atto di nascita che anteriormente abbiavi potuto essere: art. 66, ivi.

7°. Locchè vale ancora per le Adozioni, pei Cambiamenti di cognomi, e per le Rettificazioni.

8°. E per le Notate dei nati in mare, o nell'Estero, nel luogo ove avrebbero dovuto succedere, in ordine all'epoca loro.

9°. Se nel margine di ciascun Atto vi sia la notata del seguito battesimo — e tal notata sia sottoscritta dall'Ufiziale civile e Cancelliere — Il certificato del Parroco si deve alligare nel correlativo volume dei documenti.

Relativamente ai Registri di Notificazioni e Matrimoni, osservisi particolarmente.

1°. Se siano tra loro in corrispondenza negli Atti che vi sono comuni.

2°. Se ciascun matrimonio tenga il rispettivo incartamento dei documenti — in ognun dei quali vi sia nel frontespizio il numero di Ordine del Registro, e la indicazione dei Coniugi — non che la notata, in lettere, del numero dei fogli che vi si contengono, sottoscritta dal Sindaco e Cancelliere — Ciascun documento dev'essere segnato dal producente: art. 46, leg. civ.

3°. Se a ciascun'Atto di matrimonio stiavi la notata, di essersi celebrato con le forme del Concilio di Trento — oppure sia rimasta la semplice promessa — Il Certificato del Parroco deve alligarsi al Volume dei documenti, e nel rispettivo incartamento: art. 80, leg. civ.

Nel primo caso, la notata deve firmarsi dall'Ufiziale e dal Cancelliere.

4°. Se ciascun'Atto menzioni i documenti necessari — vedendosi se corrispondono al rispettivo incartamento — Val dire.

a). Estratto di Nascita — o Atto di Notorietà dello sposo — fol.

Badandosi se l'età sia maggiore di anni quattordici compiti: art. 72, 73, 74, e 152, ivi.

b). Estratto di Nascita — o Atto di Notorietà della sposa — fol.

La quale deve avere almeno anni dodici compiti — ivi.

c). Estratto di morte del coniuge predefunto ad ogni fidanzato vedovo — fol.

Badandosi, che la donna vedova non può rimaritarsi se non dopo dieci mesi dalla morte del marito — a meno che non documenti di essersi partorita o abortita in tale frattempo, documento da alligarsi nel rispettivo incartamento: art. 155, e 156, ivi.

d). Consenso del rispettivo padre degli sposi, in forma Autentica — o con intervento loro nell' Atto di solenne promessa — fol.

Se il padre è morto, il consenso simile dell' avo paterno — il quale può attestar lui la morte del padre — Lo stesso in caso di assenza o incapacità.

Se morto, incapace, o assente, ne sia puranco l' Avo paterno, vi supplisce la madre solamente — Per la quale vi abbisogna ancora il consenso in caso che abbia prodotta opposizione.

Il Sovrano può dare il consenso in luogo di detti genitori.

Ma se il figlio sia maggiore di an. 25, compiti — o la figlia sia maggiore di anni 21, compiti — può esservi surrogato l'atto rispettoso, in luogo di tale consenso di genitori.

Per chi è privo di detti ascendenti, e sia minore, vi abbisogna il consenso del Consiglio di famiglia — E se è figlio naturale il tribunale gli destina apposito tutore, per dargli il consenso in parola — Quando è un Proietto nè basta il consenso del tutore dato dall Amministrazione del luogo. Il tutto a norma degli artic. 75, 79, 163, a 166, 173, e 174, leg. civ. e Dec. 15 ag. 1810.

L'Atto di Notorietà supplisce l'atto di morte, o di assenza dell'Ascendente: art. 169, ivi.

e). Real dispensa pei gradi proibiti, a cagion di parentela, nei casi degli art. 160, e 161, leg. civ. fol.

f). Debito permesso per chi si dichiara Militare o Requisito di Leva — fol.

g). Debito permesso per chi sia di altra Religione. fol.

h). Atti di Notificazioni, esaurite nel termine legittimo.

i). Risultato delle Opposizioni forse successe — o menzione negativa.

5°. Se nel correlativo Volume di documenti vi siano i summentovati: — e siano firmati dal producente e dall'Ufiziale civile: art. 46, ivi — Non contengano data in numero, cassatura, abbreviatura, o altra cosa capace a snaturarne la fede — Se siano di altra Provincia, che siano vidimate analogamente — ossia, le fedi Parrochiali, dai rispettivi Sindaci, Intendenti o Sottintendenti — li Estratti conformi dello Stato civile, dai Presidenti del Tribunale Civile della Provincia — ed i Consensi ed altri Atti Notariali dal rispettivo Presidente della Camera Notariale — Se provengano dall'Estero, contengano l'Ordinanza di Legalizzazione e ricezione del Regio Procurator Civile, ai termini dell'art. 161, leg. Org. giud. Nap. e Resc. 14, marz. 1817.

L' Ordinanza del Procuratore Regio deve precedere la Registrazione e Bollazione dell' Atto: — il quale si rimette al Giudice Regio, per farlo di tanto adempire — Min. 29 lugl. 1818, ed art. 31, Legg. 2 giug. 1820, sul bollo.

6°. Se la promessa di matrimonio siasi fatta dopo il quarto giorno dallo spirato termine delle Notificazioni: — e prima che sia finito l'anno dallo stesso termine: art. 68, e 77, leg. civ.

7°. E se tenga tutti gli altri requisiti di che fa motto l'articolo 79, leg. civ.

Sul conto del Registro dei Morti devesi far rilevare.

1°. Se la dichiarazione siasi ricevuta da due dei più prossimi congiunti — ed in mancanza da due più vicini, preferendosi chi lo riteneva in casa: artic. 83, ed 84, leg. civ.

2°. Se contenga la dichiarazione dell'Ufiziale di essersi assicurato della morte, insieme col Cancelliere e testimoni: artic. 82, ivi.

3°. Se l' Atto precisi tutti i particolari di nomi, cognomi, età, professioni, e domicilio del trapassato, e di costui genitori — o il motivo per cui si ignora: — artic. 84, ivi.

4°. Se siano corsi i rapporti convenevoli per chi à lasciato eredi minori, o assenti — o eredità devolute al Demanio — o trattasi di assicurare oggetti pubblici presso Depositari che li ritenevano — massime relative al passaggio di schede, tenute dai defunti Notai — o di Commendatori ed altri godenti le Rendite Antoniane — o di trapassati appartenenti ad altri Comuni.

E pel Registro degli Atti diversi, marcasi.

1°. Se ciascun documento sia pervenuto pel mezzo del Regio Procurator Civile — non avendovi più che fare l' Intendente, secondo l' abolito sistema di abrogato Decreto.

2°. Se sia fedelmente trascritto, conforme al documento, il quale si incarta nel Volume corrispondente.

3°. Badandosi se la Sentenza di Adozione siasi trascritta nel termine dei tre mesi, conformemente all'art. 283, leg. civ.

4°. E se siansi prese le correlative note negli Atti che vi ànno attinenza — E mandate le conformi nella Car-

celleria del Tribunale, per farne le uguali nel doppio Registro.

TITOLO VIII.

DELLA VIGILANZA SOPRA I NOTAI

826. Il benessere delle famiglie è riposto precipuamente nella sicurezza delle proprietà; e nelle stipolazioni pei passaggi di questa, sia per atto tra vivi, sia per disposizione testamentaria.

Ed i Notai, addetti a questo santo scopo, prevengono così una moltitudine di liti, vero flagello sociale.

827. Comunque essi possono stipulare in tutta la Provincia o Valle, pur tuttafiata debbono avere la loro residenza abituale nel Comune loro assegnato — onde non privare i singoli del loro importante ministero — Sotto questo aspetto cade la vigilanza di che è parola: art. 4 e 5. Legge 23. nov. 1819, e dec. 29, ott. 1825.

828. E l'anzidetto Decreto 29, ott. 1825 dispone che alla fine di ogui quadrimestre debbesi certificare dal Sindaco del Comune di non essersi il Notaio appartatato dalla sua Residenza, a meno che lo apparto non fosse stato di pochi giorni — Certificato a rilasciarsi senza spesa alcuna — El quale si rinvia alla Camera Notariale.

829. Cotal Certificato debbe essere vistato, per la verità dell'esposto, dal Giudice di Circondario — Min. 29 lugl. 1838.

830. I Giudici Supplenti allora possono apporre tale visto quando il giudice titolare o manca positivamente dal Circondario, o si trovasse parente o affine al Notaio — nei quali casi fa mestieri che se ne facci espressa menzione nel visto in soggetto — Min. 25 Gen. 1845.

831. La camera Notariale può accordare il permesso di un mese al Notaio che voglia assentarsi — ma per una sola volta nell'anno — Non essendovi bisogno di permesso

alcuno, quando l'allontanamento sia di pochi giorni — art. 4, Dec. 29 ott. 1825.

832. L'allontamento, senza permesso, produce la pena di una multa fino a dieci ducati, se è durato non oltre un mese — o di sospensione non maggiore di sei mesi, se sia stato di qualche due mesate — o di destituzione, se abbia durato tre mesi: art. 5, detto Dec.

833. Il congedo, poi, che si accorda al Notaio, gli dà facoltà di recarsi ondunque, salvi i Regolamenti di Polizia Ordinaria — Ma la Camera di Disciplina deve provvedere ai bisogni della popolazione, e degli affari di Schede — Ed il Notaio non deve permettersi di stipolare o fare altre funzioni di carica — Min. 24 gen. 1835.

834. Lo invio dei Certificati di Residenza, che prima potevasi fare col mezzo dei Regi Giudici, ora si può eseguire col mezzo dei Ricevitori del Registro, in occasione delle copie di Repertori a mandarsi ancora — All'uopo, i Ricevitori debbono tenere un Registro a matrice, per notarvi la esibizione dei medesimi, dal quale se ne distaccano i corrispondenti talloncini, firmati dal Ricevitore, per servir di cautela ai Notai — Minist. 16 gen. 1833, e 3 Dec. 1834.

Ma pei Notai della Provincia di Napoli debbono continuare ad esibire direttamente, all' Archivio Notariale, i corrispondenti Certificati — Min. 13 lugl. 1833.

835. Il Dec. 12 settemb. 1828, dispone di sospendersi dall'ufizio quel Notaio che non presenta alla Camera Notariale il Protocollo degli Atti confezionati nell' anno antecedente: — sospensione che dura fin quando la presentazione non si esegua.

E modificandosi anco il Dec. 17 ott. 1821, per la Sicilia, vien disposto generalmente; per ambo i Dominî, che la presentazione in parola abbia luogo per tutto maggio dell'anno sussecutivo alla chiusura del Protocollo — Dec. 29 marz. 1844.

836. Il Notaio condannato alla prigionia, al confino, all'esilio correzionale, o alla detenzione di polizia, rimane di dritto, sospeso dall'esercizio delle sue funzioni, durante il periodo della espiazione della pena—Dec. 2 sett. 1832.

837. Ciò à luogo ancora nel caso di Arresto per mandato spedito in giudizio penale — o per effetto di giudicato in linea civile — Argom: dal citato Dec. 2 sett. 1832, e dal Rescr. 6 ottob. 1832 — *Tortora,* 2, 24.

838. I Notai non possono ricevere dichiarazioni e testimonianze in materia penale — sendo queste attribuite ai funzionari di ramo penale: — essi possono essere puniti per attribuirsi poteri che non ànno, ai termini dell'art. 164, leg. pen. — Min. 2 nov. 1824.

839. La carica di Sindaco non è incompatibile con quella di Notaio — Rescr. 20 feb. 1813.

840. Nè con quella di Notai si rende incomportabile la funzione di semplice Esattor Comunale della Penisola — Rescr. 2 sett. 1815, e 16 ag. 1824.

Ma nella Sicilia non si comporta con quella di Percettor Comunale — Rescr. 16 ag. 1830.

841. Il Notaio non può esercitare ancora la carica di Cancelliere presso la Giustizia di Circondario — Rescr. 31 ott. 1818.

E nemmeno quella di Sostituto — Min. 26 lugl. 1834.

842. I Cancellieri Comunali, a richiesta dei Notai stipolatori di Testamento per atto pubblico, debbono dichiarare, senza spesa alcuna, in piedi della domanda, il giorno dell'avvenuta morte del testatore, con la osservazione che dessa servir debba ad uso del Ricevitore del Registro — Rescr. 31 Dec. 1823.

843. I Notai debbono rapportare al Sindaco ed al Supplente Giudiziario Comunale della rispettiva Residenza, tutte le disposizioni tra vivi o testamentarie, da essi rogate, o presso di loro depositati gli Atti, che riflettono poveri, luoghi pii laicali, o Stabilimenti di beneficenze —

Val dire Ospedali, Orfanotrofi, Conservatorii, Ritiri, Monti di pegni, di Maritaggi, di limosine, Monti frumentari, Arciconfraternite; Congregazioni, Cappelle laicali, e simili — E ciò fra il termine di otto giorni — sotto pena di sospensione da uno a sei mesi, oltre il rimborso dei danni-interessi — Han dritto di ottener riscontro dai Sindaci e Supplenti: — e questi ànno il dovere di passar le notizie, l'uno all'Intendente, l'altro al Procuratore Regio — Dec. 4 apr. 1830.

Lo debbono pratticare direttamente con la Commessione di beneficenza di Napoli — Rescr. 30 dec. 1831.

TITOLO IX.

DELLE SUGGELLAZIONI E PASSAGGIO DI SCHEDE.

844. Interessa alla pace delle famiglie che le schede siano assicurate — massimamente quando il Notaio non può avere più la prestata fiducia, o si muore — Perciò son date le seguenti disposizioni.

845. Gli eredi di un Notaio defunto debbono avvisare tra due mesi, alla Camera Notariale, la morte dello stesso: — sotto pena di confisca delle schede, e docati quindici di ammenda: art. 88, leg. Not.

846. I Sindaci debbono rapportare al Giudice o Supplente locale la morte di un Notaio : art. 93, detta leg. e Dec. 30 marz. 1833.

847. Lo stesso fa la Camera Notarile in caso di destituzione, rinunzia, o traslocazione di Provincia di un Notaio: art. 94, e 95, det. leg.

848. E Sindaci, e Camera sudetta, debbono fare altrettanto nel caso che il Notaio venga imprigionato sia in materia penale sia in via civile — Min. 20 lugl. 1825, e Rescr. 6 ott. 1832.

849. Allora si deviene al suggellamento delle Schede

ed altre carte del Notaio — Indi al passaggio di queste appo altro Notaio: ivi.

850. El Tribunale, prima di pronunziarsi l'interdizione del Notaio, può ordinare provvisoriamente l'assicurazione di tali Schede e carte Notarili — Min. 20 ott. 1830.

851. L'assicurazione e passaggio si fa a cura del Supplente Giudiziario Comunale — e nel Capo Circondario dal Giudice Regio — Dec. 23 nov. 1821, e 4 ap. 1831.

Marcandosi che nei Comuni non Capo-Circondari i Giudici Regi, e chi li supplisce, non possono immischiarsi in queste faccende — perchè attribuzione tutta propria degli Agenti Comunali — Min. 8 feb. 1834.

852. Ma i Supplenti Comunali debbono rapportare al Giudice di Circondario tutte le operazioni da essi eseguite per affari di questa materia: — ed il Giudice ne vigila l'esattezza della procedura, e ne fa rapporto al Procuratore Regio — Dec. 30 marz. 1833.

853. Nel caso d'impedimento del Supplente Comunale vien surrogato quell'Autorità Comunale che suole supplirlo, — ossia il Primo Eletto — Min. 13 nov. 1837.

854. Le deliberazioni della Camera Notariale, o del Tribunale Civile, per la garentia e per lo passaggio di Schede, vanno esenti dalla formalità del Bollo e del Registro — Ma se fossevi qualche privato che ne facci la domanda, allora vi abbisogna bollazione e registramento. Min. 9 feb. 1839.

855. Nel caso che le Schede siano infette si debbono prima spurgare secondo le regole sanitarie, per devenirsi al passaggio — Min. 22 apr. 1819.

856. L'inventario di esse debbe sempre seguire con l'assistenza del Giudice o Supplente Comunale: — sendo questa assistenza nei principi della materia, e nella importanza delle carte notarili, così per lo interesse dei privati, come per la pubblica fede — E sol nella esistenza

di un precedente inventario, basterà seguirne un riscontro tra questo e le schede, facendosi di ciò espressa menzione nel correlativo processo verbale, nel quale sarà marcato tuttocciò che vi à di divario, analogamente a quanto può desumersi dall' art. 702, proc. civ. e della Ministeriale 27 marzo 1830, relativa alla formazione dell'elenco a farsi all'uopo — Min. 26 giug. 1833.

857. I Notai non possono rifiutarsi a divenire conservatori delle altrui schede, senza un legittimo e giustificato motivo — La riluttanza si punisce disciplinarmente — Min. 16 marz. 1831.

858. Le schede del Notaio al quale è stata accordata la traslocazione in altro Comune, siano proprie di lui, o conservate dal medesimo, debbono rimanere nel Comune dal quale è traslocato, — e conseguentemente debbono passare ad altro Notaio residente nel Comune che si lascia — Rescr. 5 ott. 1836.

859. Il Notaio Conservatore di schede si sceglie dall' erede, nel limite del territorio Comunale o viciniore — In mancanza di erede, allora vi supplisce la Camera di disciplina — Anzi gli eredi possono domandare la rimozione del Notaio Conservatore, per motivi plausibili, el Tribunale vi provvede analogamente — Min. 20 nov. 1833.

860. Ma però le schede debbono affidarsi al Notaio del luogo ove era stabilito il Notaio defunto o dismesso, — non già che possano andare nel Comune ove domicilia l'erede — Min. 23 apr. 1834.

861. E per la morte del Notaio Conservatore di schede, non sono facoltati gli eredi delle schede conservate di farle passare ad un Notaio di loro scelta, — ma queste e quelle di proprietà esclusiva del Notaio Conservatore, debbono cumulativamente passare al Notaio che sarà dichiarato Conservatore di entrambe — Salvo al Tribunale, sentito la Camera Notariale, di provvedere diversa-

mente, quando un giusto motivo determina la scelta di altro Notaio — Min. 27 dec. 1837.

862. La destinazione provvisoria di un Notaio Amministratore di schede, non deve aver luogo subitamente, in pregiudizio del termine di grazia per gli eredi — Ma soltanto in qualche caso di urgenza, — ed a spesa di chi n'abbisogna — salvo la rivalsa contro chi ne dà motivo — Min. 9 feb. 1833.

863. Per la formazione dell'inventario nei passaggi di schede si danno le seguenti norme dalla Minist. 8 feb. 1837.

1°. I libri o protocolli debbono esser numerati dal primo all'ultimo foglio — Se questa numerazione, poi, esiste inesatta, se ne fa la rettifica — Nell'ultima pagina si deve indicare il numero dei fogli, e questa indicazione si cifra dal Giudice o Supplente.

2°. Si deve far rilevare il numero degli Atti, o minute. che si contengono in ciascun volume.

3°. La prima pagina di ciascun Atto, o minuta, si cifra dal Giudice o Supplente.

4°. Gli Atti che non si trovano improtocollati si debbono specificare per data, per oggetto, per nome delle parti, e per numero dei fogli.

5°. Si deve far rilevare il numero dei Repertori rinvenuti, ed a quali anni riguardano — Se il Repertorio corrente non si trova esaurito vi si deve apporre la cifra nell'ultima pagina scritta.

6°. Se si trovano elenchi, se ne deve indicare il numero, ed a quali schede riguardano.

7°. Il Notaio, al quale passano le schede, à diritto di far marcare le lacerazioni che vi possono essere, le cancellazioni, le rasure, o altri difetti.

8°. L'inventario in parola si redige dal Notaio — il Giudice non fa atto alcuno, ma firma lo stesso — Una copia si deve inviare alla Camera Notariale.

9°. In esso si deve far menzione del numero delle vacazioni fatte dal Giudice, e dell'importo di esse — E di tutti gli adempimenti sopra additati.

864. El Rescritto 18, nov. 1837, soggiunge.

a) Che non abbisogna cifrare ogni foglio dei protocolli.

b) Che nella esistenza degli elenchi e repertori basta fare un semplice riscontro con gli Atti; indicandovi le sole mancanze.

c) Che il Notaio conservatore potrà redigere l'inventario, — qualificandosi tale nel principio dell'atto e nella sua soscrizione.

d) E che abbisogna far conoscere alla Camera Notarile di essersi l'inventario eseguito.

865. Il Giudice à diritto a grana 50, per ogni vacazione di tre ore: el suo Cancelliere a grana venticinque — Il Supplente giudiziario Comunale, e di costui Cancelliere, esigono la metà rispettivamente, della tassa sudetta. Rescr. 22, marz. 1823, e Dec. 30 marz. 1832.

866. Ma la somma delle vacazioni del Giudice non può eccedere i docati trenta — quella del suo Cancelliere i docati quindici — e la metà proporzionata pel Supplente Comunale e di costui Cancelliere — Rescr. 18 nov. 1837.

867. Il Notaio che riceve in consegna le schede — e che faccia egli stesso l'inventario — non à diritto a vacazione per la redazione di questo — *det. Rescr.*

868. Il pagamento pel passaggio di schede si fa dal possessore di esse; — o a carico delle stesse — Qual pagamento deve seguire, non mai precedere tale passaggio — Min. 11, giugno 1824.

869. Ma nel caso che l'Archivio Notariale si appropria le schede per effetto di confisca, allora debbesi da esso pagare le vacazioni succitate — Min. 23 dec. 1829.

870. In caso di reclamo per eccesso di tassa sulle stesse, vi provvede, economicamente il Presidente del tribunale Civile: artic. 12, Tarif. giud. dei 31, ag. 1819 — Min. 23 dec. 1829.

871. Le schede dei Notai defunti, o dismessi, si possono pignorare e vendere ad istanza dei creditori che ànno diritto sovra di esse, tanto a titolo gratuito che a titolo oneroso — Non così gli Atti rogati dallo stesso Notaio che trovasi in esercizio — art. 97, e 100, leg. 23 nov. 1819.

872. All'uopo vi abbisogna l'Ordinanza della Camera Notariale, la quale destina un Amministratore che introiterà i diritti, e li tiene in serbo per liberarsi a chi spetta — La Camera, allora potrà destinare il Notaio Amministratore, quando la domanda è poggiata sovra titolo esecutivo — E la esecuzione à luogo previa consegna a farsi ad un Notaio del luogo, o almeno del vicino paese: art. 88, 89, e 99, detta legge.

TITOLO X.

DEI MONTI FRUMENTARI, E DELLE OBBLIGAZIONI CHE SI CONTRAGGONO

873. L'utilissima precavenza di accreditare, ai coloni bisognosi, la semenza, onde porre a coltura i territori, è antica nel nostro reggimento governativo — Noverando la Prammatica del 17 ottobre 1781, da più di 500 Monti frumentari — *Liberatore*, Introd. stud. leg. 2, 473.

874. Con la stessa si dispose che tutte le rendite delle Chiese e Beneficî vacanti, non che di quelle dei Beneficî di Regio Padronato, di unite a 60 mila docati prestati dai banchi, servissero a sostegno dei vari Monti, specialmente della Capitanata — E sotto la direzione della Real Camera di Santa Chiara.

875. Nel tempo della Occupazione Militare, di questa parte Continentale del Regno, tali Monti ebbero varî immegliamenti.

876. Col Concordato del 1818, fu fatto vieto di versarsi le rendite ecclesiastiche ad uso dei Monti in soggetto.

877. Ma non pertanto altri se ne sono eretti, e molti, nelle rendite, augumentati — E moltiplici Regolamenti, ad ogni Monte rispettivamente annessati, sonosi emessi in varie epoche, che lungo fora, ed inutile qui enumerarli. E tutti àn norma da qnello del 2 luglio 1819.

878. E conformemente al Decreto 5 gen. 1820, sta sancito in ogni Regolamento delle rispettive Amministrazioni, che le contrattazioni dei coloni, che tolgono a prestanza cotali granaglie, si facciano appo i rispettivi Conciliatori dei Comuni assistiti dal Cancelliere proprio.

Soltanto il Regolamento annesso al Decreto 8 marzo 1825: pel Montefrumentario di Basilicata, permette di riceversi le obbliganze dai stessi Amministratori.

879. E perchè quest'attribuzione, avulsa dal ministero Notarile, tende allo scopo di non accagionare spesa alcuna ai contraenti, così è disposto che tali obblighi si scrivano in un Registro, foliato e cifrato dal Giudice di Circondario, — esentandosi dal Bollo e Registramento, — e pagandosi al Cancelliere un sol carlino, per ogni obbliganza che sia almeno di tomola cinque, nulla dovendosi dare se rifletta a somministrazione minore — Rescr. 15 gen. 1820 — Min. 3 gen. 1821, e 9 nov. 1822.

880. Cotali obbliganze àn forza di titoli autentici ed esecutivi — E bisognando gli Estratti è uopo sottoporli alle regole di Bollo e Registro — ivi.

881. Per le coazioni ed intimazioni contro i debitori morosi si possono adottare le misure prescritte negli artic. 242, e 243, della legge sull'Amministrazione Civile Comunale — Rescr. 25 sett. 1838.

882. In quanto agli Amministratori è a riflettersi, in prima, che i Conciliatori non sono strumenti passivi della volontà dei contraenti — ma sviluppano il loro Magistero nel vagliare se nelle convenzioni si osservano esattamente i Regolamenti, sia in quanto al tempo in cui la prestanza può aver luogo, sia in quanto alla persona che

ne fa la inchiesta, sia in quanto all'uso che la legge designa, sia per le cautele, sia per le forme delle obbliganze e simili: — richiamando l'attenzione superiore sugl' inconvenienti che credono di ritrovarvi — *Clor. Nicolini*, p. 288.

883. Che un individuo, il quale à esercitato una funzione qualunque, in altra Amministrazione civile, può esentarsi, per un dato tempo, dell'accettare la carica di Amministratore. — a simiglianza di quanto fu disposto con Rescritto 26 giug. 1828. Parere della Consulta, 4 mag. 1843, approvato dal Sovrano.

884. E che gli Amministratori, comunque abbiano finito il tempo del loro esercizio legale, pnr tuttavolta debbono proseguire la gestione fino all' effettivo possesso dei loro successori — Rescr. 27 feb. 1845.

La loro carica dev'essere biennale — Rescr. 6 settem. 1838.

Comincia dal 1 gennaio, non più dall'anno colonico. ivi.

El sindaco è sussidiariamente obbligato delle loro inadempienze. Rescr. 19 nov. 1842.

TITOLO XI.

DELLE SUGGELLAZIONI, DISIGILLAZIONI, ED ASSISTENZA ALL'INVENTARIO.

CAPITOLO I.

Del sigillamento.

885. La suggellazione è un atto di giustizia preventrice, col quale un Autorità di Polizia giudiziaria assicura gli oggetti mobili, per via di chiusure ed impressioni, onde possano tramandarsi, illesi ed interi, all' Autorità competente, o all'interessato.

*

Di sua essenza è un Atto conservatorio.

886. Essa à luogo nei seguenti casi.

a). Nelle materie penali, — onde assicurare l'identità degli oggetti che stabiliscono la prova di un Reato — Se ne terrà parola nel 2°. vol.

b). Nel caso di scomparsa di un individuo, che non à lasciato un procuratore, sugli effetti rimasti abbandonati: — arg. dagli art. 120, e 132, leg. civ. *Carrè*, 11°. 7, Veggasi quel che siegue.

c). Nella circostanza di scioglimento di Società; — fra cui è da noverarsi la inoltrata domanda per separazione di beni o di persona, tra coniugi viventi in comunione: — arg. dagli art. 231, leg. civ. e 947, p. c. Corte di Rennes, 22 lugl. 1814, in *Carrè*, q. 2939, e 2976, il quale cita l' uniforme avviso di *Denevers*, e *Demiau*, e fa marcare che la Cassazione di Francia, ai 30 giug. 1807 disse potersi eseguire sequestro conservatorio all'oggetto, il quale è sicuramente un' atto più odioso del suggellamento; nè fa assicurare le carte ed i titoli.

Così fece pure la Corte di Limoges, 7 marz. 1823, in causa Veyrinas — *Sirey*, 23, 2 195, *Denevers*, 21, 2, 139.

Così pur si divisano *Dalloz*, scellès, p. 431, e 433, el nostro *Torelli*, 1, 258, Veggansi analoghe Decisioni in *Dalloz*, separ. par corps, pag. 482, e seg.

Pigeau è di opposto sentimento—*Agresti*, 4, 235, non riconosce suggellamento sovra beni di persone viventi, o da queste amministrati, ma insinua di potere il giudice ordinare la cifra dei libri di commercio, e l'annotazione degli effetti e titoli, con la determinazione del loro valore, per mezzo di due commercianti assistiti da due periti, eseguendosene la consegna allo stesso socio—E riporta Decisione della Gran Corte C.v. di Napoli, 1 marz. 1832, tra Block, Hagemann, e Taidte, confermata dalla Corte Suprema, nel 2 sett. 1834, con cui si decise che sciolta

la comunione per la morte della moglie, i di lei eredi non ànno diritto di fare apporre i sigilli ai beni del marito, ed a formarne l'inventario — *Agresti*, 4, 235, e 7, 233.

d). In occasione d'inoltrata domanda d'interdizione, quando non vi sia chi possa assistere l'interdetto — *Pigeau*, 2, 544, *Carrè*, 11, 8, *Dalloz*, scellès, p. 431.

e). Quando un debitore è nello stato di fallimento: art. 441, e 442, leg. ecc. comm.— Attribuzione esclusiva dei Giudici di Circondario.

f). Dopo la morte del proprietario: art. 984, p. c.

g). Sulle schede di Notaio defunto, dismesso, o traslocato, giusta la materia esposta nel tit. 9.

h). Sugli effetti pubblici tenuti da un funzionario pubblico, morto, dismesso, o imprigionato.

i). Sulle carte trovate nel pignoramento di mobili, nella circostanza che il debitore non si trovi sul luogo: art. 681, p. c.

k). E nella confezione di testamento mistico: art. 902, e seg. leg. civ. materia estranea agli Agenti Comunali.

887. Non si possono apporre i sigilli su le carte di un individuo, sotto pretesto che sia assente, e che colui il quale domanda l'apposizione abbia interesse a rinvendicare alcuni titoli—Corte di Parigi, 7 dec. 1809, in causa G.... *Dalloz*, scellès, p. 433.

888. Su dei reclami fatti perchè procedevasi all'apposizione dei sigilli dopo molti anni dalla morte del proprietario degli effetti, fu inculcato che tale adempimento non fosse ritardato. *Min.* 15 *giug.* 1835, diretta al Procurator Regio di S. Maria.

Indarno i primi traduttori del *Carrè*, XI, 45, insinuano di prendere la via del sequestro : — avvegnacchè questo odioso spediente non à tutti i vantaggi del suggellamento — l'Usciere non può le carte perquirere ed assicurare, quando che da queste dipende talvolta la sorte della successione tutta — l'apprezzo sa-ria e periglioso e vano —

l'art.990, p. c. lungi dal secondare il loro avviso, par che sia contrario, quando richiede di farsi motivazione del perchè il suggellamento fu ritardato.

889. La suggellazione à luogo quandanco il defunto, nel testamento, abbia fatto l'inventario dei beni, — li abbia estimati, — e ne abbia fatto lascito esclusivo ad un solo erede, tra quelli aventi diritto a riserva—*Bousquet*, p. 35, *Carré*, q. 3071.

890. Pel depositario pubblico, à luogo soltanto sugli effetti pubblici; — a meno che non corrano altri motivi privati da farla succedere sopra gli altri oggetti ancora.

Ma non pare convenevole, in questa ultima ipotesi, di fare due atti separati, l'uno pel deposito, l'altro pel mobiliare della successione; come si divisano *Biret*, p. 253, e *Carrè*, q. 3073.

891. Essa non può eseguirsi prima della morte del malato, tanto è il precetto della morale, e della legge che non turba nemmeno la persona sana in fatto di sua successione. *Denisart*, Scellès, N. 19, *Carrè*, q. 3076.

892. Quando l'assente, il minore, o interdetto, sono validamente rappresentati, non è necessario l'apporre i sigilli, mancandone lo scopo — L'art. 738, leg. civ. si deve confrontare con gli art. 987, e 988, pr. civ.

La Min. della Giustizia, 15 giug. 1835, lo disse al Regio Procurator Civile di S. Maria, sempre che il caso si dava che il tutore fosse sopra luogo, oppure persona munita di sua procura; per escludere l'opposizione.

893. Locchè vale quandanco non si fosse nominato il tutore surrogato — pel quale è debito del Magistrato di farlo tostamente nominare, ai termini dell'art. 343, leg. civ. Lo diceva il Ministro della Giustizia di Francia a quel Corpo legislativo, nel qual senso furono compilati i detti art. 987, e 988, proc. civ. *Carrè*, q.3069, *Merlin*, Scellès, § 3, *Dalloz*, Scellès, p. 431.

Nondimeno *Biret*, 2°. p. 262, e 279, si oppugna a questa proposizione.

894. Che se il tutore fosse assente, o colpito da incapacità, è facile il desumere che allora la suggellazione debbe aver luogo. *Dalloz*, ivi — *Bousquet*, p. 28, *Carrè*, q. 3068.

895. Quando il tutore sia anch' esso minore tutti vogliono che nemmeno debba aver luogo il sigillamento, dal perchè la legge non distingue — *Annali del Notariato*, 13, 349, *Carrè*, q. 3070, *Dalloz*, ivi.

Locchè pare non ben pensato — non potendosi supporre cautela da parte di chi è minore ancor lui.

896. I sigilli non si possono apporre quando l' inventario è già fatto — essendone cessato lo scopo — art. 1000, p. c.

897. Che se nella durata di un inventario la suggellazione si domanda, allora avrà luogo sugli effetti non inventariati ancora — non già sovra quelli descritti e valutati, ivi.

898. Ma se l'inventario si oppugna il Presidente può ordinare che la suggellazione si effettuisca, ivi.

Così infatti fu applicato in occasione di un inventario irregolare, e che sembrava fatto in frode degli eredi assenti, e dei minori interessati nella successione — Corte di Brusselle, 28 marz. 1810, in causa Deguislain — *Sirey*, 10, 2, 299, *Denevers*, 8, 2, 111, *Carrè*, q. 3092, *Dalloz*, scellès, p. 434.

899. L' apposizione dei sigilli può esser domandata da tutti coloro che pretendono aver diritti nella successione del defunto — o che abbiano avuto con esso comunione di beni: art. 986, p. c.

900. In ispiega della voce *pretenderanno*, segnata in detto articolo, fa marcare *Agresti*, 4, 240, che non si deve estendere a pre'ensioni non dimostrate ritualmente:

Ma questa dimostrazione può bastare da valevoli presunzioni — *Chabot*, sull'art. 756, Cod. franc. §. 11.

Come sarebbe la qualità di erede intestato, salvo a di-

s ulere in seguito la legittimità del diritto — *Demiau, Crouzilhac*, p. 613, *Carrè*, q. 3066.

901. Non basta allegare la possibilità di un testamento, per richiedere l'opposizione di sigilli, — o per intervenire alla confezione dell'inventario: — ma fa di mestieri delle pretensioni apparenti — Corte di Brusselle, 18 mag. 1807, causa Borremans — *Sirey*, 15, 2, 202, *Lebret*, 20, 332 — *Carrè* q. 3061.

902. L'erede presuntivo, comunque non avente diritto a riserva, può domandare la sigillazione, quandanco esista un testamento contro di lui — Corte di Amiens, 7 marz. 1809. Corte di Brusselle, 28 nov. 1810, in causa Strugens e Roef — altra del 9 marz. 1811, in causa Borgayck, e Dormer — Corte di Nimes 22 dee. 1810 in causa Boyer e Sevennes — *Dalloz*, Scellès p. 436 e 437 — *Sirey*, 11, 2, p. 240, 255, e 264.

903. In isviluppo di quanto si è detto n. 889, qui cade a proposito aggiungere, che l'erede proprietario può domandare l'apposizione dei sigilli, e confezione d'inventario, non ostante che il testatore abbia all'erede usufruttuario fatto dispensa di tanto, e di dar cauzione ancora: ma la spesa va tutta a carico dell' erede proprietario — Corte di Brusselle, 18 dec. 1811, Vandriesch — *Sirey*, 12, 2, 145 — *Denevers*, 10, 2, 33 — *Carrè*, q. 3064, bis — Altra decisione, 10 giug. 1812, in causa Regole *Sirey*, 13, 2, 46.

904. Il figlio naturale, legalmente riconosciuto, può domandarla ancora, avendo dei diritti reali nella successione — Corte di Parigi 14 frut. an. 11, Doë — *Sirey*, 4, 2, 34 — *Dalloz*, scellès, p. 431 — *Chabot*, sull' art. 756, Cod. franc. §. 11 — *Demiau Crouzilhac*. p. 613 — *Carrè* q. 3064, 3116, e 3142.

905. I creditori possono domandare il suggellamento, quando ànno un titolo esecutivo — o ne vengono autorizzati dal Presidente del Tribunale civile, o almeno dal

Magistrato che deve eseguire la sigillazione, sempre che abbiano motivi sufficienti a credere esistente il credito : art. 739 leg. civ. e 986, proc. civ.

906. Non è necessario che il debito sia scaduto, per domandare tale sigillazione — *Dalloz*, scellès, p. 431.

907. I creditori di un successore — e quelli di un creditore del defunto, ànno questo diritto ugualmente; perchè i loro interessi potrebbero restar delusi con la dissipazione degli effetti mobili, ed altri occultamenti — la legge li autorizza ad esercitare i diritti del loro debitore— essi possono intervenire nella divisione — e comunque non possono far parte nella compilazione dell'inventario, non ne consegue la privazione di assicurare gli oggetti provvenuti al debitore : — art. 802, 1119, e 1120, leg. civ. —1010, pr. civ.—*Pigeau*, p. 550—*Carrè* q. 3062.

Nondimeno la Corte di Nancy, 9 gen. 1817 causa Arnould e Cahen, decise in contrario, dicendo che soltanto possono opporsi alla rimozione, la quale opposizione non dà loro altro diritto che di farli chiamare alla divisione— *Sirey*, 17, 2, 137 — *Dalloz*, scellès p. 439.

908. Il legatario a titolo particolare, sendo uu vero creditore della successione, à sicuramente il diritto a non fare diminuire il patrimonio della stessa, arrischiando il legato promessogli, e conseguentemente può la suggellazione domandare — *Levasseur*, p. 129—*Pigeau*, 2, 246 *Carrè*, q. 3061.

909. I domestici o familiari del defunto, o coloro che in casa sua convivevano, possono richiederla eziandio,— quando si trovi lontano qualche erede, o il coniuge, o altro iuteressato nella comunione—affinchè la loro opinione non resti ombrata per voluto trafugamento : — art. 986, pr. civ.

910. In aggiunzione di quanto si è cennato nei num. 892, e seg. cape quì il far marcare che il minore, sia o pur no mancipato, può domandare il sigillamento, per

l'assenza o deficienza del tutore, o quandanco il curatore dell'emancipato vi fosse — sia come erede presuntivo, sia come creditore, sia come domestico o familiare del defunto: art. 987 pr. civ. *Carrè*, q. 3067. *Dalloz*, scellès, p. 431.

911. E pei minori ridetti, comecchesiensi, di tutela o curatela sforniti, sia per fatto sia per lontananza degl'incaricati, possono farne la domanda qualcun dei loro parenti, sempre che del di loro interesse si tratta, mica dell'altrui — non potendosi restringere la sanzione dell'art. 987. p. c., nel soggetto caso, al solo minore non emancipato: avvegnacchè regge lo stesso motivo per amendu-ni sulla tema di trafugamento, che la solerzia del parente fa evitare.

912. Da altra banda, si deve domandare la suggellazione — da coloro che succedono irregolarmente, nel linguaggio dell'art. 685, leg. civ. — Val dire dal figlio naturale, dal coniuge superstite, e dallo Stato, che acquistano la intera eredità.

913. Dai locandieri per gli effetti appartenenti ai forestieri trapassati nelle locande — non potendoli consegnare agli agenti Esteri — ma farne denunzia, incontanente, al Magistrato locale, per devenire all'opposizione dei sigilli, con le forme che saranno appresso additate — *Min. 22 mag. 1839*.

914. Dai componenti le Amministrazioni Diocesane, e loro Procuratori Regi, sui beni ereditari dei Vescovi, nel modo che si praticava per gli antichi monti frumentari Dec. 3 agosto 1818.

915. Dai coeredi degli assenti, dei minori, o degl'interdetti, sprovisti di curatori, o tutori. Art. 738, leg.civ.

916. Dagli Esecutori testamentari, per cautelare gl'interessi degli eredi minori, interdetti, o assenti — e per assicurare il pagamento dei legati, ed altre disposizioni testate: — art. 986, 988, e 989. leg. civ. *Berriat-Saint-Prix*, p. 690 *Carrè* q. 3063.

Nondimeno *Pigeau*, 2, 547, dice che tale disposizione delle leggi civili, non trovandosi ripetita in quelle di procedura, è da credersi che gli esecutori testamentari non possono fare apporre i sigilli per gli eredi ridetti, ma soltanto per quei legatari sprovisti di tutori o curatori. — Locchè snatura l'attribuzione loro, e lo spirito delle leggi regolatrici della materia — massimamente nella legislazione nostra che riconosce coeva la pubblicazione delle leggi tutte, nel Codice sancite.

917. Ma quando gli eredi legittimi offrono una somma sufficiente per lo pagamento dei legati, l'esecutore testamentario non à più interesse ad immischiarsi nella successione, quandanco fosse stato incaricato dal testatore di vendere i beni — Corte di Brusselle, 16 marz. 1811, in causa Metz — *Sirey*, 12, 2, 41 — *Lebret*, 30, 412 — *Dalloz*, scellès, p. 431.

918. Il Regio Procurator Civile, il Regio Giudice di Circondario, el Supplente Giudiziario Comunale, sono principalmente incaricati per gl' interessi pubblici, per gli assenti, pei minori, ed interdetti. Il primo deve fare apporre i sigilli, il secondo farli apporre, o eseguirli nel Comune Capo-Circondario, el Supplente adempiere di officio al sigillamento, nei seguenti casi.

a). Quando si tratta di assicurare effetti pubblici presso una persona trapassata, che li conservava — La sigillazione à luogo solamente sugli oggetti in parola: — art. 988. p. c.

b). Quando il coniuge del defunto sia lontano dal luogo, tuttocchè non sia erede, o non abbia convissuto in comunione di beni, ivi.

c). E quando vi siano eredi minori, interdetti, o lontani dal luogo, non rappresentati, o i di cui rappresentanti siano in simili circostanze, ivi — veggansi pure i num. 892 e seg. per correlazione, art. 738 leg. civ.

919. Ed affinchè i minori ridetti s'abbiano i vantaggi

di che pocanzi si è favellato, sta disposto che il Sindaco o Eletto, in occasione di morte di coloro che lasciano eredi di tal fatta, siano tenuti farne rapporto al Giudice di Circondario, ed al supplente Giudiziario del Comune, sotto pena di sospensione fino a sei mesi, applicabile dal Tribunale Civile, col rito additato per gli atti dello Stato civile — *Rescr. 20 feb. 1846.*

920. La prudenza suggerisce all'erede beneficiato, che voglia meglio cautelarsi in questa qualità, ed evitare le conseguenze additate dall' art. 718 leg. civ. di domandare il sigillamento.

921. I sigilli possono apporsi nella casa del defunto, e nelle sue abitazioni che poteva tenere in altri luoghi, mica in quelle di persone che potranno avere i di lui beni, quandanco fossero stati trasportati, o sottratti per frode — sotto pena di nullità dell' atto che non serba questo principio — Corte di Amiens, 6 dec. 1811 in causa Madeleine, e Lognon de Beauprè — *Denevers*, 1812, supp. p. 36 — *Carrè*, XI, 241 — *Dalloz*, scellès, p. 435.

922. La sigillazione si fa, nei Capoluoghi di Circondario, dai Giudici Regi, — e negli altri Comuni, dai Supplenti Giudiziari Comunali — Dec. 13 nov. 1821, per la Sicilia, e 9 apr. 1837 per la penisola Napolitana.

923. I Regi Giudici non possono eseguirla negli altri Comuni, quandanco vi si trovassero di passaggio; perchè mancano di giurisdizione in questa materia — Corte Suprema di Napoli, 14 marz. 1840, in causa Marcucci e Valente — *Vaselli* n. 824, e *Min.* 20 marz. 1841.

924. E se il suggellamento si trovi già eseguito dal Regio Giudice, o ancora principiato, e la Comune, ove ciò succede, non sia più del Capo Circondario, la rimozione dei sigilli, o il prosieguo del suggellamento si eseguono dal Supplente Giudiziario — Applicandosi lo stesso principio se un Comune si elevasse a Capoluogo — Così la Min. 22 nov. 1837, risolvette il primo caso — gli altri sono di uguale soluzione.

925. I Regi Giudici sono suppliti dai loro Giudici Supplenti Circondariali: — ed, in mancanza o impedimento di costoro, dal Giudice viciniore: art. 984 e 989, p c.: e Dec. 16 dec. 1823 — Questi Giudici Supplenti Circondariali non possono eseguir sigillamento nei Comuui non Capoluoghi, quandanco vi domiciliano abitualmente perchè la loro missione è di supplire il Giudice di Circondario ai termini del Resc. 17 settembre 1817.

926. I Supplenti Giudiziari Comunali, sono suppliti, nei casi di assenza, mancanza, o altro impedimentc , da quelle Autorità che li rimpiazzano in materia penale, ossia dai primi Eletti — Dec. 13 nov. 1837.

I primi Eletti sono suppliti, nelle funzioni giudiziarie, non già dai Secondi Eletti, come nelle funzioni amministrative addita l'art. 59 leg. 12 dec. 1816: ma dai Decurioni, secondo l'ordine di anzianità — Dec. 12 ottob. 1827, e 12 set. 1828.

927. La sigillazione può farsi anco dal funzionario incompatibile, e non ostante la ricusa che gli si potrebbe produrre — Dec. 26 decemb. 1836.

928. I Supplenti, e loro Cancellieri, in materia di sigillazioni e disigillazioni, sono anco coverti di garentia.

929. Le Ordinanze dei Supplenti Comunali, per l'apposizione e rimozione dei sigilli, debbono essere intimate alle parti interessate, dai servienti Comuuali, e non già dagli Uscieri di Circondario ; locchè è conseguenza dell'art. 2 Dec. 16 nov. 1819 sulle attribuzioni degli Uscieri — Resc. 22 nov. 1837.

930. Nel caso di apposizione o rimozione di sigilli nei Conservatorî, o Ritiri, i Giudici, i Supplenti Giudiziari, e loro Cancellieri, non debbono farsi seguire nell' interno di essi, che soltanto da coloro che àn diritto d'intervenire negli atti — Debbono curare precipuamente che non si arreca alcun disturbo nel luogo — e che la vendita degli effetti sia praticata fuori di tal locale — Gli oggetti deb-

bono essere esattamente annotati, e consegnati al depositario per essere ritenuti fuori del Conservatorio o Ritiro, sempre che, per considerazioni speciali, non si disponga altrimenti — *Min.* 11 *mag.* 1837.

I Giudici o Supplenti non àn bisogno di farne avviso preventivo ad alcun Governatore, onde non trovare impedimento alla porta: — ma debbono serbare le cautele e circospezioni sudette — *Min.* 10 *giug.* 1837.

931. Per quelle a farsi negli Edifizi militari, le Autorità giudiziarie vi accedono, avvertendo preventivamente le Autorità militari del luogo, — le quali non si possono negare a farne eseguire il disimpegno — anzi debbono assistere il funzionario giudiziario negli atti che redige — *Min.* 31 *mag.* 1843.

932. In caso di apposizione di sigilli sugli effetti che rimangono di loro proprietà i Cavalieri professi del Sacro Militare Ordine Gerosolimitano, si debbono osservare le regole comuni, fissate dalle leggi vigenti per somiglianti atti. Rescr. 10 mag. 1840

933. Per gli Esteri, fu detto con Min. 22 ag. 1818, che le Autorità del Regno debbono curare all'apposizione e rimozione dei sigilli degli effetti loro, non già il Console o altro Agente Estero, — il quale può soltanto prestare la sua assistenza, o destinarvi persona in sua vece, e dopo è in suo arbitrio reclamare la consegna dei beni inventariati, appartenenti ai connazionali assenti.

934. Ma pei Francesi sta disposto che — i loro Agenti Consolari possono assistere nelle sigillazioni ed inventari di tali beni — o mandare dei rappresentanti: — e poscia riceversi in consegna gli effetti, dopo che siansi assicurati i diritti dei creditori del defunto connazionale, i quali esistono nel Regno. *Rescr.* 30 *Sett.* 1843.

E le Autorità giudiziarie debbono avvertire gli Agenti Consolari dell'ora e del giorno in cui àn luogo le operazioni tutte — *Rescr.* 20 *mag.* 1844.

935. E pei sudditi delli Stati Austriaci, di Ungheria, e del Regno Lombardo-Veneto, — non esser vietato agli Agenti Consolari d'intervenire nell'apposizione e rimozione dei sigilli, e nella formazione degl'Inventari, pei beni rimasti dai loro connazionali — senza però spiegare mai autorità qualesiasi — E gli oggeti si rilasciano a tali Agenti, dopo che siano sodisfatte le spese, ed ogni altra obbligazione contratta dai defunti nel Regno — *Rescr.* 1 marz. 1844.

936. Se nell'andarsi ad apporre i sigilli si trovano le porte delle abitazioni chiuse, o quelle degli altri locali; — oppure s'incontrano ostacoli nell'eseguimento, — o sorgano difficoltà qualichesiansi, — il Giudice o Supplente dispongono provisoriamente le cose, in modo che gli oggetti non siano amossi o trafugati, e ne fanno relazione al Presidente del Tribunale civile, perchè risolva sovra quel che debba farsi: art. 998, pr. civ.

All'uopo possono costituir guardie, sia nell'esterno, sia nell'interno dei locali — possono far descrizioni sommarie degli oggetti — possono ancora provisoriamente sigillare.

937. La relazione al Presidente, sia per suggellamento o rimozione, sia per confezione dello inventario con l'assistenza di detti funzionari, si fa da essi loro per iscritto. sopra foglio volante, che si spedisce al Presidente ridetto in linea officiale, e senza spesa postale — Ma dev' essere menzionata nel processo verbale del sigillamento o disigillamento. — Il Presidente sentite economicamente le parti rispettive, senza bisogno di preventiva citazione, fa distendere la sua Ordinanza nel foglio interno di sua udienza pei giudizi di sommaria esposizione, — la quale fa trascrivere in piedi della relazione avuta — E questa così respinge, di officio, al Giudice o Supplente.

El Cancelliere del Magistrato che à ricevuto siffatta relazione ordinanzata, la fa registrare come unico atto — Dec. 9 ott. 1842.

È facile il desumere che di tale Ordinanza se ne fa menzione nel Verbale degli Atti correlativi, in seguito della memoria presa sulla relazione inviata.

938. Non vi sarà a dubiare che il Presidente del luogo della sigillazione — non già quello della successione, — è chiamato a risolvere tali incidenti — *Carrè*, q. 3089.

939. Gli effetti che risultano dal rapporto al Presidente, non ostante la seguita apposizione provisoria da parte del Giudice o Supplente , possono essere di ordinarsi la rivoca di tanto operato: — e può darsi eziandio che si ordini di mettersi un secondo suggello sovra lo già esistente, dal perchè, comunque illegalmente posto, pure la suggellazione debbe aver luogo con che legalizzarsi la già fatta. *Pigeau*, p. 558 — *Carrè*, q. 3090.

940. In caso di sigillazione di beni del fallito, avvenendo che la moglie reclami la proprietà degli oggetti che si pongano sotto sigilli, vi fa mestieri dell'autorizzazione del marito: — e nel caso soggetto vi deve risolvere il Presidente del Tribunale Civile — Disse la Gran Corte Civile di Napoli, 1 ag. 1838, in causa Cerchi, Oliva, e Morra: — el disse, dal perchè gli art. 204, 207, e 208, leg. civ. obbligano a richiedere l' autorizzazione maritale, tanto per litigare che per rinunciare al gravame ; — e che ugualmente indistinta è la disposizione della civil procedura, la quale al Presidente del Tribunal Civile commette la risoluzione per urgenza in fatto di sigillamento.

Alla quale Decisione fece, meritamente, requisitoria opposta il Procurator Generale *Agresti*, 8, 155: conchiudendo di bisognarvi l'autorizzazione del Giudice, per avanzare tale giudizio: — e che tale reclamo si risolvesse, secondo i casi di urgenza, o dal Magistrato che appone i sigilli, o dal Tribunale di Commercio — Fissando i suoi detti, dacchè ripugna che il marito autorizzi la moglie a litigare contro di lui, o dei suoi creditori, quandocchè la

legge addita diversa via negli art. 1407, leg. civ. 943, 953 e 956, pr. civ: — e dacchè, in materia di fallimento, vi è giudice soltanto il Tribunale di Commercio; il quale è incaricato a destinar Commessario per gl'incidenti: — e nella di cui Cancelleria vanno gli atti in parola: — disimpegnando, mere funzioni commerciali il Giudice del suggellamento; pel quale operato non sono applicabili gli articoli della civil procedura, ma le disposizioni analoghe stanziate nella materia commerciale.

941. Facendosi inchiesta di rinvenirsi il testamento, che si denuncia come esistente nella casa, il Giudice o Supplente si presteranno a tanto — E se lo trovano, debbono far segnare nel Verbale tanto la forma esterna del sigillo, quanto lo scritto soprapposto al piego che possa trovarsi chiuso, — sottoscrivendo tale involto, unitamente alle parti astanti, o facendo menzione del motivo per cui a tanto non si adempie da queste: art. 993, e 994, pr. civ.

Trovandosi aperto, ne indicano lo stato — ed appongono le firme, nel modo ridetto: art. 997, pr. civ.

Questi testamenti restano in possa del Cancelliere, per farne l'uso seguente.

942. Se è il Giudice Circondariale o suo Giudice Supplente, che ànno il testamento rinvenuto, fatte citare le parti interessate a giorno ed ora indicata, ne eseguono l'apertura, ne descrivono lo stato, e ne ordinano il deposito presso Notaio: art. 933, leg. civ. 995, pr. civ.

943. Ma se fosse il Supplente Giudiziario Comunale, che il testamento rinvenga, lo deve far capitare al Giudice del Circondario, come l'abolita procedura prescriveva adempiersi dal Giudice al Presidente Civile — avvegnacchè le suggellazioni e disigillazioni sono state schittamente demandate a questi Supplenti — mica la conoscenza sopra i testamenti.

944. Al Giudice del Circondario, in cui il testamento

si rinviene, devesi questo inviare — non già a quello dell'aperta successione : — locchè sorge chiaro dal testo dell'art. 995, pr. civ. — L'art. 933, leg. civ. non contempla il fatti-specie: e porterebbe positivo dispendio lo invio dall'un funzionario all'altro, e perdita di tempo, e di cure accrescimento — Il nostro Legislatore appositamente à modificato il correlativo articolo dell'abolita procedura: — con che la controversia agitata da *Carrè* q. 3082, a favore di *Pigeau*, e contro *Lepage* ed *Hautefeuille* sembra, nella procedura nostra, appositamente risoluta secondo la opinione di questi ultimi.

945. Se il testamento si rinviene lacerato; e qualcuno richiede, non pertanto, lo adempimento delle prescrizioni testè dette, vi si deve asseguire: — avvegnacchè potendosi dare che la lacerazione sia avvenuta per mera casualità, o per altrui malizia, provati questi fatti, la sorte della successione può prendere altro aspetto. — *Carrè*, q. 3083.

946. Ove mai si rinvenisse una Spedizione di testamento pubblico del defunto, non è il caso del sovra citato art. 995: — ma se ne prende semplice nota nel Verbale, rimanendo, fra le carte della successione, la spedizione in parola — *Pigeau*, 2, 558 — *Carrè*, q. 3084.

Quest' ultimo vorrebbe che il Magistrato avesse la facoltà di farla conservare provisoriamente dal suo Cancelliere, onde le parti potessero esaminarla, — ed al tempo della rimozione restituirla, sia per inventariarla, sia per consegnarla all'interessato — Questo provedimento, comunque pare proficuo, pur tuttavolta non sembra potersi accogliere — Il Cancelliere non è depositario di effetti ereditari — le parti stesse non potrebbero investirlo di questo attributo : — e la loro curiosità potrebbe essere appagata appo il Notaio conservatore dell' originale, ondunque la scheda si trovi — l'ufizio di questi funzionari verrebbe usurpato dagli agenti del contenzioso: — e l'ul-

timo comma dell'art. 996 pr. civ. par che urta al principio di *Carrè*.

947. Se nel tempo del sigillamento si trovano pieghi sigillati, che presuntivamente possono appartenere a terze persone, il Giudico o Supplente debbono far rilevare, nel Verbale, la forma esterna di tal suggello, e di quanto vi sta scritto di sopra al piego, sottoscrivendo questo involto, insieme con gli astanti, o facendo menzione perchè questi si rifiutano a tanto — Indi spiccheranno cedola di comparsa a queste terze persone, onde assistere all'apertura di tali pieghi, in giorno ed ora designata nella cedola — Nel qual tempo si deviene all'apertura, se le terze persone non compariscono, oppure non si oppongono: — e verificatosi che realmente tali carte si appartengono agli estranei, si consegnano a questi interessati, senza indicarne il contenuto loro: art. 993 e 996 pr. civ.

Qui i Supplenti Giudiziari disimpegnano tali faccende, da non confondersi con quanto si è detto relativamente al testamento rinvenuto.

948. Che se le terze persone si oppongono all'apertura dei pieghi, se ne fa rapporto al Presidente, nel modo additato al num 937: — il quale ordina ciocchè debbasi provisoriamente fare: art. 996 pr. civ.

949. Laddove avvenga l'apertura di tali pieghi, e sorga controversia a chi debbansi consegnare, si dà luogo a giudizio regolare, ordinandosi il deposito di essi presso un Notaio, che presceglie il Magistrato della suggellazione, e fin quando il Giudice della contesa non disponga sulla consegna di tali carte — Questo deposito provisorio, appo Notaio, non à luogo, se fosse un Giudice Regio quello della suggellazione, ed avesse altresì la facoltà di giudicare nella vertenza; onde così sparambiare la spesa di un deposito di brevi giorni — È questo il vero senso a darsi alle confuse parole dell'ultimo comma del citato art. 996, comunque aggiunte alle disposizioni di leggi preesi-

stenti—non sembrando regolare che nelle cause maggiori risolva solamente il dinotato Presidente: — Così implicitamente si avvisa *Carrè*, q. 3138, parlando dell'opposizione al rilascio degli effetti.

950. Giova l'avvertire, che se il piego riguardasse un testamento olografo di terza persona, a questa si consegna, — non già che si deviene alle formalità di sopra dinotate, in riguardo al testamento del defunto — *Carrè*, q. 3088.

951. Quando non si trova oggetto ad assicurarsi col sigillamento, se ne fa un Verbale di carenza: onde trarsi dagl'interessati le debite giustificazioni: art. 1001, pr. civ.

Questo Verbale deve contenere tutti i dati infradicendi, non escluso il giuramento — *Carrè*, q. 3094, *Pigeau*, 2, 261.

952. Se si trovano mobili necessari all'uso degli abitanti della casa — o insuscettibili di suggellazione — si debbono solamente descrivere nel Verbale, in modo da servire ad una specie d'inventario di detti oggetti: art. 1001, p. c.

953. La suggellazione, poi, degli altri oggetti, si fa principiando nelle stanze ultime, e così di seguito—chiudendo gli effetti nei cumò, stipi, casse, e simili — Se vi sono chiavi, dopo fatte tali chiusure, si consegnano al Cancelliere — E tanto sovra queste chiudende, quanto su le spranghe che si possono mettere in loro vece, e nelle porte e facciate delle stanze che si possono chiudere, vi si soprappongono delle strisce di carta o di tela, fermate da materia tegnente, e capace a ricevere la impressione di un suggello, che l'Autorità vi deve fare imprimere alla sua presenza — in modo che la cosa, siffattamente serrata, non possa aprirsi senza l'alterazione di questa impronta.

954. Di tali tutte faccende se ne deve distendere analogo Verbale, il quale deve contenere.

1°. La data dell'anno, del mese, del giorno, e dell'ora

in cui si esegue, o prosiegue il suggellamento — E la indicazione del luogo ove succede: art. 991 p. c.

2°. Il funzionario che l'esegue, el Cancelliere che l'assiste.

3.° Se avvenga di officio, oppure sulla richiesta di persona legittima: — nel quale ultimo caso, si deve indicare il nome il cognome, la professione, ed il domicilio dell'istante; — e se non abita nel Comune deve eligere ed indicare, in esso, una casa ove possa essere notificato nelle circostanze che possono all'uopo occorrere ivi.

4.° I motivi pei quali l'opposizione à luogo, — e del ritardo che mai abbia potuto succedere nel non eseguirla appena avvenuta la morte: — art. 990 e 991, pr. civ.

5.° I nomi, cognomi, professioni, e domicili, delle persone abitanti nella casa, o nei locali; — e di quelle che legittimamente compariscono e vogliono intervenire nell'atto — E le rispettive deduzioni, opposizioni, riserve, Ordinanze e proteste che si abbiano proferte; — art. 991 998 e 999 pr. civ.

6.° L' indicazione della persona che ha fatto premura di ricercarsi il testamento — le perquisizioni fatte all'uopo — il risultato di tali investigazioni, e l'uso fattone; art. 993, 994, 995 e 997, proc. civ.

7.° Se siasi ritrovato plico o carta estranea; ed a chi consegnata: art. 993 e 996 pr. civ.

8.° La sommaria descrizione degli effetti insuscettivi di suggellamento: — e di quelli consegnati agli abitanti nella casa, sia perchè propri, sia perchè bisognevoli a loro, o capaci di perdersi nel tenerli conservati: art. 991, e 1001, pr. civ.

9°. Le indicazioni delle stanze in cui dettagliatamente avvengono i suggellamenti, — e su quali a quante casse, armadi, e forzieri — non che il mastice adoperato, — el segno del suggello impressovi: art. 991, pr. civ.

10.° Il giuramento prestato da ciascuno di quelli che

stavano in casa, di non aver sottratta qualesiasi cosa, — nè visto sottrarla; — nè saputo che altri abbia ciò fatto— sia direttamente sia indirettamente — Oppure il rifiuto di giurare — o la menzione delle cose che si dichiarano amosse — el motivo addotto: — art. 991 pr. civ. .

Questo giuramento non dispensa dal darne altri — nè fa vieto di provarsi le sottrazioni degli effetti involati — avvegnacchè è desso un mezzo religioso invocato dalla legge per assicurarsi della fedeltà dei dichiaranti — ma gl'interessati niuna partecipazione vi ànno avuta nell'applicarsi cotal misura — arg. dall' art. 1019, pr. civ. — Corte di Torino, 7 feb. 1807, causa Gallo — *Sirey*, 15 2, 203, — *Carrè*, q. 3077.

11.° La menzione del numero delle chiavi delle serrature suggellate, e la consegna di queste al Cancelliere redattore del verbale.

La conservazione del sigillo in possa dell'autorità che l'à eseguito: art. 985, e 991, pr. civ.

12.° Il nome, cognome, professione, e domicilio, del custode del luogo del suggellamento, scelto di comune accordo delle parti, fra le persone che possono rispondere delle loro inadempienze, sia col di loro arresto civile, sia sovra i beni sia in giudizio penale—In difetto di qualcuna di tali circostanze, o di poca guarentia, si nomina direttamente dall'autorità che appone i sigilli : — articolo 991 p. c.

Possono essere più i Custodi, a seconda della differenza o ampiezza dei luoghi e delle cose a guardarsi—*Carrè*, q. 3079.

13.° E finalmente la menzione delle firme delle parti tutte, o del motivo per cui non vi si adempie—E dell'ora in cui il Verbale si chiude.

955. È rimesso alla prudenza dell'Autorità — ed all'interesse delle parti, di scegliere a custode, qualche donna che possa obbligarsi sovra i di lei beni, comunque non pos-

sa assoggettirsi all'arresto personale — La legge non ne divieta, accontentandosi di assicurare la rivalsa a pro dei danneggiati — *Pigeau*, 2, 556.

Nondimeno *Carrè* q. 3078, evocando l'autorità di *Delaporte* e *Desmasures*, segue la negativa.

956. Nella Cancelleria del Tribunale Civile vi sta apposito Registro, in ordine progressivo, di tutte le suggellazioni che si fanno, in occasione di trasmessione di beni, nella Provincia o Valle.

Ivi si debbono notare il nome, cognome, e residenza del funzionario che esegue l'apposizione—il nome, cognome, professione, e domicilio del defunto: — el giorno in cui la suggellazione è avvenuta: art. 1002, pr. civ.

957. E l'Autorità che esegue la suggellazione ereditaria è tenuta di inviarne le notizie in Cancelleria del Tribunale, fra le ore ventiquattro dall'incipienza della stessa — una con la impronta del suggello adoperato: articolo 985 e 1002, pr. civ.

958. L'invio delle notizie sudette si fa direttamente al Presidente; non già per l'organo del Regio Procurator Civile, Autorità straniera in fatto di suggellamento — *Amorosi*. Man. giud. p. 48.

959. S' inculca la osservanza di queste disposizioni relative allo invio di tali notizie, e della impronta ridetta; massimamente da parte dei Supplenti Comunali — *Min.* 15 lugl. 1837.

960. Servirsi del suggello dell' officina sarebbe un abuso, non già una nullità — *Carrè* q. 3060.

961. Il Giudice o Supplente, el rispettivo Cancelliere, non possono andare nella casa ove sono apposti, da essi loro, i suggelli, fin quando non avvenga la rimozione di questi: — onde sfuggire qualechesiasi remota idea di alterare li stessi, e sottrarvi o intromettervi qualche cosa: — art. 992, pr. civ.

962. Locchè vale quandanco la casa sia abitata dagl'in-

teressati: potendosi avverare che un creditore, o altri, abbiano motivo a suspicare di qualche scapito nel loro interesse — E non essendosi interloquito, dai compilatori del Codice francese, sulla proposta della Corte di Orleans, che il divieto fosse ristretto nella sola circostanza che la casa sia disabitata, è forza dire che indistinta sia la proibizione in parola — *Pratico francese*, 5, 212 — *Carrè*, q. 3081.

963. Ma se qualche alterazione ai suggelli posti avvenga, o qualche cosa o locale non siano stati sigillati; fattane ragionata Ordinanza, indicandovi la richiesta fatta, o la notizia avuta, si ritorna sul luogo, e si ripara e provvede analogamente: art. 992, pr. civ.

964. La semplice intromessione in tali luoghi, senza la ragione ed Ordinanza predetta, comunque scevra di reità comune, è un reato per tali funzionari; — che si punisce con la sospensione dalla carica da due mesi ad un'anno: art. 992, proc. civ. e 233, leg. pen.

965. Che se l'ufiziale pubblico abbia ciò fatto per favorire o indispettire qualcun degl'interessati, va soggetto alla perdita dell'impiego, e ad essere escluso da qualunque altra funzione pubblica, e da qualesiasi tutela o curatela dativa, per lo corso di sei anni almeno, di venti al massimo — art. 14, e 199, leg. pen.

966. Gli Ufiziali in parola, ànno l'obbligo di rapportare, agli Amministratori del Demanio pubblico, le successioni caducate al Demanio sudetto — e le suggellazioni che abbiano potuto eseguire all'uopo — Ogni contravvenzione si punisce di multa da dieci a cento docati; oltre la rifazione dei danni-interessi—art. 9, Dec. 18 ott. 1819.

967. Nel Repertorio relativo alle Conciliazioni, si inscrivono gli Atti registrati per suggellazioni e rimozioni — Ed i diritti di registrazione sono quelli stessi determinati per consimili atti dei Giudicati Regi — *Min*. 20 lugl. 1839.

968. Chi fa apporre i sigilli non deve i danni-interessi a colui che à sofferto il suggellamento sugli effetti propri rinvenuti nella casa del defunto, in cui dimorava — quandanco si adduca che la suggellazione avvenne per indicazione inesatta del richiedente — e quandanco sia successa sovra i beni di un fratello — Corte di Rennes. 24 nov. 1817, Mel. c. Mel — *Dalloz*, scellès, p. 435, *Carrè*, XI, 241.

969. Secondo *Carrè*, q. 3074, 3091, e 3093, il Magistrato addetto al sigillamento potrebbe essere preso a parte — se si ricusa di apporre i sigilli, là dove è chiamato di officio — se non cura all' opposizione prodotta nell'andare ad apporre i sigilli — e se non ostante il presentato inventario, in forma legale, abbia voluto devenire al sigillamento, in parola.

Comunque in tali faccende il dolo sorga spontaneo, o almeno una grave colpa sia a darsi sulla pretesa ignoranza di tal funzionario; per tuttafiata sembrano i detti di *Carrè* troppo inoltrati — Avvegnacchè la presa a parte à luogo quando il pregiudizio sia irreparabile, e per casi tassativamente additati — nel mentre che, in fatto di sigillamento, è il Presidente Civile il funzionario ordinatore degli atti, da cui dipende l'altro — E questi, — solo, — ed obbligato a risolvere istantaneamente sulla bisogna, può aberrare sulla via a prendersi — aberrazione facile a confondersi con la deturpata ingiustizia, — aberrazione riparabile dal Presidente — Che se per comprovare il niego di giustizia vi abbisognano, con intervalli di tempo, due istanze, non può incontrare la mente del Legislatore il divisamento del valentuomo, — divisamento che degrada la dignità del Maestrato — e l'appaura nel momento appunto in cui poco tempo gli resta tra la risoluzione el pensiero — La legge rispetta il Magistrato come l' nomo di probità e di dottrina — non lo scora nel momento più periglioso di sue funzioni — nè lo presume di perfettib.-

lità sovrumana — Infine se l'art. 1005, p. c. lo fa risponsabile dei danni-interessi, per la prematura rimozione, è segno che pei casi in disame non applica la stessa pena — Pena abolita dalle leggi vigenti nei casi contemplati dall'abolita procedura sulla perenzione d'istanza, e sulla pronunzia d'arresto personale nei fatti non determinati dal legislatore — e che dovette parimenti essere aborrita nei fatti-specie di che è discorso.

970. Al Giudice di Circondario, o suo Supplente Circondariale, toccano carlini dieci, per ogni vacazione, in fatto di sigillamento, apertura di carte, e rimozione di suggelli: art. 5, tariffa.

971. Al di costoro Cancelliere si dà la metà di quanto al superiore si è dato negli atti ridetti: art. 14, tariffa.

Oltre il diritto di grana cinque per ogni Ordinanza emessa — nulla dovendo conseguire per la compilazione del Verbale di tali atti, perchè la legge gli dà solo compenso per le copie: art. 13 e 14, tariffa.

972. Queste copie non debbonsi rilasciare intere alle parti richiedenti, a meno che non se ne facci espressa domanda — Il diritto di copia è di grana dodici a ruolo, composto di due pagine: art. 13, e 19, tar.

973. Il Cancelliere ridetto à puranco diritto a carlini cinque per la redazione del Verbale di notizie a trasmettersi nella Cancelleria del Tribunale Civile: artic. 17, tarif.

974. Ed a grana dieci per ogni dichiarazione di opposizione alla rimozione degli apposti sigilli — Nulla potendo consegu're se l'opposizione non venga fatta a voce, ma per atto di Usciere, nel quale deve apporre gratuitamente il suo visto; art. 18, tarif.

975. E se si domandano gli Estratti di tali opposizioni, à diritto a conseguire grana dieci per ogn' opposizione — senza poter domandare compenso di copia, comunque lunga si fosse la dichiarazione sudetta: art. 18, tarif.

976. I Supplenti Comunali, e loro Cancellieri, o chi ne

fa le veci, esigono la metà, rispettivamente, delle somme sopra additate, negli atti da essi disimpegnati: *Dec.* 13 *nov.* 1837.

977. Tutti gli Atti per apposizione e rimozione di sigilli, nello interesse di eredità vacanti, si vistano per Bollo, e si registrano gratuitamente — I funzionari, uniti insieme, non possono mai pretendere i loro diritti sommati, al di là del valore netto dei beni — *Rescr.* 17 mag. 1828.

978. La vacazione è composta di tre ora — ma quella incominciata si calcola per intera, quantunque sia la sua durata al di sotto delle tre ora: art. 5, e 10, tarif.

979 Nelle vacazioni si deve calcolare sempre il tempo bisognevole per accedere e ritornare i funzionari nelle loro residenze: artic. 9, tarif.

980. Ma qualunque sia il tempo maggiormente occupato nella giornata, non si tassano più di tre vacazioni al giorno: art. 10, tarif.

981. Comunque l'idennità di viaggio non sia testualmente indicata in tariffa, pure non può supporsi di essere calcolata nelle vacazioni, le quali riflettono alla perdita di tempo — Se per accedere fuori Comune, in occasione di arresto per debiti, si dà al Magistrato la indennità di carlini dieci, è da credersi che, per lo stesso principio, tanto si dia al Giudice Regio, — la metà al suo Cancelliere, — e così pei Supplenti Comunali e Cancelliere: arg. dall'art. 7, tarif.

982. L'importo delle vacazioni non si può riscuotere anticipatamente — avvegnacchè la legge non lo dice, — nel Magistrato che lo pretende si desta l'idea dell'interesse prematuro, — per le famiglie è un pregiudicarle, a pronta spesa forzandole — Corte Suprema di Napoli, 11 lugl. 1835, *Min.* 14 ag. 1835.

983. Controvertendosi sulle indennità, vacazioni, e spese, tra i funzionari e le parti, la tassa si fa dal Presidente, sulla specifica avanzata, economicamente giudicandovi, a

tutta prudenza sua — La quale Ordinanza di tassa non va soggetta ad alcun gravame — *Rescr.* 5 mag. 1841.

984. Le spese, in fatto di suggellamento, vanno a carico della eredità, o di chi malamente le à fatte eseguire: art. 729, leg. civ. 222, p. civ.

Come son quelle dovute ai Patrocinatori, secondo l'art. 62, tariffa.

CAPITOLO II.

Delle Opposizioni alla rimozione dei sigilli.

985. L'opposizione alla rimozione di sigilli è un atto conservatorio, che fa l'avente diritto alla eredità, o qualche creditore, — affinchè il disigillamento sia differito,— oppure avvenga col suo intervento — e con inventario— o con altro espediente necessario ai suoi interessi: arg. dagli art. 740, leg. civ. 1008, e 1018, pr. civ.

986. Questi creditori possono essere anco quelli dell'erede, o del legatario della eredità, o di un creditore della stessa: — locchè non è da confondersi col diritto d'intervento, da parlarsene in seguito: — arg. dagli art. 740, 802, 1119, leg. civ. e 1010, pr. civ.

987. La opposizione in parola si può fare in due modi differenti — 1°. Con verbale redatto dal Cancelliere, in prosieguo del Processo-verbale di sigillazione — 2°. Con atto di Usciere — o Serviente Comunale, se si tratta di suggellazione occorsa nel Comune non Capo-circondario— notificato al Cancelliere ridetto: art. 1003, pr. civ. Resc. 22 nov. 1837.

988. Essa abbisogna di due estremi necessari per darle validità — 1.° Elezione di domicilio nel Comune ove la suggellazione è avvenuta — 2°. Esposizione precisa dei motivi sovra cui si fonda: artic. 1004, p. c.

Dovendosi tenere per abrogata la facoltà di eligere do-

micilio nel perimetro Circondariale; or che la giurisdizione è ristretta, in fatto di sigillamento, nel solo Comune di Residenza.

989. Quest'atto, non dev'essere indispensabilmente firmato dall'opponente; in modo che abbia bisogno di fare una procura speciale quando non sappia scrivere: — avvegnacchè la legge non lo prescrive; e tiene, per regola generale, di prestar fede al fuuzionario che l'accerta, senza bisognarvi la firma, se non nei casi speciali da essa additati — Un Patrocinatore può farla ancora, in nome di un di tali individui: — arg. dall'art. 62, tariffa.

Nondimeno *Carrè*, q. 3097, citando *Delaporte*, 2, 455, si divisa in contrario.

990. Non vi abbisogna del permesso del Magistrato per produrla, ancorchè vi mancano i titoli — Pei creditori è testuale la disposizione dell'art. 740, leg. civ — *Carré*, q. 3099.

991. Se dessa si esegua per atto di Usciere o di Serviente, è mestieri che l'originale sia vidimato dal Cancelliere a cui la copia si rilascia: art. 1115, p. c. *Carrè*, q. 3100.

Il quale, se si rifiuta, potrà essere condannato disciplinarmente ad un'ammenda da dodici carlini a dodici docati — ivi.

992. Essa non deve notificarsi agl'interessati, — perchè possono ignorarsi, o star lontani, motivo per cui la legge non lo prescrive — *Pigeau*, 2, 575 — *Carrè*, q. 3098.

993. Quando manca della elezione di domicilio, — o dei motivi sovra cui si crede fondarla, — reputasi come non avvenuta — El Giudice o Supplente possono proseguire gli atti, senza bisogno di attendere l'Ordinanza del Presidente — *Bousquet*, p. 102, citato da *Carrè*, q. 3103.

994. Ma se cotali estremi vi sono, la forza dei motivi

deve vagliarsi dal Presidente, il quale è sol chiamato a risolvere sulla stessa — *Carrè*, q. 3102.

CAPITOLO III.

Della rimozione dei sigilli, in generale.

995. La rimozione dei sigilli è l'atto, con cui l'autorità che li oppose, verifica se siano stati o pur no alterati, ed in che consista — e poscia li dirompe, per farne estrarre qualche oggetto, o per lasciarli tutti in possa degl'interessati.

996. Essa è provisoria o parziale, quando trattasi di estrarre qualche titolo, o altro effetto bisognevole al momento: arg. dagli art. 993, e seg. pr. civ. e 455, leg. ecc. comm. — Locchè importa di riapporsi i sigilli.

Ed è difinitiva o completa, quando rimette tutti gli oggetti alla libera disposizione di chi vi à diritto.

997. Dicesi pura e semplice, quando si esegue senza inventario: — e si denomina vestita d' inventario, quando con l' opera del Notaio si descrivono gli effetti ereditarî, o con quella dei Sindaci provvisori gli oggetti del fallito: — arg. dagli art. 1011, 1016, e 1019, proc. civ. e 478, leg. ecc. com.

998. Possono domandare la rimozione tutti quelli che pretendono aver diritti successorî — o nella comunione dei beni rimasti, — i creditori muniti di titolo esecutorio, o di Ordinanza del Presidente del Tribunale Civile, oppure di quella del Magistrato che à eseguito la suggellazione: art. 1007, p. c.

999. I parenti più prossimi al defunto possono richiedere la rimozione dei sigilli e l'inventario dei beni della successione, quandanco la legge non facci alcuna riserva a loro favore, — e quandanco siavi un testamento pubblico del defunto, che ad altri attribuisce la successione—

Bastando la protesta di oppugnare il testamento invocato — Avvegnacchè si tratta di un atto conservatorio, che assicura gli effetti a chi ne sarà l'erede—Veggasi quanto si è detto nei Num. 900, a 902.

1000. Conformemente ai principi sviluppati nei Num. 889, e 903, l'erede proprietario può domandar la rimozione dei sigilli, non ostante che il testatore abbia disposto altrimenti: arg. dall'art. 1007, p. civ.

1001. El può il figlio naturale legalmente riconosciuto art. 1007, p. c. — veggasi num. 904.

1002. E con le distinzioni dinotate ai num. 916 e 917 deve dirsi che l'Esecutore testamentario à diritto a domandare la rimozione dei sigilli, — locchè sembra nella natura delle sue funzioni, e nello spirito degl' artic. 986, 989, leg. civ.—1009, 1011, e 1018 pr. civ.—Bousquet, p. 109.

Ma in concorrenza di domanda con un erede, quantunque si dichiari erede beneficiato, vien questo preferito nell'istanza — Corte di Brusselle 9 ag. 1808 — *Carrè*, not. all'art. corr. al 1007, p. c.

1003. Non la semplice qualità di coniuge superstite dà diritto a domandar la rimozione, comunque vi sia quella di assistere alla stessa: —ma fa mestieri, per tale domanda, aver pretesa di comunione di beni, o di diritti a lucri nuziali e vedovili : — arg. dagli art. 986, §. 1, e 1011 pr. civ.

1004 Il marito, come capo della comunione, può far rimovere tutti i sigilli apposti su i beni di una eredità scaduta alla moglie — quantunque penda giudizio di separazione con la stessa, e pel quale può restare sfornito di interesse — Corte di Angers, 12 lugl. 1817, causa P. N. *Sirey* 18, 2, 143.

1005. Un legatario particolare può domandare la rimozione, per le ragioni esposte al num. 908 — A meno che non gli si assicuri lo adempimento del suo diritto.

1006. I creditori — siano o pur no ereditari — scaduto o pur no il pagamento — possono la rimozione domandare, comunque non tutti abbiano diritto d'intervenirvi: per le osservazioni fatte ai num. 906, o 907.

1007. Se qualcuno degl'iuteressati sia minore, comunque emancipato, fa bisoguo che si provveda di tutori , o curatore, secondo i casi, perchè si dia luogo alla domanda di rimozione : —art. 374, leg. civ. e 1106, pr. civ. *Pigeau*, 2°. 576, e 582 — *Carré*, q. 3112.

Nondimeno *Favard*, 3, 123, vorrebbe che il minore mancipato potesse agire senza il curatore.

1008. Questa regola è indistinta, non avendo facoltà il parente, o il Ministero pubblico di domandare la rimozione per essi, o acconsentire alla stessa , quantunque a loro istanza l'apposizione ebbe luogo—*Berriat-Saint-Prix* p. 695, — *Pigeau*, 2, 581 — *Carrè* q. 3111.

1009. I domestici, o familiari del defunto, o coloro che convivevano con lo stesso, non aventi nessuna delle qualità pocanzi espresse, non ànno diritto a domandare la rimozione dei sigilli — non ostante che l'apposizione a loro istanza avvenne: art. 1007, p. c.

1010. La domanda si fa all'autorità del sigillamento , nel Comune di cui si trova : — giusta lo sviluppo dato al nnm. 924 —*Min*. 22 nov. 1837.

1011. Essa può esser fatta da un Patrocinatore in nome di qualcun degl'interessati sudetti: art. 62, n. 34 tariffa — *Carrè*, q. 3113.

1012. In dorso della domanda vi si fa l'Ordinanza, indicante il giorno e l'ora in cui avrà luogo—oppure il motivo del rifiuto: art. 1008, pr. civ. — 1031 Regol. discipl.

1013. Questa ordinanza si deve notificare al Coniuge superstite, — all'erede presuntivo — all'Esecutore testamentario—all'erede scritto—ai legatari a titolo universale — ed agli opponenti, che ànno eletto domicilio nel Comune — arg. dall'art. 1008 pr. civ.

1014. Se esistano il coniuge, l' erede presuntivo o testamentario, i legatari a titolo universale, e l' esecutore testamentario; — ma qualcun di loro stia al di là di quindici miglia dal luogo ove sono gli effetti sigillati — è allora facoltato l'istante per la rimozione o di farli citare ove si trovano, oppure di far destinare un notaio dal Presidente del Tribunale Civile che rappresenti i non citati per tal lontananza.

È questo il vero senso a darsi all'articolo sudetto, comunque l'uso, nato da timore di nullità, facci indistintamente nominare un notaio, a grave dispendio dell'eredità istessa.

Quando essi non son conosciuti, non àn diritto ad oppugnare la rimozione fatta senza il notaio loro rappresentante — Abbastanza la legge li favorisce a tener domicilio fra le miglia quindici, quandocchè gli opponenti allora possono esser citati quando àn designato, nel Comune il luogo ove si fan presenti alle notifiche — detto art.

1015. Il notaio, di che è parola in questa faccenda, non à che fare col notaio che, non il Presidente, ma il Tribunale intero destina al presunto assente, giusta l'art. 119, leg. civ; per rappresentarlo negl' interessi contrari ad altri, in fatto di successione, e divisione — e pei quali, nella esistenza di tal notaio, fora inutile la supplenza di quello assegnato dal Presidente: — *Toullier*, 1, 307, *Carrè* q. 3118, *Dalloz*, scellès p. 432.

1016. Il legatario universale, che di pieno diritto entra in possesso dei beni, per mancanza di eredi riservatari, ai termini dell'art. 932, leg. civ. non è obbligato a chiamare i collaterali alla rimozione dei sigilli—Corte di Digione, 30 frim. an. 12 causa Coquard — *Sirey*, 4, 2, 660, *Lebret*, 7. 490.

1017. Si può ricusare, ad uno che pretende aver diritto ad una eredità, l'autorizzazione di assistere alla rimozione dei suggelli, quando non giustifica, rou alcuna pre-

sunzione, la sua qualità di erede — Cassazione di Francia 25 nov. 1818. causa Darribeau — *Sirey*, 19, 1, 201 — *Denevers*, 17, 1, 42 — *Lebret*, 53, 175.

1018. Cosicchè non basta l'allegare la possibilità della scoperta di un testamento olografo, da cui si spera essere stato nominato erede o legatario, affinchè possa così intervenire alla rimozione dei sigilli — Corte di Brusselle, 18 mag. 1807 causa Borremans — *Sirey*, 15, 2, 202, *Lebret*, 20, 332 — *Dalloz*, Scellès p. 439.

1019. I legatari a titolo particolare, —ed i creditori— allora possono pretendere di essere citati quando si sono opposti legalmente — Corte di Amiens, 26 feb. 1809 — *Sirey*, 10, 1, 90 — *Demiau-Crouzilhac*, p. 617, — *Carrè*, n. 3114 e 3142.

1020. Volendosi far rigettare le pretensioni di qualche opponente, onde intervenire alla rimozione, la domanda si fa al Tribunale del luogo dell'apposizione — Come innanzi a qnesto tribunale si piatisce qualora si domanda la rimozione contro chi à malamente fatto opporre i sigilli. Corte di Parigi, 8 mag. 1811 causa Cornier —*Sirey*, 14 2, 160. *Denevers*, 9, 2, 152.

1021. I tribunali di Commercio non possono pronunziare sur una simile domanda, ancorchè questa sia connessa al giudizio di scioglimento e divisione di una società commerciale — Corte di Brusselle, 21 lugl. 1812 causa Vanderbroeck e Veneerzel — *Sirey*, 14, 2, 159— *Denevers*, 11, 2, 73—*Dalloz*, Competence, p. 877.

1022. Se durante la rimozione di sigilli si fanno delle opposizioni, queste non sospendono la stessa, quandanco non vi sia urgenza — Corte di Cassazione di Parigi, 17 apr. 1828 citata da *Dalloz*, scellès, p. 432.

1023. Ad oggetto di dare agl' interessati il tempo di opporsi, e di comparire, è disposto che la rimozione non possa aver luogo prima del quarto giorno dacchè l'apposizione ebbe luogo, el sepellimento dal defunto successe: art. 1005, pr. civ.

1024. Contravvenendosi a questo divieto, l'atto è nullo, il funzionario può essere preso a parte, e l'istante è tenuto al rimborso dei danni-interessi: art. 569 e 1105 pr. civ. — *Berriat-Saint-Prix*, p. 694—*Carrè*, q. 3105.

1025. Ma il Presidente del Tribunale Civile può, correndovi urgenza, ordinare che si esegua sollecitamente, destinando, in caso di assenza degl'interessati dal luogo del suggellamento, un notaio che li rappresenti: artic. 1005 pr. civ.

1026. Per le quali tutte cose, può il funzionario rifiutarsi a rimuovere i sigilli, quando si abbia a dubiare della persona che la domanda — o delle assunte qualità che le danno diritto— o quando un interessato non venga legalmente rappresentato, — o quando il tempo sia prematuro—*Biret*, 2, 31 e seg. — Carrè, q. 3106.

1027. La Corte di Brusselle, ai 16 marz. 1821 in causa Destuyver, disse che il magistrato, chiamato alla rimozione dei sigilli, poteva produrre appello, in nome proprio, avverso l'ordinanza che dichiara rimoversi i sigilli senza inventario—*Dalloz*, scellès, p. 433.

Questa decisione è ributtata dalla nostra giurisprudenza; che tien lontana dalla mente del Magistrato la idea di litigare contro i privati, affin di fare vacazioni; sendo il disinteresse l'attributo principale di sua carica. E precedentemente, la stessa Corte di Brusselle, ai 28 marzo 1810 in causa Deguislain, avea ben detto che tale Autorità non poteva figurare da parte, in giudizi di sigillamento: *Sirey*, 10, 2, 299—*Denevers*, 8, 2, 111—*Dalloz*, scellès, p. 434.

1028. Tolti gli ostacoli per devenire alla rimozione, se ne possono dare altri sul se questa possa aver luogo senza inventario, oppure con quest' altro estremo: artic. 1016 pr. civ.

Dell' intervento all' inventario si farà parola nel seguente Capitolo.

*

1029. Per rimoverli senza inventario non basta che sia cessato l'interesse della parte che li fece apporre: — ma fa mestieri che gli altri interessati, e gli opponenti v' acconsentiscano eziandio: —proposizione che non sembra quistionabile, come se ne sono occupati. *Pigeau*, 2, 593, e *Carrè*, q. 3139.

1030. Quando l' inventario debbe aver luogo indispensabilmente, non si può domandare la rimozione senza tale atto, adducendo che vi si deverrà poscia separatamente — perciocchè non si raggiungerebbe lo scopo della legge nell'aver dettato questi mezzi di assicurazione — nè l' art. 1016, p. c. faculta a tanto — la poca spesa di maggiori vacazioni per l'assistenza del Magistrato frutta la vigilanza dello stesso, sempre proficua a persone incapaci a guardare i loro interessi — Questo principio fu applicato, pei minori e per gli eredi beneficiati, da *Bousquet*, p. 151, e per gli Assenti ancora, da *Carrè*, q. 3140.

Dicasi lo stesso per gli eredi irregolari, e simili.

Non pertanto, la Corte dl Brusselle, 16 marz. 1821, in causa Destuyver, disse che quando un minore si provegga di tutore e tutore surrogato, possa il disigillamento aver luogo senza inventario: — e ragionò risolvendo la quistione con la quistione stessa — *Dalloz*, scellès, p. 433.

1031. Allorchè i sigilli sono stati apposti sugli effetti di una ered tà, a domanda di un individuo che pretende avervi diritti, in virtù di un titolo — non si può dall' erede, oppugnatore del titolo ridetto, pretendere che la rimozioue si facci senza l'inventario: — trattasi di un mezzo conservatorio, e di un diritto sospeso fino alla dichiarazione della validità o invalidità dell'esibito testamento:—Corte di Parigi, 1 decembre 1808, tra Pauquet, e Picot —*Sirey*, 9, 2, 155, *Lebret*, 23, 79, *Dalloz*, scellès, p 438.

1032. La rimozione — segua o pur no l'inventario — si fa alla presenza delle parti, o dopo di essere state de-

bitamente citate, nel modo sudetto — Ma gli opponenti non possono assistere, o farsi assistere, che alla prima seduta: — dovendo, nelle successive, farsi rappresentare, tutti insieme, da un solo individuo, sia o no Patrocinatore, eletto di unanime consenso — o dal Magistrato che fa la rimozione, quando sieno dissenzienti nella scelta: — onde così non inviluppare l'operazione, e renderla spesosa, pel loro indiretto interesse: art. 1009, pr. civ. *Lepage*, 2, 584, *Carrè*, q. 3120.

1033. Ma però se gli opponenti sono rappresentati da Patrocinatori della Provincia o Valle, il più anziano tra questi, in ordine di esercizio della professione, sarà il mandatario di tutti — Ed affinchè non sia elusa questa disposizione, vien detto che si noverano solo i creditori con titolo autentico; — ed in mancanza di questi, si passa agli opponenti in virtù di titolo privato — in ultimo, mancandovi i chirografari, àn voce quei che non àn titolo alcuno: — detto, art: *Pratico francese*, 5, 237, *Pigeau*, 2°, p. 585, e 586, *Carrè*, q. 3122, e 3123.

1034. La spesa di questo mandatario comune va a carico della massa — *Carrè*, q. 3124.

1035. Che se gl'interessi degli opponenti siano contrari tra loro, e qualcuno di essi voglia perciò assistere nelle successive operazioni, può farlo — ma a propria sua spesa : art. 1009, detto.

Alcuni esempli, di questo svariato principio, sono additati da *Crouzilhac*, *p*. 629, *Berriat-Saint-Prix*, p. 697, *Pigeau*, 2, 586, *Carrè*, q. 3125.

1036. Comunque i creditori di un interessato o degli ereditari creditori per che potessero domandare la sigillazione e la rimozione, per le ragioni esposte nei num. 907, e 1006, pur non pertanto è testualmente stanziato nell'art. 1010, p. c. che dessi non possono intervenire, o farsi rappresentare, nemmeno nella prima seduta della rimozione — Locchè è sancito affin di non turbare, lon-

tani e spesso simulati creditori, lo interesse di chi non vi à relazione, e per affari di famiglia — il retaggio acquistato dal loro debitore è una speranza sovra cui non potevano fondarci — e l'assistenza del magistrato fu presumere che difficilmente si andrà a frodarli: — essi poi non perdono il diritto di impugnare le frodi che non pertanto si potessero a loro commettere — art. 1010, pr. civ. confrontato con gli art. 705, 802, 838, 1119, e 1120, leg. civ. Corte di Douai, 26 marz. 1824, in causa Plutol, e Beq. *Dalloz*, scellès p. 441, *Carrè*, q. 3126.

1037. Si è detto che il Magistrato della rimozione sceglie il mandatario degli opponenti in corpo, quando non vi siano Patrocinatori.

Sendo questa la opinione di *Demiau*, *Crouzilhac*, p. 628, *Lepage*, p. 610, *Levasseur*, p. 138, *Pratico francese*, 5, 248, e di *Carrè*, q. 3121, che li cita, e dice che così si espresse la Corte di Orleans nelle osservazioni al progetto del Codice francese.

Nondimeno *Pigeau*, 2, 585, opina che questa sia esclusiva attribuzione del Presidente del Tribunale Civile; traendone analogia dagli articoli corrispondenti ai 998, e 1011, p. c. Ed al contrario, il *Pratico* e *Carrè*, contrastando questo avviso, vorrebbero dare promiscua la facoltà, sì al Magistrato esecutore, che al Tribunale — Essi tre par che non abbiano osservato di essere stata mente del Legislatore attenersi all'intutto a quanto la *Corte di Orleans*, proponeva; — pel principio di non allungare il piato, e di non esservi mica interesse del funzionario esecutore, da poterlo escludere a dar provvedimento così urgente, e senza illaqueare le parti in un giudizio di complicata mole.

1038. Il Processo verbale di rimozione di sigilli, senza inventario, deve contenere.

1°. La data dell'anno, del mese, del giorno, e dell'ora ancora — onde computarsi il principio delle vacazioni: art. 1012, p. c. *Carrè*, q. 3133.

2°. I funzionari che l'adempiono.

3°. Il nome, cognome, professione, domicilio di origine, e quello scelto nel Comune, di ciascuna parte richiedente: ivi.

4°. L'enunciazione delle Ordinanze rilasciate, e delle Sentenze forse emesse: arg. dall'art. 991, p. c. *Pigeau*, 2, 587, *Carrè*, q. 3134.

5°. E delle notificazioni forse fatte, ivi.

6°. I nomi, cognomi, domicili, e professioni dei comparenti: ivi.

7°. Le deduzioni fatte da questi; ivi.

8°. La ricognizione fatta dei sigilli opposti — mentovandosi se sono intatti o alterati, ed in che consista la novità rilevata — ivi.

9°. La consegna delle chiavi alle parti interessate, e degli effetti disigillati — mentovandosi le Ordinanze forse emesse all'uopo: art. 992, e 1019, pr. c.

10°. L'ora in cui si chiude il Verbale, — e la firma delle parti tutte — o la menzione del motivo per cui a questa non si deviene.

1039. Ove mai i sigilli si trovano alterati, non bisogna sospendere, indistintamente, la rimozione; — ma soltanto se qualcuno si opponga, far se ne dovrà relazione al Presidente: — arg. dagli art. 998, e 1012, pr. civ.

Non pertanto, il *Pratico francese*, 5, 245, vorrebbe che in ogni verso il Presidente risolvesse — El *Pigeau*, 2, 588, seguito da *Carrè*, q. 3135, all'opposto, tengono che si debba schittamente eseguire la rimozione.

1040. Chi rompe i sigilli in parola, apposti legalmente dall'Autorità sudetta, è punito di prigionia da un mese a due anni, insieme ad un'ammenda da trenta a trecento docati: art. 247, leg. pen.

Ma se, per devenire a tanto si facci violenza contro alla persona che li custodisce, allora la pena si tramuta da sette a dodici anni di ferri nel presidio; — art. 252, leg. penale.

1041. Ciò vale quandanco si fosse stato l'erede che li avesse rotti, e gli altri interessati niun pregiudizio sofferto avessero per siffatta trasgressione;—perchè è sempre un'attentato contro la pubbliea autorità: disse la Cassazione di Francia 22 lugl. 1813 in causa N... N... *Carrè* nota all'art. corr. al 1012, pr. civ. — *Dalloz*, Scellès p. 442.

1042. Ma se gl'interessati, tutti assieme, li frangono e si pongono in possesso dei mobili, non si dà luogo a reità: — la giustizia non può chiamarsi vilipesa — essa agì a premura e per cautela di privati:—e cessato lo scopo suo, le cautele restano di niun vigore — La consegna delle chiavi tenute dal Cancelliere può farsi con un semplice Verbale.

1043. Da altra parte, poi, il reato succede sempre, quandanco il suggello siasi apposto da tuttaltra persona che dal Giudice o Supplente — e quandanco la effrazione sia avvenuta prima che il verbale si compili — avvegnacchè il magistrato è chiamato a presenziarvi, non già obbligato ad apporre materialmente le strisce, ed imprimervi il bollo — el ritardo alla scritturazione del verbale nulla influisce al fatto dell'avvenuto sigillamento per cura del pubblico potere: — Cassazione di Francia, 17 marz. 1812 tra Baq. ed M. *Dalloz*. Scellès, pag. 442.

1044. Che se l'apposizione dei sigilli fosse dichiarata nulla, si possono essi frangere privatameute — non essendovi bisogno che il magistrato riconosca suggelli posti illegalmente, e facci un'àtto senza scopo alcuno.

1045. Il Custode dei sigilli, colpevole di semplice negligenza, per effetto della quale la effrazione avvenne, si punisce di confino o prigionia da uno a sei mesi, insieme ad ammenda da trenta a trecento docati: — art. 247, leg. pen.

Che se sia stato autore o connivente in tanta trasgressione, allora la sua pena si innalza alla prigionia da ven-

ticinque mesi a cinque anni, oltre alla dinotata ammenda da trenta a trecento docati: ivi.

Et furto che con tal mezzo possa avvenire è qualificato di effrazione: — art. 249, 413, e 414, leg. pen.

1046. Un'ultima osservazione per siffatti reati — Comecchè son semplici delitti, di privato interesse — tendente allo scopo che la cosa suggellata non venga amossa a scapito dell'interessato : se avvenga che nessuno si quereli della rottura di tali sigilli — oppure che sia cessato lo motivo dell'altrui cautela — il reato non esiste : locchè non è da confondersi col caso dinotato nel numero 1041, che suppone l'altrui reclamo, el non ultimato ed assicurato diritto — art. 38, e 39, pr. pen.

CAPITOLO IV.

Della rimozione dei sigilli con inventario.

1047. L'inventario è l'atto Notarile, talvolta fatto contemporaneamente alla rimozione dei sigilli con cui si descrivono minutamente gli effetti mobili ed immobili di una successione o comunione di beni, i documenti, e le carte, che vi hanno relazione: dandosi valuta ai mobili sudetti: — arg. dall'art. 1019. pr. civ.

1048. Esso deve aver luogo.

1.° Quando siasi ordinata la immessione provisionale in possesso dei beni di un assente: — art. 132, leg. civ.

2.° Fra i dieci giorni dalla conosciuta nomina di una tutela — ed in presenza del tutor surrogato; — e facendosi le debite proteste di credito , da parte dei tutori ; art. 374, leg. civ.

3.° In caso di accettazione di eredità a nome dei minori, interdetti, Corpi morali, ed Amministrazioni pubbliche: — art. 384, 432, leg. civ.

4.° A cura di chi succede irregolarmente a tutta l'ere-

dità, quali sono i figli naturali, il coniuge superstite, e lo Stato, nei sensi dell'art. 685 leg. civ.

5.° A premura del Curatore di una eredità giacente: art. 732, leg. civ.

6.° Fra i tre mesi dall'aperta successione, per chi voglia dichiararsi erede beneficiato: art. 711, leg. civ.

7.° Dalla moglie superstite, fra i tre mesi successivi alla morte del marito, quando voglia rinunciare alla comunione dei beni tenuta con lo stesso: — art. 1421, leg. civ.

8.° Per cura dell'Usufruttuario, che voglia conseguire il possesso dei beni: art. 525, leg. civ.

A meno che non ne venga dispensato con l'atto costitutivo dell'usufrutto: — nel qual caso può farlo l'erede a proprie spese, ivi. Di che veggansi i num. 889, 903, e 1000, pocanzi esposti.

9.° E dell usuario di essi, con l'eccezione sudetta: — art. 551, leg. civ.

10.° A cura dell' Esecutore testamentario, quando vi sono eredi minori, interdetti, o assenti — o le circostanze dinotate nei num. 916 917, e 1002, art. 986, leg. civili.

11.° A cura del gravato di restituzione a pro di figli nati e da nascere: art. 1015, leg. civ.

1049. L'inventario può esser richiesto da tutti coloro che ànno diritto a domandare la sigillazione, per proprio interesse, e la rimozione — Val dire dagli eredi, legatari, conviventi in comunione, creditori ereditari, e creditori di questi o degli eredi. — Ma l' assistenza non è permessa che soltanto a quelli indicati nei num. 1032, e seg. e con le modificazicni ivi espresse: — art. 986 1007 e 1016, pr. civ.

Non pertanto *Pigeau* 2, 597, vorrebbe escludere i creditori tutti dall'assistenza all'inventario, comunque si abbiano facoltà di domandarne la confezione — perchè l'art. corrispondeute al 1018, p. c. non li contempla nella ca-

tegoria di quelli che vi debbono intervenire—Al che giustamente gli fan contrasto *Merlin*, Inventaire, 6, 476 — *Berriat*, 700, e *Carrè*, q. 3142, sull'appoggio che avendo facoltà di assistere alla rimozione quelli dinotati nell'artic. 1009, p. civ. vi sarebbe bisognato una positiva disposizione di legge, per farli privati dell' assistenza all'inventario.

1050. Basta l' essersi citate le parti, perchè si eseguisca la confezione dell' inventario — comunque qualcuno non comparisca — fosse anco il tutore surrogato: avvegnacchè in tutti gli atti di procedura è generalmente tenuta la regola che la non comparsa di un individuo non arresta l'esecuzione di un atto necessario — Essi possono farsi valevolmente rappresentare.

Non pertanto *Pigeau*, 2, 597 e *Carrè*, q. 3144 e 3145 dicono di essere indispensabile l'assistenza del tutor surrogato—e che non possa essere supplita da un mandatario nei sensi dell'artic. 374 leg. civ. Non ostante la opinione di *Pothier*, Della comunione. N. 797, che ammette la rappresentazione del surrogato.

1051. Quando nella rimozione dei sigilli segue ancora l'inventario fa di bisogno che oltre alle formalità ivi indicate, sia delle parti prescelto il Notaio redattore dell'inventario.

Che se il Coniuge in comunione di beni, o qualcun degli eredi, o l'esecutore testamentario, o qualcun dei ligatari universali o a titolo universale, discorda dalla scelta del Notaio, allora questo vien nominato dal Presidente del Tribunale Civile: art. 1011, pr. civ.

Il Tribunale, in ciò, non à facoltà alcuna — Corte di Torino, 14 ag. 1809—*Carrè* Not. all'art. corr. al 1015 pr. civ.

1052. Debbono fare altrettanto nella scelta dei stimatori e periti — altrimenti la divergenza di uno dà diritto al Presidente di farne la nomina: — art. 1011, pr. civ.

1053. E questi periti, scelti fra i cedolati o laureati, debbono giurare, nelle mani del magistrato redattore del verbale di rimozione, di bene e fedelmente eseguire l'incarico: — ivi.

1054. Non abbisogna agire in via di sommaria esposizione innanzi al Presidente, o con relazione del funzionario esecutore, per ottener la nomina del Notaio e dei periti: — ma la parte la più diligente ne fa la domanda al Presidente ridetto, il quale vi provvede senza udizione di parti, o relazione alcuna — Tale è il linguaggio generico dell'art. 1011, testè enunciato: e l'uso costante di procedere.

Nondimeno *Lepage* e *Carrè*, q. 3131, e 3132, vorrebbero la relazione del Magistrato esecutore e la sommaria esposizione delle parti interessate — *Hautefeuille*, si acconteñta della sola citazione delle parti per sentir la pronunzia del Presidente.

1055. Per regola generale i sigilli debbono rimoversi successivamente, ed a misura che si progredisce alla confezione dello inventario — Anzi, appena inventariato un serrame, si riappongono altri sigillli fino al finale dell'inventario, ed alla consegna degli oggetti, nel quale tempo si tolgono senz'altra descrizione: — art. 1013, p. civ.

Alcuni vorrebbero che la riapposizione abbia luogo soltanto negli effetti disigillati e non inventariati nella giornata: — ma questa proposizione urta al testo: ed alla ragione — fondata dacchè possono nascere vari contrasti nelle giornate sussecutive, può risultare un novello erede, e simili.

1056. Ma, per agevolare l'inventario, qualora in vari ripostigli sianvi oggetti d'identica natura, o bisognevoli di assembrarsi ad altri, — si disigillano, si ragunano, e riposti sotto suggelli i più remoti all'affare, si usa l'inventario per i primi, art. 1014, pr. civ. *Carrè*, q. 3137.

1057. La risuggellazione, di che si è tenuto proposito,

sì fa a cura del Giudice o Supplente — non già dal Notaio dell'inventario, come proponeva la Corte di Agen al Consiglio legislativo di Francia, il quale, non pertanto, non disse verbo pel Notaio: — *Pratico francese*, 5, 249, *Pigeau*, 2, 577, *Carrè*, q. 3136.

1058. Qualora si rinvengono effetti o carte estranee alla successione, si rilasciano a chi spettano, se le parti non si oppongono; — altrimenti si esegue quanto si è detto al Num. 949, relativo all'apposizione — Ed ove mai la consegna di questi non si possa fare subitamente agl'interessati, allora si descrivono nel Processo Verbale di rimozione, non già nel Rogito dell'inventario: — art. 1015, pr. civ.

1059. Nel farsi la descrizione di tali oggetti contrastati, nel Verbale di rimozione, è utile che il Magistrato li facci apprezzare ancora dai periti dell'inventario: — perchè se il Tribunale o Giudice della causa decidano che alla successione si pertengono, se ne trova di già fatto l'apprezzo, e servirà di supplemento all'inventario: — *Crouzilhac*, p. 631, *Carrè*, q. 3138.

1060. A conseguire la confezione dell'inventario si è dato modifica al §. 6, dell'art. 1019, pr. civ. disponendosi che il Notaio descrivesse e cifrasse le sole carte che il defunto teneva custodite — e se fossero titoli autentici ne notasse la data, la sostanza, el funzionario appo cui sta la minuta: — per le altre carte private, non tanto curate dal defunto, se ne facci, alla meglio, una classificazione, e le diverse classi si descrivano sommariamente — Ed altre particolarità vi si espongono, che ai Notai si appartengono — ma che il Magistrato non deve ignorare — In ultimo sta detto che se sia meglio all'interesse della eredità di inventariare tali carte, in un modo più minuto, se ne debba far rapporto dal Magistrato della rimozione dei sigilli, al Presidente del Tribunale, perchè disponga quel che fia migliore — *Decr*. 29 decemb. 1828.

1061. Le domande, deduzioni, proteste, ed ordinanze, si scrivono nel processo verbale di rimozione — mica nell'inventario: — sempre che si fanno ambo tali Atti — Donde consegue che le relazioni al Presidente si fanno dal Magistrato della rimozione, non già dal Notaio, sempre che insorgono difficoltà, opposizioni, e controversie nella soggetta specie: arg. dagli art. 1011, 1015, 1019, e 1020, pr. civ. Dec. 29 decem. 1828, *Bousquet*, p. 156, *Biret*, 2, 156, *Carrè*, q. 3154.

1062. Debbesi dal Magistrato della rimozione, ricevere il giuramento del custode dei sigilli, di coloro che nel luogo dimorarono, e di quei che qualche effetto tennero in consegna, o in possa, che — nessun'oggetto sia stato tolto da essi loro, — o da altri; — nè ân saputo checchesiasi involamento degli stessi — Nulla importando se nell'apposizione dei sigilli un ugual giuramento avessero già dato: art. 991, e 1019, pr. civ.

1063. Se sorgono controversie sulla consegna degli oggetti, e delle carte, nelle mani di una persona — o sull'amministrazione dei beni, se ne farà relazione al Presidente, il quale vi provvede provisoriamente — Il tutto con le formalità prescritte nel Dec. 9 ott. 1842, esposto al Num. 937, sull'apposizione dei sigilli: art. 1019, e 1020, pr. civ.

1064. Dal che siegue, che — a prescindere dal Rogito Notariale, il quale si deve firmare anco dai funzionari della rimozione, come da tutti i comparenti — il Verbale di rimozione di sigilli con inventario deve contenere puranco queste altre particolarità.

a). La nomina dei Notai, dei stimatori, e dei periti — non che la menzione della cedola o laurea dei periti ridetti: artic. 1012, pr. civ. Rescr. 31 ott. 1840, Dec. 27 dec. 1841.

b). Il giuramento di tali periti, di bene e fedelmente eseguire lo incarico: art. 1011, p. c.

c). Le istanze fatte di rinvenirsi carte appartenenti a terze persone, oppure il testamento — il risultamento della fatta ricerca — e tutte le altre circostanze occorse: art. 1012, e 1015, p. c.

d). L'assembramento fatto dei vari oggetti, tolti dai vari luoghi sigillati: — e la risuggellazione occorsa tanto di questi oggetti colligati, quanto di quelli inventariati: art. 1013, e 1014, pr. civ.

e). La menzione degli oggetti contrastati di non dover fare parte dell'inventario — il loro valore dato dai periti dell'inventario istesso — e le Ordinanze ed altre disposizioni all'uopo emesse: art. 1015, e 1020, pr. civ.

f). Le relazioni fatte, laddove è stato il bisogno, sul modo da inventariare le carte — e le Ordinanze proferte dal Presidente: — Decret. 29 dec. 1828.

g). Il giuramento prestato nel finale dello inventario, dal custode dei sigilli, dagli abitanti nei luoghi sigillati, e da coloro che tennero in consegna gli effetti ereditari, di nulla aver tolto, nè aver visto, o saputo che altri abbia nascoso o involato di ciocchè alla successione si appartiene: art. 991, e 1019, pr. civ.

h). La riconoscenza dei riapposti suggelli sugli effetti già inventariati — E la consegna di questi alle persone in cui le parti interessate sonosi convenute, o il Presidente à destinato — E le Ordinanze forse emesse sull' Amministratore provisorio dei beni: art. 1013, 1019, e 1020, p. c.

CAPITOLO V.

Del suggellamento ed inventario in caso di fallimento.

1065. Quest'attribuzione pare che tuttora sia del Giudice di Circondario: — avvegnacchè i Decreti 13 nov. 1821, e 9 apr. 1837, danno ai Supplenti Comunali lo in-

carico delle sigillazioni e rimozioni risguardate nella civil procedura, in occasione di eredità — niun motto facendovi di quanto le leggi di eccezione sul commercio ne dicono — In queste faccende il Giudice di Circondario disimpegna funzioni commerciali ; — e di regola le leggi speciali àn bisogno di speciale deroga, quando la regola generale viene modificata.

Non pertanto quì se ne fa breve cenno della materia.

1066. Sempre che di fallimento se ne à sentore, si suggellano gli effetti tutti del negoziato — inclusi i libri, registri, e fogli del commercio: — e tanto nella casa commerciale, quanto nel domicilio di ciascun socio solidale: art. 441, a 444, leg. ecc. com.

1067. Locchè si fa anco sulla pubblica voce che il negoziante à cessato, da tre giorni, di fare i debiti pagamenti: — sia per ordine del Tribunale di Commercio, sia di officio dal Giudice del Circondario, sia a richiesta degli Agenti interini: art. 429, 432, 441, 442, e 454, leg. ecc. comm.

1068. L'apposizione di tali sigilli non può essere ordinata da un solo Giudice del Tribunale di Commercio, quandanco sia a domanda di creditori — ma sta allo intiero Collegio di provvedervi — Corte di Rom. 4 lugl. 1809, causa Serendat contro Coste e Malmenayde *Sirey*, 14, 2, 185, *Denevers*, 20, 2, 147, *Dalloz*, Faillites, 26.

1069. Non lo può nemmeno una semplice ordinanza del Presidente del Tribunale di Commercio, quandanco aggiornasse la causa per la dichiarazione dell' apertura del fallimento — Corte di Rouen, 10 mag. 1813, tra Langlois, ed Hébert — *Dalloz*, faillites, p. 36.

1070. E la suggellazione succeder deve sia che si cessi dai pagamenti, sia che vengano semplicemente sospesi — qualunque siasi la opinione del negoziante: — restando a cura del giudice del fallimento dichiarare che non vi

sia la insolvibilità, — essenziale requisito di tale stato — Veggasi all'uopo *Dalloz*, Faillites, p. 22, e gli autori che cita.

1071. Ma deve essere cessazione o sospensione di debiti commerciali — mica di obblighi puramente civili — Così vuole intendersi l'art. 429, in confronto all'altro 433, leg. ecc. comm — Corte di Metz. 17 ag. 1818, Anceaux — *Dalloz*, faillites, p. 22, e 50, *Locrè*, 5 108, *Pardessus*, 3, 1006.

1072. Nè basta che siano debiti commerciali — ma fa mestieri che il debitore sia negoziante di professione — Cassazione di Francia 16 marz. 1818. Lambert—*Dalloz*, faillites, p. 23 e 24.

1073. Interessa specialmente al nostro Ordine giurisdizionale, di fissare se possa esservi fallimento dopo la morte di un negoziante — in modo che la suggellazione debba farsi dal Giudice di Circoudario, ovvero dal Supplente Comunale, nei Comuni non Capoluoghi. — In ciò si deve distinguere l'epoca della eessazione dei pagamenti — Avvegnacchè se dessa avviene durante la vita del debitore, è questi che fa sospicare di fallimento: — e la suggellazione, quandanco succede dopo il decesso è per lo suo fallimento.

Ma se i pagamenti mancano dopo la morte, è l' erede che ne viene assoggettito. — E se è negoziante, e l'eredità accetta puramente e semplicemente, fallisce lui: — altrimenti rientra nei casi ordinari — nè a luogo il disposto nell'art. 435, leg. ecc. comm.

Tuttocciò può desumersi dall'art. 467 leg. ecc. comm. Corte di Riom, 23 ag. 1809 tra l'erede di Julliard, ed i creditori — Corte di Parigi 21 gen. 1814 tra gli eredi Piranesi, ed i creditori — Cassazione di Francia, 24 dec. 1818, La Courrège, ed altri — Pel primo caso — E pel secondo Corte di Douai 27 mag. 1811 causa B. . . Corte di Nimes, 16 ott. 1812 tra Charbault, ed i creditori di Au-

bary — Corte di Parigi 14 giug. 1815 tra Mahon e creditori — *Dalloz*, faillites, p. 23, 32, e seg.

1074. Il processo Verbale del fatto sigillamento si deve rimettere subito al Tribunale di Commercio: art. 445. leg. ecc. comm.

1075. Se sianvi reclami è il Tribunale di Commercio che deve risolvervi.

E quì valga la idea di *Agresti*, 8, 155, contro alla Decisione della Gran Corte Civile di Napoli, riportata al Num. 940, che il giudice di Circondario risolve i casi di urgenza, el Tribunale di Commercio vi provvede nel resto — nulla avendovi che fare il Presidente del Tribunale Civile.

1076. La dimanda di reclamo che potesse fare un commessionato del fallito, onde ottenere che i sigilli, apposti sugli effetti ricevuti, siano tolti ed a lui riconsegnati tali oggetti si fa al Tribunale di Commercio del luogo del sigillamento, quandanco altrove siasi dichiarata la fallita — Avvegnacchè, sendo il sigillamento in parola una specie di sequestro che afficia il reclamante, è il Giudice del luogo, che ai termini dell'art. 644, p. c. vi deve provisoriamente pronunziare — Corte di Parigi, 8 maggio 1811 tra Cornin, e Tassin—*Dalloz*, Competence, p.808.

1077. E pensisi che i Tribunali di Commercio sono incompetenti a decidere di una domanda di rimozione di suggelli apposti alle carte e mercanzie di una Società commerciale — Essi non possono giudicarvi quandanco questa domanda sia connessa ad una causa da loro competentemente ritenuta a disaminare. Perciocchè il contenzioso relativo alla facoltà di apporre i suggelli tra soci non è compreso tra le attribuzioni del Giudice di Commercio — e quandanco fosse connesso alla vertenza di scioglimento, divisione, e liquidazione di società, pure essendo di altro il potere è forza scindere la causa — art. 1744. leg. civ. — 262, 265, e 986, p. c. — e 610

leg. ecc. comm. — Corte di Brusselle, 21 lugl. 1812 Vandenbroek e Vaneerzel — *Dalloz*, Competence, p. 877.

1078. Prestato il giuramento dagli agenti interini appo il Giudice Commessario del fallimento, sulla loro domanda il Giudice di Circondario rimove i sigilli per ritirarne i libri, e gli effetti del portafoglio — Nel verbale indica lo stato nel quale si trovano — e questo firma, e quelli cifra — l'uno invia in Cancelleria del Tribunale, gli altri agli Agenti consegna direttamente: — art. 453, e 455, leg. ecc. comm.

1079. Nominati i Sindaci interini, sulla semplice loro domanda si deviene al disigillamento con inventario — Il Verbale di rimozione si fa dal Giudice, — l' inventario dai Sindaci, i quali possono servirsi di periti di loro scelta — el Giudice di Circondario rimove i sigilli secondo il bisogno, assiste a tale inventario, e lo firma in ogni seduta: — il tutto previa l' assistenza del fallito, o la chiamata fatta giuridicamente: art. 478 e 479 leg. ecc. comm.

1080. Questi atti del Giudice, e dei Sindaci, si depositano nella Cancelleria del Tribunale di Commercio: dopo di essersi accusato ricevo degli oggetti tutti, da parte di detti Sindaci: — art. 445 e 483, leg. ecc. comm.

TITOLO XII.

DELL'OFFERTA DI PAGAMENTO, E DEL SUO DEPOSITO.

1081. L'offerta di pagamento è la intimazione fatta al creditore, pel mezzo dell'Ufiziale esecutore degli atti giuridici, di riceversi la somma, o impossessarsi della cosa che gli è dovuta, — e che gli si esibisce.

1082. Il deposito della cosa offerta, è l'atto di consegna della stessa, fatto dal funzionario esecutore degli atti giuridici, in una pubblica cassa, o in altro luogo autorizzato dal Giudice, — dopo di averne fatto avviso al creditore.

1083. Il loro scopo tende a liberare il debitore dalla risponsabilità di tener la cosa — o dal decorrimento degl'interessi — o dal pagamento di spese ulteriori.

1084. Conseguita, che il primo elemento dell'offerta è che siavi la realità della cosa ad offrirsi — in mano del funzionario esibitore; — non già una sterile dichiarazione, verbale o scritta, di volervisi adempire, scompagnata dal fatto della esibizione delia pecunia — *Toullier*, 7, 188, — *Duranton*, N. 809 — *Agresti*, 7, 330.

1085. Nondimeno può il Giudice accogliere la offerta che il convenuto fa, al suo cospetto, al creditore — *Dalloz*, Obligations, p. 203.

Pur tuttavolta disse all'opposto la Corte di Parigi, 24 gen. 1815 Sarcouf, e Leblond — *Dalloz*, ivi p. 210.

1086. Il debitore, nel fare l'offerta, può fare riserve necessarie alla conservazione dei suoi diritti—Cassazione di Parigi 31 gen. 1820, tra Luzet. ed Hardas — *Dalloz*, oblig. p. 203 e 206.

1087. L'offerta debb'esser fatta sull'istanza di persona che abbia capacità di pagare art. 1211 leg. civ.

El terzo ehe sia capace di pagare — può farla in nome e per la liberazione del debitore:—ma se enuncia di volere essere surrogato ai diritti del creditore, la sua offerta è nulla — Cassazione di Parigi 12 lugl. 1813—*Sirey*, 13. 2, 354.

1088. E devesi offrire alla persona capace di ricevere— o al di costei speciale procuratore: art. 1211 leg. civ.

1089. Deve contenere la intera somma esigibile — E se il termine del pagamento non fu stipolato a favore del creditore, gli si può pagare il debito non ancora scaduto. Nou potendosi costringere il creditore a ricevere, in parte, il pagamento che gli si è dovuto: — nè il debitore a permanere nella sua obbligazione: — §. 3, e 4, det. articolo.

1090. I frutti — gl'interessi scaduti — e le spese liqui-

date — sono somme esigibili che gli si debbono ancora offrire, ivi.

1091. Testualmente l'art. 1211 §. 3, dispone, che per render valida l'offerta fa mestieri di offrire ancora qualche somma, per le spese tuttora illiquide : — anzi far promessa di supplire ad altre, quante volte abbisogna — Questo antico uso della Francia, comunque venne contrastato lorquando si compilava quel Codice. pur tuttavolta venne applaudito dal legislatore pel motivo che spesso il creditore non à potuto liquidare le spese fatte contro al debitore, negli ultimi atti, e non può conseguentemente ricevere una frazione del suo avere — *Toullier*. 7, 192 — *Pigeau* — 2, 489 — *Dalloz*, oblig. 204.

Non pertanto, questo rigorismo sembra applicabile nel solo caso che realmente siansi dal creditore fatte delle spese, che non può prontamente far sapere all' ufiziale dell'offerta.

1092. Offrendosi una somma al di là del debito — a condizioue di restituire prontamente la resta, che al creditore riesce difficile o imbarazzoso di fare — non può dirsi valida la stessa: — perchè non debbesi appesantire la di costui condizione: — *Delvincourt*, 2; 546 — *Toullier*, 7, 194 *Dalloz*, oblig· 204 che cita un arresto dal 19 lugl. 1819 di quella Cassazione.

Ma la semplice eccedenza non può partorire nullità: Corte di Poitiers, 14 lugl. 1819 Labastière e Duquet, *Dalloz*, ivi p. 209.

1093. Quando il debito era con condizioni giovevoli al creditore, fa d'uopo che queste siansi avverate, per costringerlo a riceversi la cosa offerta : art. 1211, §. 5; leg. civ.

1094. Abbisogna far l'offerta nel luogo ove fu pattuito di pagarsi — In mancanza di patto si deve fare alla persona o al domicilio del creditore — o nel luogo scelto per la esecuzione del contratto ; art. 1211, §. 6, dette leg.

1095. Se il luogo, ove fu pattuito di pagarsi, non sia una casa abitata — ma si fosse espresso in termini vaghi, verbigrazia nel *Comune A....nella piazza B.....* non può pretendersi che il debitore facci vigilare per tutti i luoghi che li comprendono, e per tutte le ore, onde eseguire il pagamento — Allora è da supporsi che nel domicilio del creditore, o nel luogo ove personalmente si rinviene, s' intese permesso il pagameuto ; e là l' offerta si deve eseguire — E mancandovi ancora la indicazione del domicilio, ignorato dal debitore , allora si potrà eseguire l'affissione dell'offerta nell' Uditorio del Giudice della contesa — copia della quale si dà al Regio Procuratore Civile, ai termini dell' art. 164, pr. civ. — La spesa maggiore va a carico del succumbente.

L'opinione di *Toullier*, 7, 197, che debbesi citare il creditore ad eligere il domicilio. nel luogo vagamente dinotato, è una lungheria spesosa — El pensamento di *Delvincourt*, 2, 545, di agirsi come domicilio ignoto, urta al fatto della conoscenza del domicilio istesso.

Che però, occorrendovi maggiori spese per trasporto, queste si debbono accaricare al creditore — il quale aveva obbligo di meglio precisare il luogo del pagamento.

1096. Non è necessario di attendere il creditore, per fargli la offerta: — ma si segue il disposto nelle leggi relative alle notifiche — In modo che sono valide le offerte reali fatte al domicilio del creditore, parlando alla sua serva — Corte di Poitiers, 14 lugl. 1819, Labastiére e Duguet — *Dalloz*, Obl. p. 209.

Questa proposizione sembra pericolosa ad essere interamente accolta — Essa pare, che debba aver luogo quando si attesta, nell'atto di offerta, l'ora in cui è successa — e questa venga, dal Giudice, reputata propria a stare in casa, il creditore — La consegna, poi, di effetto di qualche valuta a semplice persona che sia domestica rinvenuta in casa dello stesso, potrebbe puranco dare adito ad una

reità, che la legge desidera di evitare: — Nè la domestica può dirsi persona capace di esigere, nei sensi dell' artic. 1211, leg. civ.

1097. Se il creditore à fatto un precetto — o altro atto di esecuzione — la offerta si può fare nel domicilio eletto in questi atti, — non-ostante che fu pattuito di eseguirsi il pagamento in diverso luogo — Imperciocchè l'art. 674, pr. civ., nel dirlo in termini generali, non permette di fare eccezione pel caso di patto in contrario: — esso tende a procurare al debitore un'agevolazione per liberarsi dagli atti coattivi: — *Delvincourt*, 2°. 545, e 546.

Non pertanto la Cassazione di Francia, 28 apr. 1814, tra Vafflard, e Duchaufour, decise in senso contrario: — e la maggior parte dei scrittori l'accolgono — *Dalloz*, Obl. 204, e 210.

Al divisamento più equo di *Delvineourt*, par che dovesse aggiungersi la condizione di spettare al creditore il rimborso del trasporto nel luogo convenuto — con che verrebbe conciliata la massima opposta.

1098. Devesi fare l' offerta pel mezzo di Usciere, — e nelle cose di competenza delle Giustizie Comunali, per via del Serviente.

Un Notaio, un Cancelliere, un Patrocinatore, comunque pubblici ufiziali, non sono autorizzati a tanto — D. fatt, la tariffa non fa parola di diritto alcuno per costoro — l'uso lo convalida: — Corte di Nimes, 22 ag. 1809, *Denevers*, 10, supp. 13, *Pigeau*, 2, 462, *Delvincourt*, 2, 287.

Pur tuttavolta. *Carrè*, q. 2783, *Toullier*, 7, 201, e *Dalloz*, Oblig. p. 205, dicono che un Notaio possa fare offerte — ma non citare in giustizia, o a veder depositare la somma: — e l'argomentano dall'art. 172 leg. ecc. comm., relativo ai protesti — Ma questo caso eccezionale è per lo bisogno dell' urgenza commerciale, per la quale può darsi di non esser sempre pronto l' Usciere: — e talvolta per fare che tra persone di riguardo sfugga l'idea di atti giuridici.

1099. L'usciere, o Serviente, non son tenuti di farsi assistere da testimoni — Che se le leggi commerciali lo dispongono pei protesti, devesi credere che lo sia per la importanza di questi atti — Nè, poi, il caso speciale può servire ad apporre una condizione alla regola generale, addicendovi una nullità che non esprime — *Toullier*, 7, 200, *Dalloz*, Obl. p. 205.

1100. Il processo Verbale di offerta deve esattamente indicare la cosa — in modo che non possa essere confusa o scambiata con altra — specificandosi il peso, e la qualità, se abbisogna: art. 895, proc. civ.

1101. Deve far menzione della risposta — e della firma o rifiuto di firmare — Un Serviente incapace o illetterato invita il creditore a seguirlo in Cancelleria, per far distendere l'atto dal Cancelliere — il quale non è nel dovere di seguire il Serviente, ma di rediger l'atto per lui, nella propria Officina — el creditore deve rispettare questo precipuo capo di legge in siffatte basse giurisdizioni: art. 13, ed 896, pr. civ.

1102. Accettandosi l'offerta è prudenza ritirarsi il titolo creditorio, non ostante che questo Verbale di accettazione sia autentico: — potendosi dare la dispersione sua, della quale non resta minuta in qualche pubblico Archivio: arg. dagli art. 1236. e 1237, leg. civ.

1103. Rifiutandosi la stessa, — se avviene che sia causa di Giustizia Comunale — è miglior consiglio di avvisare il creditore a comparire all'Udienza del Magistrato, perchè risolva subitamente, e disponga quel che debba farsi — avvegnacchè l'andare di repente agli Atti di deposito, prescritti dall'art, 1212, leg. civ. urta allo scopo della legge, che la brevità richiede, el minor dispendio, nelle liti, — e che reputa, per lo meno, poco istruito il Serviente Comunale: arg. dall'art. 899, pr. civ.

1104. Se la dimanda è introduttiva di giudizio — sia di merito, sia di esecuzione — si porta al disame del Giu-

dice del luogo ove la offerta si è dovuta fare — E quando essa sia incidentale in un giudizio pendente va ad annessarsi a questo giudizio: — art. 898, p. c. *Carrè*, q. 2790.

1105. Se la offerta si dichiara valida, il Giudice ordinerà il deposito del contante appo il Cassiere Comunale; fin quando al creditore non piaccia di ritirarlo; e se sia altro oggetto ne disporrà la consegna a chi crede: artic. 899, pr. c. ed arg. dal Rescritto 15 sett. 1845, che in tali Casse permette farsi deposito del credito, in pendenza del giudizio di competenza.

1106. Dal complesso degli art. 13, 71, 132, pr. civ. col citato Rescritto, può dirsi che nella stessa Sentenza si deve destinare il giorno e l'ora in cui si dovrà effettuire il deposito: — il quale à luogo con semplice lettera al Cassiere, o con semplice atto di consegna in Cancelleria: — Senza pretendere altro procedimento, incompatibile con la semplicità del rito di tali giustizie, e dei funzionari che vi sono addetti.

Con che rendesi inapplicabile la quistione da quando il debitore può dirsi liberato — e simili, che lungo fora di quì cennarle, e per le quali può consultarsi *Carre*, q. 2792, *Pigeau*, 2, 503, *Merlin*, 16, 512, *Dalloz*, Obl. 214, *Agresti*, 7, 330.

1107. Che se il creditore sia stato contumace in Udienza, fa bisogno notificargli la Sentenza che tali estremi addita.

TITOLO XIII.

DELLA REVINDICA E SUO SEQUESTRO CONSERVATORIO.

1108. La Revindicazione è la facoltà di ricuperare la cosa propria, da altri detenuta senza buon diritto — o di ricuperare la cosa avuta in pegno, per legge o per patto, onde essere assicurato del pagamento promesso.

1109. Evvi dunque revindica per proprietà, e revindica per pegno.

1110. L'assicuramento di tale cosa, ad oggetto di conservarla fino alla risoluzione del Giudice, si chiama Sequestro ad oggetto di revindica.

1111. Una cosa contesa tra più individui, fòrma obietto di questa: — El Giudice vi accorre a metterla sotto sequestro, fino al definitivo certame, onde non dar campo a fatti ed offese tra le parti: art. 1833, leg. civ.

1112. Cotal sequestro può esser domandato nel corso del giudizio — Corte di Brusselle, 20, prat. an. 11 causa Hooge — *Sirey*, 5, 4, 19,

1113. Può essere ordinato sulla domanda di un venditore che attacca la vendita di dolo e di frode: — Corte di Burge, 8 marz. 1822, causa Bruneau, *Sirey*, 23, 2, 96, *Lebret*, 65, 147.

1114. Può essere ordinato eziandio sulla domanda di un venditore che abbia ottenuto la rescissione per lesione — e non ostante che il compratore abbia promesso di supplire al prezzo — fin quando questa offerta non venga realizzata — detta Decisione — ivi.

1115. Se il coerede, non ostante che la sua quota abbia al coerede ceduta, avesse a pretender cosa o risoluzione dal suo convenio, si può ordinare il sequestro della roba ceduta — detta Decisione — ivi.

1116. Si può revindicare la cosa depositata — quandanco il depositario fosse nna persona incapace — E se quest' ultima l'abbia alienata, resta la facoltà di ricuperare l'utile, che abbia potuto ritrarne: art. 1798, leg. civ. 575, a 578, leg. ecc. comm.

1117. I frutti, percepiti dal possesore di buona fede, non si possono ricuperare: art. 474, leg. civ.

1118. Se la cosa, che si revindica, fu perduta o rubata, — e stia in possa di persona che non l'abbia acquistata in modo pubblico, — allora si può ricuperare la

stessa — e senza pagare somma alcuna — quando la domanda si facci fra i tre anni dalla perdita, o dal furto: art. 2185, leg. civ.

1119. Cotal revindica, per furto o perdita, non può estendersi a favore di chi à depositato l'oggetto appo una persona, la quale l'à venduto con abuso di confidenza: — Corte di Parigi, 5, apr. 1813, causa Bazili. *Sirey*, 14, 2, 306, *Denevers*, 12, 2, 105, *Lebret*, 38. 213.

Locchè non è da confondersi con la revindica presso il depositario, di che al Num. 1116, si è fatto cenno.

1120. Un giudicato penale, che assolve un imputato di furto, per deficienza di prove, non è di ostacolo alla revindica della cosa, in linea civile — Cassazione di Parigi, 25, giug. 1822. Chantereau, *Sirey*, 25, 1, 52.

1121. Che se tal cosa, perduta o rubata, fu comprata in fiera o mercato — o in occasione di pubblica vendita — o da un mercante venditore di simili robe — allora il ricupero, fra il triennio, si può fare, quando si paghi al compratore il puro e semplice prezzo da lui sborsato: art. 2186, leg. civ.

1122. Il proprietario può rivendicare la cosa perduta o involata, quandanco venisse posseduta da un negoziante che l'abbia acquistata da altro negoziante di simili oggetti, sempre che gli rimborsi il prezzo effettivamente pagato, rimborso che può farsi dopo l'eseguita revindica — Cassazione di Parigi, 1 ag. 1815, Leroux Delaville — *Sirey*. 15, 1, 377, *Denevers*, 13, 1, 404.

1123. L'oggetto mobile, venduto senza dilazione al pagamento, si può rivendicare dalle mani del compratore contraente, — Ma vi debbono concorrere tre circostanze simultanee, — che il prezzo non siasi pagato ancora — che la revindica si reclami fra gli otto giorni dalla tradizione — e che la cosa non sia stata alterata o tramutata in altra: art. 1971, §, 4, leg. civ. e 571, §, 2, leg. ecc. comm.

1124. In tale faccenda, basta che l'acquirente tenga un possesso di diritto, quandanco non si abbia quello di fatto — Cosicchè se invia la mercanzia ad un terzo, è riputato di possederla, fin quando la stessa non arriva al luogo destinato — Corte di Torino, 16 dec. 1806, Curti — *Sirey*, 6, 2, 657.

1125. Che se fosse una mercanzia alienata ad un negoziante, il quale cada iu fallimento — e da questi non ancora venduta legittimamente prima dell'arrivo,—si può revindicare uella durata del viaggio: —art. 571, 572, 574, leg. ecc. comm.

1126. Pel venditore di siffatte mercanzie, non vale la dichiarazione dei contraenti, che la vendita delle stesse sia stata eseguita sopra fatture: — art. 572, leg. ecc. com: — Gran Corte Civile di Napoli 3 feb. 1841, tra l'Amministrazione Generale dei Dazi indiretti, Barbuti, ed altri — *Agresti* 9, 192.

1127. Avvenuto, ma non dichiarato il fallimento del compratore, si possouo rivendicare le mercanzie da lui spedite, qualora siano state rivendute a meno del corso: art. 572 leg. ecc. comm. detta decis. ivi.

1128. Se, nella bisogna, il venditore lasci vendere il genere con gli altri della fallita, non può, in seguito, presentarsi come creditore privilegiato: — perciocchè il suo privilegio doveva esercitarsi con aziun di revindica: Cassazione di Francia, 17, ottobre 1814. Amministrazione della Dogane — *Sirey*, 15, 1, 243 — *Lebret*, 43 493.

1129. Si possono rivendicare, — ma tra giorni quindici dalla sparigione — i mobili amossi dalla casa locata, e per lo pegno del locatore — tanto per la pigione maturata, che per quella maturanda nell'affitto: — art. 1599 1971, leg. civ. e 902, pr. civ.

1130. El locatore del fondo rustico può revindicare il mobili ed i proventi del podere, avulsi dallo stesso, —fra il termine di quaranta giorni — onde farsi privilegiare

sul prezzo di essi, pel conseguimento dei crediti suoi, maturati e maturandi: art. 1599 1971, leg. civ. e 902, p. c. — *Pratico Francese* 5, 75.

1131. Nondimeno, *Berriat-Saint-Prix* 648, *Tarrible*, 9, 810, e *Carrè* q. 2797 dicono che la revindica non può cadere sopra i frutti portati via; — perchè questi non si possono riconoscere in altri luoghi, e perché i detti articoli li distinguono dai semplici mobili, pei quali soltanto vi sta tale privilegio.

Ma a ciò si può rispondere, che il riconoscimento può provarsi, almeno con presunzioni; e che gli articoli suddetti, nel loro spirito, fan cognita la idea che il più natural privilegio è appunto sovra i prodotti, — Su dei quali vi stanno altri privilegi ancora, che non sono limitati nella sola durata del possesso dal canto del debitore, — e standovi la stessa ragion di legge fora applicare lo stesso principio legislativo.

1132. Se il conduttore trafuga i mobili in un proprio casamento, non vi è bisogno di agire per via di revindica; perchè lo stesso è tuttora il possessore di tali beni; — e il locatore può agire con sequestro sovra li stessi: — Corte di Rennes, 17 marz. 1816 — *Carrè* q. 2800 — *Pigeau*, 2, 484 — *Dalloz*, Saisie-gagerie. p. 77.

1133. Pongasi mente, che se non ha bisogno di agire per revindica, non ne consegue che non possasi devenire a questo spediente, cotanto salutare alle precavenze del locatore:

1134. L'artic. 1971, leg. civ. non à stabilito, — per principio generale — che tutti i mobili di una casa siano ingaggiati per le pretese dei locatori: — Cassazione di Francia 2 apr. 1806 in causa della Regia — *Sirey*. 6, 1, 247 — *Denevers*, 4, 1, 329.

1135. Dal che siegue, che se il conduttore del fondo rustico o urbano, lasci mobili sufficienti a garentire il pagamento — o dia idonea cauzione — la revindica del

restante può dirsi oziosa e vessatoria, da non accogliersi dal magistrato.

Imperocchè l'art. 1598 leg. civ. permette all'inquilino di offrire cautele sufficienti: — e l'altro artic, 2055 permettendo la riduzione delle ipoteche fa desumere che il legislatore è lontano dal riconoscere vessazioni, che il commercio inceppano — La contraria Decisione della Corte di Parigi, emessa in causa Gallo e Leix, ai 2 ott. 1806, riportata da *Sirey*, 7, 2, 30 è stata ributtata da *Crouzilhac*, 489 e da *Carré*, q. 2798.

1136. Chi fu proprietario della tenuta, può agire per revindica tuttora, onde conseguire il pagamento da chi fu suo conduttore, ed or lo sia del compratore: avvegnacchè se i principali conduttori ànno questa facoltà contro i sottoconduttori, maggiormente il passato proprietario debbe averla, perchè questa esazione è un residuo del suo cessato dominio: art. 902, pr. civ.

Pur tuttavolta, la Corte di Nimes, ai 31 gen. 1820, in causa Champanhet, ed Hilaire, decise in contrario — *Sirey*, 20, 2, 105, *Dalloz*, Saisie-gagerie p. 78.

1137. Si può revindicare l'oggetto avuto in pegno, o affidato ad un terzo per asseguire al privilegio sul prezzo art. 1946, e 1971, leg. civ.

1138. Ma il pegno per effetto di staggina non è privilegiato come quello contrattuale, di cui fan motto gli art. 1943 e 1946 leg. civ. Corte di Brusselle 11 dec. 1806 in causa Danoot — *Sirey*, 7, 2, 243 — *Lebret*, 18, 525.

1139. Ed un tacito pegno, soggetto alla revindica, è la roba portata in locanda — o data a trasportarsi — fin quando non si paghi il locandiere, o vetturale, di ciocchè loro pertiene: — art. 1971, §. 5 e 6, leg. civ.

1140. Il privilegio del locandiere, sugli effetti del viandante, non si estende pei crediti di un precedente viaggio — ma soltanto per quelli dell'ultimo albergamento: — Corte di Rouen, 16 Messid. an. 8, causa Baudoin — *Sirey*, 7, 2, 1135, *Lebret*, 9, 49.

1141. Ma il privilegio del vetturale, sulla cosa trasportata, si estende per tutte le somme che gli si debbono pei viaggi antecedenti. Cosicchè i trasporti, fatti per legname altrui, possono esser pagati sul carico attuale dell' altro legname: Cassazione di Francia 28 lugl. 1819 in causa Bourgoin, *Denevers*, 17, 1, 534 — *Lebret*, 56, 220.

Locchè deve intendersi se l'intrapresa fu unica — mica per contratti isolati.

1142. El vetturale conserva il suo privilegio, sulle cose noleggiate—anco dopo di averle consegnate—e quandanche il proprietario sia caduto in fallimento — per lo quale s'avi stato accordo tra i creditori: — Corte di Parigi, 2 ag. 1809 in causa Caquet, *Sirey* 10, 2, 168,—*Lebret*, 26, 270.

1143. Il mobile venduto — la cosa conservata per la spesa altrui — l'attrezzo rurale immegliato — sono pegni pel venditore o fatturiere, che il prezzo reclamano:— art. 1971, § 1, 3 e 4 leg. civ.

1144. Il fabbricante o artigiano che — per sua cura o sua mano d'opera, abbia accresciuto il prezzo delle materie prime, non è un semplice creditore — ma un privilegiato, per aver conservato ed ammegliorato: Corte di Colmar, 7 marz. 1812 Dolfus. *Sirey*, 12, 2, 300 — *Denevers*. 10, 1 114 — *Lebret*, 34, 173.

1145. Il fabro può rivendicare l'oggetto venduto, che si rinviene appo il compratore fallito — Esso può ancora domandare il privilegio sul prezzo — Non già che sia tenuto, come un negoziante, a procedere regolarmente con revindica commerciale—Corte di Brusselle 11 gen. 1812. Boulanger — *Sirey*. 13, 2, 26.

1146. Le piantoline vendute, non possono più rivendicarsi, lorquando sonosi conficcate al terreno: Corte di Parigi. 9 apr. 1821 in causa Nicolas—*Sirey*, 22, 2, 265 *Denevers* 19.2 82 — *Lebret* *Saint-Martin* 60, 200.

1147. L'è pegno, ugualmente, la ricolta dell' anno,

per colui che à somministrato la semenza o fatto altro lavoro sulla stessa, art. 1971 §. 1 leg. civ.

1148. L'Operaio, preposto da un colono parziario alla coltura del fondo, à privilegio sulla ricolta fatta a sua cura, tanto in faccia al colono, quanto verso il proprietario — quandanco abbia omesso di domandare a tempo il pagamento di sue giornate — Cassazione di Francia 24 giug. 1807 Chausonnet — *Sirey*. 7, 1, 289 — *Denevers* 5, 1, 289 — *Lebret*, 1, 8, 308.

1149. La revindica à luogo per qualunque specie di effetto mobiliare — sia carta o documento ancora: — imperocchè la legge non ne fa distinzione alcuna; e questi possono formare obietto di proprietà o facilitazione almeno: *Pigeau*, 1,486 e *Carrè*, q. 2814.

1150. Per devenire a sequestro di revindica vi abbisogna sempre l' ordine del Magistrato competente — e nel di cui perimetro giurisdizionale gli oggetti si ritrovano — Locchè à luogo ancora pel conseguimento di pigioni o estagli, sempre che gli art. 1971 leg. civ. e 902 pr. civ. confrontonsi col testo dell'art. 909, della stessa civile procedura — fondato dacchè alla sola circospezione del Maestrato la legge affida quest' atto d' altrui turbamento.

1151. Sì — il Magistrato ove gli oggetti si possono ritrovare, è il solo competente: — e ciò quandanco il sequestro si domandasse incidentemente, e nella durata della causa vertente appo altro Giudice: — perciocchè il solo funzionario del luogo può vagliare le circostanze concomitanti nella bisogna — ed esso solo deve darvi i provvedimenti di che fa motto l'art. 912, pr. civ. *Lepage*, 553, *Berriat-Saint-Prix*, 650, *Carrè*, q. 2816.

1152. Le Autorità, addette a rilasciare cotali Ordinanze, sono

a). Il Presidente del Tribunale Civile, per somma o valuta oltre i docati trecento: art. 909, pr. civ.

b). Il Presidente del Tribunale di Commercio, per le cause commerciali, in cui giudica o può giudicare il suo Collegio: artic. 622, leg. ecc. comm.

c). Il Giudice di Circondario, per ogni sorta di valuta o somma oltre i sei docati — sia di materia civile sia commerciale: onde accorrere all'urgenza — Andando il giudizio di validità a disaminarsi secondo la rispettiva competenza. art. 26, e 27, leg. Org. Nap. 29, e 30, leg. Org. Sicil.

Ma i Giudici di Circondario di Residenza di tali Presidenti non ànno l'attribuzione promiscua agli stessi — non lo comportando l'Ordine gerarchico delle competenze: art. 909, p. civ.

d). Il Supplente Comunale di Sicilia, per qualunque valuta o somma oltre i sei docati — sia di materia civile sia commerciale — per l'urgenza di che si è fatto parola — Ma i giudizî di merito si portano al Giudice competente: art. 5, e 6, del Dec. 13 Nov. 1821.

e). El Conciliatore Comunale per valuta fino a sei docati — Dovendosi tenere come inconsideratamente apposta la condizione, nell' art. 89, pr. civ. di bisognarvi la scrittura per emettere, costui, l'Ordinanza in parola — scrittura spesso impraticabile in materie siffatte, e tra persone che vi van soggette.

1153. Che se, per ricuperare la cosa, si deve assicurarla in giorno di festa, le Autorità anzidette possono ordinarlo: art. 911, e 1114, pr. civ.

1154. La domanda di sequestro per revindicazione deve specificare gli oggetti che si propongono di assicurarsi — In dorso vi si fa l'Ordinanza; la quale si rilascia in minuta: art. 910, pr. civ. Dec. 5 ott. 1832 Min. 28 sett. 1833, e 7 marz. 1835.

L'Autorità può limitare gli oggetti a sequestrarsi, secondo la sua prudenza.

1155. Quantevolte l'Usciere, o Serviente, trova rifiuto

all'apertura delle porte, o niego di farsi eseguire il sequestro, non deve agire come nei pignoramenti — facendosi assistere alla scassinazione: — ma posto una o più guardie, per non far trafugare gli oggetti, avvisa le parti che ne va a far relazione all Autorità dell'Ordinanza — La quale, udite economicamente le stesse, dà le provvidenze analoghe: art. 912, pr. civ.

1156. All'uopo non v'abbisogna di citazione formale, come si propone da *Carrè*, q. 2819, perlocchè il nostro art. 35, §, 35, della tariffa 31 agosto 1819, non parla di citazione, ma del Verbale, di cui se ne deve rilasciar copia, quantevolte si disponga la desistenza dal sequestro.

1157. L'ordinanza si distende nel Processo Verbale dell'Usciere o Serviente, vidimato dal Magistrato che la emette: arg: dall'artic. 870, pr. civ. *Carrè*, q. 2820.

1158. Qualora si deviene al sequestro, il Verbale deve particolarizzare l'Ordinanza emessa — ad istanza di quale persona — per quale oggetto si va in cerca — l'assistenza di due testimoni idonei — le opposizioni forse prodotte, e le Ordinazioni proferite — la riconoscenza degli oggetti indicati, e la loro descrizione — la persona dichiarata depositaria, la quale può essere l'attuale detentrice degli oggetti — le firme delle parti tutte — le copie rilasciate, ed a quali persone — e tutte le altre particolarità che s'additano nel Pignoramento dei mobili: art. 913, pr. civ.

1159. Se verte causa relativa a tali oggetti, vi si colliga quella emergente dal sequestro — Nella deficienza di causa pendente, qualora il detentore degli oggetti li reclama, si deve piatire innanzi al competente suo Giudice: — E se questo detentore non contrasta, ma ciò avvenga dal primario debitore, allora il piato si dibattita dal di costui competente giudicante: art. 914, pr. civ— *Locrè*. 4, 26, *Berriat*, 630, *Carrè*, q. 2822, *Pigeau*, 2, 487.

TITOLO XIV.

DEL SEQUESTRO CONSERVATORIO PER CREDITI.

1160. Il sequestro conservatorio è l'atto con cui il creditore fa assicurare, pel mezzo dell'Ufiziale esecutore di atti giuridici, tanta quantità di mobili del suo debitore, per quanto n' abbisogna al pagamento del suo credito:— e fin quando il Giudice competente risolva se debbano rilasciarsi al debitore, o esporsi in vendita per pagarsi il creditore.

In altri termini — È un pegno che si fa pel mezzo dell'agente di Polizia giudiziaria civile.

1161. Se desso si esegue sugli effetti, che non il debitore detiene — ma un terzo, per conto e credito dello stesso, si chiama sequestro conservatorio presso terzi.

Ed allora il procedimento non è a forma di pignoramento di mobili, o di revindica, ma semplice inibizione al terzo di non consegnare la cosa senza l'ordine della giustizia.

1162. Per devenire a sequestro conservatorio presso terzi, ne basta un titolo autentico o privato. — in difetto di che vi fa mestieri dell'ordinanza del Maestrato che può giudicarvi sul credito asserito, o che ne sia facoltato dalla legge: art, 647, e 648, pr. civ.

1163. E per fare il sequestro conservatorio sugli effetti tenuti direttamente dal debitore, non basta il semplice titolo autentico, o la scrittura privata: — ma solo il magistrato ridetto può permetterlo — senzacchè siavi bisogno di preventivo precetto: art.26, leg. Org. Nap.—29, Sic. 673, 905, e 909, p. c. 622, leg. ecc. com.

1164. Eccettuato se trattasi di pagamento di pigione o estaglio — già maturato: — ma sopra i soli oggetti che formano pegno del locatore, rinvenuti nella proprietà lo-

cala, — e dopo il lasso di ventiquattrore dalla prevenzione fatta al conduttore o sottoconduttore: art. 902, e 903, pr. civ.

1165. E per lo vantaggio dell'Agricoltura di Sicilia, sta particolarmante sancito nel Rescritto 16 ott. 1831, che — per le obbligazioni denominate *Semenze e soccorsi*, e quelle dette *Mercanti a Massari*: — ossia i soccorsi dati per far seminare i fondi, e per sollevare i coloni durante la coltivazione, — sia permesso far contratti coi libri burgensatici, con taglie, o qualunque altra scrittura privata — con aver forza di esecuzione parata, e senza bisogno di registrazione — Potendosi devenire a sequestro dei frutti del fondo, con tali soccorsi coltivato — i quali generi non si possono altrove trasportare, se prima non si pagauo siffatti crediti — El creditore può stabilirvi dei guardiani per la custodia, — la di cui spesa va a carico del debitore se il debito è scaduto, o á peso del creditore, se non sia ancor maturato il pagamento, e fino al maturo — Questi crediti sono preferiti a quelli di qualunque natura — La convalida di sequestri di tal sorta è del Giudice Regio o Supplente Comunale, ai termini della rispettiva competenza.

1166. Un caso del sequestro conservatorio si è quello contro del debitore forestiero — sempre per somma scaduta: art. 905, pr. civ.

1167. Pel quale *Carrè*, notando l'articolo in parola, intende quell'individuo che non à nè domicilio nè abitazione nel Comune del creditore, dove si è trovato accidentalmente.

Definizione, che *Dalloz*, Saisie, p. 43, trova molto generica, e che crede di restringere a quei soli che non abbiano domicilio noto nel Regno, come son quelli senza stato, o la di cui vita è ambulante, non che gli esteri.

Or, comunque non dovriasi dir verbo dopo il contendere di questi illustri scrittori, pur tuttavolta non può

zittirsi che *Dalloz* stesso, più giù, riporta Decisione della Corte di Brusselle, 7 lugl. 1819, che disse doversi intendere del debitore straniero al Regno — Infatti la garantìa cittadina, e l'interesse del commercio, non permettono di adottarsi le larghe idee di amenduni detti Autori: — e la interessante Ministeriale, appo noi emessa ai 30 ott. 1339. si esprime, per digressione, in questi termini » — *Secondo lo spirito dell' art. 905, p. c. non sembra doversi sottoporre alla misura del sequestro lo straniero che possegga beni stabili nel Regno, avuto specialmente riguardo alla disposizione dell'art. 261 leg. stesse, che in questo caso lo esonera dalla cauzione di adempire al giudicato.* » — In somma l'articolo in proposito è lo sviluppo dell'enunciato art.261 pr. civ.e del 18 leg. civ.

1168. Che se voglia starsi all'opinione di essi loro, non può non farsi plauso alla Decisione della Corte di Pau, 3 lugl. 1807 che disse non potersi dichiarare debitore forestiero colui che dimora da qualche tempo in un Comune — sebbene non abbia fatto la dichiarazione di tramutamento dall' antico a questo domicilio: — perciocchè la mancanza di dichiarazione espressa, per cambiamento di domicilio, può essere supplita con le circostanze atte a provare la intenzione della cambiata volontà: — art. 110 leg. civ: — causa tra Bareigt e Lauret — *Dalloz*, saisie, p. 44, *Sirey*, 14, 2, 256.

1169. Il semplice sequestro conservatorio si può fare per somme maturate, non già maturande, — a differenza del sequestro conservatorio per revindica—e ciò quandanco si trattasse di pigioni o estagli: — perciocchè non vi ha debito pria della scadenza — el decantato timore di trafugamento di beni, da parte del debitore di prossima data, darebbe campo ad una misura vessatoria, spesso al commercio nociva — L'art. 902, pr. civ. lo dice apertamente per gli affitti — Pel sequestro presso terzi lo conferma *Dalloz*, saisie p. 8 e 10 riportando deci-

sione della Corte di Grenoble, 23 lugl. 1818 tra Mollard e Certeau — El Rescritto 16 ott. 1831 testè esposto, per agevolare l'Agricoltura di Sicilia, è un semplice caso di eccezione.

Non pertanto *Carrè*, q 2799 vorrebbe permettere il sequestro conservatorio per pigioni ed estagli a maturare, quando al Magistrato diansi elementi di mala fede del conduttore, come sarebbe la fraudolenta rimozione dei mobili.

1170. Sopra i beni che stanno sotto la gestione della Amministrazione Diocesana, non può farsi sequestro conservatorio; perchè dessa è al caso di rimborsare sempre ciocchè può avere di condanna — Min. 12 mag. 1830.

1171. D'altra banda, le Amministrazioni Diocesane non àn bisogno di esibire il titolo dimostrante la qualità del beneficio, onde ottenere il sequestro conservatorio contro i loro debitori — Min. 20 sett. 1837.

1172. Come per le pigioni ed estagli può farsi sequestro conservatorio, nei sensi degli art. 902, e seg. proc. civ., così à luogo per censi e canoni—Min. 25 lug. 1821.

1173. Il creditore quando à impossessato la Giustizia nella conoscenza della sua causa, non può agire con sequestro conservatorio — quandanco ne abbia ottenuto Ordinanza da altro Magistrato: — arg. dagli art. 265, 653, 657, e 669, pr. civ. — Gran Corte Civile di Napoli 9 lugl. 1840. De Martino e Lauro *Agresti*, 9, 171.

1174. La semplice dimanda giudiziaria, non seguita da Sentenza, non è un titolo da far sequestro conservatorio, senza permesso del Giudice: — Corte di Parigi, 9 mag. 1812, Receveur, e Saurine — *Dalloz*, Saisie p. 12

1175. Una Sentenza — un atto estero — non esecutoriati in Regno nemmeno sono titoli di tal sorta: — Corte di Rouen, 11, gen. 1817, Geyts, e Joints, contro Story, *Dalloz*, Saisie, p. 13.

1176. La Corte di Nimes, 31 gen. 1820 Champanhet,

ed Hailaire, in *Dalloz*, Saisie-gagerie, p. 78, disse che chi à cessato di essere proprietario non à più diritto di agire con tale qualità contro chi fu suo conduttore — *Sirey*, 10, 2, 105.

La quale Decisione sembra esorbitante d'ingiustizia — nulla avendo a pretendere d'immegliamento di fortuna, il conduttore, a scapito di chi non à interamente dismessa la proprietà sua, e chiede la resta dovuta da chi non fu contraente nell'alienazione — E se il principale conduttore à privilegio simile contro il sotto conduttore, non può supporsi che questo privilegio sia perduto dal proprietario.

1177. Le Autorità facoltate ad accordar sequestri conservatori sono.

a). Il Presidente del Tribunale Civile — per somma oltre i docati trecento: — arg. dall'art. 909, pr. civ. confrontati con art. 648, 673, 902, e 905, pr. civ.

b). Il Presidente del Tribunale di Commercio, nelle cause di competenza del suo Collegio: — art. 622 leg. ecc. comm.

c). Il Giudice di Circondario per somma oltre i sei docati — e se non sia della Residenza di detti Presidenti, nelle attribuzioni di costoro ancora — Non ostante che l'uso non facci questa distinzione, dando promiscuo potere: — art. 26, leg. Org. Nap. 29, leg. org. Sic. — Veg. Num. 1152.

d). Il supplente Comunale di Sicilia, per somma non minore di sei ducati, ed a qualunque ascenda l'ammontare: — art. 5, dec. 13 nov. 1821.

e). El Conciliatore, per somma non maggiore di sei docati: art. 89. pr. civ.

1178. Il sequestro presso terzi può ordinarlo tanto il Magistrato del debitore, quanto del terzo sequestrato: art. 648 p. c.

1179. I Conciliatori non possono ordinar sequestro di

frutti attaccati al suolo — perchè la implicanza di tale procedimento non è compatibile con la semplicità di tali giudicature: min. 16 gen. 1819.

1180. Deve credersi per innavvertita, e contro la mente del legislatore, la condizione imposta ai Conciliatori sudetti, di non poter lasciare ordinanza di sequestro conservatorio senza l'appoggio di una scrittura: — checchè si dica del Rescritto 10 feb. 1838 che lo ripete in occasion di pigione: avvegnacchè riconoscendo la legge i contratti verbali fino a docati cinquanta, non si può presumere che la gente misera ed analfabeta si presenti col Notaio, nei mercati, ed altri luoghi, per contrattare.

1181. Ed anco malamente modificato si è l'art. 902 pr. civ. che ai Presidenti dei Tribunali civili dà la facoltà di permettere sequestro conservatorio per pigione o staglio — quandocchè, per revindica, con l'art. 909 fa la giusta menzione della rispettiva competenza.

1182. Ragioni di urgenza fecero delegare ai Giudici di Circondario la conoscenza per sequestri di qualunque somma dovuta alla Contribuzione fondiaria: Rescr. 13 ott. 1821.

Locchè non priva ai Conciliatori di giudicarvi e provvedervi nei limiti di loro attribuzione — raggiungendosi così lo scopo della legge.

1183. E tali Magistrati sono incaricati d'imporre sequestri conservatori sovra i beni formanti il Beneficio di Commenda Antoniana — lorchè muore il beneficiato: Resc. 29 genn. 1829.

1184. Si esortano i Magistrati, che àn facoltà di ordinare sequestri conservatori, ad essere circospetti nella bisogna, affinchè non si dia luogo ad atti frustranei, o spiacevoli : Min. 30 ott. 1839.

1185. Le ordinanze di tali sequestri si distendono sullo stesso foglio della dimanda, — e si rilasciano in minuta alla parte richiedente—Dec. 5 ott. 1832. Min. 28 set. 1833. Min. 7 marz. 1835.

1186. Il sequestro conservatorio presso terzi, deve contenere la enunciazione del titolo — e della somma, per cui è fatto. Laddove sia per effetto di ordinanza del Magistrato, si deve questa trascrivere nella copia a rilasciarsi — La elezione del domicilio in quel Comune ove il terzo sequestrato dimora — La denunzia del fatto sequestro al debitor sequestrato, fra otto giorni, oltre un giorno per ogni quindici miglia di distanza a percorrere dal Comune del terzo sequestrato al creditore sequestrante, e da questo a quello del debitore sequestrato: — con la chiamata a comparire innanzi al Giudice competente per sentir convalidare il sequestro — E la notifica di tale denunzia e dimanda di convalida al terzo sequestrato — Il tutto senza che siavi bisogno di assistenza di testimoni: art. 649, 653, e 654, pr. civ.

1187. El sequestro conservatorio sopra i mobili tenuti dal debitore direttamente, deve contenere la notificazione del titolo o della ordinanza, a meno che tal notifica non stata fatta antecedentemente — La elezione di domicilio nel Comune ove si esegue tale sequestro — L'assistenza di due testimoni idonei—La richiesta di pagare la somma prontamente — Pel rifiuto del quale pagamento, la descrizione esatta dei mobili sequestrati — e gl'incidenti che siano occorsi — Il depositario scelto dal sequestrato, o destinato dall' uffiziale esecutore — ma negli affari delle Giustizie Comunali si trasportano in Cancelleria i mobili che ivi si possono conservare — La chiamata a comparire in giudizio per sentire ordinar la vendita di tali effetti — Le copie rilasciate al debitore ed al consegnatario — E le firme delle parti tutte: art. 674, a 678, 686, 687, e 907, pr. civ.

1188. Marcasi, che se, nel sequestro dei mobili posseduti dal debitore, si trovano chiuse le porte, o i scrigni, — o sorgano altri ostacoli — non è il caso del sequestro di revindica, per lo quale se ne deve far rap-

porto — ma si procede alla scassinazione, in presenza dell'autorità di Polizia giudiziaria penale, o di Polizia ordinaria — rimettendo la discussione delle difficoltà al disame del Giudice della causa: art. 677, 681, 904, e 908, pr. civ.

1189. Volendosi sequestrare presso la Direzione dei Dazi-Indiretti, e delle Officine di sua dipendenza, le pigioni dei locali addetti ad uso di essa, debbono gli Uscieri e Servienti, aver cura di intimare gli atti correlativi, nei sensi del Dec. 6 giug. 1834; al Regio Scrivano di-Razione, — così nello interesse della legge e della contabilità dell' Amministrazione, che in quello delle parti — Minist. della Giustizia, comunicata ai 18 feb. 1845.

1190. Per avere la spettanza del denaro sequestrato, o far procedere alla vendita degli effetti assicurati, vi abbisogna la Sentenza di convalida: art. 907, pr. civ.

1191. Opina *Carrè*, q. 2812, che quandanco tale sequestro, presso il debitore, siasi fatto in virtù di titolo esecutivo, pure abbisogna la Sentenza di convalida, per devenirsi alla vendita — Egli evoca l'autorità di Pothier — dice che tale era l' antica Costumanza di Parigi — e che questa sia stata trascritta nella soggetta materia — Dal che, l'indistinta locuzione dell'art. 907 in parola.

Ma giustamente si oppugna *Pigeau*, 2, 513: — imperocchè non è sequestro conservatorio, quello che si esegue in virtù di titolo esecutivo — ma un vero pignoramento di mobili, con abbreviazione di precetto, nei sensi dell'art. 673, pr. civ.

E se pel sequestro presso terzo fora indispensabile la convalida, la ragione sta che questo non può vagliare della pertinenza del titolo, e quali ragioni possa il debitore originario addurre.

1192. La convalida si domanda al Giudice competente della causa tra il creditore sequestrante el debitor sequetrato — Ma se il terzo sequestrato abbia motivo a chie-

dere che, nel suo interesse il proprio Giudice sentenziasse, allora la causa sua al di costui Magistrato si devolve: art. 660, 657, proc. civ. 27 leg. Org. Nap. 29 leg. org. Sic. e 6 Dec. 13 nov. 1821.

1193. Il debitor sequestrato non può dimandare il dissequestro appo il Giudice del terzo sequestrato — ma deve adire sempre quello del proprio foro: art. 151, 657, e 660, pr. civ. — Gran Corte Civ. di Napoli 12 marz. 1832 tra De Nigris, e Petrarca — *Agresti* 4, 71.

TITOLO XV.

DELLE SPESE GIUDIZIARIE A CREDITO.

1194. La miseria è figlia sventurata della giustizia, — da cui è soccorsa precipuamente — E leggi opposite onorano il nostro paese.

1195. Così sta disposto, che — per le cause da trattarsi innanzi ai Conciliatori, nulla si facci spendere dai poveri: — ed alla discrezione di tali Maestrati è rimessa la disamina della qualità povera: arg. dall'art. 100, del Reg. del 1818 — e Min. citata dai Comentatori della Legge Organica vol. 1 p. 116.

1196. E per quelle delle Giustizie maggiori, si accreditassero, a costoro, le spese di carta, di registrazione, e diritti di Cancelleria: ed altre agevolazioni da apparecchiarsi nelle Camere di disciplina degli Avvocati — Legge 15 lugl. 1809.

1197. Alle quali Camere sta assegnato un peculio pei poveri, che ànno ottenuto le spese a credito — Facoltandosi le stesse — nei casi di urgenza — di fare eseguire gli atti prontamente occorrevoli, quandanco non sia giunta la grazia Sovrana — E questa ottenuta, sta alla Camera ridetta di fare i pagamenti bisognevoli per le

iscrizioni , le perizie , l' esarazione di documenti, diritti di Uscieri , e simili : Min. 14 apr. e 14 ag. 1830.

1198. Locchè non à che fare per coloro che vogliensi rendere parte civile nei giudizî penali ; dal di cui ramo ottengono le debite agevolazioni, ivi.

1199. La domanda si presenta al Regio Procuratore del Tribunale Civile, incaricato di esaminare se la causa è giusta, el postulante sia povero — All'uopo si deve alligare la fede di povertà, e l' Estratto Catastale — Min. 7 sett. 1816 e 17 dec. 1831.

1200. La quale fede di povertà si deve rilasciare dal Sindaco del domicilio del richiedente, — e dev'essere certificata vera dall'Intendente — Il semplice passaggio, o la semplice dimora in un Comune, non danno facoltà al Sindaco di questi luoghi di rilasciare cotali certificati : — Min. 9 marz. 1836.

1201. L'Estratto dal Catasto fondiario non si deve rilasciare dagli Agenti Comunali, ma dal Direttore dei Rami riuniti della Provincia: — Min. 9 apr. 1831 e 20 ott. 1832.

1202. Il Procuratore Regio rimette la domanda ad un Conciliatore o Giudice Regio, affin di trattare uno sperimento conciliativo tra gl' interessati — o rilevare lo stato vero della contesa. — Se ne forma, all' uopo, un circostanziato verbale, il quale si deve incartare nella proposta al Ministro: Min. 6 marz. 1833.

1203. E quando si sono raccolti tutti i chiarimenti — e si creda giusta la pretensione del postulante, allora se ne avanza dettagliato rapporto al Ministro per la impartizione della grazia Sovrana. Min. 2 giug. 1832.

1204. All'oggetto di che si fanno avvertiti i Regi Procuratori, di non esser facili a riferire sulla grazia delle spese a credito : — ma di versarsi accuratamente sugli estremi della povertà, e della giustizia della causa — Rescr. 17 dec. 1831.

1205. Nelle sentenze, si deve ordinare il rimborso delle spese a credito, a pro dell'Amministrazione. Ed omettendosi tale pronunzia, se ne fa la specifica dall'Amministrazione, e se ne richiede l'Esecutorio contro chi di diritto, ai sensi dell'art. 630, pr. civ. — Rescr. 22 ottobre 1832.

1206. I Cancellieri debbono spedire l'Estratto esecutorio della condanna, al Direttore della Provincia — Min. 15 gen. 1823 e 7 marz. 1827.

1207. E se vi sia compensazione di spese si debbono rimborsare, quelle accreditate, dallo stesso individuo che ne ottenne l'anticipazione. Min. 21 ag. 1824.

1208. Laddove, poi, siano più i litiganti, fa d'uopo specificare la rispettiva rata. Min. 9 feb. 1828.

1209. Che se le parti si convengono, si usa lo stesso metodo pel ricupero di tali spese, ossia si richiede l'Esecutorio alla specifica dell'amministrazione — Rescr. 6 marz. 1839.

1210. Si notano a credito le spese giudiziarie per gli atti da farsi ad istanza delle Commissioni delle Prigioni, per obbligare giuridicamente i creditori ad aumentare i depositi degli alimenti a pro dei debitori infermi, detenuti nelle prigioni a loro istanza — Per tali cause si deve assegnare un Patrocinatore officioso. Rescr. 24 gennaio 1818.

1211. Si notano a credito gli atti per apposizione di sigilli, che si fanno di officio: —rimanendo salvo all'Amministrazione del Registro di ricuperare le spese contro chi n'è interessato. Min. 10 ag. 1811.

1212. Gli atti del Ministero pubblico contro gli Ufiziali dello Stato civile, ed i Notai, si fanno a credito —Decr. 11 apr. 1829 e 23 marz. 1831.

1213. I diritti di Cancelleria, per ispese a credito, e quelli pei giudizi contro i Notai e gli Ufiziali dello Stato civile, si pagano in ogni fine di mese, ed a norma del re-

golamento approvato con Decreto 19 dec. 1832. Rescrit. 13 dec. 1834.

1214. Per le quali tutte cose, presso i Tribunali si tiene apposito registro sulle spese a credito. Min. 15 gen. 1823.

TITOLO XVI.

VIGILANZA E DIREZIONE DEL MINISTERO PUBBLICO NELLE COMUNI.

1215. Il Procurator Regio deve curare ai giuramenti degl'impiegati civili nelle Comuni — Ricevuto i verbali, di quelli esclusivamente dipendenti da lui, li vidima , e li spedisce al Ministro della Giustizia — Al quale oggetto, vi deve stare, in Procura Regia, un Registro sommario di tali giuramenti — indicativo del funzionario — epoca della nomina, quella del prestato giuramento—della registrata di questo verbale — dell'arrivo in Procura — della spedizione fatta al Ministro — e del riscontro ricevutone — Mettendosi alla vigilanza di tale Autorità a non fare intrudere in officio, o percepire soldo a chi non à giurato. Min. 2 marz. 1816.

1216. I Conciliatori dipendono esclusivamente dal Regio Procurator Civile della Provincia — Il quale può richiamar le carte in copia — e far riconoscere i registri : art. 12, leg. org. Nap. e 17 p. c.

1217. E deve rispondere ai dubbi che gli fanno i detti Conciliatori — in termini astratti e generali — senza entrare mai in discussioni particolari di qualechesiasi causa — Copia dei quali li rimette al Procurator Generale presso la Gran Corte Civile, chi li riferisce al Ministro , con le proprie osservazioni. Rescr. 30 gen 1819.

1218. Visita, o fa visitare pel mezzo dei Giudici di Circondario, i Registri ed atti del Conciliatore. Min 18 lugl. 4 nov. e 23 decemb. 1818.

1219. Procura che tali Registri siano cifrati dal Giudice di Circondario, ivi.

1220. Deve vigilare perchè si rilascino le Spedizioni ai richiedenti, al più tardi al terzo giorno: — provocando le misure disciplinari contro i manchevoli — Nel verbale di visita si deve fare apposita menzione e comparisce tale adempimento. Min. 18 marz. 1835.

1221. Riceve i Stati semestrali delle Conciliazioni — ed i Semestrali dei giudizi. Min. 31 dec. 1834, *Vegliante*, 1, 458.

1222. I Supplenti giudiziari Comunali della Sicilia tengono la stessa relazione col Regio Procurator Civile, che ànno i Giudici di Circondario: artic. 13, Dec. 13 nov. 1821:

Quelli del Continente sono anco sottoposti allo stesso, a cagione dell'assunta attribuzione in materia di suggellamento e rimozione — Rescr. 29 nov. 1837.

1223. Gli Atti e Registri dello Stato civile sono di esclusiva vigilanza del Procuratore Regio — Per questo ramo, i Sindaci e Cancellieri Comunali vi dipendono direttamente — Nè gl'Intendenti, nè altra Autorità debbono prendervi ingerenza alcuna. Min. 4 e 15 mag. 1822.

1224. Gl'Intendenti, debbono consultare i Procuratori Regi nella stampa a farsi, dei Registri dello Stato civile. Min. dell'Interno, 2 ag. 1820.

1225. Il Min. pub. deve vigilare, perchè tutti i Comuni siano muniti di Registri in regola sullo stato civile: e trovandovi difetto, debbe parteciparlo al Ministro di Giustizia: art. 15, Decret. 8 apr. 1809. Min. 15 feb. 1815.

1226. I Regi Procuratori debbono — nei primi giorni di Gennaio — avvisare i Sindaci, del pronto ed esatto invio dei Registri — Il quale dev'essere accompagnato da un Notamento, in triplice Spedizione, firmato dal Sindaco — e contenente il numero dei Registri — l'oggetto specifico di ciascuno di essi — il numero degli Atti com-

presi in ciascun Registro — il numero dei fogli, che vi sono stati scritti — delle carte e documenti, e dei correlativi volumetti — Una Spedizione si respinge al Sindaco, vistata dal Procuratore Regio; un'altra si alliga ai Registri; e la terza resta in Procura Regia — Il Cancelliere del Tribuuale, fa Verbale della ricezione di tutto, e ne dà copia al Procuratore Regio — Minist. 12 sett. 1838.

1227. Ciascun Procuratore Regio, visita o fa visitare i Registri sudetti: e ne richiede i Verbali dagl'incaricati a tanto — Ma quando succede il deposito di essi nella Cancelleria del Tribunale, deve indispensabilmente farne il Verbale di visita, e provocar le pene corrispondenti alle mancanze incorse dai subalterni: art. 55, leg. civ.

1228. Rimette in ogni anno — al più tardi in luglio— una copia del processo verbale di verificazione sudetta, al Ministro della Giustizia — ed un Rapporto dettagliato delle contravvenzioni e mancanze più frequenti, del numero dei giudizi trattati all'oggetto, e dell'ammontare delle comminate multe. Min. 28 ott. 1823.

1229. Pel modo come agire in giudizio contro gli Uficiali dello Stato civile — ed i Notai contravventori all'obbligo di Residenza — e per le spese occorevoli — se n'è tenuto proposizione nei titoli precedenti. Nella bisogna fanno stato i Decreti 5 marz. 1831, e 13 gen. 1832.

1230. La succumbenza, in causa attitata dal Ministero pubblico, non dà diritto al rimborso di spese a pro del vincitore. Dec. 14 apr. 1814.

1231. Il Procuratore Regio destina i Difensori alle Comuni, mettendosi di accordo con l'Intendente — E dà il parere sul compenso delle loro fatiche — ad eccezione delle sole cause agitate presso la Gran Corte dei Conti. Min. 10 marz. 1827.

1232. Le cause civili dei Comuni e Stabilimenti pubblici, debbono essere disbrigate in preferenza: — e ne

resta particolare incarico degli Agenti il Ministero pubblico. Rescr. 5 ag. 1826, e Min. 1 ag. 1835.

1233. Lo stesso fu disposto per le cause degli affitti ed altri contratti relativi alle fondazioni ecclesiastiche, Rescr. 2 sett. 1839.

1234. I Procuratori Regi, debbono somministrare agli Agenti del Demanio, tutte le notizie che possono avere sulle eredità giacenti. Min. 20 mag. 1818.

1235. La Ordinanza di riceversi le Corte estere, spesso bisognevoli per gli Atti dello Stato civile, deve precedere la formalità del Bollo e del Registro — Emessa la stessa, si mandano le carte al Giudice di Circondario, il quale ne fa curare la registrazione dal suo Cancelliere— E se sorgano dubbi sugli adempimenti di Bollo e di Registro, il Giudice sudetto si mette di accordo col Direttore del Registro e Bollo — Min. 29 lugl. 1818.

TITOLO XVII.

DELLE MISURE DISCIPLINARI CONTRO I SUBALTERNI COMUNALI.

1236. I Difensori, i Cancellieri ed altri Impiegati di Cancelleria, ed i Servienti — i quali mancano ai doveri annessi all'esercizio della loro carica — e non siano reati punibili da leggi testuali — Sono soggetti a pene disciplinari: art. 969, e 974, Regol. discip. del 1828.

1237. Esse sono — il semplice ammonimento — il rimprovero in privato — il rimprovero in pubblica Udienza la sospensione dalla carica—la condanna alle spese, danni ed interessi — e la destituzione — art. 968, ivi.

1238. I Supplenti Comunali possono applicare tali misure — fino a trenta giorni: — ma la esecuzione avrà luogo per venti giorni, e pel dippiù vi abbisogna l'assentimento del Ministro — Se credono che debba darsi una

pena maggiore, la propongono al Collegio da cui dipendono — Rescr. 18 nov. 1837.

1239. I Conciliatori applicano direttamente le misure disciplinari sudette — ma la sospensione non può essere maggiore di quattro giorni — E qualora le mancanze meritassero una mortificazione più aspra, ne fanno rapporto al Regio Procurator Civile, perchè la provochi dal Tribunale — Rescr. 22 decem. 1845.

1240. Il Sindaco, come Ufiziale dello Stato civile, è limitato a rapportare al Procuratore Regio le mancanze disciplinari dei suoi dipendenti: imperciocchè l' art. 95, leg. Amm. 12 dec. 1816, lo contempla come Autorità Amministrativa, ed appoggiata al Decurionato.

1241. Le adottate misure disciplinari debbono rapportarsi al Procuratore Regio — onde farne inteso il Ministero di Giustizia, art. 999 Reg. Discip. 1828.

1242. All'uopo, devesi far rilevare, nella Deliberazione, tutti i fatti e tutte le circostanze che ne mostrino la qualifica della mancanza — e le deduzioni fatte dal subalterno. Min. 29 feb. 1840.

1243. Nell'applicazione delle misure disciplinari, si può agire di ufizio — senza che siavi bisogno di reclamo di parte — Il contumace non può inviare documenti — Corte Suprema di Napoli, e Minist. 3 apr. 1841.

1244. La sospensione temporanea, inflitta dalle Autorità isolate, non toglie l'adito alle sussecutive misure disciplinari — Rescr. 5 nov. 1841.

TITOLO XVIII.

CORRISPONDENZA DI LETTERE DI OFFICIO, — E FRANCHIGIA

1245. Nel Decr. 24 marz. 1817, sta annessato il Regolamento di etichetta, nella corrispondenza con tutte le Autorità del Governo, e dell'Estero.

1246. Gli art. 24, e 25, del Regolamento postale dei 10 ag. 1818, dispongono che le lettere di officio debbono presentarsi, a mano, agl' impiegati dell' Amministrazione delle Poste, onde non essere tassate — E che se ne può domandar ricevo nel solo caso che la urgenza, o la importanza del servizio lo richiede — Ma le lettere debbono essere accompagnate da uno Stato — in doppio esemplare — che ne indichi il numero, ed il destino, — dei quali, uno deve rimanere presso l'Amministrazione postale, firmato dall'immittente; e l'altro deve respingersi all'Autorità che l'à rimesso, firmato dall'Ufiziale di posta.

Queste disposizioni sono richiamate in osservanza dalla Ministeriale di Giustizia, 27 nov. 1839.

1247. La corrispondenza si deve spedire *sotto-fascia*, contrassegnata di proprio pugno dall' Autorità che l'invia Reg. 10 ag. 1818, Min. 9 feb. 1839.

1248. Si richiamano in osservanza le disposizioni emesse con le Min. 11 sett. 1832, e 12 feb. 1834, perchè nei plichi della corrispondenza officiale si badi a non comprendere delle lettere private. Min. 4 sett. 1841.

1249. Il riunire più — o differenti oggetti, in una sola lettera, cagiona una confusione notabile nella corrispondenza — Quindi si ordina, scrivere tanti ufizi, quante sono le materie, o oggetti che si trattano — Min. 13 mag. 1809.

1250. Le carte originali, si devono restituire all' Autorità che le à rimesse lorquando se ne manda il riscontro, Min. 28 gen. 1824.

FINE DELLA SECONDA PARTE.

TAVOLA ALFABETICA

Atti dello Stato civile . . . . pag. 92
» *diversi*. 173
» *matrimonio* 115
» *morte* 167
» *nascita* 108
Conciliazioni in generale 1
» *Clienti*. 77
» *Comunali*. 5
» *Coniugi* 55
» *Consigli d'Intendenza* 80
» *Economiche* 52
» *Reati minimi*. 87
Corrispondenza postale 274
Deposito di cosa offerta 245
Disigillazioni 220
Ministero pubblico. 270
Misure disciplinari 273
Monti frumentari 193
Notai 185
Offerta reale 243
Passaggio di schede 188
Registri dello Stato Civile. 177
Revindica 249
Sequestri conservatori. 259
» *per revindica*. 249
Spese a credito. 267
Suggellazione di effetti comuni 195
» *di quelli ereditari* ivi
» *di schede* 188
Vigilanza del Ministero pubblico 270
» *sopra i Notai* 185
Visita di registri 177

FINE.